

# REGIONE TOSCANA



Consiglio regionale

## Rapporto sulla legislazione

aprile 2010 – dicembre 2011

*A cura di:*

Direzione di Area  
Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale

*Alla stesura del rapporto hanno collaborato i seguenti Settori:*

Assistenza legislativa alle Commissioni  
Assistenza generale alle Commissioni

Analisi della normazione

Assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori di Aula

Assistenza alla Commissione di controllo, CAL, COPAS, CRPO

Area di Coordinamento attività legislative e giuridiche della Giunta regionale

**Gennaio 2012**

Rapporto sulla legislazione : aprile 2010 – dicembre 2011 / Consiglio regionale della Toscana ; a cura della Direzione di Area – Assistenza legislativa, giuridica e istituzionale, con la collaborazione del Settore di assistenza al procedimento degli atti consiliari e ai lavori di Aula, del Settore di assistenza alla Commissione pari opportunità e dell' Area di Coordinamento attività legislative e giuridiche della Giunta regionale

Firenze : Consiglio regionale della Toscana , 2011. – 242 p. ; 30 cm  
328.370 945 5

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura della Biblioteca del Consiglio regionale

In copertina gonfalone della Regione Toscana

-----  
Cura redazionale: *G. Tamara Tarabusi*

Copertina: *Lauro Laghi*

Composizione e stampa: *Centro stampa del Consiglio regionale della Toscana*

# Rapporto sulla legislazione

aprile 2010 – dicembre 2011

## INDICE

<b>Relazione di sintesi</b> (A. Chellini)	pag. 4
<b>Relazioni sulle politiche regionali settoriali:</b>	
Affari istituzionali (I. Cirelli)	pag. 16
Iniziativa legislativa dell'Ufficio di presidenza (P. Garro)	pag. 24
Politiche agricole (B. Pieraccioli)	pag. 25
Politiche sulle attività produttive (M.C. Mangieri)	pag. 30
Politiche sanitarie e sociali (C. Belmonte)	pag. 43
Politiche culturali (C. Orione)	pag. 50
Politiche per il governo del territorio (D. Ferraro)	pag. 54
Politiche sulla mobilità ed infrastrutture (A. Traniello Gradassi)	pag. 60
<b>Analisi di fattibilità ex ante e valutazione ex post delle leggi regionali</b> (L. Moretti)	pag. 65
<b>La motivazione delle leggi della Regione Toscana</b> (N. Pasotti, G. Pastore)	pag. 71
<b>Caratteri e dinamiche dell'iniziativa legislativa nella nona legislatura</b> (A. Tonarelli)	pag. 84
<b>Produzione legislativa e qualità della legislazione</b> (C. Paradiso)	pag. 105
<b>Partecipazione al processo legislativo e di programmazione:</b>	
Commissione di controllo (M. Santoro)	pag. 125
Consiglio delle autonomie locali (CAL) (P. Cappelletto)	pag. 128
Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS) (R. Lupi)	pag. 147
Commissione regionale pari opportunità (CRPO) (E. Castelli)	pag. 150
<b>L'attività regolamentare</b> (L. Balloni, D. Consiglio, M. Mingioni)	pag. 155
<b>Contenzioso costituzionale</b> (E. Righi)	pag. 161
<b>Appendice</b>	pag. 173
- Schede degli atti delle commissioni	pag. 174
- Elenco leggi regionali di iniziativa dell'Ufficio di presidenza	pag. 225
- Elenco leggi regionali con il preambolo	pag. 227
- Tabelle e grafici attinenti alla relazione produzione legislativa e qualità della legislazione	pag. 241

## RELAZIONE DI SINTESI

REDATTORE: Alberto Chellini direttore dell'area di assistenza legislativa, giuridica e istituzionale

### **1. PERMANENTE IMPORTANZA DELLA LEGGE NELL'ORDINAMENTO REGIONALE**

L'ultimo Rapporto nazionale sulla legislazione, relativo all'anno 2010 e presentato nello scorso mese di novembre, ha evidenziato con forza l'accentuarsi della già rilevata crisi della fonte legislativa all'interno dell'ordinamento normativo nazionale, a fronte dell'ormai debordante proliferazione di decreti legge e di decreti delegati, successivi a leggi di delegazione estremamente ampie e generali nei contenuti. L'altrettanto diffusa generalizzazione dello strumento della questione di fiducia, con conseguente azzeramento del ruolo emendativo parlamentare, al più riassunto in un unico "maxi emendamento" conclusivo, completa il quadro di quella che, in sede di presentazione del citato Rapporto, è stata definita incisivamente come una vera e propria *fuga dalla legge*.

A fronte di questo dato nazionale, il primo elemento da rilevare nel presente Rapporto, relativo alla legislazione regionale della Toscana intervenuta dall'inizio della nona legislatura a tutto il 2011, è che un fenomeno del tipo di quello sopra descritto appare, al momento, ben lungi da riproporsi al livello del nostro ordinamento regionale.

Gli elementi emergenti da questa ricognizione evidenziano, infatti, che lo strumento della legge mantiene ancora una solida centralità all'interno dell'ordinamento della regione.

Ciò è dovuto in primo luogo al presidio offerto dallo statuto regionale, che attribuisce in via esclusiva al consiglio l'esercizio della funzione legislativa, facendo divieto di decretazione legislativa d'urgenza e di delega legislativa e non contemplando né l'ipotesi di delegificazione di materie a favore di regolamenti di giunta, né l'istituto della questione di fiducia. Ma a ciò si aggiunge anche il permanere di un attivo ruolo consiliare in tutto l'iter legislativo, che si esprime sia con un rilevante tasso di iniziativa legislativa, sorretta, in particolare (e questo è un dato alquanto peculiare della nostra regione), dall'iniziativa legislativa istituzionale dell'ufficio di presidenza, sia, ancor più, con un costante intervento emendativo consiliare, di proporzioni estremamente rilevanti e avente caratteristiche, in molti casi, di pressoché completa rielaborazione di aspetti essenziali delle proposte di legge di iniziativa della giunta. Va detto, peraltro, che l'atteggiamento di fondo della stessa giunta regionale tende normalmente ad assecondare e valorizzare questo ruolo del consiglio, presentando spesso

proposte di legge di cui si afferma espressamente il carattere aperto al contributo ed all'approfondimento in sede consiliare.

Alcune specifiche criticità emerse con riferimento alle ultime leggi finanziarie, e delle quali tratteremo in seguito, non modificano questo giudizio di fondo, che deriva dall'insieme dei dati riscontrati.

I dati oggetto del presente esame portano anche a confermare un giudizio già formulato nel precedente rapporto relativo al 2009, e cioè che si mantiene sostanzialmente corretto il rapporto tra fonte legislativa primaria e fonte regolamentare secondaria. Il passaggio alla competenza della giunta regionale della potestà regolamentare, avvenuto a seguito della riforma del titolo V della Costituzione e sancito dal nuovo statuto regionale, non ha comportato uno svuotamento dei contenuti dispositivi sostanziali della legge a favore dei regolamenti e questi ultimi, nel loro insieme, si mantengono entro il loro corretto ambito di competenza. Inoltre si rileva che il parere che la commissione consiliare competente per materia esprime sullo schema di regolamento, prima della sua definitiva approvazione da parte della giunta, trova quasi sistematicamente accoglienza nel testo finale del regolamento stesso.

Giunta e consiglio continuano quindi ad operare sulle fonti normative in un sostanziale rispetto dei rispettivi ambiti di competenza.

## **2. LA DINAMICA DELLA FORMA DI GOVERNO ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ LEGISLATIVA**

La nona legislatura regionale, che ha preso le mosse il 23 aprile 2010 con l'insediamento del nuovo consiglio eletto, ha visto un periodo iniziale, piuttosto prolungato, di scarsa iniziativa legislativa da parte della giunta regionale, con un conseguente incremento percentuale dell'iniziativa consiliare, rispetto alla media ordinaria. Da maggio a settembre 2010, su 12 leggi approvate, la metà sono frutto di iniziativa consiliare e si deve arrivare ai primi di luglio per trovare le prime due leggi regionali di proposta dell'esecutivo, consistenti, peraltro, in atti dovuti, poiché si tratta rispettivamente del rendiconto finanziario dell'anno precedente e dell'assestamento di bilancio. Anche esaminando un periodo più lungo, cioè da maggio a dicembre del 2010, su 30 leggi complessivamente approvate, ben 12 risultano di iniziativa consiliare a fronte delle restanti 18 di impulso dell'esecutivo.

La nuova legislatura appare, quindi, caratterizzarsi fin dal suo inizio per una attività legislativa consiliare particolarmente rilevante. Già si è notato che l'ufficio di presidenza del consiglio conferma, come già rilevato nel precedente Rapporto dell'anno 2009, un significativo livello di proposta legislativa non limitato ad aspetti inerenti lo status dei consiglieri ma esteso anche alla regolamentazione dei numerosi organismi autonomi istituiti presso il consiglio e

delle strutture di stampa e comunicazione operanti presso di esso nonché ad interventi di solidarietà a fronte di eventi calamitosi che colpiscono la comunità regionale. E sono ancora di iniziativa dell'ufficio di presidenza le leggi, di carattere istituzionale e di ultimo completamento del processo di attuazione statutaria svoltosi nella precedente legislatura, attinenti all'iniziativa legislativa popolare (l.r. 51/2010); alla modifica della disciplina dei referendum regionali previsti dallo statuto e dalla Costituzione (l.r. 43/2010); alla istituzione del Parlamento regionale degli studenti (l.r. 34/2011).

A queste si aggiungono rilevanti leggi di iniziativa, spesso trasversale, di consiglieri, tra le quali ricordiamo, in particolare, la legge sulla promozione della sicurezza stradale (l.r. 19/2011).

Più in generale, come già si evidenziava sopra, il rilievo del ruolo legislativo consiliare si conferma poi, nel successivo svolgimento dell'anno 2011, mediante la rimodulazione e l'integrazione nel corso dell'iter legislativo, su aspetti qualificanti, delle proposte di legge promosse dall'esecutivo regionale.

Si possono particolarmente citare, a questo riguardo, le leggi sul sistema delle autonomie locali; sulla disciplina delle fonti rinnovabili di energia e di impianti fotovoltaici; sull'attività di panificazione (quest'ultima legge è attualmente sottoposta al giudizio della Corte costituzionale a seguito di impugnativa governativa); sull'esercizio delle sale cinematografiche; sull'ordinamento di Fidi Toscana; sulle opere pubbliche di rilevanza strategica. Tutti casi in cui – come meglio è chiarito nelle successive relazioni sulle singole politiche legislative regionali – la fase consiliare dell'iter di approvazione è risultata determinante per l'elaborazione complessiva dei contenuti e della formulazione del testo finale approvato. A questo elenco si può ancora aggiungere la legge sulla regolarità contributiva delle attività commerciali e sulla disciplina degli *outlet*, frutto di una iniziativa legislativa consiliare che ha assorbito e sviluppato due precedenti proposte, una di deliberazione ed una di legge, presentate dalla giunta.

Si registra quindi un'evidente e rilevante dinamica di rapporti non solo tra forze di maggioranza e di opposizione ma anche tra la stessa maggioranza e l'esecutivo. Non sono rari i casi in cui sono stati proprio i consiglieri di maggioranza ad agire profondamente sui testi proposti dalla Giunta. La forma di governo che ha al suo centro l'elezione diretta del presidente della regione appare così caratterizzarsi, nelle dinamiche dell'inizio della nona legislatura, per la presenza di un confronto piuttosto ampio tra giunta e consiglio.

Per altri aspetti, deve essere rilevato che il modello statutario di una netta distinzione di ruoli e funzioni tra giunta e consiglio e di tassativa e limitata individuazione delle fonti normative (oltre allo statuto, solo leggi e regolamenti) subisce alcuni correttivi nei casi in cui si fa rinvio, per l'attuazione di alcuni importanti aspetti della legge, ad atti deliberativi della giunta – di contenuto sostanzialmente regolamentare – sottoposti ad un iter consiliare meramente

consulativo o di informazione preventiva. Vi sono stati molti casi in cui il consiglio, in sede di esame in commissione referente, ha corretto questo tipo di ipotesi presenti nelle proposte di legge della giunta, riportandole alla tipicità degli atti definita dallo statuto, ma non mancano altri casi in cui, invece, si è raggiunta una sorta di mediazione tra la proposta della giunta e le rivendicazioni consiliari, nel senso sopra descritto.

### **3. LE LEGGI FINANZIARIE: CRITICITÀ E PROSPETTIVE**

Nel contesto complessivo sopra richiamato, una specifica attenzione deve essere rivolta alle peculiari dinamiche delle leggi finanziarie per il 2011 e per il 2012.

Secondo le disposizioni della l.r. 36/2001 sull'ordinamento contabile, la legge finanziaria deve contenere le norme necessarie all'adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente.

In relazione a quanto sopra, non sorprende il fatto che dalla sua introduzione, nel 2001, in poi la legge finanziaria toscana sia sempre stata composta da un numero limitato di articoli. Fino al 2010 il numero di articoli andava da un minimo di 8, per la prima legge finanziaria, ad un massimo di 47 articoli, con una composizione media di 25 articoli.

L'impostazione complessiva di questa legge cambia radicalmente nel 2010. Già un mero dato numerico rende evidente il cambiamento: la l.r. 65/2010, legge finanziaria per l'anno 2011, balza di colpo a 139 articoli. La l.r. 66/2011, legge finanziaria per il 2012, ne conta 155.

E' evidente che con l'inizio della nona legislatura è intervenuto un mutamento di impostazione della legge finanziaria che diventa, sulla falsariga (peraltro sempre criticata dalla dottrina giuridica) delle leggi finanziarie nazionali, una legge *omnibus* a contenuto estremamente composito, nella quale accanto alle disposizioni di stretto carattere finanziario se ne aggiungono molte altre di tipo ordinamentale, istituzionale, di modifica di leggi settoriali e perfino di carattere meramente politico-programmatico, che risultano solo molto indirettamente collegate all'assetto finanziario ed alle esigenze del bilancio e più ampiamente rivolte a realizzare o comunque impostare e preannunciare un complessivo intervento di riduzione dei costi, razionalizzazione delle procedure, revisione degli assetti ordinamentali e così via.

Se per la finanziaria del 2011 una forte spinta in questa direzione era stata data dall'obiettiva esigenza di adeguare rapidamente l'ordinamento toscano alle pressoché contemporanee disposizioni di contenimento della spesa varate dal governo centrale, nel caso della finanziaria per il 2012 tale nuova impostazione della legge finanziaria si ripropone senza una giustificazione di questo tipo ma solo in ragione di un'esigenza, evidentemente avvertita dal governo regionale, di

esprimere in un unico atto normativo una eterogenea molteplicità di indirizzi ordinamentali, anche di tipo programmatico.

Se consideriamo anche il fatto che la proposta di legge finanziaria, a causa della sua stessa complessità di elaborazione, è stata presentata in consiglio con qualche ritardo rispetto ai tempi previsti, con la conseguente necessità di un calendario di lavori consiliari estremamente ristretto, risulta evidente l'impatto che una siffatta tipologia di legge ha avuto sull'esercizio delle prerogative consiliari. Si deve altresì considerare la difficoltà di esame nel merito di questa legge da parte della commissione referente, a fronte di contenuti attinenti ad importanti modifiche di leggi di settore, rispetto alle quali le commissioni competenti per materia si trovano ad esprimere solo un parere secondario.

Che il conseguente iter consiliare sia stato di notevole intensità e problematico per alcuni aspetti, lo si può evincere nel caso della finanziaria per il 2011 già dal numero di sedute svolte dalla prima commissione in sede referente: sei sedute di commissione, di cui una convocata d'urgenza dopo che la proposta di legge era già stata licenziata dalla commissione stessa e prima della sua definitiva approvazione in aula, per discutere dei numerosi emendamenti presentati dai consiglieri. Ma la stessa Giunta aveva proposto numerosi emendamenti<sup>1</sup> durante la disamina del testo in commissione.

La questione si è sostanzialmente riproposta anche per la finanziaria per il 2012, dando luogo all'avvertita esigenza di una più attenta riflessione sul tema e di adeguate misure procedurali, idonee a conciliare le esigenze di un approccio globale all'insieme dei profili di maggiore rilievo economico-finanziario con un rispetto sostanziale del ruolo del consiglio. Una specifica riunione dei capigruppo consiliari con il presidente della giunta, effettuata subito dopo l'avvio del dibattito in aula su questa legge, ha permesso di sbloccare sul piano politico la situazione di difficoltà che si era determinata ed ha portato ad assumere l'indirizzo di procedere in tempi brevi alla riflessione di cui sopra si è detto, al fine di individuare modalità condivise, anche attraverso le opportune modifiche di legge e di regolamento interno del consiglio, per affiancare ad una legge finanziaria ricondotta ai suoi contenuti propri una o più proposte di legge collegate, da esaminare congiuntamente. In quella stessa sede è stato altresì indicato di procedere ad una parallela riflessione sulla possibilità di individuare, nell'ambito del regolamento interno dell'assemblea legislativa, percorsi accelerati di esame per le leggi caratterizzate da obbiettive e riconosciute ragioni d'urgenza. A quest'ultimo riguardo, dovrà aversi particolare cura ad evitare che tra le suddette ragioni possano essere ricompresi i ritardi di tipo amministrativo e quelli dovuti ad un difetto di programmazione normativa.

---

<sup>1</sup> Gli emendamenti presentati dalla sola giunta alla finanziaria per l'anno 2011 hanno riguardato la riscrittura di ben 36 articoli, l'inserimento di 6 nuovi articoli e l'eliminazione di altri 6 articoli presenti nel testo iniziale della proposta di legge.

#### 4. CONTENUTI PREVALENTEMENTE MODIFICATIVI

La precedente legislatura regionale si era caratterizzata per la produzione delle numerosi leggi di diretta attuazione statutaria o comunque connesse ai principi espressi nel nuovo statuto regionale, oltre all'approvazione di alcune leggi di riordino settoriale di determinate materie.

Questo fatto, unito all'attuale fase iniziale della nuova legislatura, fa sì che l'attuale produzione normativa si caratterizzi per essere in larga misura a carattere non profondamente innovativo, quanto piuttosto manutentivo o comunque modificativo di singoli aspetti delle leggi precedenti.

Delle 30 leggi approvate nel periodo aprile-dicembre 2010, 17 hanno ad esclusivo oggetto la modifica di leggi precedenti. A queste si aggiunge la citata legge finanziaria, anch'essa composta in prevalenza da articoli di modifica di leggi previgenti. Nel complesso, contando tutti gli interventi di modifica contenuti nelle 30 leggi approvate nel 2010, si sono determinati interventi di modifica, più o meno estesi, su ben 50 leggi precedenti.

Nel 2011 la situazione non cambia. Delle 53 leggi approvate nel 2011, ben 24 sono di esclusiva modifica di leggi precedenti, quindi oltre il 45 per cento, mentre assommano a 133 le leggi interessate da interventi modificativi, più o meno ampi, complessivamente disposti dalla legislazione del 2011. In particolare, con la sola legge finanziaria si è intervenuti a modificare 30 leggi precedenti, mentre con la legge di manutenzione se ne sono modificate ben 39: anche se in quest'ultimo caso ciò è strutturalmente inerente a questa peculiare tipologia legislativa, risulta invece degno di osservazione il fatto che i restanti interventi modificativi siano comunque così estesi malgrado l'esistenza della legge di manutenzione.

Nel corso delle ultime legislature regionali, vi sono alcune leggi – quelle che costituiscono il *corpus* normativo fondamentale dell'ordinamento dei principali settori di intervento regionale – che hanno raccolto fino a 20 interventi<sup>2</sup> legislativi di modifica, alcuni di questi anche assai corposi con la modifica di decine e decine di articoli.

Dal punto di vista tecnico, si deve osservare che la stratificazione di reiterate modifiche sugli stessi testi, già di per sé elemento potenzialmente critico ai fini dell'interpretazione giuridica, si accompagna ad una accentuata riduzione del periodo di tempo che intercorre tra l'approvazione della legge originaria ed i successivi interventi di modifica. La cosiddetta “resistenza nel tempo” delle norme sta subendo un progressivo e sensibile indebolimento<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> In particolare, nell'arco di poco più di una legislatura, la legge regionale urbanistica 1/2005 è già stata interessata da venti interventi legislativi di modifica e la legge regionale sanitaria 40/2005 da diciotto.

<sup>3</sup> Si può citare, tra gli altri, il caso della già richiamata l.r. 40/2005 che nel periodo 2010-2011 è stata modificata prima dalla legge finanziaria 65/2010, subito dopo dalla legge 67/2010 e poi ancora dalla legge

L'analisi rileva che molte delle leggi modificate nella seconda metà del 2010 erano state approvate alla fine della scorsa legislatura<sup>4</sup>.

In questo contesto, merita di essere citato il caso emblematico – sia pure connesso ad un obiettivo elemento di incertezza esterna, rappresentato dall'attesa di una disposizione statale di rinvio di una scadenza – della legge 12/2011 in materia di scioglimento delle ATO, abrogata, per il concomitante sopravvenire della condizione dissolutoria in essa contenuta, al momento stesso della sua entrata in vigore, che quindi, di fatto, non si è mai prodotta. Potremmo davvero definirla *la legge di più breve durata di tutti i tempi!*

Deve essere anche sottolineato che spesso le leggi più rapidamente modificate sono le stesse per le quali è stata disposta l'entrata in vigore immediata, il giorno successivo alla loro pubblicazione. Da sempre i commentatori giuridici hanno rilevato che nel campo della normazione l'accelerazione delle procedure porta inevitabilmente a maggiori criticità applicative e interpretative, che richiedono spesso successivi interventi di correzione e specificazione delle disposizioni.

Questo dell'entrata in vigore anticipata delle leggi è un fenomeno crescente, che da qualche anno il nostro rapporto sulla legislazione sta monitorando. Nel marzo-dicembre 2010, sulle 30 leggi approvate, 19 recano la disposizione di entrata in vigore anticipata al giorno successivo alla pubblicazione. Per il 2011 poco meno della metà delle leggi approvate reca la disposizione di entrata in vigore anticipata, esattamente si tratta di 22 leggi su 53, pari al 45,1 per cento dei casi. In due di questi casi l'anticipazione dell'entrata in vigore è addirittura al giorno stesso della pubblicazione sul BURT.

Questo continuo ricorso allo strumento della novellazione e dell'accelerazione delle norme rischia di incidere negativamente sulla certezza del diritto e sulla corretta applicazione delle norme stesse. A volte, risulta infatti molto difficile ricostruire correttamente l'esatta catena normativa e l'interazione delle diverse norme nel tempo.

Elementi di maggiore programmazione normativa – come espressamente indicato dalla l.r. 55/2008 in tema di qualità della legislazione – e di adeguato approfondimento nella elaborazione di testi destinati a durare nel tempo, potrebbero costituire validi strumenti di salvaguardia, dal punto di vista dell'osservatore tecnico, rispetto ai rischi sopra paventati.

---

16/2011; infine, la medesima legge è stata poi oggetto di ulteriori modifiche da parte della legge finanziaria per il 2012 che ha contestualmente modificato anche la stessa legge di modifica 16/2011.

<sup>4</sup> Solo per esemplificazione, si cita la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) che ha subito una prima modifica a dicembre dello stesso anno 2009 e ben quattro modifiche nel corso del 2010. Si può poi citare il singolare caso della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS" di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza) la cui prima legge di modifica porta la stessa data di approvazione: legge regionale 12 febbraio 2010, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS" di valutazione di impatto ambientale "VAS" e di valutazione di incidenza).

Al tempo stesso, deve essere ribadito che, dal punto di vista della corretta tecnica normativa e della certezza del diritto, quando si intendono apportare ad un testo normativo modifiche ampie e diffuse è senz'altro preferibile procedere ad una complessiva riscrittura di un nuovo testo organico, piuttosto che intervenire con una legge recante troppe modifiche puntuali.

## **5. LA LEGGE DI MANUTENZIONE**

Se la legge finanziaria è stata fonte di novità soprattutto nei contenuti e nella corposità delle disposizioni, una diversa legge a carattere trasversale che caratterizza il nostro ordinamento, la legge di manutenzione, prevista dall'articolo 13 della legge 55/2008 in materia di qualità della normazione, appare invece aver trovato un suo corretto assestamento nell'ambito della sua funzione istituzionale<sup>5</sup>, dopo le prime, più incerte, esperienze applicative.

La legge di manutenzione è, per sua natura, attinente a modifiche normative plurime, rispetto alle quali si era registrata nei primi anni di sperimentazione una tendenza – non solo da parte della giunta proponente ma anche dello stesso consiglio in sede emendativa - ad addossare a questa legge interventi di merito, di natura diversa da quella manutentiva. Ciò aveva creato due ordini di problemi: uno inerente i contenuti della legge, che divenivano disomogenei ed in contraddizione con quanto previsto dall'ordinamento in materia di qualità normativa; l'altro, tutto interno al consiglio, che – analogamente a quanto già sopra rilevato a proposito delle leggi finanziarie – vedeva sottratta alle commissioni competenti per materia la possibilità di esprimersi compiutamente nel merito di emendamenti incidenti nel merito di materie di propria competenza.

La legge di manutenzione del 2010 ha sostanzialmente evitato – anche grazie ad alcuni stralci operati in sede consiliare – questo tipo di criticità, riportando questa peculiare fonte legislativa al suo ambito proprio. Nell'anno 2011 non è stata presentata una legge di manutenzione.

E' da rilevare che l'apporto consiliare a questa legge, in particolare in sede di commissione referente, è stato particolarmente cospicuo, tanto che, raccogliendo anche alcune indicazioni dell'ufficio di presidenza, dagli iniziali 48 articoli della proposta di legge presentata dalla giunta regionale si è arrivati ai 93 articoli della legge approvata, che introducono modifiche manutentive a ben 39 leggi diverse.

---

<sup>5</sup> Secondo l'articolo 13 della legge regionale 55/2008 i contenuti della legge di manutenzione sono: la correzione di errori materiali o imprecisioni; l'adeguamento dei rinvii interni ed esterni; l'inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali; l'adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale; l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.

## **6. LEGGI GENERALI E LEGGI SETTORIALI**

L'ordinamento legislativo della regione si qualifica per la presenza di alcune fondamentali leggi a carattere generale, volte a disciplinare in modo organico determinate materie istituzionali. Abbiamo già ricordato la legge di contabilità e la legge sulla qualità normativa, con le relative problematiche inerenti alla tenuta nel tempo delle disposizioni sulla legge finanziaria e sulla legge di manutenzione.

Analoghe tensioni critiche si registrano, per l'inevitabile pressione delle contingenze politiche, anche in relazione ad altre normative di portata ordinamentale.

Tra queste leggi devono essere ricordate, in particolare, la legge regionale in materia di nomine (l.r. 5/2008), la legge regionale sulla programmazione (l.r. 49/1999), la legge regionale sulla partecipazione a fondazioni, associazioni e società (l.r. 20/2008).

Molteplici valutazioni di opportunità in casi specifici ripropongono con una certa frequenza, rispetto a queste leggi, tendenze derogatorie che, in qualche caso, malgrado un buon livello di attenzione e di presidio da parte della commissione affari istituzionali, fanno occasionalmente breccia nella tenuta dell'ordinamento.

Durante i lavori preparatori dello statuto del 2005 era stata presa in esame l'ipotesi di introdurre la tipologia della *legge organica*, per conferire a questo tipo di leggi generali una resistenza giuridica maggiore nei confronti delle leggi ordinarie. Abbandonata questa ipotesi, anche per i dubbi di costituzionalità che potevano porsi al riguardo, resta aperto il problema di come assicurare a queste leggi una tenuta nel tempo, evitando l'introduzione di deroghe parziali, in danno della coerenza ed organicità dell'ordinamento normativo.

## **7. L'ANALISI DI FATTIBILITÀ E DI VALUTAZIONE**

Il nuovo statuto regionale ha valorizzato l'importanza di assistere la funzione legislativa con elementi di supporto non solo di carattere tecnico-giuridico, tradizionalmente presenti e ben strutturati nelle assemblee legislative, ma anche orientati alla valutazione preventiva di fattibilità delle proposte in esame nonché della più complessa valutazione ex post degli effetti prodotti dalle leggi approvate. A questo riguardo, si può registrare positivamente, nel periodo considerato, non solo un incremento significativo dei documenti di analisi prodotti per le commissioni consiliari dalle strutture tecniche di supporto dedicate a questi profili, ma anche una crescente attenzione che le stesse commissioni dedicano a tali documenti, come è dimostrato dalle significative percentuali di accoglimento delle osservazioni, con conseguente adeguamento

dei testi delle proposte di legge. E' altresì interessante notare che solo poco più del 13 per cento di tutte le schede di fattibilità prodotte non contiene alcuna osservazione, a riprova della rilevante utilità di questo strumento nell'ambito del procedimento legislativo.

Più complesso è, ovviamente, il tema della valutazione degli effetti, rispetto al quale, nonostante il fondamentale apporto dell'IRPET, l'istituto regionale di analisi economica, e la presenza di una struttura tecnica dedicata, che svolge anche funzioni di interfaccia con lo stesso istituto, gli strumenti consiliari permangono tuttora insufficienti. Deve comunque rilevarsi che le note informative derivanti dalle clausole valutative inserite nelle principali leggi e le ricerche valutative promosse in sede consiliare producono comunque materiali utili all'esercizio delle funzioni del consiglio. Alcuni segnali incoraggianti sul tema della valutazione registrati nel corso del 2011 hanno riguardato, in particolare, lo spazio che i risultati della ricerca sull'impatto occupazionale della formazione professionale hanno trovato nella relazione per l'indagine conoscitiva svolta dalla quinta commissione consiliare.

## **8. LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E DI PROGRAMMAZIONE**

Il procedimento legislativo toscano è caratterizzato dall'intervento consultivo di soggetti istituzionali autonomi, istituiti presso il consiglio, che rappresentano interessi specifici particolarmente rilevanti ed il cui parere, spesso obbligatorio ancorché non vincolante, si aggiunge agli ordinari meccanismi consultivi delle categorie interessate da parte delle commissioni consiliari. Il Consiglio delle autonomie locali e la Commissione per le pari opportunità sono i soggetti chiamati a questo tipo di intervento, per gli atti di rispettivo interesse. Ad essi si aggiunge la Conferenza permanente delle autonomie sociali per quanto attiene agli atti della programmazione.

La presenza nel nostro ordinamento dell'istituto della motivazione della legge conferisce particolare rilievo alle pronunce di questi organismi, in quanto è previsto – e la disposizione è puntualmente osservata – che dei pareri obbligatori da essi rilasciati sia dato espressamente atto nel preambolo della legge e che, in caso di parere negativo o condizionato, il mancato adeguamento in tutto o in parte al parere sia espressamente motivato nello stesso preambolo (o nella parte motiva della deliberazione, nel caso di atti di programmazione).

Nel periodo qui osservato si rileva che i casi di maggiore incidenza di questa tipologia di pareri sono inerenti alla Commissione per le pari opportunità, laddove essa ha espresso il proprio giudizio negativo nei confronti della legge regionale 15 del 2011 che modificava il testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro (l.r. 32/2002) nonché

su una prospettata deroga all'articolo 13 della legge regionale 5/2008 in materia di nomine.

Al di fuori di questi casi, si registra il fatto che oltre il 90 per cento dei pareri rilasciati da questi organismi esprime un giudizio favorevole, eventualmente accompagnato da raccomandazioni che hanno per lo più un carattere di indirizzo politico generale, a valere per il futuro, e che mal si prestano, quindi, ad ottenere un concreto riscontro negli atti cui afferiscono.

## **9. L'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE**

A proposito di partecipazione, è interessante annotare il crescente fenomeno di ricorso all'istituto dell'iniziativa legislativa popolare, che registra un incremento record. Nel periodo osservato sono già state presentate o comunque avviate le procedure di presentazione di ben otto diverse proposte di legge di iniziativa popolare su argomenti di varia natura: modifica della legge regionale urbanistica; ampliamento del parco della maremma; valorizzazione degli sport tradizionali; riduzione dei costi della politica; istituzione di una consulta regionale per i diritti umani; residenzialità sociale (quest'ultima presentata da vari enti locali); istituzione del comune unico dell'Elba; istituzione del comune unico del Casentino. In quest'ultimo caso, in connessione al suo oggetto, la proposta ha determinato anche l'indizione del necessario referendum tra le popolazioni interessate, anche se su tutta la procedura pende attualmente un possibile esito giudiziario a seguito di esposti relativi alla supposta invalidità di parte delle firme raccolte dai promotori. Anche la proposta relativa al comune unico dell'Elba, per la quale è ancora in corso la raccolta delle firme, comporterà, ove effettivamente giunga a conclusione della procedura, l'indizione del referendum.

Si registra, quindi, un rinnovato interesse per questa forma di partecipazione che, evidentemente, rappresenta, nella fase attuale, una delle possibili risposte alle esigenze di partecipazione diretta sempre più avvertite in gran parte dell'opinione pubblica.

## **10. IL QUADRO NAZIONALE E IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

In questa relazione di sintesi – ogni cui aspetto rinvia alle più articolate trattazioni contenute nelle varie relazioni di settore che compongono il rapporto – si è volutamente dato maggior risalto ai dati peculiari intrinseci della nostra legislazione, lasciando in secondo piano i più noti elementi di contesto nazionale. Sappiamo bene che la legislazione regionale si muove in un ambito sempre più stretto, a fronte di un quadro normativo nazionale che, in risposta alla crisi economica, sta da tempo operando un coordinamento

finanziario di ampiezza inusuale, dal quale scaturiscono per le regioni crescenti vincoli di spesa e di regolazione. Il contenzioso costituzionale determinatosi in questo periodo attiene essenzialmente a questi profili.

Il livello di contenzioso si mantiene alto. Nel periodo marzo 2010 – dicembre 2011 esso ha prodotto ben 28 sentenze, di cui 18 nel 2010 e 10 nel 2011. La Regione Toscana ha rivestito il ruolo di ricorrente per 16 volte, di cui ben 11 nel 2010, e quello di resistente per 11 volte, di cui 6 nel 2010; in un caso il sindacato di legittimità costituzionale derivava da un ricorso incidentale su legge regionale.

Il dato complessivo che ne risulta è da un lato quello di pronunce sostanzialmente confermatrice e specificative di statuizioni già precedentemente espresse, senza l'emergere di novità giurisprudenziali di particolare rilievo, dall'altro quello della predominanza di pronunce di parziale accoglimento delle questioni sollevate. La somma di questi due elementi porta a ritenere che un maggiore livello di preventivo confronto tra stato e regione potrebbe consentire in molti casi una composizione degli interessi, all'interno del quadro costituzionale ormai consolidato, con un conseguente abbassamento del tasso di conflittualità.

## **LE POLITICHE REGIONALI SETTORIALI**

### **POLITICHE IN MATERIA ISTITUZIONALE**

REDATTRICE: Ilaria Cirelli

#### **1. TIPOLOGIA DELLE LEGGI**

Per quanto concerne la tipologia delle leggi esaminate nel periodo preso a riferimento dalla I commissione, e successivamente approvate dal Consiglio, si può senza dubbio affermare che esse integrano, per gran parte, interventi di modifica di discipline vigenti.

Leggi di modifica dunque, ma certamente non consistenti in revisioni organiche o di ampia portata dei testi, e nemmeno di parti significative degli stessi bensì interventi su aspetti circoscritti e puntuali dell'ordinamento in vigore.

In tal senso la p.d.l. 5 inerente le modifiche allo status dei componenti la Giunta i quali, per effetto della modifica statutaria dell'articolo 35, non sono più componenti del consiglio regionale e ai quali vengono estese espressamente le norme formalmente previste solo per quest'ultimi relative all'obbligo di comunicazioni informative sulla situazione patrimoniale e le disposizioni sul collocamento in aspettativa. Ancora più limitato l'intervento della p.d.l. 10 sulla disciplina procedurale sul referendum, che sospende in agosto i termini della verifica di regolarità delle firme e dei moduli.

Così anche la p.d.l. 17 recante disposizioni transitorie sui consorzi di bonifica, finalizzate ad evitare il rinnovo degli organi dei consorzi stessi e a garantire, nello stesso tempo, il proseguimento della attività di bonifica nelle more del riordino complessivo della materia.

La proroga della permanenza in carica degli organi di alcuni enti regionali disposta dalla p.d.l. 30, l'attuazione degli articoli 12 e 14bis della legge di semplificazione dettata dalla p.d.l. 40 che, sulla base di apposita ricognizione, individua i procedimenti amministrativi di competenza regionale la cui durata supera i trenta giorni, ed infine le deroghe puntuali alla legge sulle nomine regionali previste dalla p.d.l. 56 confermano l'ambito d'intervento particolarmente circoscritto nelle leggi di modifica esaminate dalla prima commissione nel periodo considerato.

Anche se di portata più ampia, la revisione della p.d.l. 14 che interviene sul testo unico del personale regionale ed in particolare sul ruolo delle aree di coordinamento e sull'introduzione nell'ordinamento regionale delle disposizioni in materia di poteri disciplinari previsti dalle leggi statali, si pone nel medesimo contesto di legislazione di modifica puntuale.

Uniche eccezioni a tale contesto sono date dalla legge sull'iniziativa popolare (p.d.l. 11), ultima delle leggi di attuazione dello statuto, che regola ex novo la materia e abroga la precedente disciplina dettata dalla l.r. 19 del 1972 e soprattutto dalla p.d.l. 95 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

La p.d.l. 11 si è resa necessaria per le previsioni statutarie sull'iniziativa popolare di cui all'articolo 74 comma 3 che non rendevano più applicabile la disciplina della l.r. 19/1972 disponendo il termine improrogabile di nove mesi entro il quale la proposta d'iniziativa popolare deve essere votata nel merito dal Consiglio. Vengono inoltre apportate dalla p.d.l. 11 numerose modifiche al precedente regime, riguardo ai soggetti richiedenti, al potere di dichiarazione dell'improcedibilità della proposta da parte del Presidente del Consiglio, alla presentazione degli emendamenti.

L'altro gruppo consistente di proposte di legge esaminate dalla commissione è relativo agli interventi legislativi di natura finanziaria, le leggi finanziarie in primo luogo, e le loro numerose modifiche, le leggi di bilancio e le loro variazioni e la p.d.l. 9 con cui la Regione, ai sensi del d.l.112/2008, adatta agli enti locali le regole ed i vincoli posti dalla legge statale nella disciplina del patto di stabilità interno.

Infine, va fatta menzione delle leggi omnibus, ovvero delle grandi leggi contenitore come le legge di manutenzione e le finanziarie 2011 e 2012 in cui sono presenti una serie di disposizioni diverse che dovrebbero, comunque, presentare un'omogeneità, data nel primo caso dal carattere manutentivo dei singoli interventi e, nel secondo, dalla natura finanziaria delle norme.

Si può dunque affermare che il quadro complessivo delle leggi approvate in commissione si presenta in modo profondamente diverso da quanto emerso con riferimento alle leggi approvate nell'ultimo scorcio dell'ottava legislatura, dove i numerosi interventi di completamento dell'attuazione statutaria e di carattere istituzionale erano accompagnati da alcune grandi leggi di carattere settoriale ed organico, come la legge sulle attività internazionale della Regione, la legge sul sistema statistico e informativo, la legge di semplificazione. Leggi che per le materie trattate e per la portata dei loro contenuti hanno spesso posto questioni estremamente rilevanti, in particolare con riferimento al rapporto tra gli organi regionali, per la difesa del ruolo e dell'autonomia del consiglio regionale, nonché al corretto rapporto tra le fonti, leggi e regolamenti, ma anche tra regolamenti e atti amministrativi della giunta.

E, quindi sostanzialmente, proprio nella tipologia delle leggi, con la portata assai limitata del loro intervento normativo, ma anche nella circostanza che il completamento del quadro di attuazione statutaria e di riordino istituzionale sia recentissimo, che va ricercato il motivo per cui non si pongono, negli atti esaminati, le grandi tematiche, giuridico istituzionali, a cui si faceva cenno in precedenza, relative ai rapporti tra gli organi e tra le fonti e all'attuazione della sussidiarietà orizzontale.

## 2. CONTENUTI RILEVANTI DELLE LEGGI

Ciò premesso e venendo ad un esame nel merito delle proposte di legge esaminate, sono da segnalare alcuni aspetti che integrano tendenze nuove o confermano problematiche già emerse nel passato.

In primo luogo ci si sofferma sul carattere di *legge omnibus* recentemente acquisito dalle leggi finanziarie regionali, quindi dalla p.d.l. 35, la finanziaria per il 2011 e dalla p.d.l. 122, la finanziaria per il 2012.

Certamente innovando rispetto al passato, in cui le leggi di questa tipologia si erano sempre sostanzialmente limitate ai contenuti previsti dall'articolo 13 della legge sull'ordinamento contabile, la finanziaria dell'esercizio in corso ha assunto il carattere di una grande legge contenitore con disposizioni che, pur nell'ottica della riduzione della spesa regionale imposta dal d.l. 78/2010, sono intervenute a disciplinare la stessa struttura organizzativa e funzionale degli enti dipendenti della Regione. Il legislatore ha dato quindi un'interpretazione estremamente estensiva dell'articolo 13 comma 1 lettera c) della l.r. 36/2001 sull'ordinamento contabile che, tra i contenuti della legge finanziaria, include le modifiche alla legislazione regionale che risultino necessarie all'adozione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale. In un caso le norme organizzative presenti nel testo originario della p.d.l. non presentavano neppure il riflesso in ambito finanziario, la riduzione della spesa, che aveva giustificato il loro inserimento nella legge e, nei lavori della prima commissione, sono state espunte dal testo.

L'alto numero degli articoli (139) e la multisetorialità delle disposizioni hanno reso complesso il lavoro della commissione che ha dovuto esaminare aspetti sostanzialmente di merito in materie estranee alle sue competenze.

E' tuttavia con riferimento ai numerosissimi emendamenti presentati in commissione che si sono posti i problemi più rilevanti, in parte già segnalati in passato a proposito di altre leggi della stessa tipologia come le leggi di manutenzione, accentuati, in questo caso, dal carattere sostanziale delle norme a cui si riferivano.

Emendamenti che sfuggono all'esame delle commissioni referenti le quali non si possono pronunciare neppure in sede di parere secondario, e rispetto a cui saltano gli ordinari strumenti consiliari a garanzia della partecipazione dei soggetti interessati, come le consultazioni, e ancor prima, rispetto a cui sono state omesse le procedure concertative e che, infine, non possono essere oggetto di valutazione da parte delle direzioni generali competenti.

In particolare si segnala, come caso emblematico delle difficoltà che possono verificarsi in situazioni di questo genere, e dei problemi che possono

derivarne, l'approvazione, nella finanziaria 2011, della norma che esentava i soggetti portatori di disabilità grave dal presentare la dichiarazione ISEE per l'accesso agli interventi e ai servizi socio sanitari. Tale disposizione ha determinato nei confronti degli enti locali, codestinatari della norma, gravissimi problemi di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla sua applicazione ed è stata poi oggetto di un'interpretazione autentica molto che ne ha ridotto fortemente la portata, la cui adozione è stata particolarmente complessa delicata e politicamente sofferta.

Va infine aggiunto che la complessità della legge finanziaria 2011 per contenuti, numero di articoli e materie coinvolte nonché la gestione molto difficoltosa e necessariamente non approfondita degli emendamenti, a cui si faceva cenno e di cui è stata oggetto, sono state causa, nella sua applicazione, di problemi di coordinamento con le normative vigenti e della necessità di chiarimenti e di correzione successiva delle sue previsioni.

Sono ben tre gli interventi di legge di modifica delle norme della l.r. 65, di cui alle p.d.l. 74, 98, 108 che, tra l'altro, recano anche importanti interventi settoriali per il sostegno finanziario alla promozione dell'autonomia abitativa dei giovani e in materia di reindustrializzazione di aree in crisi con l'attribuzione di nuove funzioni a FIDI Toscana spa.

La tendenza introdotta con la legge finanziaria 2011 è confermata anche con la proposta di legge 122, la finanziaria 2012, ma mentre per la prima si è intervenuti, come si diceva, nell'ambito di un accertato contesto di urgenza che imponeva, entro l'anno, l'adozione di norme di riorganizzazione funzionale della macchina regionale, per la p.d.l. 122 gli analoghi presupposti che, secondo il proponente, ne avrebbero giustificato l'adozione sono apparsi molto più inconsistenti. Si è infatti sostenuto che la situazione di generale crisi richiedeva, in tempi rapidi, interventi legislativi settoriali e che la mera ricaduta economica delle disposizioni, effettivamente prive di carattere finanziario-contabile, ne giustificava comunque l'inserimento nella legge finanziaria.

Le criticità emerse nell'esame e nell'approvazione della l.r. 65/2010, si sono ripresentate anche in occasione della p.d.l. 122 e sono state, se possibile, accentuate per quest'ultima dai tempi molto ristretti in cui è avvenuta la sua trattazione, l'assegnazione alle commissioni consiliari è infatti del 18 novembre, e dal sovrapporsi, all'esame della I commissione nel periodo di fine anno, di leggi di particolare importanza e complessità, come la legge sulle autonomie locali e la riforma della disciplina degli ATO.

La questione della finanziaria *omnibus*, che in definitiva investe il ruolo stesso e le stesse prerogative dell'organo consiliare, sollevata in prima battuta a livello tecnico, è stata oggetto di dibattito e riflessione politica e ha dato luogo a perplessità e critiche non solo da parte delle minoranze ma anche degli stessi consiglieri di maggioranza. Il Consiglio, su proposta della Ia commissione, ha approvato una risoluzione con cui chiede alla Giunta regionale di presentare, per

il futuro, proposte di legge finanziaria in termini utili al regolare svolgimento dell'istruttoria legislativa e soprattutto rispettando i contenuti che sono attribuiti a tale tipologia di legge dall'ordinamento contabile, riservandosi, in alternativa, la facoltà di provvedere allo stralcio di tutte le disposizioni di carattere estraneo.

La legge di manutenzione del 2010, di cui alla p.d.l. 44, ha invece sostanzialmente rispettato il dettato della l.r. 55/2008 sulla qualità della normazione; non esorbita infatti dai contenuti che l'articolo 13 della stessa le riserva. Solo una disposizione, l'articolo 5 del testo pervenuto in commissione, non presentava carattere manutentivo ed è stato eliminato.

Si segnala che la p.d.l. è stata integrata, in commissione su suggerimento degli uffici di assistenza legislativa, con una serie di disposizioni manutentive su leggi d'interesse del Consiglio che la giunta non aveva preso in considerazione nella formulazione della proposta.

La legge sul sistema delle autonomie locali rappresenta l'unica, importante, legge ordinamentale del periodo.

Si tratta di una legge organica che, anche dettando disposizioni innovative, semplifica ed unifica in un unico testo normativo le diverse discipline vigenti sul sistema delle autonomie locali in Toscana, anche al fine di accrescere l'efficienza e ridurre i costi di funzionamento dell'ordinamento locale nel suo complesso.

Con la p.d.l. 95 vengono definiti gli strumenti per la cooperazione finanziaria tra la Regione e gli enti locali; si disciplinano le forme associative tra i comuni anche in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale sull'esercizio delle funzioni fondamentali; si dettano disposizioni per il riordino di enti e per lo sviluppo delle politiche in favore dei territori montani e disagiati. Inoltre, al fine di rafforzare la collaborazione tra la Regione e gli enti locali, vengono individuate alcune sedi privilegiate di confronto istituzionale come il "tavolo di concertazione istituzionale" che assume adesso rango legislativo (finora operante sulla base di un protocollo d'intesa) e la commissione congiunta tra il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali, a cui viene attribuito il compito di definire un programma di lavoro finalizzato all'elaborazione di proposte per un complessivo riordino dell'ordinamento delle autonomie locali.

Ampio spazio all'interno della p.d.l. viene dedicato alla disciplina delle forme associative tra i comuni ed al conseguente esercizio associato di funzioni. In tale contesto la legge dà piena attuazione alle norme del d.l. 78/2010, con il quale si prevede l'obbligo per i comuni con popolazione compresa tra i 1001 ed i 5.000 abitanti di esercitare in forma associata (mediante convenzione o unione) le proprie funzioni fondamentali. A tal fine vengono individuati 37 ambiti di dimensione territoriale adeguata nei quali sono compresi tutti i 90 comuni tenuti a detto esercizio. All'interno di tali ambiti, sono poi inseriti anche comuni non obbligati all'esercizio associato con lo scopo di incentivare un più ampio

processo di unità dell'amministrazione regionale. Si dà altresì attuazione al decreto-legge 138/2011, il quale obbliga i comuni fino a 1.000 abitanti ad esercitare mediante forma associata (unione) tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti in base alla legislazione vigente.

Viene inoltre dettata, ad integrazione e nel rispetto dei principi del TUEL, la disciplina regionale delle forme associative, consentendo di disporre di un quadro normativo completo in tale materia al fine di garantire il buon funzionamento dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali in Toscana.

Sono poi ridefinite e rafforzate le incentivazioni dei processi aggregativi, con particolare riferimento a quelle unioni che possano portare nel tempo a fusioni di comuni. Si prevede l'estinzione delle comunità montane che non sono state individuate dallo Stato tra gli enti mediante i quali i comuni possono esercitare le funzioni fondamentali.

Utile sottolineare i tempi piuttosto lunghi che hanno contraddistinto i lavori della commissione per l'espressione del parere referente. Il motivo di ciò è anche da rintracciarsi nella discussione che si è instaurata tra le forze politiche sui temi della "rappresentanza delle minoranze" e della "rappresentanza di genere" all'interno dei consigli delle unioni. Entrambe le questioni hanno trovato accoglimento nella legge attraverso disposizioni che mirano a favorire, per quanto possibile, la presenza di più di una minoranza (per ogni singolo comune) e di entrambi i generi all'interno di tali consessi elettivi.

E' importante ricordare, inoltre, che tale allungamento dei tempi ha reso indispensabile lo "stralcio" di una parte di legge concernente l'individuazione, da parte della Regione, di limiti demografici minimi diversi da quelli stabiliti dal legislatore statale. Ciò per rispettare il termine inderogabile (16 novembre) entro il quale, ai sensi del d.l. 138/2011, era consentito alla Regione effettuare tale scelta.

Un ultimo aspetto importante da rilevare riguarda la decisione della I commissione di espungere dal testo originario la parte relativa alla cooperazione istituzionale, demandando alla istituenda commissione congiunta CR-CAL, il compito di individuare le forme, i modi, e le politiche della cooperazione tra la Regione e gli enti locali toscani.

Rimanendo all'esame dei contenuti più rilevanti delle p.d.l., va infine fatto cenno ai problemi emersi riguardo alla tenuta complessiva della legge sulle nomine negli organi amministrativi di competenza della Regione.

In particolare nella p.d.l. 56 di modifica della l.r. 32/2002, è stata proposta con riferimento alla designazione nella commissione regionale permanente tripartita, la deroga puntuale a due norme della l.r. 5/2008: l'articolo 13 commi 4 e 5 relativo al divieto di designazione di soggetti che hanno già esplicito due mandati consecutivi nello stesso incarico e l'articolo 1 comma 1bis

che stabilisce l'inammissibilità delle designazioni che non contengono un numero pari di candidati di entrambi i generi.

Disposizioni queste che hanno, sin dalla loro entrata in vigore, posto problemi di applicazione in organi tecnici in cui vi è difficoltà a reperire soggetti con caratteristiche professionali adeguate la cui nomina sia, comunque, in linea con i vincoli sopra menzionati. Il parere contrario della CRPO ha poi portato all'eliminazione dal testo della deroga sulla candidatura di entrambi i generi.

Deroghe alla l.r. 5/2011 sono state adottate anche nella l.r. 16/2011, con riferimento agli organismi tecnici in ambito sanitario e proposte in sede politica di predisposizione della p.d.l. sulla sicurezza stradale con riferimento all'Osservatorio costituito nell'ambito della stessa disciplina.

Non è stato, riguardo a questo tema, rilevato un vizio di legittimità bensì è stata sollevata la questione di come ripetute, singole, puntuali deroghe disposte da leggi settoriali ad una legge ordinamentale di grande rilevanza come la disciplina sulle nomine, fossero in grado di scardinare il complessivo sistema e di vanificare alcuni suoi principi fondamentali pur mantenendo formalmente inalterate le sue disposizioni. Ad oggi, in ogni caso, pur in presenza di tali singole eccezioni, si può affermare che l'impianto normativo della l.r. 5/2008 sostanzialmente *tiene*.

### **3. IL PREAMBOLO**

Si osserva, riguardo al preambolo, la formale correttezza tecnica dei *visto* e dei *considerato* nella loro formulazione e nei loro contenuti.

Si è tuttavia rilevato, con particolare riguardo alle p.d.l. che hanno avuto oggetti di modifiche puntuali, la frequente, sostanziale, riproposizione dei contenuti dei *considerato* nell'ambito della relazione illustrativa della legge.

Si segnala un utilizzo peculiare del preambolo nell'ambito della p.d.l. 35, la legge finanziaria per il 2011, in cui si è dato atto, nello stesso, della ragione per cui non si è intervenuti, da parte della legge, all'adeguamento dei principi del d.l. 78/2010 nei confronti del cda dell'ARDSU. Si è motivato, quindi, non solo le disposizioni presenti in legge ma, anche quelle che la legge non contempla proprio per la necessità di spiegarne la ragione.

In due casi, nella p.d.l. 5 (sullo status dei componenti la Giunta) e nella p.d.l. 9 (sul patto di stabilità territoriale) non si dà atto, nel preambolo dei pareri obbligatori rispettivamente della CRPO e del CAL. In un caso, la p.d.l. 14 sulle modifiche all'ordinamento del personale, presenta un evidente errore laddove nel preambolo si dà atto dell'espressione del parere, ovviamente referente, della I commissione consiliare.

#### **4. RAPPORTI TRA LE FONTI**

Abbiamo già osservato che nelle leggi oggetto di disamina non sono stati rilevati problemi particolari inerenti il rapporto tra le fonti e quindi, in definitiva, il rapporto tra gli organi regionali.

Merita tuttavia accennare ad un istituto giuridico la cui non corretta utilizzazione era già stata individuata, nei precedenti rapporti, quale possibile strumento di alterazione dell'equilibrio dei poteri Consiglio-Giunta come delineato dallo statuto.

Si fa riferimento all'articolo 10 bis della l.r. 49/1999 sulla programmazione, che prevede la possibilità per i piani e programmi regionali di stabilire che la loro attuazione avvenga tramite una deliberazione della Giunta. Si è assistito, nel passato, a tentativi di trasferire, nella deliberazione *attuativa* di Giunta contenuti propri degli atti di programmazione di competenza consiliare, rispetto a cui, peraltro, la commissione ha sempre opposto una ferma contrarietà. Ora va accennato alle recentissime p.d.l. (94 e 102), che la I commissione ha esaminato in sede di parere istituzionale, rispettivamente istitutive del PAER (piano ambientale ed energetico regionale) e del PRIIM (piano integrato regionale infrastrutture e mobilità). Tali proposte di legge contengono una identica disposizione che da luogo ad un rafforzamento e ad una valorizzazione dell'istituto di cui all'articolo 10 bis, con la previsione direttamente in legge, non rimessa quindi alla eventuale scelta in tal senso del singolo atto di programmazione come previsto dalla l.r. 49/1999, di attuare *sempre* questi piani attraverso la deliberazione della Giunta.

#### **5. ENTRATA IN VIGORE**

Elemento meritevole di segnalazione è l'entrata in vigore anticipata, rispetto al termine ordinario, di ben 24 leggi sulle 30 esaminate dalla I commissione e qui trattate.

L'entrata in vigore disposta nel giorno successivo alla pubblicazione sul BURT per molte di tali leggi, tra le quali quelle di natura ordinamentale, non risulta giustificata.

Nel preambolo, infatti, ci si limita ad utilizzare un'identica formula con cui si dà atto del carattere di urgenza della legge. Tra l'altro, proprio su segnalazione dell'ufficio di assistenza legislativa, è stata eliminata dall'articolo la dichiarazione d'urgenza e inserita nel preambolo la formula a cui si accennava rispetto alla quale, comunque, non vengono mai indicate le ragioni sostanziali che la sostengono.

## **PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

REDATTRICE: Paola Garro

Nell'arco temporale preso in considerazione, è significativo il numero di proposte di legge definite, anche se in senso non tecnico, *di iniziativa dell'ufficio di presidenza*. L'Ufficio di presidenza, come noto, non è propriamente un soggetto titolare del potere di iniziativa legislativa, ma lo sono, ovviamente, i singoli consiglieri che lo compongono e che, pertanto, firmando congiuntamente una proposta di legge ottengono l'effetto di conferire ad essa una particolare rilevanza politico-istituzionale. Si tratta di proposte che, esprimendo, appunto, una intesa politico-istituzionale di tutto l'Ufficio di presidenza, ottengono normalmente in breve tempo il positivo accoglimento da parte dell'aula. Le proposte di iniziativa dell'ufficio di presidenza sono in totale 19; due di esse costituiscono interventi di solidarietà attraverso i quali il Consiglio regionale ha inteso contribuire con finanziamenti straordinari a fronteggiare situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi (disastro di Viareggio ed alluvione della Lunigiana, rispettivamente l.r. 41 del 2010 e l.r. 57 del 2011) mentre la maggior parte delle rimanenti recano interventi puntuali di modifiche parziali a leggi precedenti relative soprattutto allo *status* dei consiglieri e all'ordinamento del personale regionale (ll.rr. 36, 37, 38, 44 del 2010; l.r. 16 del 2011).

Due leggi hanno interessato il settore delle attività di informazione del Consiglio regionale con l'obiettivo di conseguire una riduzione dei costi della struttura consiliare anche attraverso la revisione dell'organizzazione delle suddette attività. Con la legge regionale n. 54 del 2010 è stata disciplinata con norme di eccezione la fase transitoria, caratterizzata dalla sospensione dell'attività dell'Agenzia per l'informazione ed il temporaneo affidamento delle funzioni di informazione ad un ufficio stampa di carattere provvisorio. Si segnala che la principale voce di riduzione della spesa contenuta nella legge in parola è rappresentata dalla scelta di non procedere alla nomina del direttore dell'Agenzia per l'informazione al momento della scadenza contrattuale del direttore in carica. La legge n. 9 del 2011 ha posto fine alla fase transitoria istituendo a regime l'ufficio stampa per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale. Un altro intervento legislativo da segnalare è la l.r. 64 del 2010 con cui il Consiglio ha inteso concorrere all'attuazione della politica di riduzione della spesa complessiva regionale. Infine, merita un cenno anche la l.r. 58 del 2011 per la peculiarità di essere stata proposta dal Presidente della Giunta ed esaminata direttamente dall'aula. Si tratta dell'intervento straordinario con cui è stata prevista l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina per finanziare la situazione di emergenza determinata in Lunigiana dagli eventi alluvionali.

## POLITICHE AGRICOLE

REDATTRICE: Beatrice Pieraccioli

Novità rilevanti si registrano, nella legislazione regionale, circa gli strumenti di programmazione degli interventi regionali in agricoltura, programmazione che viene ricondotta ad un unico fondamentale atto.

Lo strumento di programmazione e di finanziamento delle politiche agricole regionali è il piano regionale agricolo forestale (PRAF). Alcune modifiche legislative degli ultimi anni hanno trasformato nell'attuale PRAF quello che era originariamente il piano agricolo regionale (PAR), istituito con legge regionale 1/2006. Ne parliamo in questa sede perché con la legge finanziaria per il 2011 (l.r. 29 dicembre 2010, n. 65) è stato completato il passaggio di tutta la programmazione agricolo forestale della Regione, dai piani di settore ad un unico piano, appunto il PRAF. Infatti, la l.r. 65/2010 ha stabilito che le linee di sviluppo e tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nella sezione forestale del PRAF, modificando in tal senso la l.r. 21 marzo 2000, n. 39, (Legge forestale della Toscana), che prevedeva un programma forestale regionale (PFR). Inoltre, la stessa l.r. 65/2010 modificando la l.r. 3 gennaio 2005, n. 7, ha stabilito che il Piano regionale per la pesca nelle acque interne è contenuto nella sezione agricola del PRAF. Ricordiamo, per inciso, la precedente legislazione, che fa confluire altri piani settoriali nel PRAF e che viene - per così dire - completata dalla citata finanziaria 2011. La l.r. 9 ottobre 2006, n. 56 (che modifica la l.r. 7 dicembre 2005, n. 66) ha ricondotto al PRAF gli interventi regionali di incentivazione della pesca professionale, dell'acquacoltura, del pescaturismo, dell'ittiturismo e della tutela degli stock ittici. La l.r. 3 febbraio 2010, n. 2 (che modifica la l.r. 12 gennaio 1994, n. 3), stabilisce che nel PRAF si effettua la programmazione regionale in tema di caccia, per quanto riguarda la definizione degli obiettivi generali e le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata, nonché circa le risorse per progetti di valorizzazione del territorio, di incremento della fauna, ecc.

A conclusione di questo processo di unificazione degli strumenti programmatici, la più volte citata l.r. 65/2010 dispone quindi espressamente che il PRAF è lo strumento programmatico unitario che realizza le politiche agricole, forestali e di sviluppo rurale definite nel programma regionale di sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economico finanziaria regionale (DPEF).

Il PRAF integra al suo interno e coordina il programma di sviluppo rurale (PSR), che rappresenta il principale strumento comunitario di finanziamento degli interventi nel settore agricolo e forestale e, più in generale, in quello dello

sviluppo rurale. Il PRAF è quindi l'unico piano di erogazione finanziaria per agricoltura, foreste, caccia, pesca e acquacoltura, finanziato con fondi regionali e nazionali e coordinato con le risorse europee.

L'unificazione di tutte le politiche regionali di cui si è ora detto, avverrà quindi, in concreto, col PRAF 2012-2015, in corso di approvazione.

La legge 65/2010 ha stabilito che tutti i piani e i programmi regionali attuativi del PRS 2006-2010 con scadenza nel corso del 2011 siano prorogati al 31 dicembre 2011. Pertanto fino a quella data lo strumento di programmazione in agricoltura è ancora il PAR, che comprende le risorse destinate all'agricoltura, quelle del Piano regionale per la pesca nelle acque interne e quelle del Programma regionale per la pesca professionale e l'acquacoltura.

Nel periodo di riferimento le politiche regionali sono state fortemente condizionate dai tagli alla spesa pubblica imposti dallo Stato a causa della sfavorevole contingenza economico-finanziaria. Ne hanno risentito le politiche di intervento sulle attività produttive, tra cui l'agricoltura. Con la delibera della Giunta regionale n. 352/2011 è stato approvato il documento di attuazione del PAR per l'anno 2011, con una drastica riduzione delle risorse disponibili. La Seconda Commissione consiliare, nel prendere atto di tale riduzione, ha deciso (12 maggio 2011) di inviare una raccomandazione scritta alla Giunta per chiedere di destinare un finanziamento altrimenti azzerato, al progetto della filiera corta. A tal riguardo si fa presente che la Giunta nel mese di novembre 2011 ha deciso di accogliere la raccomandazione di cui sopra, rifinanziando il progetto della filiera corta.

Le economie richieste alle Regioni comprendevano una drastica riduzione per agenzie ed enti dipendenti. In questo contesto va inquadrata la soppressione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIA), disposta con la Finanziaria 2011 (l.r. 65/2010) le cui funzioni sono state assegnate alla Regione che è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi in essere e nel patrimonio mobiliare di ARSIA.

All'ARSIA erano state attribuite anche le funzioni regionali in materia di servizio fitosanitario, svolte in precedenza dall'Agenzia per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) (l.r. 2/2009).

Con la l.r. 65/2010 si stabilisce che dal 1° marzo 2011 le funzioni del servizio fitosanitario regionale sono esercitate dalla Regione che si avvale anche di personale distaccato dall'ARPAT per il tempo necessario alla riorganizzazione del servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Si è reso necessario pertanto dettare una nuova disciplina per l'organizzazione del servizio fitosanitario regionale (in precedenza disciplinato dalla l.r. 57/2000) conforme sia alla normativa nazionale sopravvenuta (d.lgs. 214/2005) che alle suddette disposizioni della legge finanziaria. In tal senso è stata approvata la legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale) che si prefigge la riorganizzazione ed il potenziamento del servizio

fitosanitario regionale il cui funzionamento riveste un'importanza fondamentale, nel prevenire e contrastare i rischi di diffusione di agenti patogeni potenzialmente molto dannosi per l'agricoltura. Si ricorda, infatti, che la Toscana è una delle regioni con le più ampie superfici agricole e boschive, oltre a contare la presenza di quattromila imprese vivaistiche e una vasta attività di importazione e di esportazione di materiale vegetale, che è oggetto di autorizzazioni e controlli fitosanitari. Al fine di riorganizzare e potenziare il Servizio fitosanitario regionale si introduce la figura del tecnico fitosanitario, da affiancare all'ispettore fitosanitario, e si contempla la possibilità di reperire ulteriore personale qualificato tramite convenzioni con enti locali, università, laboratori diagnostici e istituti di ricerca. Sono inoltre previste norme transitorie per il personale distaccato da ARPAT alla Regione Toscana che, allo scadere del periodo di distacco (31 dicembre 2011), volesse fare richiesta di trasferimento in Regione, nonché norme transitorie per la destinazione delle risorse derivanti dalle attività ispettive.

Nel periodo preso in esame, sono state approvate leggi su vari altri argomenti riferiti al comparto rurale nel suo complesso.

E' stato affrontato, anche in questo periodo, uno dei temi più ricorrenti nella legislazione regionale: la caccia. La legge regionale 6 ottobre 2010, n. 50 si prefigge di disciplinare la cattura degli uccelli da richiamo per l'anno 2010, ai sensi delle leggi sulla caccia, statale (l.157/1992) e regionale (l.r. 3/1994). Si tratta, pertanto, non esattamente di una legge di disciplina di un settore, quanto, piuttosto di una legge-provvedimento che si pone come attuazione di leggi vigenti. La direttiva comunitaria 147/2009/CE, articolo 9, ammette il "prelievo in deroga" di piccole quantità di esemplari di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica, a condizione che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. Nel Preambolo della legge in esame si legge, appunto, che "al momento non esistono altre soluzioni soddisfacenti per far fronte al fabbisogno di richiami vivi dei cacciatori toscani".

Lo Stato ha impugnato la legge regionale davanti alla Corte costituzionale, per violazione dell'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione. La Corte ha ritenuto l'argomento addotto in Preambolo fondato su una mera petizione di principio, non essendo chiarito perché una campagna di allevamento in cattività non sia idonea a fornire il fabbisogno necessario di richiami vivi. In base a tale argomentazione ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge regionale.

La legge regionale 17 novembre 2010, n. 58 "Modifiche alla l.r. 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)" è una legge di semplificazione amministrativa, ispirata al principio costituzionale di adeguatezza. Infatti sostituisce le autorizzazioni rilasciate dai Comuni con una autorizzazione regionale, che si consegue tramite il mero versamento di un determinato importo su un conto corrente regionale. Contiene peraltro anche una norma di modifica della precedente disciplina sostanziale, consentendo ai

residenti in Toscana, che effettuano la raccolta di funghi ai fini di integrazione del reddito, di superare il limite giornaliero massimo di raccolta, nell'ambito della provincia di residenza.

E' stata inoltre approvata una legge di ratifica di una intesa conclusa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria (legge regionale n. 54 del 28 ottobre 2011). Viene applicato in questo caso il disposto dell'articolo 68, comma 2, dello Statuto (Rapporti con le altre Regioni), che, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, prevede che le intese con le altre Regioni siano ratificate con legge e possano prevedere la costituzione di organi e discipline normative comuni.

A proposito delle leggi di ratifica, la dottrina e la prassi parlamentare hanno affermato che esse rientrano nella categoria delle leggi formali il cui contenuto è determinato dall'organo esecutivo, mentre all'organo legislativo spetta di tradurre l'intesa nella fonte formale senza possibilità di apporre emendamenti al testo dell'intesa, ma solo eventualmente porre un diniego alla sua approvazione.

Nel merito si tratta di sostituire un nuovo soggetto all'Ente irriguo umbro-toscano (EIUT), costituito con legge nazionale nel 1961, successivamente riorganizzato, con un'altra legge nazionale, nel 1991 e poi venuto a scadenza nel 2009. Il 20 novembre 2009, con decreto del Ministro delle politiche agricole, è stato nominato un commissario ad acta, (il cui mandato è scaduto il 6 novembre 2011), per garantire la continuità del servizio pubblico fino al trasferimento delle competenze al soggetto costituito o individuato con provvedimento delle regioni interessate.

In data 14 ottobre 2011 le Regioni Toscana e Umbria hanno sottoscritto un'intesa per la costituzione di un ente pubblico economico denominato Ente Acque Umbre-Toscane (EAUT) destinato a subentrare nelle funzioni svolte dall'Ente Irriguo Umbro-Toscano. La l.r. 54/2011 ratifica tale intesa. Analogamente procede, nelle opportune sedi, la Regione Umbria.

Il Consiglio di amministrazione del nuovo ente sarà composto da tre membri, in rappresentanza, rispettivamente: della Regione Toscana, della Regione Umbria, del Ministero delle politiche agricole. I compiti dell'EAUT sono di particolare importanza per l'agricoltura e consistono nella realizzazione e gestione di opere per l'accumulo, l'adduzione e la distribuzione delle acque, nonché nella ripartizione delle acque a scopo irriguo tra le due Regioni, sulla base di accordi tra esse. E' prevista inoltre anche la possibilità di realizzazione ed esercizio di opere pubbliche per la bonifica idraulica e per la produzione e vendita di energia, su incarico dello Stato o delle Regioni.

Si segnala infine che con la legge finanziaria regionale per il 2012 (legge regionale n. 66 del 27 dicembre 2011) sono state approvate importanti modifiche relative alla disciplina e all'assetto dell'ARTEA di cui alla legge regionale 19

novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura).

Le suddette modifiche sono volte a razionalizzare l'azione regionale nel settore dell'erogazione delle agevolazioni ed a rendere più efficace la gestione delle attività di ARTEA, ridefinendone puntualmente le competenze.

L'ARTEA, sulla base di una disposizione generale che prevedeva la possibilità per la Regione di attribuirle funzioni ulteriori rispetto a quella di organismo pagatore nel settore agricolo, svolge già la funzione di organismo intermedio in programmi regionali e comunitari in settori diversi. Con la nuova disciplina si riconduce l'attribuzione di questa ulteriore funzione solo ai casi che saranno previsti negli atti di programmazione.

Inoltre, ad ARTEA vengono confermate le funzioni, già attribuite ai sensi di specifiche normative, di gestione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole e dei procedimenti amministrativi che sono svolti mediante l'utilizzo dell'anagrafe stessa.

Inoltre, al fine della razionalizzazione delle risorse, si riconduce il personale di ARTEA nel ruolo unico regionale.

## **POLITICHE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

REDATTRICE: Maria Cristina Mangieri

### **1. IL SETTORE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO**

Nel precedente rapporto sulla legislazione avevamo concluso con l'affermazione secondo la quale, con l'approvazione del Codice del commercio nel 2005 e la sua effettiva e completa applicabilità, determinatasi a seguito dell'entrata in vigore del regolamento regionale 15/R/2009, si era finalmente concluso un lungo ciclo di politiche regionali nel settore.

Appare evidente come tale ciclo sia stato fortemente condizionato dal decreto legislativo 114/1998 detto Bersani, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative in materia, dalla modifica del Titolo V della Costituzione che ha consentito di definire questa materia tra quelle a potestà legislativa residuale regionale, pur con forti interconnessioni con la materia "tutela della concorrenza", a legislazione esclusiva statale, ed infine dai vari principi comunitari, come recepiti da norme statali, in materia di liberalizzazioni del settore.

In questa legislatura, sulle questioni della regolarità contributiva nel commercio ambulante, della durata delle concessioni di suolo pubblico necessarie per lo svolgimento dell'attività, dei controlli per evitare l'abusivismo commerciale, sono state presentate due proposte di legge, la prima (pdl 59), a firma di alcuni consiglieri della Lega Toscana, e la seconda, (pdl 81) presentata da un gruppo di consiglieri del Partito Democratico, in materia di regolarità contributiva (DURC) per il commercio ambulante e di disciplina della vendita in outlet.

La pdl 59 è stata respinta in 3° Commissione e poi in Aula, mentre la seconda è stata approvata e divenuta legge regionale 63 del 28 novembre 2011, tenendo conto, nel testo, di alcune disposizioni specifiche che erano contenute nella pdl 59.

La legge in oggetto, di modifica al Codice del commercio di cui alla legge regionale 28/2005, detta disposizioni per la vendita in outlet, intendendo con ciò la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione, oppure la vendita al dettaglio, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti da almeno 12 mesi, o fuori produzione, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi, o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati.

Con questa legge la Regione ha inteso da una parte, limitare negli outlet

la vendita dei prodotti non alimentari soltanto a quelli sopra specificati, e dall'altra, specificare che a tale vendita si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi e le norme sulle vendite straordinarie e promozionali previste dal Codice ed applicate alla generalità degli esercizi commerciali.

Tali esercizi, solo se in regola, possono fregiarsi della denominazione di outlet nelle insegne, nelle ditte e nei marchi dei propri esercizi; e ad essi, in relazione alle proprie dimensioni, si applica il codice del commercio, in quanto correlato alle strutture di vicinato, alle medie e grandi strutture ed ai centri commerciali, dove la vendita in outlet si svolge.

Con queste disposizioni, che prevedono anche sanzioni amministrative in caso di violazione, si è voluto sostanzialmente sottoporre la vendita in outlet a tutte le disposizioni del Codice del commercio.

Le legge in questione prevede anche disposizioni per garantire l'obbligo della regolarità contributiva da parte dei commercianti su aree pubbliche, come previsto dall'articolo 28, comma 2 bis, del decreto legislativo 114/1998, secondo il quale le Regioni possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, sia soggetta, oltre al possesso di tutti i requisiti già previsti dalla legge, anche alla presentazione del DURC, (documento unico di regolarità contributiva), da parte del richiedente, soprattutto perché questo apporta un rilevante contributo alla professionalità del comparto e contrasta il lavoro "in nero".

La legge prevede inoltre che, sia per il rilascio dell'autorizzazione, sia per le verifiche annuali da parte dei Comuni della regolarità contributiva, ciò avvenga nella fase iniziale, sulla documentazione in forma cartacea, mentre a regime, non appena i Comuni si saranno messi in regola con le procedure telematiche, e la Regione avrà dato atto che il sistema informativo è pienamente operativo, tutto avverrà in via telematica, nel rispetto dei principi in materia di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri a carico delle imprese.

Sono previste inoltre misure di contrasto verso l'abusivismo commerciale, attraverso previsioni di interventi di controllo del territorio da parte dei Comuni ed azioni di carattere educativo, sociale ed informativo in grado di favorire la cultura della legalità.

E' stato inoltre compiuto un tentativo di svincolare il commercio sulle aree pubbliche dalle regole imposte dalla direttiva comunitaria 2006/123/CE detta Bolkestein, richiamando motivi imperativi di interesse generale.

In considerazione di tale situazione legislativa, già la Regione Piemonte ha emanato una disposizione legislativa afferente alla questione, con la legge regionale 13/2001, il cui art. 4 prevede che il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 del d.lgs. 59/2010, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2006/123/CE, in quanto attività non

limitate dalla scarsità di risorse naturali, o dalle capacità tecniche disponibili, e per motivi di interesse generale, ascrivibili all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, al mantenimento dell'equilibrio finanziario ed alla tutela dei consumatori.

Il Governo, in data 22 settembre 2011, ha impugnato tale disposizione, pertanto l'azione legislativa delle Regioni afferenti a questo settore è ora rimessa al vaglio della Corte Costituzionale.

Il nuovo articolo 29 bis introdotto nel Codice dalla presente legge ha una diversa formulazione rispetto la disposizione del Piemonte orientata alla garanzia del sistema produttivo regionale, tuttavia non si esclude che il Governo possa procedere alla sua impugnazione.

Si evidenzia inoltre come in questa legislatura, i principi comunitari della direttiva 2006/123/CE, detta Bolkestein, e relativa ai servizi del mercato interno, come recepiti dal d.lgs. 59/2010, e le varie manovre finanziarie statali di ulteriori liberalizzazioni (ad esempio gli orari degli esercizi), renderebbero necessario un adeguamento a tali disposizioni del Codice del commercio che al momento non è ancora avvenuto.

L'iter legislativo di questa legge sia sorto e si sia svolto completamente in Consiglio regionale.

Altre modifiche al Codice del commercio sono state introdotte con la pdl 122 (Legge finanziaria per il 2012), divenuta legge regionale n. 66 del 27 dicembre 2011.

Le modifiche attengono alla sostituzione dell'articolo 80 del Codice del commercio ed a modifiche all'articolo 81, che disciplinano gli orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e gli esercizi di somministrazione e bevande.

Tali modifiche introducono, rispetto al testo precedente, alcune liberalizzazioni (ad esempio viene abrogato l'orario stabilito nella fascia dalla 7 alle 22, e possono restare aperti al pubblico fino ad un massimo di tredici ore giornaliere), ma la liberalizzazione non è totale e soprattutto rimane in vigore la concertazione del Comune con le organizzazioni di categoria, con i sindacati, con le associazioni dei consumatori e delle altre parti sociali, sia per le deroghe agli orari previsti per il commercio fisso, sia per stabilire gli orari di apertura e chiusura al pubblico per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La disciplina statale intervenuta in materia di liberalizzazioni degli orari del commercio, è contenuta nell'articolo 35 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge 111 del 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), che modifica l'articolo 3, comma 1 del decreto legge 223/2006, convertito nella legge 248/2006.

Tale decreto, che è stato modificato ulteriormente dall'articolo 31 del decreto legge "Monti" 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la

crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici" introduce regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale, prevedendo che le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i limiti e le condizioni ivi indicate, fra le quali anche, nel testo ad oggi vigente, ed al quale le Regioni devono adeguare il loro ordinamento entro il 1 gennaio 2012, il seguente "principio":

*"d) bis il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio".*

La Regione Toscana ha presentato ricorso avverso l'articolo 35, commi 6 e 7, del decreto legge 98/2011, così come convertito dalla legge 111/2011, nella parte in cui prevede che le attività commerciali possono essere svolte senza i limiti e le prescrizioni aventi ad oggetto gli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, per violazione degli articoli 117, 118, 119 e 120 Cost.

Il testo delle modifiche in oggetto è coerente con le argomentazioni del ricorso alla Corte costituzionale ed introduce alcune ulteriori liberalizzazioni degli orari, senza adeguarsi completamente alle totali liberalizzazioni previste dalla legge statale.

Per tale motivo non si esclude che il Governo possa eccepire la non conformità della normativa regionale contenuta nella legge Finanziaria regionale per il 2012 rispetto alle norme statali vigenti.

Le politiche regionali in materia di turismo, hanno riguardato, in via legislativa, principalmente la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), che ha comportato, sia una modifica alla legge regionale 42/2000, che una riorganizzazione del sistema turistico in Toscana ed una riallocazione delle funzioni di promozione turistica. Per gli effetti di questa legge le Agenzie per il turismo (APT), costituite in ciascuna provincia ai sensi della legge 42/2000, sono state soppresse entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Le province sono subentrate nei rapporti attivi e passivi già in titolarità delle APT ed hanno acquisito il relativo patrimonio mobiliare ed immobiliare, mentre le attività di promozione turistica, a seconda della loro rilevanza e dimensione, sono state trasferite alla Regione, alle Province, ai Comuni ad Apet .

La proposta di legge è stata della Giunta regionale ed ha avuto in Consiglio alcune minime integrazioni

Al momento non sono state prese iniziative per l'attuazione delle politiche previste nel Codice del Turismo di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, approvato in attuazione della delega prevista dall'articolo 14 della legge 246 del 2005, con il quale è stata riordinata tutta la normativa statale.

## **2. LA PROGRAMMAZIONE, IL SOSTEGNO E L'INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE.**

La legge regionale 18 del 6 maggio 2011 (Norme in materia di panificazione) si fonda sull'articolo 4, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 248/2006. Il decreto legge in questione detta disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività produttiva di pane, ed abroga la legge 1002 del 1956, che disciplinava l'autorizzazione, introducendo la DIA (adesso SCIA).

Il decreto statale prevede che la dia deve essere corredata, fra le altre certificazioni, anche dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dovendo il responsabile dell'attività produttiva, figura individuata dalla legge statale, assicurare l'osservanza di diverse norme, si è manifestata l'esigenza da parte delle politiche regionali, di disciplinare un percorso formativo obbligatorio, e non abilitante, e dunque non suscettibile di creare una nuova professione oppure possibili restrizioni di mercato o limitazioni all'accesso all'attività, proprio al fine di garantire, da parte dei panifici, l'assolvimento di quelle funzioni con professionalità adeguate.

La proposta iniziale della Giunta regionale, che poi è stata modificata notevolmente in sede consiliare, prevedeva addirittura un corso abilitante alla professione o mestiere artigiano come comunemente definito.

Le osservazioni dell'Ufficio legislativo esprimevano perplessità di possibili interferenze con la materia a legislazione concorrente "professioni", pertanto il testo è stato modificato nel senso di prevedere per il responsabile della panificazione un corso obbligatorio, ma da iniziare entro sei mesi dall'indicazione del nominativo, e dunque non abilitante.

Inoltre, per venire incontro a coloro che già svolgono l'attività da anni o che hanno già acquisito una formazione nel settore, sono esonerati dal corso coloro che hanno svolto un percorso formativo o conseguito un 'attestato di qualifica attinente l'attività di panificazione, oppure che hanno prestato attività lavorativa nel settore per un ragionevole periodo di tempo. Sono previsti inoltre periodi di aggiornamento professionale rivolti a tutti i responsabili della panificazione.

Oltre a questo, le politiche regionali si sono occupate di dare la definizione dell'attività di panificazione, che consiste nell'intero ciclo di produzione del pane.

La legge regionale 18 del 2011 è stata impugnata dal Governo con deliberazione C.d. M. del 30 giugno 2011, in quanto l'articolo 3 della legge

regionale “non risulta in linea con quanto stabilito dalla Corte costituzionale, la quale ha affermato che la competenza in materia di professioni, è riservata allo stato, nell’ambito della competenza legislativa concorrente di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione”.

Nella nota del Presidente del Consiglio dei Ministri si ritiene che il legislatore regionale abbia esorbitato la propria potestà legislativa concorrente, poiché la formazione obbligatoria prevista per il responsabile dell’attività produttiva prevista dall’articolo 3 della legge regionale, si sostanzierebbe in una sorta di “titolo abilitante” all’esercizio di una professione.

Secondo la Regione non si è in presenza di una disciplina “professionalizzante”, ne’ tanto meno individuatrice di una figura professionale, bensì di una serie di disposizioni espressione della potestà legislativa regionale in tema di formazione professionale non abilitante, in quanto essa è rivolta a soggetti ai quali, per l’esercizio dell’attività, non è richiesto o imposto il possesso di alcun titolo abilitativo, se non quello previsto dallo Stato, cioè la SCIA.

La Regione Toscana, che si è costituita in giudizio, non ha individuato una nuova figura professionale, stabilendo profili ed ordinamento didattico, attribuzione a lei peraltro preclusa dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. Ha solo inteso prevedere, in ragione dei compiti che la norma statale impone alla figura del responsabile dell’attività produttiva, una qualificazione costante di detta attività di panificazione, successiva al suo inizio, per cui si è in tema di aggiornamento e qualificazione professionale, riferibili alla potestà legislativa esclusiva regionale in tema di formazione professionale, come anche affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 271 del 2009. Restiamo in attesa della valutazione della Corte Costituzionale.

E’ stata inoltre approvata la legge regionale 47 del 4 ottobre 2011 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65-Legge finanziaria per l’anno 2011), che è trattata più approfonditamente nella relazione della prima Commissione.

Con tale legge, anch’essa di iniziativa della Giunta regionale, ma interamente riscritta in Consiglio, la Regione ha intrapreso una serie di azioni di sostegno e di rilancio dell’economia in aree del territorio toscano che sono riconosciute in situazione di grave crisi nazionale, sia in atti nazionali, che di programmazione regionale. Viene individuata Fidi Toscana spa come strumento operativo della Regione ed a sostegno delle imprese che operano in queste zone.

E’ stata approvata (anche se trattata più approfonditamente nel rapporto della 5° Commissione) la legge regionale 11 luglio 2011, n.28 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell’imprenditoria giovanile), su proposta della Giunta regionale.

La legge regionale 21/2008, sull’imprenditoria giovanile, prevedeva nel testo precedente alla modifica, l’erogazione di agevolazioni per le nuove imprese

che hanno un potenziale di sviluppo innovativo.

Questa ha avuto difficoltà di applicazione (le domande presentate sono state pochissime ed i finanziamenti non sono stati spesi), anche perché è entrata a regime in un momento di grave crisi economica e finanziaria.

La presente legge di modifica 28/2011, è stata approvata per favorire il sostegno alla nuova imprenditorialità e contribuire allo sviluppo dell'occupazione, favorendo l'accessibilità alle agevolazioni anche a soggetti che sono più deboli sul mercato del lavoro ed offrire loro l'opportunità di realizzare un'attività imprenditoriale.

Pertanto è stata ampliata la platea dei destinatari, includendo fra questi i soggetti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali e le donne, anche perché, in riferimento a queste ultime, la legge 215/1992 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), non è più operativa.

Si segnala inoltre che nella pdl 122 del 2011 divenuta legge regionale n. 66 del 27 dicembre 2011. (Legge finanziaria per il 2012), sono state introdotte delle modifiche alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato).

Tali modifiche riguardano la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane, e comportano l'abrogazione dell'albo artigiani previsto dalla legge quadro statale in materia, con conseguente annotazione dell'impresa, come artigiana, nella sezione speciale del registro delle imprese. Pertanto il possesso dei requisiti artigiani è attestato dall'annotazione, nella sezione speciale artigiani, nell'ambito della certificazione del registro delle imprese.

E' previsto inoltre che il titolare dell'impresa artigiana, ai fini dell'avvio dell'attività, presenti alla Camera di commercio una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, come previsto dall'articolo 9 del decreto legge 7/2007.

E' stata introdotta infine, come previsto dall'articolo 9, comma 4 del d.l. 7/2007, la disposizione secondo la quale, qualora a seguito di accertamenti o verifiche ispettive dell'INPS, emergano elementi per l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, la Camera di commercio è tenuta ad iscrivere l'impresa nella sezione speciale con decorrenza immediata.

Tali semplificazioni permettono alla Regione un risparmio di 1.700.000,00 euro annui ed alle imprese tempi brevi per l'avvio dell'attività artigiana.

### **3. IL SETTORE DELL'ENERGIA**

La crescente attenzione nei confronti dell'ambiente ha determinato, sia a livello comunitario che statale, una forte attenzione circa la sostenibilità

ambientale e dunque anche nei confronti della produzione di energia da fonti rinnovabili. Due risultano essere a livello europeo, gli atti fondamentali di tali politiche; uno è la direttiva 2001/77/CE per la promozione e la diffusione nel mercato elettrico di energia prodotta da fonti rinnovabili, primo atto europeo in materia, che ha promosso la creazione di un sistema di incentivi stabili. Il secondo atto è la direttiva 28/2009/CE, secondo la quale la normativa europea in materia di fonti rinnovabili è divenuta vincolante, con l'obiettivo, per l'Italia, secondo la logica del *burden sharing*, di raggiungere, nel 2020, almeno il 17 per cento di energia prodotta da fonti rinnovabili.

La riforma del Titolo V della Costituzione ha visto l'energia ricompresa fra le materie a legislazione concorrente quale "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", anche se la giurisprudenza costituzionale ha dato atto, in molti casi, delle forti interconnessioni di questa, con materie quali la tutela del paesaggio e dell'ambiente, la tutela della concorrenza, e di un rapporto Stato/Regioni basato sul principio di leale collaborazione e dunque sulle intese "forti"(Cost. 168/2008), con preponderanza del ruolo dello Stato. In materia di energia prodotta da fonti rinnovabili si è invece evidenziato, da parte della Corte, un legame tra queste e la tutela dell'ambiente in modo sostenibile, pur nell'ambito di un mercato concorrenziale.

La Regione Toscana ha adottato la legge regionale 39/2005, di disciplina delle procedure autorizzatorie di impianti da fonti rinnovabili e poi il Piano energetico regionale (PIER), adesso confluito nel PAER ai sensi della legge 52 del 2011.

Le procedure autorizzatorie sono considerate dalla Corte Costituzionale "principi fondamentali" (vedi sentenze c.c. 383/2005, 364/2006, 344/2010 ed altre), e sono contenute nel d.lgs. 387/2003 di recepimento della direttiva 2001/77/CE; in particolare l'articolo 12 del decreto, attuativo dell'articolo 16 della direttiva, ha introdotto una semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti da fonti rinnovabili, distinguendo i procedimenti in "autorizzazione unica" e "denuncia di inizio di attività".

Le linee guida nazionali, adottate con d.m. 10 settembre 2010, hanno aggiunto ai provvedimenti dichiarati anche l'edilizia libera. La scelta tra un procedimento autorizzatorio e l'altro dipende dalla capacità di potenza dell'impianto, ad esempio vengono individuate delle soglie di potenza al di sotto delle quali i procedimenti sono considerati attività edilizia libera, oppure sottoposti al regime della denuncia di inizio di attività, oppure, se al di sopra, sottoposti ad autorizzazione unica, procedimento complesso proprio per la valutazione dei diversi aspetti in gioco, il cui termine di conclusione è fissato in 90 giorni.

Poi è intervenuto il decreto legislativo 28/2011, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, e la dia è stata sostituita, (art. 6), con la procedura abilitativa semplificata.

Per dare attuazione alle norme statali sovra citate, nel periodo oggetto del presente rapporto, la Regione Toscana ha approvato prima, la legge regionale 11 del 21 marzo 2011 in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con particolare riguardo agli impianti fotovoltaici a terra, e poi la legge regionale 56 del 4 novembre 2011, di modifica della l.r. 11/2011.

Si segnala che la legge regionale 11/2011 è stata riscritta completamente in Consiglio, all'interno delle commissioni con parere referente, (la seconda, Agricoltura, la terza, Attività produttive e la sesta, Territorio ed Ambiente), sia su input dei gruppi politici presenti nelle commissioni, sia a seguito delle osservazioni tecniche dell'ufficio legislativo. A seguito delle osservazioni dell'ufficio legislativo, sono state riunificate in una unica proposta di legge (che è divenuta pdl 62 di iniziativa consiliare a firma dei tre Presidenti di Commissione), sia la proposta di deliberazione 85 (Prima individuazione delle aree non idonee di cui al D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alla installazione degli impianti fotovoltaici a terra), che la pdl 48 di iniziativa della Giunta regionale, (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" ed alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").

E' stata inoltre prevista una delegificazione delle procedure in quanto la prima individuazione delle aree non idonee può essere aggiornata con deliberazione del Consiglio regionale, anziché con legge.

La legge in questione trova fondamento nelle Linee guida statali di cui al D.M. 10/2010, in cui è contenuta una disposizione secondo la quale, qualora le Regioni non procedano alla individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti, sono applicate automaticamente le disposizioni statali contenute nel decreto ministeriale.

Tali disposizioni prevedono, (fino a stabilire dei veri e propri divieti), che nell'ubicazione degli impianti si deve tener conto della tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, nonché delle disposizioni a sostegno del settore agricolo.

Nella legge in oggetto la Regione ha messo le proprie regole effettuando una prima individuazione delle aree non idonee in via transitoria ed in attesa che lo Stato le assegni definitivamente gli obiettivi per raggiungere la quota di energia da fonti rinnovabili, in conseguenza dei quali la Regione provvederà al necessario aggiornamento dei propri atti di programmazione.

In particolare le politiche regionali hanno tenuto conto delle peculiarità del territorio della Regione Toscana, con particolare riguardo alle aree DOC ed DOCG ed IGP, che caratterizzano quasi tutto il territorio toscano, prevedendo nel contempo particolari disposizioni a sostegno del settore agricolo i cui

rappresentanti effettuano investimenti nei terreni agricoli.

Particolari tutele sono state introdotte nelle zone vincolate ex Galasso, nelle aree naturali protette, nelle zone contigue a parchi archeologici e culturali, nelle zone umide, nelle zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, in aree agricole di particolare pregio paesaggistico, in aree e immobili vincolati, in siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. Le eccezioni alla non idoneità delle aree hanno riguardato le aree urbanizzate prive di valore culturale- paesaggistico, quelle degradate, e quelle connesse all'agricoltura.

E' stato previsto in legge un processo partecipativo con le province ed i Comuni, secondo il quale la Regione, con deliberazione del Consiglio regionale, può effettuare ulteriori ricognizioni di dettaglio, che modificano le aree approvate nell'Allegato "A" alla legge, in riferimento anche agli atti di pianificazione e di programmazione degli enti competenti ai sensi della legge 1 del 2005, limitatamente alla perimetrazione delle zone all'interno di coni visivi e panoramici, delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, o delle zone DOP ed IGP.

Tale processo partecipativo si è concluso con l'approvazione delle deliberazioni da parte di tutte le Province della Regione Toscana, che sono state recepite dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale 26 ottobre 2011, n. 68, su proposta della Giunta Regionale.

La legge regionale 56 del 4 novembre 2011 di modifica alla legge regionale 11/2011 è nata come pdl 110, di iniziativa consiliare da parte dei tre Presidenti delle commissioni referenti; si segnala anche qui un consolidarsi delle proposte di iniziativa consiliare che raggiungono l'approvazione, in quanto anche la legge 56/2011, come la 11/2011, è sorta ed è stata gestita in Consiglio regionale.

La legge in oggetto nasce in quanto l'esperienza maturata nei primi mesi di applicazione della l.r. 11/2011 ha portato ad evidenziare la necessità di modificare ed integrare alcune parti della legge. Le norme modificative hanno la finalità di chiarire alcuni aspetti come ad esempio, che i divieti della tabella di cui all'allegato A non si applicano alle aree industriali e per servizi, viene poi chiarito che l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra non è consentita nei centri storici e nelle aree storiche assimilate negli strumenti di pianificazione territoriale, oppure che nelle casse di espansione dei fiumi tali impianti possono essere ammessi, nel rispetto delle norme in materia di tutela del suolo; viene inoltre prevista una distanza minima di cento metri tra impianti di potenza inferiore a 200 kw, ad esclusione di impianti localizzati nelle zone interne ai coni visivi e panoramici e nelle aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, per i quali la distanza è almeno di 200 metri.

La Regione Toscana con questi provvedimenti coglie l'importanza dei meccanismi di burden sharing, in relazione alla possibilità di raggiungere gli

obiettivi negoziati a livello nazionale, per una valorizzazione delle energie rinnovabili. Tali obiettivi sono collegati alle politiche di incentivazione, sia statale che regionale, in quanto il corretto sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili può rappresentare un'ottima opportunità economica ed industriale e di sostegno al reddito agricolo per la Regione.

Le opportunità di sfruttamento delle energie rinnovabili possono assumere però aspetti di operazioni speculative legate al ritorno esclusivamente economico dell'investimento, per questo le politiche regionali toscane hanno assegnato un ruolo decisivo alla pianificazione territoriale, come risulta anche nell'allegato A della legge 11/2011. Tale pianificazione, da una parte consente di utilizzare le fonti rinnovabili per produrre energia, e di tutelare gli investimenti, ma dall'altra, attraverso l'individuazione delle aree non idonee, consente di tutelare anche il paesaggio, l'ambiente nel suo insieme, i luoghi protetti garantendo il mantenimento sul territorio degli imprenditori agricoli, che possono così integrare il loro reddito, salvaguardando però le peculiarità agricole di gran parte del territorio della Regione.

E' stata inoltre approvata la legge regionale 52 del 19 ottobre 2011 - Norme in materia di programmazione integrata ambientale. (Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14, alla legge regionale 24 febbraio, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65), di iniziativa della Giunta regionale.

La legge prevede, in conformità al PRS 2005-2011, per il nuovo ciclo di programmazione regionale, un accorpamento ed una conseguente riduzione del numero dei piani e dei programmi, nel rispetto della normativa in materia ambientale. Sono pertanto riuniti in un unico atto di programmazione regionale in campo ambientale ed energetico, detto PAER, alcuni piani di settore nelle materie ambientali, di energia e di aree protette. Rimane comunque confermata la natura di piano di indirizzo del PAER, volto ad assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali di settore, per quei piani che non sono confluiti nel PAER.

In conseguenza di ciò sono state modificate le leggi regionali in materia di energia, aree protette e tutela della biodiversità al fine di prevedere che obiettivi, finalità, tipologie di intervento, nonché il quadro delle risorse attivabili, siano definite all'interno del PAER.

Anche nella legge finanziaria regionale per il 2012 sono previste misure di promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia verde.

Le politiche regionali previste consistono nell'istituzione di un fondo regionale di 3 milioni di euro che fornisce garanzia finanziaria per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica ed all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili. Un regolamento regionale attuativo definirà i criteri e le modalità di

funzionamento del fondo.

Sono inoltre previste azioni di promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili, con riguardo all'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli immobili di civili abitazioni o di piccole e medie imprese.

Sempre con la legge finanziaria si interviene con modifiche sulla legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche).

La legge in questione tratta in particolare della geotermia, materia che a livello statale è disciplinata da una recente legge, il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99).

Le disposizioni regionali introdotte stabiliscono che la riscossione del contributo dovuto dal concessionario per ogni Kw prodotto e spettante alla Regione sia delegata agli enti locali che possono effettuarla anche tramite gli organismi di diritto pubblico o privato dagli stessi partecipati ed incaricati della realizzazione di progetti di investimento. Tali risorse sono destinate a progetti finalizzati al teleriscaldamento, ad aumentare l'efficienza energetica degli immobili e ad attrarre investimenti economici di operatori nei settori dell'ambiente e dell'energia.

#### **4. LE POLITICHE DI GENERE.**

E' stata approvata la legge regionale 4 del 10 febbraio 2011 - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) - di iniziativa della Giunta regionale.

Le modifiche in oggetto sono emerse dalla necessità, dopo quasi due anni dall'entrata in vigore della legge regionale 16/2009, di precisarne meglio alcuni aspetti per migliorarne l'applicazione.

La definizione della tipologia di associazioni beneficiarie dei contributi indicate nella legge 16/2009 era piuttosto vaga; si è pertanto ritenuto di restringere il campo ed individuare soltanto due tipologie di associazioni: le associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 42/2002 e quelle di volontariato, di cui alla legge regionale 28/2003.

Si è ritenuto inoltre di riequilibrare il rapporto tra Giunta e Consiglio, stabilendo una coerenza tra il piano regionale per la cittadinanza di genere e la legge regionale 49/1999, in materia di programmazione regionale.

Di una certa importanza anche le osservazioni contenute nel parere della Commissione pari opportunità, che sono state recepite nel testo e che tendevano ad eliminare una mancanza di chiarezza, circa i contenuti dello statuto delle associazioni, requisiti a tutela delle differenze di genere, che devono essere comunque posseduti dalle associazioni in questione.

Trattandosi di piccole modifiche si rileva che le politiche di genere a favore dell'universo femminile indicate nella legge 16/2009, non sono state sostanzialmente modificate a seguito dell'entrata in vigore della legge.

## **POLITICHE SANITARIE E SOCIALI**

REDATTORE: Cesare Belmonte

### **1. PREMESSA**

Nell'ultimo scorcio della passata legislatura si è concluso il processo di sistematizzazione delle fonti regionali regolative del sistema socio-sanitario attraverso l'adozione dei regolamenti attuativi ancora mancanti. Questa premessa appare necessaria per comprendere il contesto nel quale si collocano le leggi regionali approvate nella prima fase dell'attuale legislatura.

Fra queste leggi, solo alcune hanno sostanzialmente innovato l'assetto ordinamentale, mentre le altre rispondono per lo più ad esigenze di tipo manutentivo, configurandosi come atti funzionali a limitate correzioni e integrazioni della disciplina vigente.

### **2. LE POLITICHE SANITARIE**

In ambito sanitario, un ruolo di assoluta rilevanza è quello ascrivibile alla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70, che ha ampiamente innovato la legge regionale 40/2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale) provvedendo ad una integrale riorganizzazione del trasporto sanitario nell'ambito del sistema regionale dell'emergenza urgenza.

La legge, che peraltro era stata preceduta da una analoga iniziativa legislativa della Giunta decaduta nella scorsa legislatura, si è resa necessaria per rimuovere una serie di profili di criticità del sistema del trasporto sanitario regionale che la Corte di Giustizia europea aveva avuto modo di rappresentare (sentenza del 29 novembre 2007, causa C-119/06) in occasione del giudizio avente per oggetto l'ultimo accordo quadro sull'attività di trasporto sanitario concluso fra la Regione, le aziende sanitarie, la Confederazione nazionale delle Misericordie, l'Associazione nazionale pubbliche assistenze (comitato toscano) e la Croce Rossa (CRI).

Com'è noto, la sentenza, pur rigettando il ricorso della Commissione europea per ragioni di ordine procedurale, rilevava che il predetto accordo non chiarisse la natura, onerosa o gratuita, dell'attività prestata dal volontariato e non fosse stato preceduto da procedure di evidenza pubblica.

A fronte di simili rilievi, la legge in parola ha il chiaro scopo di salvaguardare il ruolo, storicamente consolidato, del volontariato nel sistema del trasporto sanitario; e il tutto avviene inquadrando ex lege le associazioni del volontariato quali componenti necessarie dell'organizzazione pubblica dell'emergenza-urgenza.

L'autonomia statutaria e privatistica delle associazioni viene rispettata garantendo alle stesse la piena libertà vuoi nell'accesso (libertà di iscrizione all'elenco regionale, previa conformazione ai requisiti specifici richiesti dal regolamento attuativo), vuoi nella eventuale fuoriuscita dal sistema.

Tuttavia, l'adesione al sistema e la conseguente integrazione funzionale comporta per le associazioni l'assoggettamento ad un regime riservato nel quale sfumano gli aspetti negoziali a beneficio dei profili regolativi insiti nell'adesione al sistema stesso. In ultima analisi, ne deriva una disciplina che definisce puntualmente i ruoli di ciascun attore, i livelli di programmazione e gli strumenti operativi, identificando nel "piano attuativo ed operativo locale" lo strumento adatto per organizzare i servizi a livello territoriale/aziendale, per assumere i protocolli tecnici di gestione del servizio e per ripartire il budget aziendale fra le associazioni, così da risolvere la questione dei compensi spettanti alle associazioni medesime.

Da questa specifica configurazione del volontariato come munus per effetto di legge discende poi, quale naturale corollario, che il ricorso alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario è previsto solo in via suppletiva, nell'impossibilità di svolgimento del servizio tramite l'azienda USL, il volontariato e la Croce Rossa.

Giova inoltre sottolineare che la legge ha beneficiato di una feconda fase di confronto con gli uffici comunitari e non è stata oggetto di impugnativa sotto il profilo della legittimità.

Un altro rilevante caso di ampia e sostanziale riscrittura della legge regionale 40/2005 è quello della legge regionale 3 maggio 2011, n. 16, che in sede di modifica della legge regionale 40/2005 innova radicalmente l'assetto organizzativo, anche sotto il profilo dei compensi, di due rilevanti organismi tecnico-consultivi di livello regionale, quali il Consiglio sanitario regionale e la Commissione regionale di bioetica, rivedendo i meccanismi di rappresentatività delle categorie professionali e degli ulteriori soggetti presenti all'interno dei due consessi.

Al contempo, il legislatore regionale ammette in via derogatoria la disapplicazione di vari istituti della legge regionale 5/2008 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) rispetto ad una pluralità di organismi tecnici disciplinati dalla legge regionale 40/2005.

In particolare, è il preambolo della legge a prendere atto della difficoltà ad acquisire, per le designazioni provenienti da soggetti esterni all'ordinamento

regionale, l'indicazione di due nominativi di entrambi i generi per ciascuna candidatura, secondo un principio enunciato in termini generali dalla legge sulle nomine.

Un'ulteriore novella della legge regionale 40/2005 è introdotta dalla legge regionale 30 dicembre 2010, n. 67, che attribuisce alla Giunta regionale funzioni di indirizzo ai fini della realizzazione del sistema di valutazione del personale del servizio sanitario regionale nonché ai fini dell'adeguamento dei nuclei di valutazione esistenti ai principi della normativa statale.

Sotto altro aspetto, con la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana) è perseguito un disegno di coordinamento delle politiche regionali in vista di un rafforzamento del livello della sicurezza stradale, intesa come *superamento* o *mitigazione* dei fattori di rischio per la salute e l'incolumità che emergono dal monitoraggio dei sinistri operata dal sistema integrato regionale per la sicurezza stradale.

In sostanza, la legge impartisce indirizzi condizionanti i processi programmatori, demandando al piano regionale di sviluppo la definizione delle strategie, che sono poi destinate ad articolarsi in una pluralità di fonti programmatiche settoriali identificate in via prioritaria nel piano regionale della mobilità e della logistica, nel piano sanitario regionale, nel piano di indirizzo generale integrato di cui alla legge regionale 32/2002, nei programmi di informazione e comunicazione della Giunta e del Consiglio, nel piano di indirizzo per la tutela dei consumatori e degli utenti.

In questo contesto, è prefigurata la costituzione di un "Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale", che si connota come un organismo consultivo di cui la Regione si avvale ai fini della definizione delle proprie politiche sul tema in oggetto. Questo organismo, di per sé ampiamente rappresentativo di una pluralità di soggetti istituzionali e privati interessati, è strutturato in termini conformi al principio di leale collaborazione, essendo contemplata la partecipazione, previa stipula di specifiche intese, di membri rappresentativi del livello ministeriale o comunque statale.

La legge regionale 29 novembre 2011, n. 65, (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 "Riordino in materia di igiene pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale farmaceutica") pur toccando per profili circoscritti la legge regionale 16/2000, incide fattivamente sul governo delle sedi farmaceutiche nella parte in cui, in presenza di sede vacante, e nelle more delle procedure concorsuali intese all'attribuzione definitiva della sede medesima, colma una lacuna ordinamentale prevedendo, ai soli fini dell'assegnazione provvisoria, la formazione di una graduatoria unica regionale redatta sulla base delle graduatorie esistenti presso singole sedi, ovviamente diverse da quella vacante.

Le restanti misure introdotte dalla legge predetta esprimono politiche che incrementano i poteri di vigilanza e controllo sull'igiene degli alimenti e dei mangimi spettanti alle aziende unità sanitarie locali, attribuendo carattere di autoritarità alle generalità delle prescrizioni e degli ordini impartiti dalle AUSL nell'esercizio dei poteri stessi. Al contempo, è rimessa all'autonomia dell'azienda sanitaria la definizione delle modalità d'esercizio dei controlli sulla vendita dei medicinali veterinari, superando l'esperienza delle apposite commissioni aziendali, ritenute una duplicazione delle commissioni preposte all'ordinaria vigilanza farmaceutica.

## 2.1 LE LEGGI TRASVERSALI

Le disposizioni del Capo III della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011) intervengono su di una pluralità di leggi regionali afferenti la materia della tutela della salute a scopo manutentivo, per l'adeguamento dell'ordinamento regionale a fonti esterne o a titolo di correttivi tecnici necessari per rispondere ad esigenze di semplificazione, chiarezza e coerenza delle fonti normative.

In via esemplificativa, si richiama quella novella della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) che in attuazione della normativa statale ha introdotto per le imprese che esercitano l'attività di estetista l'obbligo di designare al proprio interno un responsabile tecnico

Appaiono altresì di particolare rilievo due delle novelle apportate rispettivamente alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) e alla legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti).

In entrambi i casi si è attribuita agli interessati la effettiva disponibilità di termini che, pur formalmente decorrenti dall'entrata in vigore delle predette leggi, si configuravano come non immediatamente operanti in quanto le leggi stesse condizionavano la propria applicabilità ad eventi successivi, quali il regolamento attuativo della legge regionale 8/2006 e la sottoscrizione del protocollo d'intesa fra gli ordini professionali e la Regione, pregiudiziale all'iscrizione negli elenchi dei medici esercenti medicine complementari.

Puntuali correttivi tecnici sono stati inoltre introdotti nella legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 9 (Istituzione dell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari); nella legge regionale 5 novembre 2009, n. 62 (Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità).

Anche la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) interviene sotto vari profili sull'assetto del servizio sanitario regionale. Sotto un primo aspetto, la legge regionale persegue politiche di razionalizzazione e contenimento della spesa delle aziende e degli enti del SSR, in coerenza col patto per la salute e la legislazione finanziaria statale. In questo ambito, è stata oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale la norma che conteneva la spesa per il personale delle aziende sanitarie entro il corrispondente ammontare dell'anno 2006, diminuito dell'1,4 per cento. La Corte costituzionale ha eccepito, con la sentenza n. 182 del 2011, il contrasto di questa previsione rispetto alla legge finanziaria statale 2010, che fissava analogo limite ma con riferimento all'anno 2004. Il giudice delle leggi, sulla scorta di una giurisprudenza che tende sempre più ad espandere la funzione statale di coordinamento della finanza pubblica, ha inteso in sostanza ascrivere all'ambito dei principi fondamentali, e non alla normativa di dettaglio, il riferimento ad una specifica annualità operata dalla normativa statale ai fini della definizione dei tetti di spesa.

Al contempo, il rinnovamento e il completamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie viene sostenuto mediante la concessione di appositi contributi e mediante l'istituzione di un fondo per l'erogazione di anticipazioni finalizzate allo scopo.

L'articolato ridefinisce inoltre l'assetto organizzativo dell'Agenzia regionale di sanità (ARS) sostituendo il consiglio di amministrazione con un comitato d'indirizzo e controllo ed attribuendo le funzioni di direzione aziendale ad un organo monocratico, il direttore, che, nonostante l'identità del nome, cumula su di sé funzioni ulteriori rispetto a quelle attribuite dalle precedenti discipline della legge regionale 40/2005 al direttore dell'Agenzia..

Poiché i compiti istituzionali dell'Agenzia sono quelli di un ente servente sia la Giunta che il Consiglio, la devoluzione delle funzioni direzionali all'organo monocratico, nominato dal Presidente della Giunta regionale, è accompagnata da una disciplina del procedimento che tutela il ruolo consiliare attraverso la previsione di un parere vincolante della commissione consiliare competente.

### **3. LE POLITICHE SOCIALI**

La legge regionale 20 settembre 2010, n. 49 (Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato") risponde alle istanze di una pluralità di soggetti pubblici e privati che avevano palesato anche in sede consiliare il timore di non riuscire ad acquisire nei termini di legge la totalità dei requisiti richiesti dal regolamento attuativo della legge regionale 82/2009 per

l'accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Questo differimento dei termini a fini procedurali è stato inoltre accompagnato dalla istituzione, conseguente ad una integrazione testuale approvata dalla Quarta Commissione consiliare, di un'apposita Commissione tecnica regionale per l'attuazione del sistema di accreditamento.

La legge regionale 14 giugno 2011, n. 23 apporta a sua volta alcuni limitati correttivi di carattere manutentivo alla legge regionale 41/2005 (Sistema di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) dettando specifiche disposizioni relative all'organizzazione interna di due strutture regionali quali la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille.

Infine, con la già citata legge regionale 65/2010 è stata effettuata una nuova regolazione della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni sociali, modificando sotto questo aspetto la legge regionale 41/2005.

L'elemento qualificante dell'intervento normativo è quello per il quale, ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni sociali, lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) può essere integrato da ulteriori criteri definiti da apposito atto di indirizzo consiliare al fine di assicurare l'uniformità degli interventi sul territorio regionale.

La legge sancisce la vincolatività dell'atto di indirizzo nei confronti delle aziende sanitarie unità sanitarie locali, mentre l'adeguamento da parte degli locali è su base volontaria ed è incentivato dal riconoscimento di apposita priorità, in caso di conformazione all'atto predetto, nell'attribuzione dei contributi finanziari regionali.

In ultimo, si è reso necessario un intervento normativo, recato dalla legge regionale 25/2011, per esplicitare i limiti, sostanzialmente necessitati dalla carenza di risorse finanziarie, entro i quali i soggetti portatori di disabilità grave sono esentati dalla partecipazione ai costi delle prestazioni.

La regolazione dei servizi sociali dettata dalla legge regionale 65/2010 deve intendersi in ogni caso integrata, e in parte modificata, dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), cui ora si accenna.

#### **4. Le novità della legge finanziaria 2012**

Sulla linea tracciata dalla legge regionale 65/2010, la legge regionale 66/2011 sancisce un criterio informatore del complessivo sistema socio-sanitario toscano, statuendo il principio della ordinaria partecipazione finanziaria degli utenti ai costi dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, ferma restando l'esigenza di una puntuale ricognizione dei servizi stessi ad opera del legislatore regionale.

La quota di compartecipazione è determinata in rapporto alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base del metodo ISEE, in vista di una omogenea enucleazione delle singole situazioni reddituali. La legge contiene in ogni caso una clausola di salvaguardia, introdotta in sede consiliare, che garantisce il rispetto della normativa statale di tipo esclusivo o concorrente, e quindi in particolare l'osservanza della disciplina nazionale che identifica le categorie di soggetti esentate dagli oneri compartecipativi.

In aggiunta, vengono assunte una pluralità di misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria, fissando fra l'altro obiettivi specifici di contenimento specifico dei costi relativi alla farmaceutica e ai dispositivi medici, e adeguando l'ordinamento regionale alla già citata sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2011.

Sotto altra prospettiva, la legge finanziaria per l'anno 2012 innova in modo sostanziale, attraverso modifiche sia esplicite che implicite, la disciplina generale del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 40/2005, incidendo significativamente sulla programmazione di area vasta e sulle funzioni degli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV). Per questa parte la normativa in questione, così come segnalato dall'ufficio legislativo, presenta elementi di difformità rispetto ai contenuti tipici delle leggi finanziarie, quali sanciti dalla legislazione regionale in materia di ordinamento contabile.

## POLITICHE CULTURALI

REDATTRICE: Caterina Orione

L'inizio della IX legislatura ha comportato per la nuova commissione Cultura un'attività di esame e di discussione di una proposta di legge di Giunta modificativa del Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali, la cui approvazione era avvenuta nell'ultima seduta di Consiglio della precedente legislatura.

La proposta manutentiva, circoscritta a sole due disposizioni relative all'esercizio cinematografico, era stata avanzata in sede di proposizione della legge finanziaria per il 2011, in seguito ritirata con un emendamento soppressivo dalla stessa Giunta regionale e quindi venne ripresentata con identici contenuti come proposta di legge "autonoma". Per l'espressione del parere referente su di essa, fu decisa un'assegnazione congiunta con la commissione Attività produttive.

L'esame della proposta si è subito palesato di valenza rilevante, poiché con essa venivano introdotte modifiche all'assetto, da poco delineato, in materia di esercizio cinematografico, per cui l'intervento manutentivo era di carattere sostanziale dovuto ad una precisa opzione legislativa, in quanto volto alla al inserimento *della densità delle sale cinematografiche sul territorio regionale*, tra gli indicatori regionali previsti all'articolo 51 della legge regionale 21/2010 *Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituzioni e attività culturali* ed alla declinazione di essi indicatori nel regolamento di attuazione di cui articolo 53.

Per completezza di analisi, si deve ricordare che l'articolo 50, comma 2, del *Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituzioni e attività culturali* disponeva che l'autorizzazione fosse rilasciata, nel rispetto degli indicatori regionali di cui all'articolo 51, dal comune territorialmente competente, acquisito il parere della Regione, che viene espresso in sede di conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 40/2009.

Il disposto dell'articolo 50 sarebbe stato pienamente "operativo" con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione, che comporta l'abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 78 (Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico), che prevede la Regione quale ente competente al rilascio dell'autorizzazione e che non contempla fra gli indicatori *la densità delle sale cinematografiche sul territorio regionale*, in quanto oggetto nel 2006 di una modifica soppressiva della disciplina originaria. Il preambolo era peraltro meramente assertivo di una conformazione ai principi sanciti dalla legislazione statale di riferimento, senza però dare congrua motivazione della diversa scelta, rispetto a quella originaria contenuta nel Testo unico, vigente da pochi mesi.

L'impegno dei commissari si è caratterizzato per la volontà di perseguire una disciplina che, pur tenendo conto della volontà della Giunta di modificare la normativa, non si limitasse a recepire, per così dire, istanze di una sola parte della categoria degli esercenti i cinema, ma giungesse a delineare un quadro sistematico soddisfacente in materia di autorizzazione all'esercizio cinematografico. Nelle more della discussione della pdl nelle commissioni, la Giunta regionale presentò la bozza di regolamento attuativo del Testo unico ed il complesso atto normativo secondario conteneva disposizioni che sostanzialmente davano attuazione e "forma" alle disposizioni della proposta di legge pendente in Consiglio ancora prima che questa fosse discussa ed approvata dalle commissioni competenti. Il fatto fu considerato uno "sgarbo" istituzionale, lesivo dell'autonomia del Consiglio, poiché esso non si era ancora pronunciato sulla proposta di legge in esame.

L'assenza di fondamento normativo di tali disposizioni regolamentari, in quanto la legge vigente non prevedeva in alcun modo un rinvio in tal senso, comportava l'illegittimità di esse e di questo fu tenuto conto nel parere istituzionalmente previsto ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto dalla commissione cultura competente ed esso è stato recepito dalla Giunta regionale in sede di emanazione del regolamento.

Si ritiene di poter dire che nella vicenda le regole giuridiche poste ed osservate, hanno costituito un contenimento in ambito istituzionale, tale da consentire una vera e propria discussione politica che, seppure vivace, ha permesso di riportare ad un confronto democratico le diverse componenti della maggioranza, inizialmente contrapposte. Il testo finale approvato ridisegna tutta la procedura afferente all'esercizio cinematografico, lasciando ferma l'attribuzione della funzione in capo ai comuni, e delinea un meccanismo concertativo che cerca di bilanciare interesse culturale ed interesse più prettamente economico. L'oggetto della modifica proposta peraltro era di estremo interesse per gli addetti ai lavori ed è stato a lungo fonte di dibattito non solo in sede politico istituzionale, pertanto era importante "recuperare" da un punto di vista istituzionale e formale, una questione che poteva essere sfuggita ad una gestione politica. Le ampie consultazioni avevano fatto emergere una volta di più come sottostanti ad un testo di legge vi fossero interessi e problematiche di un respiro più ampio di quanto potesse apparire e come un'opzione legislativa, qualunque essa fosse, comportasse un assetto confliggente con le aspettative di alcuni, ma hanno consentito alle commissioni anche di approfondire il tema e di riuscire a modulare poi in testi predisposti le esigenze emerse. Va altresì ricordato che la riscrittura totale della proposta di legge iniziale ha consentito l'inserimento di alcune disposizioni che riguardano più a tutto tondo il valore "cinema", che non il solo argomento relativo al titolo abilitativo, come inizialmente poteva apparire.

Sempre in ambito culturale, appare importante per il contenuto politico-istituzionale l'approvazione della legge regionale 14 del 2011 manutentiva della

legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli). La commissione ha assunto direttamente l'iniziativa a seguito dell'impasse procedurale creatosi con l'erronea sottoposizione al parere della commissione, dello statuto della Fondazione parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema sulla base della l.r. 20/2008, articolo 8, comma 1 *Costituzione di fondazioni nuove*. La previsione di una partecipazione della Regione Toscana ad una fondazione deve essere disposta da Consiglio regionale negli atti di programmazione (nella fattispecie concreta nel Piano integrato della cultura, attualmente vigente).

L'atto, statuto, non era sorretto da tali presupposti, né si poteva ritenere che potesse essere fondato sui presupposti dell'articolo 7 della legge regionale 38/2002.

La disposizione in questione prevedeva solo ed esclusivamente l'individuazione dello strumento giuridico fondazione per la gestione del parco nazionale della pace, e che tale organismo privato fosse costituito ad iniziativa del Comune di Stazzema, nonché che quando la Fondazione, fosse stata costituita, essa sarebbe stata destinataria di un contributo annuale, stabilito dalla Giunta. Pertanto la pdl aveva un contenuto manutentivo di carattere sostanziale, in quanto la modifica consentiva la partecipazione della Regione Toscana, quale socio fondatore all'istituenda "Fondazione parco nazionale della pace di Sant'Anna di Stazzema".

Tale partecipazione avviene perciò sulla base di una previsione legislativa e questo, costituisce un'eccezione rispetto a quanto disposto dalla legge regionale 28 aprile 2008, n. 20, disciplina ordinamentale.

La legge 38/2002, da modificarsi necessariamente per consentire la partecipazione della Regione Toscana alla costituenda fondazione, è stata perciò considerata quale legge speciale rispetto alla legge 20/2008 legge generale ed ha consentito il perseguimento della finalità di sostegno della cultura della memoria, sempre sostenuta dalla Regione. in quanto la volontà politica dell'organo esecutivo ha potuto trovare compiutezza solo in ragione della assunzione di responsabilità diretta da parte dei consiglieri della predisposizione di una pdl, unico strumento giuridico utilizzabile in tempi utili (l'aggiornamento del piano avrebbe comportato tempi molto più lunghi, così come una pdl di iniziativa di Giunta), che consentisse di ovviare all'errata impostazione giuridica iniziale.

## **LE POLITICHE GIOVANILI**

Fra le competenze per materia afferenti alla commissione, con la nuova legislatura è stata decisa la competenza trasversale relativa ai "giovani", per cui

all'esame dei commissari sono state sottoposte proposte di legge che avevano ad oggetto azioni ed interventi a favore dei giovani.

In esame congiunto con la commissione Attività produttive, la V commissione ha approvato la legge 28 dell'11 luglio 2011 di modifica di una disciplina del 2008 (Promozione dell'imprenditoria giovanile). La proposta di legge si configurava quale atto manutentivo di una certa rilevanza, poiché politico si dava un'attuazione concreta al programma di governo, volto a cercare di incidere sostanzialmente nell'ambito economico dedicato alle imprese dei giovani, individuando fra di loro alcune categorie più intraprendenti ed aperte a "scommettere" sul proprio spirito imprenditoriale, pur partendo da una situazione per così dire storicamente svantaggiata. la legge da modificare era di recente approvazione e che non ostante l'impegno finanziario dedicato, tuttavia essa aveva avuto un impatto abbastanza relativo, per cui il proponente Giunta aveva deciso, in relazione alla conclamata crisi economica, di investire le risorse finanziarie stanziare introducendo altri destinatari.

L'interesse delle commissioni all'azione dell'esecutivo, ha portato, oltre ad emendamenti in aula, ad una risoluzione che consente al Consiglio di seguire il lavoro attuativo della giunta in sede di scelta in tema di condizioni e modalità delle agevolazioni da concedersi. I commissari, data la rilevanza del c.d. progetto giovani in cui anche questo intervento normativo rientra, hanno monitorato con attenzione l'iter della pdl, nel senso di cercare di "fissare" nell'articolato i cardini dell'azione regionale, senza però alcuna delega in bianco per l'implementazione della legge.

La concretizzazione del c.d. progetto giovani è avvenuta anche attraverso una modifica della finanziaria 2011 per l'inserimento in essa di disposizioni legislative relative al sostegno per la locazione e per l'acquisto con beneficiari i giovani ed in questo caso la commissione si è espressa a favore, formulando una raccomandazione per un'attenta valutazione di aspetti critici di carattere giuridico che potevano inficiare l'efficacia della disciplina.

Di iniziativa dell'ufficio di presidenza è stata la legge istitutiva del Parlamento regionale degli studenti della Toscana fortemente voluta per dare dignità normativa ad un progetto perseguito e da tempo realizzato negli anni. Pur consapevoli del voto all'unanimità dell'Ufficio di presidenza, in sede di discussione in commissione, i commissari di opposizione hanno proposto inizialmente un testo alternativo all'articolato presentato,. successivamente è stato elaborato un testo condiviso approvato in commissione e poi in aula, all'unanimità, Si rileva per completezza, che i commissari hanno voluto per così dire rimarcare il loro ruolo istituzionale, prevedendo in legge la previsione di una presenza attiva alle sedute del PRST, quindi integrando istituzionalmente le due assemblee, che, a differenza dell'iniziale impostazione, possono e debbono interagire su tematiche di comune interesse..

## **POLITICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO**

REDATTORE: Domenico Ferraro

### **1. LE POLITICHE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO**

Per la Regione Toscana la nona legislatura si è aperta all'insegna di una forte necessità di rivedere i propri strumenti di programmazione e di pianificazione regionale inseguendo la semplificazione delle procedure, ed in particolare il rafforzamento della governance regionale in materia di governo del territorio. La tematica della governance, come affermato nel PRS 2011-2015, sarà posta al centro dell'azione normativa con interventi sistematici ma anche puntuali. Il ruolo della Regione viene sempre più messo al centro del sistema con un notevole rafforzamento delle proprie funzioni di controllo ed ove non bastasse, di ricorso a gestioni commissariali, oltreché ad un maggiore interventismo delle proprie funzioni di indirizzo e di promozione. L'obiettivo generale è quello di raggiungere gli obiettivi di sviluppo economico, sociale, territoriale che si è data il più rapidamente possibile. Da ricordare come elemento significativo che va in questa direzione la legge in materia di opere strategiche, legge regionale 1 agosto 2011, n. 35, Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma). Con questa legge la regione intende raggiungere gli obiettivi poc'anzi delineati attraverso una disciplina speciale per la realizzazione di opere pubbliche e private di interesse regionale. La Regione, posta al centro del sistema, interviene con azioni di spinta, ma anche di coordinamento, dell'azione dei diversi soggetti pubblici o privati coinvolti nel processo. È la Regione stessa a qualificare come opere pubbliche di interesse strategico regionale le opere finanziate in modo prevalente con risorse del bilancio regionale e le opere previste in piani o programmi approvati dagli enti locali nell'esercizio di funzioni attribuite dalla Regione in attuazione di piani e programmi regionali.

Tutte le azioni intraprese vengono accompagnate da una semplificazione dei procedimenti amministrativi e l'individuazione di procedure tali da consentire la conclusione certa, in tempi ragionevoli, dei procedimenti stessi. Il documento di programmazione economico e finanziario è posto al centro del sistema per la individuazione annuale delle opere strategiche. A fianco di queste opere pubbliche di interesse regionale sono poste anche quelle di natura privata dove vi sia corrispondenza dell'interesse privato agli obiettivi regionali. L'istituto dell'accordo di programma viene arricchito dalla nuova legge regionale 35/2011 con innovazioni anche queste di carattere speciale. Viene attribuita al Presidente della Giunta regionale, anche in deroga alla l.r.76/1996, la

competenza a promuovere la sottoscrizione di accordi di programma e di partecipare agli accordi di programma promossi da soggetti diversi dall'amministrazione regionale. La Regione si è preoccupata inoltre di assicurare il puntuale e costante monitoraggio delle procedure finalizzate alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale ed in caso di inadempienze la Regione può ricorrere alla nomina di commissari ai sensi della l.r. 53/2001. La legge regionale si è dotata di un accurato meccanismo d'informazione del Consiglio regionale anche attraverso una relazione generale che la Giunta presenta al Consiglio ogni anno. Altro impegno assunto con il PRS 2011-2015 riguarda la puntuale e periodica revisione della legislazione vigente mirata alla eliminazione degli aggravati procedurali. Da quanto accennato sino ad ora si rileva e si conferma, pertanto, una tendenza in atto relativa al sempre più ampio ricorso alla categoria delle leggi regionali aventi caratteri di "specialità". L'elemento della "*specialità della legge*", accompagnata da un ruolo sempre più attivo e centrale da parte della Regione, è una fase iniziata sin dal finire della scorsa legislatura ed ora emerge e si rafforza sempre più nel corso dell'attuale legislatura. A giudizio dello scrivente, il primo esempio di questa nuova fase è rappresentata dalla legge regionale 61 del 2007 in materia di rifiuti. La legge regionale, di modifica del testo base in materia di rifiuti (l.r. 25/1998), introduce tempi strettissimi per il raggiungimento di obiettivi di rilevanza regionale accompagnati da poteri sostitutivi in caso di inadempienze.

Altro elemento significativo è rappresentato dall'annunciata, ed attesa, riforma generale della legge 1/2005 in materia di governo del territorio. La riforma, le cui linee guida sono state illustrate nel documento preliminare (art. 48 dello Statuto) inviato al Consiglio regionale in data 19 maggio 2011 ha visto una prima parziale attuazione, anticipando alcuni contenuti della riforma complessiva, nella legge regionale 5 agosto 2011, n. 40 in attuazione del c.d. "decreto sviluppo". Altra parte della riforma viene proposta con 15 articoli di modifica alla stessa legge 1/2005 con la pdl 92/2010 ancora all'esame della sesta commissione. Si osserva su questo punto che la riforma "organica" della legge 1/2005 si appresta ad essere realizzata in più fasi una delle quali già realizzata con l.r. 40/2011, un'altra in corso di realizzazione con la pdl 92/2011, ancora in esame, ed infine con un nuovo testo normativo di profonda modifica della legge 1/2005 che è annunciato in arrivo al Consiglio entro la fine dell'anno in corso.

## **2. IL TENTATIVO DI RIFORMA DELLA LEGGE SUL TERRITORIO CON L'INIZIATIVA DI LEGGE POPOLARE**

È importante segnalare la proposta d'iniziativa popolare 3/2010 dal titolo "Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)". La proposta di legge, dopo l'assegnazione per il suo esame alla sesta commissione consiliare in data 30 novembre 2010, venne discussa in

commissione il 31 maggio 2011 e respinta dall'aula consiliare il 27 luglio 2011. Sulla proposta di legge l'ufficio legislativo, in sede istruttoria, segnalò diversi rilievi di legittimità ed in particolare alcune incoerenze e punti di contrasto con i principi ed i contenuti della la normativa regionale che si proponeva di modificare e dettagliatamente riportati nella scheda di legittimità. Si rileva che, anche in questo caso, come altri nella scorsa legislatura, le proposte d'iniziativa popolare delle leggi non hanno mai avuto un esito positivo e sono state sempre respinte dall'aula. Quest'ultima proposta di legge, tuttavia, anche se respinta, ha visto un impegno delle diverse forze politiche presenti in consiglio regionale, affinché alcuni elementi della proposta venissero tenuti presenti in vista della modifica organica della legge 1/2005. L'impegno annunciato è stato sancito in sede di votazione che ha visto l'astensione "tecnica" di tutti i gruppi consiliari e comunque, ai sensi del regolamento del Consiglio, la proposta è stata respinta.

### **3. IL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE (PIT) E IL PAESAGGIO**

Il piano di indirizzo territoriale (PIT) trova la sua disciplina normativa all'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). È utile ricordare che con deliberazione n. 72, del 24 luglio 2007 il Consiglio regionale ha approvato il PIT (piano di indirizzo territoriale) e che lo stesso ha acquistato efficacia a partire dal 17 ottobre 2007. Successivamente, nell'ambito del PIT, è stata inserita la disciplina paesaggistica dopo il raggiungimento di un'intesa (e dunque in maniera congiunta) tra la Regione e il ministero per i beni e le attività culturali in data 24 luglio 2007. Con successiva delibera del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 veniva "implementato" il PIT con la disciplina paesaggistica ai sensi dell'articolo 143 del d.lgs. 42/2004 e secondo le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 1/2005. Il processo, ad oggi, non è ancora concluso, siamo ancora in fase di "adozione" e manca la definitiva "approvazione" mentre è in corso un ripensamento generale e sono previste modifiche della parte paesaggistica da parte del nuovo assessorato all'urbanistica. Infine, sempre con riferimento al PIT, di grande rilievo politico-istituzionale è la proposta di deliberazione n. 105 del 21 febbraio 2011 avente ad oggetto "Adozione dell'integrazione al PIT per la definizione del parco agricolo della piana e per la qualificazione dell'aeroporto di Firenze". Il dibattito consiliare su questo atto è stato sino ad oggi assai complesso ed articolato con numerose sedute congiunte delle commissioni sesta e settima, al fine di valutare la portata delle modifiche proposte dalla Giunta al Consiglio. Sono stati coinvolti nelle diverse audizioni i comuni interessati, le associazioni, gli ordini professionali. Si tratta di una scelta ritenuta fondamentale per lo sviluppo dell'area centrale della Toscana (potenziamento dell'aeroporto) e per l'intera Toscana ed è accompagnata da interventi (misure di salvaguardia) volti alla realizzazione di una vasta area tutelata da future nuove edificazioni con

notevole impatto sulle attività di alcuni comuni dell'area fiorentina e ricadenti della c.d. "*piana fiorentina*". L'atto, anche alla luce della sua intrinseca complessità, è ancora all'esame delle commissioni congiunte ed attualmente in attesa di documenti integrativi da parte della Giunta regionale.

Un elemento fortemente innovativo per l'ordinamento regionale è stato introdotto con un emendamento dell'ultima ora che ha inserito l'articolo 147 all'interno della nuova legge finanziaria (l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 – legge finanziaria per l'anno 2012). L'articolo ricordato è stato inserito in sede di dibattito consiliare (in maniera frettolosa e concitata) durante i lavori del 21 dicembre scorso. L'emendamento ha introdotto, per legge, la proroga delle misure di salvaguardia relative alla parte paesaggistica del PIT (approvato con deliberazione del Consiglio regionale) portando la loro efficacia dal giugno 2012 (scadenza naturale dei tre anni previsto per le misure di salvaguardia) sino al 31 dicembre 2012. La norma, di fatto, sancisce che prescrizioni di per sé straordinarie (le misure di salvaguardia) che tutelano il territorio nella delicata fase compresa tra la "adozione" dell'atto e la sua "approvazione" possono essere prorogate in via legislativa. Il risultato è che misure straordinarie e temporanee (le salvaguardie) vengono prolungate oltre la loro scadenza naturale prevista che, nell'ordinamento regionale, è di tre anni a partire dal momento dell'adozione iniziale dell'atto deliberativo. Si rileva il forte dubbio di legittimità della modifica proposta, o quanto meno, una forte incongruenza tra le norme in vigore che prevedono misure di salvaguardia di diversa durata, al massimo per tre anni ad esempio per un piano strutturale comunale mentre superano i tre anni per la parte paesaggistica del PIT. Di notevole rilievo anche i due articoli (il 141 e 142 della legge regionale 66/2011 – legge finanziaria per l'anno 2012). Questi due articoli, prevedono una profonda riforma del settore governo del territorio e difesa dal rischio idraulico, ed anche queste disposizioni non sono conformi alle previsioni dell'articolo 13 della legge 36/2001 (Ordinamento contabile della Regione Toscana) in quanto non hanno i requisiti necessari per una disposizione tipica di una legge finanziaria. In questo caso si tratta di una norma riformatrice, accompagnata da una puntuale indicazione delle azioni da perseguire, nelle materie concernenti la difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio. I due articoli impattano sicuramente con altre disposizioni e norme regionali come ad esempio con il quadro conoscitivo del PIT (piano d'indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della l.r. 1/2005 "Norme per il governo del territorio") o fonti di rango regolamentare (diversi regolamenti di attuazione della legge 1/2005 e da ultimo il recentissimo regolamento regionale in materia di indagini geologiche (d.p.g.r. 25 ottobre 2011, n. 53/R) oltre che ai piani di assetto idrogeologico. Quest'ultimo regolamento sembra essere in parte superato dalle previsioni della proposta di legge. Alla luce dei due articoli approvati (141 e 142 l.r. 66/2011) sembra venire travolto un sistema organizzato tra leggi regionali, regolamenti attuativi e piani di bacino senza peraltro assumere (con ragionevole certezza) il carattere della esaustività di tutta la complessa materia. Si ricorda infine, che è

stato annunciato un testo unico in materia di difesa del suolo il quale sarebbe chiamato, più propriamente, ad assumere un ruolo di coordinamento ed univoca definizione di una materia di per sé molto complessa.

#### **4. LE POLITICHE PER L'AMBIENTE**

Il PRS 2011-2015 ha in agenda la complessa vicenda della riforma dei servizi pubblici locali. Una riforma attesa da alcuni anni e solo in piccola parte anticipata in leggi di settore in materia di rifiuti con la riduzione del numero delle AATO regionali con modifiche legislative intervenute prima del termine della scorsa legislatura e con la legge finanziaria per l'anno 2011 (l.r. 65/2010). In particolare si ricorda che l'articolo 81 delle l.r. 65/2010 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione dei rifiuti) ha disposto che entro il 31 dicembre 2011 la Giunta regionale presenti al Consiglio regionale una riforma avente ad oggetto la riforma del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti in conformità alla competenza attribuita alla regione dall'articolo 2, comma 186-bis del d.lgs. 191/2009 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010") che sopprime le autorità di ambito territoriale ottimale (AATO). La proposta di legge di riforma è pervenuta al Consiglio regionale in data 28 novembre 2011 ed è stata assegnata alla sesta commissione in data 29 novembre 2011. La proposta di legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 22 dicembre 2011 ed è legge regionale 28 dicembre 2011 n. 69.

Per quanto attiene la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali ed ambientali nell'ambito di uno sviluppo consapevole e compatibile, il PRS 2011-2015 prevede una complessa riforma e l'approvazione di un testo unico di difesa del suolo e di bonifica. Alla data odierna non è pervenuta al Consiglio l'informativa ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale.

Di notevole importanza la legge regionale 19 ottobre 2011, n. 52 in materia di programmazione integrata ambientale che ha inserito nell'ordinamento regionale il piano ambientale ed energetico regionale (PAER). Con la recente modifica è previsto che le politiche regionali di settore in materia di energia, aree protette, tutela della biodiversità siano contenute all'interno di un nuovo piano come poc'anzi detto e con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale di programmazione (l.r. 49/1999). Rimane peraltro confermata la natura di piano di indirizzo del PAER volto ad assicurare l'integrazione ed il coordinamento delle politiche regionali di settore, sia nel caso in cui la programmazione di settore sia demandata ad uno specifico piano o programma, sia nel caso in cui questa sia effettuata nell'ambito del PAER stesso. Il PAER, quale unico strumento della programmazione riconduce in unico atto, in particolare, i contenuti previsti attualmente dal piano energetico regionale (l.r. 39/2005), dal programma delle aree protette (art. 4, l.r. 49/1995 concernente le

norme sui parchi regionali), la sostituzione del piano regionale di azione ambientale (PRAA) disciplinato dalla l.r. 14/2007 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), i contenuti dell'atto di programmazione previsti dalla l.r. 56/2000 sulla conservazione e tutela degli habitat naturali. Di notevole rilievo le modifiche che si intende apportare alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione d'incidenza" oltre che alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) . La proposta di legge 92/2011, con i contenuti appena descritti, è all'esame della commissione consiliare che ha deciso di rinviare i lavori al prossimo gennaio 2012 anche se, con un emendamento in aula, è già stato anticipato un articolo della pdl 92 ed inserito in finanziaria (articolo 102 della l.r. 66/2011). Si tratta di un articolo di raccordo tra la VIA (valutazione d'impatto ambientale) e l'AIA (autorizzazione integrata ambientale) che è stato inteso come elemento di semplificazione delle procedure e pertanto anticipato in sede di finanziaria in attesa della modifica organica dell'intera materia con la pdl 92. Da segnalare, infine, la proposta d'iniziativa popolare in materia di parchi. La proposta di legge d'iniziativa popolare n. 2 avente ad oggetto "Norme per l'ampliamento del Parco regionale della Maremma". La proposta di legge intende ampliare gli attuali perimetri del parco regionale della Maremma estendendo l'area sottoposta a tutela apportando le necessarie modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi). La proposta di legge, assegnata alla sesta commissione consiliare, in data primo ottobre 2010, ha svolto il suo iter in commissione con le consultazioni dei soggetti interessati e con le audizioni dei rappresentanti del comitato promotore. La proposta di legge è risultata non condivisa dalla commissione consiliare ed inviata in aula con voto negativo e l'aula in data 20 luglio 2011 ha respinto la proposta stessa. L'ufficio legislativo, in sede istruttoria, aveva esposto diversi rilievi di legittimità ed in particolare alcune evidenti incoerenze sia con la normativa regionale (l.r. 49/1995) che statale (l.r. 394/1991) pareri dei quali la Commissione, in sede di espressione di voto, ha tenuto conto.

## **LE POLITICHE SULLA MOBILITA' ED INFRASTRUTTURE**

REDATTRICE: Anna Traniello Gradassi

### **1. LE POLITICHE PER LE OPERE IDRAULICHE**

In materia di opere idrauliche la legislatura si apre con una legge di proroga. La legge regionale 5 novembre 2009, n. 64, infatti, disciplina le funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo trasferite alle province con l.r. 91/98.

L'imminente scadenza del termine per la presentazione della denuncia di esistenza da parte dei gestori degli invasi esistenti o per l'eventuale presentazione di domanda di regolarizzazione ovvero per la presentazione dell'ulteriore domanda di sanatoria avrebbe comportato l'applicazione da parte della Provincia delle sanzioni sia nei casi di mancata presentazione, sia nei casi di presentazione oltre i termini. La legge regionale 52/2010, approvata all'inizio della nona legislatura, modifica la l.r. 64/2009 prorogando i termini entro cui presentare la denuncia di esistenza o regolarizzazione ed allineando al nuovo termine individuato del 31 marzo 2012 anche la presentazione della domanda di sanatoria. La proroga è prevista in considerazione dell'obiettivo e generale difficoltà degli utenti al rispetto dei tempi prescritti, in considerazione della mole e della tipologia degli adempimenti richiesti in funzione della presentazione della suddetta denuncia ed in considerazione del fatto che l'applicazione automatica e massiva delle sanzioni per il mancato rispetto dei termini sarebbe stata percepita dagli utenti come inutilmente vessatoria, disincentivando la presentazione delle denunce entro i termini.

### **2. LE POLITICHE PER I LAVORI PUBBLICI**

La legge regionale 35/2011 in materia di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione delle opere private, perseguendo finalità di semplificazione ed accelerazione, ha ad oggetto la disciplina delle procedure relative alle opere di interesse strategico regionale; il monitoraggio delle opere pubbliche comunque finanziate dalla Regione; la disciplina dei procedimenti per la realizzazione di opere private di interesse regionale.

E' definita la strategicità: si tratta di opere che contribuiscono allo sviluppo socioeconomico del territorio regionale .

L'intento è quello di prevedere un percorso accelerato che consenta di avere tempi certi di realizzazione; a questo scopo la legge prevede un

monitoraggio regionale mirato al rispetto dei tempi delle varie fasi e compiti di impulso e di controllo della regione e il possibile esercizio, sussistendone i presupposti, di poteri sostitutivi.

Si segnala che gli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale per le opere pubbliche di interesse strategico regionale, producono effetti di variante agli strumenti e atti di governo del territorio comunali, e in caso non sia raggiunta l'unanimità delle amministrazioni chiamate ad esprimersi sulla variante, il Consiglio regionale può determinare la conclusione del procedimento (su richiesta del Presidente della Giunta) con deliberazione che costituisce effetto di variante.

E' prevista l'applicazione del monitoraggio regionale, delle diffide in caso di ritardo, dell'eventuale revoca dei finanziamenti o, alternativamente, del possibile esercizio di poteri sostitutivi, per le opere non strategiche ma pubbliche in quanto finanziate anche in parte dalla Regione .

Con la legge regionale n. 66/2001 sono state inserite modifiche alla l.r. 35/2011 che, pur lasciando immutati i contenuti essenziali e l'impostazione della legge, si sono rese necessarie alla luce della prima applicazione, al fine di meglio precisare alcuni aspetti procedurali e chiarire alcune norme che potevano dar luogo a dubbi interpretativi.

### **3. LE POLITICHE PER LA CASA E L'EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA**

Anche in materia di edilizia residenziale e pubblica la legislatura si apre con una proroga.

Con deliberazione del Consiglio regionale 27 maggio 2008, n. 43 erano stati sospesi, per un periodo determinato, tutti i procedimenti in corso relativi alla vendita degli immobili di edilizia residenziale pubblica, fatti salvi i procedimenti per cui il prezzo era stato determinato in via definitiva ed espressamente accettato e fosse stata prodotta la documentazione necessaria per la stipula dell'atto di compravendita.

Con la legge regionale 5 agosto 2009, n. 46, si confermava la sospensione delle attività di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in attesa della revisione della disciplina di settore, ma si apriva una "finestra" relativa ai procedimenti di alienazione che potevano giungere a conclusione facendo salve le procedure di cessione per le quali l'ente gestore avesse dichiarato che era intervenuto, alla data del 27 maggio 2008 (data della deliberazione del Consiglio regionale 43/2008), accordo tra le parti sulla compravendita dell'immobile, alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

Tali procedure avrebbero dovuto concludersi entro il 31 dicembre 2010 così come stabilito dalla l.r. 25/2010 che ha modificato la l.r. 46/2009.

Dal momento che è stata segnalata dai soggetti gestori la difficoltà di portare a termine le procedure di alienazione entro il termine previsto, anche per le sopravvenute modifiche nella normativa nazionale che hanno comportato un aumento degli adempimenti necessari per la raccolta della documentazione tecnica occorrente per la stipula dei contratti di vendita, e che ciò avrebbe comportato la non applicabilità di quanto disposto dalla norma della l.r. 46/2009, con possibili ricadute negative sul piano sociale ed economico finanziario, con legge regionale n. 68, del 30 dicembre 2010 si è ritenuto opportuno modificare il termine prorogandolo al 31 dicembre 2011 e prorogare alla stessa data anche il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della l.r. 46/2009, posto a carico dei soggetti gestori per la comunicazione della risposta agli assegnatari che, alla data 27 maggio 2008, avevano comunque presentato domanda o che avevano l'istruttoria in corso per l'acquisto dell'alloggio.

La l.r. 46/2009 mantiene comunque il proprio carattere di atto legislativo ad effetto transitorio, in attesa di un riordino complessivo della materia che detti nuovi criteri per la cessione degli alloggi e che disciplini in maniera organica l'intero settore dell'edilizia abitativa pubblica.

La riforma in materia di edilizia abitativa pubblica non è stata portata a termine nella precedente legislatura, e fin dall'inizio della legislatura attuale il disagio dovuto alla mancanza di una riforma organica della materia è evidente e manifesto in provvedimenti sporadici, -sono state approvate ben due (54/2011, 22/2011) delibere modificative della tabella B di individuazione delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di cui alla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)-, o in proposte anche di iniziativa consiliare, da parte dell'opposizione, di sblocco delle alienazioni del patrimonio ERP (PDL 86)

Con legge regionale 29 giugno 2011 n. 25, di modifica alla finanziaria, è stato introdotto il capo I bis al titolo III, misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani, attuate con tre misure: sostegno al pagamento del canone di locazione, sostegno all'acquisto della prima casa tramite locazione con patto di futura vendita ed interventi speciali per il recupero del patrimonio ERP.

Con norma programmatica (art.114) la legge regionale n. 66/2001 impegna la Giunta a presentare al Consiglio regionale una revisione della normativa in materia di ERP entro il 2012, ma non è prevista sanzione in caso di inadempienza

#### **4. LE POLITICHE PER LE INFRASTRUTTURE, PORTI E AEROPORTI**

Con legge regionale 55/2011 è stato istituito il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità. Il piano regionale integrato delle

Infrastrutture e della Mobilità viene a costituire lo strumento per la definizione di strategie e modalità integrate di finanziamento per gli ambiti di intervento settoriale nei settori attinenti alla mobilità ed alle infrastrutture (grandi opere di interesse nazionale e regionale, sistema dei servizi di trasporto pubblico, azioni per la mobilità sostenibile e sicurezza, piattaforma logistica toscana e azioni trasversali), per le connesse azioni trasversali volte a potenziarne l'efficacia, quali la comunicazione, l'informazione, l'incentivazione all'uso del mezzo pubblico e la riduzione dell'uso del mezzo privato, la ricerca e la formazione. La Regione viene così dotata di uno strumento unitario attraverso cui impostare in modo sinergico obiettivi ed indirizzi per fornire risposta alle esigenze economiche e sociali del territorio regionale in materia di mobilità e infrastrutture. Una volta approvato sostituirà il piano regionale della mobilità e della logistica.

## **5. LE POLITICHE PER VIABILITÀ E TRASPORTI**

Nella finanziaria 2011, l.r. 65/2010, sono contenute disposizioni in materia di trasporto pubblico locale su gomma ed anche su ferro.

In estrema sintesi, per razionalizzare il servizio ed i costi, a seguito dei tagli effettuati dal Governo centrale, il sistema viene ridisegnato: dal 1° gennaio 2012 è istituito un unico ambito territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale che coincide con la Regione Toscana ed a cui corrisponde un unico lotto di gara per l'affidamento dell'esercizio associato tra Regione, province e comuni, delle funzioni in materia di trasporto pubblico su gomma.

Le funzioni da esercitare in forma associata attengono all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto dei contratti scaduti o in scadenza per gli anni 2011,2012,2013, nonché alla gestione, controllo e vigilanza e monitoraggio di tali contratti.

Viene costituito un ufficio unico per l'esercizio associato delle funzioni e con la convenzione che regola l'esercizio associato è anche prevista la delega dagli Enti locali alla Regione delle funzioni amministrative da gestire con l'ufficio unico.

L'affidamento ha durata nove anni, e può avere ad oggetto anche il servizio regionale di trasporto pubblico su ferro

Da segnalare che fra le modifiche apportate alla l.r.42/1998 è previsto che il bando di gara può stabilire l'obbligo, per il soggetto aggiudicatario della gara che si sia presentato come associazione temporanea di imprese o GEIE o come consorzio di concorrenti, di costituirsi in forma societaria della tipologia individuata dalla Giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario del servizio.



## **ANALISI DI FATTIBILITÀ EX ANTE E VALUTAZIONE EX POST DELLE LEGGI REGIONALI**

REDATTORE: Luciano Moretti

### **1. L'ANALISI EX-ANTE**

L'analisi ex-ante viene svolta attraverso la redazione di una scheda preliminare per la valutazione delle proposte di legge, che contribuisce a formare la documentazione di corredo alle proposte di atti all'esame delle commissioni consiliari durante l'istruttoria.

Dall'inizio della legislatura al 31 dicembre 2011 sono state prodotte 34 schede preliminari relative a proposte di legge che hanno concluso il loro iter in commissione in tale periodo: 5 sono relative a pdl licenziate dalle commissioni nel 2010, 29 a pdl licenziate nel 2011. Le pdl corredate dalla scheda preliminare costituiscono complessivamente il 54,8% di quelle licenziate in commissione (il 20,8% nel 2010 ed il 76,3% nel 2011).

L'incremento registrato nel 2011 rispetto agli anni precedenti, sia in valore assoluto che in termini percentuali, è da attribuire alla modifica apportata ai criteri di selezione adottati per l'individuazione delle pdl per le quali redigere la scheda. Dal marzo 2011, infatti, sono stati adottati criteri maggiormente inclusivi<sup>6</sup> che prevedono la redazione della scheda per tutte le pdl assegnate alle commissioni per il parere referente, con la sola esclusione delle leggi di bilancio e di quella di approvazione del consuntivo, anche nel caso in cui non vi siano osservazioni dal punto di vista organizzativo o procedurale. Nella tavola 1 sono riportati i dati di dettaglio relativi alle schede prodotte ed al loro esito.

Si rileva innanzitutto che, malgrado l'estensione dei criteri di inclusione, le schede senza osservazioni sono per il 2011 solamente 4, pari a circa il 13,8% di quelle redatte.

Le osservazioni maggiormente ricorrenti riguardano l'assenza della previsione dei tempi per l'adozione dei provvedimenti attuativi previsti nella legge e la scarsa chiarezza di alcune disposizioni, riguardanti sia aspetti di carattere procedurale ed organizzativo, sia la specificazione non univoca di alcune fattispecie.

---

<sup>6</sup> In precedenza la scheda non veniva redatta nel caso di leggi-provvedimento, leggi di interpretazione autentica di norme, leggi di bilancio o di approvazione del conto consuntivo e nel caso di leggi di modifica che riguardassero aspetti marginali della norma modificata, nonché quando, dall'esame della pdl, non emergessero osservazioni di carattere organizzativo o procedurale.

**Tavola 1 - Le schede preliminari per la valutazione delle proposte di legge**

Anno	Proposte di legge licenziate	Proposte di legge con scheda	Schede con osservazioni	Osservazioni accolte in toto	Osservazioni accolte in parte	Osservazioni non accolte
2010	24	5	5	2	2	1
		20,8%	100,0%	40,0%	40,0%	20,0%
2011	38	29	25	9	7	9
		76,3%	86,2%	36,0%	28,0%	36,0%
Totale	62	34	30	11	9	10
		54,8%	88,2%	36,7%	30,0%	33,3%

Ciò che appare più interessante analizzare è tuttavia l'incidenza che le schede riescono ad avere nel corso dell'istruttoria legislativa.

A tale riguardo si evidenzia come le osservazioni contenute nelle schede abbiano avuto un qualche riscontro nelle decisioni delle commissioni in 2 casi su 3, sia con un loro accoglimento integrale (circa il 36,7% dei casi) sia con un accoglimento solo parziale (il 30% dei casi).

Per quanto concerne le modalità con le quali si tiene o meno conto delle osservazioni contenute nelle schede, la casistica è molto articolata. In primo luogo si rileva che una qualche discussione in commissione circa il merito delle osservazioni vi è stata solo in 14 casi (neppure la metà delle schede con osservazioni inviate). In molti casi la commissione ha invece espresso un assenso di massima, rinviando l'inserimento delle modifiche proposte alla redazione definitiva del testo licenziato nell'ambito di un gruppo di lavoro tecnico.

La composizione di tale gruppo di lavoro è stata diversa da caso a caso e la presenza o meno del funzionario che ha redatto la scheda preliminare ha spesso avuto influenza sull'accoglimento delle osservazioni. Quando tale presenza non è stata, per varie ragioni, possibile ed i tempi della discussione del nuovo testo lo ha consentito, sono state presentate note integrative alla scheda, allo scopo di segnalare quali delle osservazioni fossero superate dalla nuova stesura del testo e di avanzarne eventualmente di ulteriori riguardo alle parti modificate. Due esempi significativi al riguardo sono costituiti senza dubbio dalle pdl 95 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e 122 (Legge finanziaria per l'anno 2012), oggetto a più riprese di profonde modifiche nel corso del loro esame, con la presentazione di emendamenti, lo stralcio o la riscrittura di parti significative del testo iniziale.

## **2. LE CLAUSOLE VALUTATIVE**

Dal 2008, quando fu adottato il nuovo modello di scheda, la proposta tecnica di inserimento di una clausola valutativa trova spazio all'interno della scheda preliminare.

Nel periodo considerato sono state approvate due proposte di legge contenenti clausole valutative. Si tratta in particolare della l.r. 19/2011 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), di competenza congiunta della quarta e settima commissione consiliare, e della l.r. 28/2011 (Modifiche alla l.r. 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile)), di competenza congiunta della terza e quinta commissione consiliare.

Inoltre nella l.r. 70/2010 (Modifiche alla l.r. 40 /2005 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e alla l.r. 25/2001 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza)) e nella l.r. 55/2011 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale) sono stati meglio specificati i contenuti di relazioni di rendiconto già previste nel testo presentato.

È innanzitutto da evidenziare che, come già avvenuto nel più recente passato, tutte le clausole valutative proposte siano state accolte ed inserite nel testo finale della legge. Inoltre, è proseguita la prassi da parte dell'ufficio di riservare l'utilizzazione delle clausole valutative ai soli casi nei quali le caratteristiche della norma lo rendevano necessario, allo scopo di evitare che tale strumento finisca con il diventare elemento di mera routine.

Contrariamente a quanto avvenuto nei due anni precedenti, infine, nessuna delle proposte di legge licenziate dalle commissioni conteneva nel testo presentato dai proponenti una clausola valutativa.

Una specifica riflessione appare opportuna riguardo alla clausola valutativa inserita nella l.r. 28/2011, precedentemente citata. Nella fase istruttoria della pdl che diventerà poi la l.r. 21/2008, oggetto delle modifiche apportate con la l.r. 28/2011, era stato proposto l'inserimento di una clausola articolata in specifici quesiti valutativi il cui testo, tuttavia, fu semplificato durante la discussione in commissione. Con la scheda relativa alla pdl di modifica è stato riproposto, ed integralmente approvato dalla commissione, un testo della clausola che, con le necessarie modifiche derivanti dalle nuove disposizioni normative, ricalcava quello precedentemente proposto.

### **3. L'ANALISI EX-POST: NOTE INFORMATIVE ED ALTRE RICERCHE**

Nel corso del periodo considerato sono state prodotte sette note informative<sup>7</sup>, di cui cinque nel 2010 e due nel 2011, sulla base delle informazioni

---

<sup>7</sup> Complessivamente, le note informative prodotte dall'avvio di questa attività sono 21, riferite a 17 diverse leggi regionali.

trasmesse al Consiglio dalla Giunta regionale, in ottemperanza a quanto disposto da clausole valutative. Nella tavola 2 sono riportati gli elementi di dettaglio al riguardo.

**Tavola 2 - Le note informative sull'attuazione delle politiche regionali**

<b>NUMERO</b>	<b>TITOLO</b>	<b>LEGGE VALUTATA</b>
15/2010	Le politiche regionali in materia di difesa dei consumatori e di educazione al consumo: i primi risultati dell'attuazione della l.r. 9/2008	l.r. 9/2008 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti)
16/2010	Servizi postali e di prossimità nei comuni disagiati: conclusione della fase transitoria della l.r. 66/2007 ed avvio di quella a regime	l.r. 11 dicembre 2007, n.66 (Servizi postali e di prossimità. Interventi di sostegno ai comuni disagiati)
17/2010	Le politiche regionali a favore dei piccoli comuni in situazione di disagio: cinque anni di attuazione della l.r. 39/2004	l.r. 39/2004 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57. Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58)
18/2010	Il Fondo regionale per la non autosufficienza: primi risultati dell'attuazione della l.r. 66/2008	l.r. 66/2008 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza)
19/2010	Le politiche regionali in materia di difesa dei consumatori e di educazione al consumo: i primi risultati del monitoraggio degli interventi ex l.r. 9/2008	l.r. 9/2008 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti)
20/2011	Le politiche regionali in materia di sicurezza dei lavoratori agricoli: l.r. 30/2007 e dintorni	l.r. 30/2007 (Norme sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori agricoli)
21/2011	Le politiche regionali per la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura: l'attuazione della l.r. 21/2009	l.r. 21/2009 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)

Nelle note, oltre a presentare alcuni dati di scenario, sono preliminarmente analizzati gli obiettivi operativi della legge ed evidenziati gli strumenti messi in atto per il loro raggiungimento. Sono quindi esposti, sulla base di quanto illustrato nella relazione trasmessa dalla Giunta regionale e di ulteriori informazioni raccolte, le modalità attuative dell'intervento ed i risultati conseguiti. Tali documenti, quindi, contengono elementi relativi all'analisi di processo ed a quella dei risultati; non viene invece affrontata l'analisi degli effetti degli interventi in quanto tale tipo di analisi necessiterebbe di ulteriori elementi conoscitivi<sup>8</sup> e di metodologie analitiche più sofisticate.

L'esperienza concreta di questo periodo ha confermato quanto già segnalato nei precedenti rapporti riguardo alla generalizzata insufficienza delle relazioni ricevute a fornire un quadro esauriente della situazione. Ciò ha

<sup>8</sup> In molti casi è addirittura impossibile raccogliere tali informazioni senza che vi sia stata una progettazione dell'analisi da svolgere (e delle conseguenti esigenze informative) prima che la politica sia attuata.

comportato necessità di procedere alla raccolta di ulteriori elementi, attingendo a fonti statistiche, ufficiali e non, e richiedendo agli uffici della Giunta informazioni integrative, sia di carattere quantitativo che di carattere qualitativo.

Due sono invece gli elementi di novità al riguardo. Il primo è l'emergere di alcune difficoltà per quanto concerne la trasmissione da parte della Giunta regionale delle relazioni in risposta<sup>9</sup>. Tra le motivazioni principali di questa difficoltà possiamo evidenziare l'insufficiente conoscenza dello strumento da parte degli uffici della Giunta ed una conseguente scarsa attenzione, pur con apprezzabili eccezioni, da parte degli stessi uffici per tali adempimenti informativi nei confronti del Consiglio e, probabilmente, anche una difficoltà politica di rendere conto su alcuni aspetti problematici.

Le modalità di intervento per superare queste difficoltà sono naturalmente diversificate. Una cosa appare però certa: lasciar correre, o anche limitarsi agli interventi di carattere informale finora assunti, rischia di determinare un progressivo indebolimento dello strumento, sia in termini di attenzione da parte della Giunta sia riguardo all'interesse da parte dei Consiglieri.

Il secondo elemento di novità è invece di carattere assolutamente positivo. Infatti, a fronte della più volte segnalata criticità dell'assenza di riscontri formali circa le note informative trasmesse alle commissioni, si segnala che la Nota n. 20, relativa all'attuazione della l.r. 30/2007, è stata oggetto di illustrazione nella commissione "Agricoltura e sviluppo rurale".

Nel corso del 2010 è stata inoltre prodotta, su richiesta della commissione consiliare "Affari istituzionali, programmazione e bilancio", una ricerca sull'attuazione della l.r. 70/2004 "Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di Presidente della Giunta regionale". Tale ricerca, il cui approccio metodologico è analogo a quello delle note informative<sup>10</sup>, è stata presentata alla commissione nel luglio 2010 ma non è stata ancora oggetto di discussione.

#### **4. L'ANALISI EX-POST: LE RICERCHE VALUTATIVE**

Nel periodo considerato sono state svolte dall'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), su richiesta del Consiglio regionale, due ricerche valutative sull'attuazione di altrettante leggi regionali, la l.r. 69/2007 "Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali" e la l.r. 32/2002 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,

---

<sup>9</sup> Ad oggi sono una decina le relazioni che ancora non sono state trasmesse pur essendo ampiamente scaduti i termini previsti nella clausola valutativa.

<sup>10</sup> L'unica differenza sostanziale consiste nel fatto che, non essendo riferita ad una legge contenente una clausola valutativa, l'analisi non parte da una specifica relazione della Giunta regionale ma è basata esclusivamente sulla raccolta di dati ed informazioni da parte degli uffici consiliari.

formazione professionale e lavoro”, con specifica attenzione all’analisi degli effetti in termini occupazionali dei corsi di formazione professionale.

La prima ricerca, svolta in base ad una richiesta dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a conclusione della precedente legislatura, si inserisce nelle attività di verifica finalizzate alla revisione della normativa in materia di partecipazione<sup>11</sup> ed ha analizzato lo svolgimento dei processi partecipativi da vari punti di vista (rapporto fra istituzioni e soggetti interessati, gestione dei processi, capacità di affrontare questioni e problematiche significative).

La seconda ricerca presenta alcuni elementi di novità e di particolare interesse sia riguardo alle modalità della committenza, sia riguardo agli obiettivi conoscitivi e alla metodologia utilizzata.

Dal primo punto di vista si rileva come la ricerca valutativa sia stata richiesta dalla V Commissione consiliare “Istruzione, formazione, beni e attività culturali” quale contributo informativo per lo svolgimento dell’indagine conoscitiva sul sistema della formazione professionale in Toscana avviata a fine 2010 su iniziativa del Portavoce dell’opposizione come previsto dal regolamento interno del Consiglio e conclusasi con la relazione al Consiglio presentata il 1 dicembre 2011. L’elemento che appare interessante evidenziare è come uno strumento finora scarsamente o per niente utilizzato nell’esperienza delle assemblee legislative italiane come la valutazione di impatto si sia positivamente intersecato con uno strumento, quello dell’indagine conoscitiva, tradizionalmente utilizzato per l’espletamento della funzione di controllo.

Dal secondo punto di vista, tale lavoro rappresenta la prima esperienza di ricerca commissionata dal Consiglio regionale nella quale non ci si è limitati ad un’analisi essenzialmente di tipo descrittivo dell’attuazione e dei risultati conseguiti ma si è analizzato l’impatto della politica utilizzando una metodologia di tipo controfattuale<sup>12</sup>. I risultati della ricerca sono stati presentati in un seminario pubblico organizzato dalla V Commissione consiliare il 19 dicembre 2011.

Vale forse la pena di sottolineare, come una sorta di nota a margine, che il tema della valutazione è stato spesso evocato nel dibattito politico-istituzionale in Consiglio regionale immediatamente successivo alla presentazione di tale ricerca. Al riguardo c’è naturalmente da auspicare che ciò possa davvero costituire una duratura maggiore attenzione al tema della valutazione ma, soprattutto, da operare concretamente perché tale auspicio diventi realtà.

---

<sup>11</sup> Si ricorda che la l.r. 69/2002, caso finora unico nella legislazione della Regione Toscana, prevede (art. 26 – Durata della legge) una clausola di abrogazione automatica (31/12/2012) in caso di mancata espressa riapprovazione.

<sup>12</sup> L’analisi controfattuale, in estrema sintesi, consiste nel confrontare il valore della variabile target relativo ai soggetti beneficiari dell’intervento (dato osservabile) con quello relativo ai soggetti non sottoposti all’intervento aventi le stesse caratteristiche dei beneficiari (dato non direttamente osservabile). Gli strumenti statistici per la stima del valore controfattuale sono molteplici: nel caso specifico è stato utilizzato quello dell’abbinamento statistico, che consiste nell’accoppiare a ciascun soggetto beneficiario un soggetto non beneficiario avente gli stessi valori per alcune variabili predefinite (variabili di controllo) ritenute capaci di influenzare il valore della variabile target.

## LE MOTIVAZIONE DELLE LEGGI DELLA REGIONE TOSCANA

REDATTRICI: Nadia Pasotti – Gemma Pastore

### 1. PREMESSA

La motivazione della legge è argomento oggetto di approfondimenti generali da parte della dottrina, la quale, in particolare negli studi condotti nella seconda parte del secolo scorso, ha variamente rappresentato questioni teoriche e conclusioni, contrapponendo in particolare negli ultimi anni tesi favorevoli alla sua introduzione a quelle storicamente di segno negativo.

L'art. 39 dello Statuto della regione Toscana ha introdotto l'obbligo di motivazione delle leggi regionali, puntualmente attuato secondo le previsioni attuative dell'art. 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55, intitolata "Disposizioni in materia di qualità della normazione", a partire dalla legge regionale l.r. 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale).

L'art. 9 della l.r. 55/2008 disciplina forma, contenuto e procedure per la motivazione delle leggi e dei regolamenti, stabilendo che la motivazione è contenuta in un preambolo, parte integrante del testo normativo, ed è composta da "visto" e da "considerato" e rinviando poi ulteriori specificazioni ad altri atti. Viene rimessa al regolamento interno del Consiglio la definizione delle modalità di voto della motivazione delle leggi, per la quale la legge dispone solo la votazione prima del voto finale, e viene previsto che ulteriori disposizioni possono essere stabilite dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta in relazione agli atti normativi di rispettiva competenza, sulla base di intese.

Alla luce di tale previsione legislativa sono stati quindi emanati gli artt. 141 e 142 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale 27 gennaio 2010, n. 12, che specificano modalità procedurali, ed è stata sottoscritta l'intesa del 2010 tra Giunta e Consiglio regionale al fine di normalizzare regole comuni per la redazione della motivazione delle leggi e dei regolamenti.

Quanto disposto dal complessivo quadro normativo di riferimento citato costituisce parametro di valutazione dell'esperienza concretamente maturata in Toscana a partire dal 2009 (la prima legge motivata si ricorda è la l.r. 4/2009) e con specifico riferimento al periodo aprile 2010-dicembre 2011, oggetto del presente rapporto.

L'analisi compiuta porta a concludere, in primo luogo, che è stato rispettato dal punto di vista formale quanto previsto dagli atti regolativi dell'istituto della motivazione.

Sul piano sostanziale l'insieme delle motivazioni formulate evidenzia aspetti che possono essere oggetto di riflessioni sotto diversi punti di vista.

Si ritiene utile dipanare il quadro generale delle problematiche riscontrate partendo dalle questioni afferenti alla tecnica legislativa, dal momento che essa costituisce la base per ulteriori considerazioni relative invece al merito della funzione del preambolo delle leggi.

Tali questioni derivano in particolare dal fatto che l'intesa sopra richiamata stabilisce che principale contenuto peculiare e specifico della motivazione è l'illustrazione delle finalità dell'intervento legislativo e l'indicazione degli strumenti attivati per il loro conseguimento. Da tale previsione sorge la questione del rapporto che deve correttamente sussistere tra il preambolo della legge e il suo articolo 1 da una parte, e la relazione illustrativa dall'altra.

In termini generali è poi possibile riflettere sulla forma e il linguaggio utilizzati sinora nella redazione del preambolo.

## **2. FINALITÀ DELLA LEGGE TRA PREAMBOLO E ARTICOLO 1**

La funzione dell'articolo 1 delle leggi è cosa studiata e nota ai cultori della materia e investe necessariamente le questioni afferenti ai messaggi e ai linguaggi della politica.

Non va infatti dimenticato che le leggi sono qualificabili sotto numerosi profili (tecnici, giuridici, comunicativi), ma soprattutto va sempre tenuto presente che sono atti espressione della politica che li emana.

La loro forma è direttamente condizionata da questo aspetto, nella struttura e nel linguaggio, e quindi, pure nella sintesi richiesta dalla presente sede, va sottolineato che l'articolo 1 delle leggi è in generale il luogo della legge più sentito e utilizzato dalla politica per chiarire la propria volontà.

La valutazione negativa che in sede tecnica viene a volte rivolta all'art. 1 di solito si fonda sulla non consapevole sovrapposizione della questione delle norme manifesto a quella delle norme aventi propriamente valore di messaggio politico, ovvero di esplicitazione di indirizzi generali. Le due questioni in realtà non coincidono, anche se il discrimine spesso non è di semplice individuazione.

In ogni caso va considerata la valenza politica dell'art. 1 delle leggi nell'ambito del quale sono enunciati gli indirizzi politici che la legge assume, anche in termini linguistici persuasivi (competitività, solidarietà, sviluppo ecosostenibile, ecc) .

Veloci osservazioni sull'utilizzo del linguaggio politico per la redazione della legge devono ricordare che tale linguaggio è finalizzato ad evocare valori, a creare empatia con chi ne è il destinatario, che non è un altro soggetto politico, ma semplicemente il lettore della legge, da individuarsi nei termini più generali possibile.

Nei suoi confronti il linguaggio della politica nella legge deve creare consenso ed esorcizzare paure e la percezione dell'impatto di una parola sulla comunità è più avvertita dal politico di quanto non lo possa essere da parte di un tecnico.

Infine il linguaggio con il quale la politica inserisce nella legge i suoi precetti rappresenta sempre un punto di equilibrio: il risultato di un accordo politico raggiunto su un testo linguistico. Per questo motivo la duttilità del linguaggio è un elemento irrinunciabile per la politica, che deve usare parole che permettano la spendibilità della decisione e l'adattamento delle norme alla diversità e al cambiamento. Espressamente la politica chiede la possibilità di lasciare chiarire la propria volontà negli articoli iniziali della legge e soprattutto nell'articolo 1.

Come si sposa tutto ciò con la previsione toscana che sia il preambolo, e non la legge, a chiarire le finalità della legge stessa? L'intesa dichiara espresamente che di norma non devono più essere inseriti nell'articolato articoli iniziali dedicati alla mera enunciazione delle finalità della legge.

Tale enunciazione ha un evidente punto di origine tecnico, ma appare assolutamente corretta nella misura in cui sia il preambolo ad essere considerata la sede delle enunciazioni di merito e politiche relative al testo legislativo che segue e non gli articoli iniziali della legge.

La prassi legislativa analizzata al contrario evidenzia come sia tuttora sentita politicamente la necessità dell'enunciazioni delle finalità della legge nell'ambito dell'articolo 1, al quale spesso il legislatore regionale non ha rinunciato.

Ciò avviene nella misura in cui la politica non assume il preambolo quale parte della legge nella quale collocare i propri messaggi. Si rileva quindi una fase ancora aperta di metabolizzazione dell'istituto della motivazione della legge nell'ambito del sentire e delle prassi politiche, come testimoniato dal fatto che il preambolo non è oggetto di discussione e redazione politica.

Tale fattore rende incompleto lo strumentario della negoziazione legislativa, che caratterizza fisiologicamente tutto il procedimento legislativo, che si svolge ovviamente sul piano politico, ma che trova poi il suo punto di conclusione nella formulazione degli enunciati che compongono la legge.

Sotto tale profilo sembra che non sia del tutto sfruttata la potenzialità del preambolo, quale sede di enunciazione delle scelte e finalità della legge, nel momento in cui non viene utilizzato quale luogo di mediazione politica per quello che nel testo della legge non è inserito o va interpretato. Inoltre potrebbe politicamente essere usato in luogo delle norme programmatiche.

Nella prassi provvedono alla redazione del preambolo i tecnici incaricati dell'attività legislativa, ma questo condiziona la stessa finalità sostanziale della motivazione della legge, non essendo possibile in sede tecnica interpretare ed

esplicitare argomentazioni politiche di merito, e spiega l'omologazione testuale, che spesso si riscontra tra il preambolo e la relazione illustrativa.

### 3. PREAMBOLO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della l.r. 55/2008 le proposte di legge e i regolamenti sono corredati obbligatoriamente della relazione illustrativa delle finalità generali.

Brevemente va ricordato che l'esperienza legislativa italiana, sia statale che regionale, ha visto un incremento del c.d. "corredo motivazionale" dei progetti di legge.

Per effetto di questo processo virtuoso, i progetti di legge sono corredati da una variata documentazione di accompagnamento, costituita in generale dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-finanziaria, dalla relazione sull'ATN, dalla relazione sull'AIR.

La l.r. 55/2008 stabilisce per la Toscana che le proposte di legge siano corredate dalla relazione illustrativa delle finalità generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria, e secondo quanto previsto dai regolamenti interni, dalla relazione sugli esiti dell'AIR, della scheda di legittimità, dalla scheda di fattibilità, dagli altri documenti idonei a fornire il più ampio quadro conoscitivo sulla proposta di legge e le sue finalità.

Tutti questi documenti ovviamente partecipano alla funzione di illustrare, giustificare e motivare la proposta di legge, dimodoché è risultato necessario chiarire il rapporto in particolare della relazione illustrativa con il preambolo.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ottobre 2009, n. 171 recante le "Direttive del processo normativo e relative regole redazionali" stabilisce che *"la funzione essenziale della relazione illustrativa è quella di indicare i principi ispiratori e i contenuti del provvedimento. In presenza dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti normativi ... il contenuto della relazione deve raccordarsi ed essere coerente con quanto enunciato appunto nella motivazione: la relazione pertanto deve illustrare le finalità generali del provvedimento, il contenuto dei singoli articoli, con particolare riguardo al loro impatto sulla normativa vigente, e i prevedibili effetti del provvedimento, anche con riferimento alle esigenze cui esso intende rispondere e al contesto economico e sociale sul quale interviene."*

Risulta chiaro, alla luce degli atti sinora riportati, che sia il preambolo sia la relazione illustrativa condividono la funzione di illustrare le finalità generali dell'atto.

E' altrettanto evidente che l'illustrazione di tali finalità generali nei due diversi strumenti deve ovviamente essere coerente nei contenuti, ma si presupporrebbe una diversa prospettiva dal fatto che la relazione illustrativa è un

documento accompagnatorio della legge affidato nella sua redazione alle strutture tecniche, mentre il preambolo ha tutt'altra valenza, come sopra già evidenziato.

Il fatto che entrambi i testi siano invece affidati contingentemente alla formulazione degli uffici conduce alla loro omologazione testuale. Tuttavia non sembra opportuno trarre da questo rilievo conclusioni dubitative sulla funzione o necessità della compresenza di preambolo e relazione illustrativa.

Infatti mentre la relazione illustrativa dovrebbe presentare un contenuto di natura tecnico giuridica della legge e dei singoli articoli e analitico rispetto a quello rimesso al preambolo, quest'ultimo dovrebbe dare conto delle ragioni politiche dell'intervento e della motivazione delle scelte effettuate alla luce del bilanciamento degli interessi in gioco.

Inoltre mentre i contenuti della relazione illustrativa sono un indispensabile ausilio di analisi della legge nel corso del suo iter di approvazione, e rimangono limitati nella conoscibilità e utilizzo nell'ambito di esso, i contenuti del preambolo sono parte integrante della legge e hanno natura politica, come sancito anche dal fatto che lo stesso è oggetto di votazione al pari dell'articolato. Ultima, ma non di importanza, è la notazione che il preambolo è oggetto di pubblicazione legale, quale parte integrante della legge, e finalizzato quindi alla conoscibilità e fruibilità da parte dei destinatari o lettori dell'atto normativo che con esso viene motivato, mentre la relazione "scompare" una volta emanata la legge.

Si conclude che non sussiste in realtà un problema di rapporto tra la relazione e il preambolo, dal momento che l'attuale sovrapposizione contenutistiche dei due atti deriva dal fatto che il preambolo è tuttora uno strumento in fase di assestamento.

#### **4. FORMA DEL PREAMBOLO**

Un'ulteriore serie di considerazioni sul piano della redazione formale del preambolo va rivolta alla forma per esso stabilita dalla l.r. 55/2008 con l'articolo 9.

Si tratta di una decisione di rango legislativo, che ovviamente ha condizionato gli atti attuativi, già descritti, che da essa non possono discostarsi. Tuttavia va riflettuto in merito all'orientamento assunto per questa parte dal legislatore toscano.

Gli atti istruttori relativi alla l.r. 55/2008 evidenziano esplicitamente che il modello che si è inteso seguire è quello degli atti normativi comunitari che racchiudono nei considerando propedeutici all'articolato le ragioni, i criteri interpretativi, i principi afferenti alle norme emanate.

Tuttavia va anche rilevato che la forma del preambolo delle leggi della toscana, che distribuisce gli argomenti tra visto e considerato, richiama anche la forma della motivazione tradizionalmente usata per gli atti amministrativi, tutt'oggi esternati in forma scritta di decreto. Tale forma si compone essenzialmente dell'intestazione, del preambolo, che comprende la giustificazione (i visto) e la motivazione (i considerato) e infine il dispositivo che illustra la decisione o il comando.

Va riflettuto se la prassi operativa sinora seguita per la redazione dei preamboli delle leggi regionali avvicini questi ultimi più agli atti amministrativi che agli atti normativi comunitari.

La riflessione non è inopportuna, dal momento che proprio la forma del decreto comunemente usata per gli atti amministrativi è oggetto di critiche oramai più che decennali, proprio sotto il versante dell'efficacia comunicativa, che costituisce il portato intrinseco della trasparenza delle decisioni che lo Statuto toscano vuole garantire.

Dal punto di vista comunicativo infatti la forma del decreto è messa in discussione sia per quanto riguarda l'ordine gerarchico delle informazioni, che non corrisponde all'importanza delle stesse (nel decreto infatti sono posposte le informazioni più importanti inserite alla fine nel dispositivo) sia per quanto attiene al linguaggio, che spesso rende l'atto del tutto imperscrutabile.

Tali concetti sono riportati anche dalla Direttiva sulla semplificazione del linguaggio dei testi amministrativi, emanata dal Ministro della Funzione pubblica nel 2002.

La l.r. 55/2008 ha imposto la forma del preambolo delle leggi, seguendo appunto la tradizionale distribuzione in visto e considerato delle argomentazioni di fatto e di merito che sorreggono l'atto, ma andrebbe riflettuto se la trasparenza sostanziale che la motivazione della legge vuole garantire ai cittadini in merito alle scelte assunte dal legislatore non possa essere agevolata da una diversa, più libera forma accordata al preambolo.

L'esperienza comparata presenta diversi modelli di preambolo, alcuni discorsivi, assimilabili alla forma della relazione illustrativa, ovvero recanti l'enunciazione sintetica dei motivi di merito, altri formati da una sequenza di disposizioni, similmente a quanto avviene appunto per gli atti amministrativi o gli atti aventi valore di legge italiani.

Il preambolo configurato dalla l.r. 55/2008 appartiene a quest'ultima categoria.

Un'ulteriore osservazione deve essere rivolta al linguaggio utilizzato ai fini della redazione del preambolo: l'esposizione dei "motivi" che sostengono l'opportunità o la necessità della legge dovrebbe avvenire con un linguaggio semplice e chiaro, adatto ad un lettore non necessariamente provvisto di nozioni giuridiche. La forma dovrebbe essere discorsiva e di immediata comprensione.

L'intesa del 2010 tra Giunta e Consiglio ha di fatto spogliato la motivazione del suo carattere prevalentemente "politico" riconducendo i "considerato" ad un elenco di adempimenti previsti dalla legge. Nella maggior parte dei casi infatti si leggono preamboli molto "tecnici" che ripercorrono la sequenza degli articoli, parafrasandone semplicemente il contenuto.

Ad esempio la recente legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione) è preceduta da una motivazione lunghissima: 19 articoli con 25 punti di "considerato" non immediatamente comprensibili e appesantiti anche dall'ulteriore spiegazione del parere del Consiglio delle autonomie locali che ne sottolinea il carattere prettamente tecnico e dunque oscuro al cittadino.

Ancora più oscura è la motivazione dell'accoglimento parziale delle osservazioni del CAL nella legge regionale 5 agosto 2011, n. 40 di modifica di varie leggi.

Invece, la legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre) contiene un lungo preambolo, in forma abbastanza discorsiva, assimilabile alla relazione illustrativa.

## **5. MODIFICA DEL PREAMBOLO**

Ulteriori riflessioni possono essere rivolte alla questione delle modalità di aggiornamento e revisione della motivazione, in conseguenza alle modifiche legislative successive di un testo di legge.

Poiché i "visto" forniscono il quadro normativo che giustifica una determinata scelta, indicando altresì gli atti presupposti o comunque connessi, la motivazione dell'atto modificato dovrà essere integrata con l'indicazione della legge che ha modificato anche solo una minima parte del disposto normativo, al fine di consentire all'interprete una agevole ricostruzione dell'evoluzione del testo nel corso degli anni, nonché di una maggiore certezza della legge applicabile e delle ragioni che hanno determinato la modifica successiva.

Nella ipotesi di novella legislativa, qualora vengano modificate "disposizioni essenziali" del testo ovvero siano mutate le ragioni di fondo che giustificavano le scelte operate dal legislatore, dovranno essere modificati o integrati i "considerato".

Poiché la motivazione costituisce "parte integrante del testo normativo", la successiva modifica della motivazione non può che avvenire in base ad una specifica volontà del legislatore che nella nuova legge deve inserire un articolo di modifica inerente la motivazione.

Finora si contano solo 4 leggi regionali nelle quali un articolo modifica espressamente il preambolo della legge che si va a modificare o, come nel caso

della l.r. 17/2011, dove l'articolo 2 abroga espressamente il punto 5 del preambolo della l.r. 64/2010.

Tale soluzione tuttavia presenta qualche inconveniente: da una parte crea un inevitabile appesantimento al procedimento di formazione delle leggi, con riferimento alle modifiche alla parte argomentativa dei "considerato", d'altra parte si profila il rischio che la motivazione introdotta o modificata con articolo di legge possa assumere una valenza precettiva o, perlomeno, un più pregnante significato politico, rispetto alla funzione meramente discorsiva/motivazionale che è propria del preambolo.

Sotto tale profilo potrebbe essere valutata la maggiore coerenza della modifica effettuata con atto di pari livello o genere, e quindi andrebbe riflettuto sull'opportunità di modificare il preambolo di una legge con il preambolo della legge successiva di modifica.

L'aggiornamento dei "visto" appare meno problematico e potrebbe essere qualificato come una "regola applicabile d'ufficio", tecnicamente obbligata e priva di risvolti politici, almeno per quanto riguarda la citazione di leggi, anche se la citazione di una legge nuova potrebbe essere necessaria proprio per l'aggiornamento dei "considerato".

Diverso è il caso dei pareri di altre commissioni o di organismi (Consiglio delle autonomie locali, Commissione per le pari opportunità, parere istituzionale della Prima commissione consiliare, eventuali pareri secondari di altre commissioni), rispetto ai quali le commissioni consiliari devono integrare il preambolo con gli elementi essenziali del procedimento e con le relative determinazioni in ordine al contenuto di tali pareri, che il più delle volte riportano osservazioni e raccomandazioni scritte in forma generica ed è poi difficile valutare effettivamente quanto si accoglie o meno.

Inoltre esiste sempre la possibilità che un parere si fondi su presupposti non perfettamente pertinenti, sia perché la volontà politica può prevalere su ogni altra considerazione, sia perché semplicemente vi sono difetti di valutazione. Diventa pertanto problematico motivare il non accoglimento. Oltretutto, considerato che un parere obbligatorio in genere riporta varie considerazioni su diversi aspetti del testo in esame, motivare solamente il non accoglimento di una parte di queste considerazioni non mette in rilievo quanto invece la commissione ha accolto, poiché nella motivazione prevale solamente l'aspetto del "discostamento".

Infine, considerati i numerosi pareri obbligatori da inserire nella motivazione, vi è il rischio di un ulteriore appesantimento dell'atto: si potrebbe ipotizzare che questo obbligo non discenda da una collaborazione tra le diverse parti per un miglioramento della legge, ma di voler rimarcare la forza della propria decisione rispetto ad un'altra.

## **6. LA MOTIVAZIONE DELLE LEGGI NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE**

Argomento di assoluto interesse, anche per la sua novità, è l'utilizzazione delle argomentazioni esposte nel preambolo delle leggi in sede di contenzioso costituzionale.

Tenuto conto della valenza interpretativa che il preambolo ha nei confronti della legge, si presume che, con il perfezionarsi dell'istituto sul piano formale e sostanziale, potrebbe consolidarsi l'attenzione ad esso nell'ambito degli atti afferenti il contenzioso costituzionale (ricorsi, memorie difensive, sentenze).

La recente sentenza 266/2010 della Corte costituzionale costituisce un caso specifico di studio ai fini ora esposti.

La decisione ha ad oggetto la legge della Regione Lombardia 6 agosto 2009, n. 19 e la legge della Regione Toscana 17 settembre 2009, n. 53, entrambe in tema cattura degli uccelli selvatici da richiamo.

Tali leggi sono state impugnate in quanto ritenute illegittime poiché, in entrambi i casi, l'autorizzazione alla gestione degli impianti di cattura di alcune specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo di richiamo sarebbe stata rilasciata «in assenza dei presupposti e delle condizioni poste» dall'art. 9 della direttiva 409/79/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), in violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.. Inoltre veniva lamentata la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e inoltre, sempre in entrambi i casi, l'adozione dei piani di cattura in parola sarebbe stata rilasciata in mancanza del parere favorevole del competente Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), che, invece risulta prescritto dall'art. 4 della legge n. 157/1992, quale standard minimo ed uniforme di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema inderogabile per il legislatore regionale.

La difesa regionale aveva sostenuto l'infondatezza o l'inammissibilità della questione sollevata appellandosi anche al contenuto del preambolo.

Osservava infatti che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la possibilità di derogare al regime limitativo della caccia prevista dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE sarebbe ammissibile al ricorrere di tre condizioni: innanzitutto che non risulti percorribile un'altra soluzione soddisfacente; in secondo luogo, che sussista uno dei motivi tassativamente elencati dal citato art. 9, n. 1, lettere a), b) e c); in terzo luogo, che la deroga sia adottata con le prescritte formalità indicate al n. 2 del medesimo articolo.

Quanto al primo requisito, si affermava che il preambolo della l.r. 53/2009 esplicitava chiaramente le ragioni giustificative della autorizzazione in deroga delle amministrazioni provinciali all'attivazione dei relativi impianti di cattura, affermando che «la disponibilità degli uccelli da utilizzare come richiami vivi risulta essere largamente insufficiente rispetto al fabbisogno accertato, in

rapporto al numero dei cacciatori e al quantitativo di richiami utilizzabile da ciascuno di essi» e che, «nonostante numerose iniziative inerenti l'attività di allevamento attuate da privati, allo stato attuale non si riesce a colmare il divario tra il suddetto fabbisogno e la disponibilità effettiva», con il conseguente diffondersi del «fenomeno dell'acquisizione illegale di uccelli da richiamo con grave danno alle popolazioni delle specie di appartenenza».

La Corte costituzionale con la sentenza 266/2010 invece ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (oggi riprodotto nell'art. 9 della direttiva 2009/147/CE), l'art. 2 della legge della Regione Toscana in quanto la motivazione di «consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di uccelli in piccole quantità», seppure formalmente esistente, risulta fondata su petizioni di principio prive di alcun riferimento alle condizioni concrete che avrebbero potuto, in ipotesi, giustificare la deroga adottata.»

Il mancato assolvimento dell'obbligo di motivazione risulta ancora più evidente per la Corte alla luce del parere negativo espresso dall'ISPRA, secondo il quale i dati sulla disponibilità degli uccelli da richiamo avrebbero evidenziato come la riproduzione in cattività costituisca una valida alternativa alla cattura e la principale fonte di approvvigionamento per i cacciatori.

In breve la pronuncia della Corte considera che le indicazioni riportate nel preambolo della legge 53/2009 danno conto dell'occasione e di alcuni presupposti richiesti dalla normativa comunitaria, ma non anche dalle ragioni della scelta compiuta fra tutte quelle possibili, tanto da fare risultare la deroga alla disciplina comunitaria non giustificata.

La Corte costituzionale nella pronuncia accoglie la tesi secondo la quale le istituzioni degli Stati membri devono dare conto delle ragioni delle proprie scelte quanto lo imponga la disciplina comunitaria di settore, dovendo spiegare i motivi i presupposti e le condizioni dell'intervento normativo. Risulta quindi evidenziata la differenza fra motivazione sostanziale e veste formale di esternazione di questa ed esaltata la prima a fronte della necessità di dare conto delle ragioni delle scelte compiute.

La sentenza 266/2010 a prima vista evoca una delle argomentazioni portate dalla dottrina a sostegno delle tesi negative all'introduzione della motivazione delle leggi, consistente nel rilievo che la motivazione rende le leggi meno resistenti nei giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale, impedendo un'interpretazione adeguatrice delle norme nella misura in cui essa irrigidisce il significato e la portata da attribuire alle norme emanate.

Questo versante argomentativo va tuttavia distinto da quello – appunto relativo alla fattispecie oggetto della sentenza 266/2010 - in cui la discrezionalità legislativa è vincolata, in termini di legittimità, al rispetto di criteri imposti da disposizioni di rango superiore.

Quando una fonte è in grado di condizionarne un'altra imponendo obiettivi, limiti, vincoli o presupposti, la fonte subordinata deve spiegare la scelta compiuta con riferimento ai requisiti indicati dalla prima.

Tale onere motivazionale secondo condivisibili commenti è accentuato dalla riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione. La legge costituzionale 3/2001, che a tale riforma ha provveduto, nell'invertire il criterio di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, nell'introdurre il principio di sussidiarietà verticale (specificato nelle sue caratteristiche procedurali dalla Corte costituzionale con la sentenza 303/2003), nonché il principio di adeguatezza e differenziazione, e infine nel sancire espressamente il vincolo comunitario e internazionale al comma 1 dell'art. 117 Cost., avrebbe imposto la necessità di motivare le ragioni dell'intervento legislativo a fronte della maggiore discrezionalità derivante ai legislatori dalla flessibilità applicativa dei principi citati (cfr. M. Picchi *“Un altro caso di motivazione obbligatoria della legge (nell'attesa del riconoscimento del principio generale)”*, in *Giur. Cost.* 5/2010, p. 4006 e ss.).

In tali casi è necessario verificare, e anche dimostrare, che le scelte compiute in via legislativa siano oggettivamente e razionalmente assunte nell'ambito dello spazio decisionale rimesso al legislatore regionale, ma questo avviene per le leggi di tutte le regioni e quindi indipendentemente da un obbligo di motivazione mediante l'uso del preambolo, come realizzato solo nell'ordinamento toscano.

Tanto è vero che con la sentenza in esame la Corte dichiara che tale onere di motivazione non è stato rispettato né dalla Lombardia, né dalla Toscana. Quanto alla legge della Lombardia viene rilevata la completa omissione di qualsiasi cenno in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla direttiva. Quanto alla legge della Regione Toscana tale rilievo viene arricchito dalla notazione sull'inidoneità del preambolo formulato ad assolvere a tale obbligo di motivazione.

Infatti dalla innovazione statutaria della Toscana che ha sancito la motivazione delle leggi, realizzata poi attraverso lo strumento del preambolo, non deriva la conclusione che la motivazione delle leggi sia estranea agli altri ordinamenti regionali, visto che anche in essi le scelte legislative devono essere in casi specifici motivate (ricordando in proposito per completezza anche la particolare previsione dell'art. 17 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna che prevede la motivazione delle leggi in relazione ai provvedimenti legislativi preceduti da istruttoria pubblica).

La differenza si ritrova negli strumenti adottati, dal momento che, in assenza del preambolo, spesso la motivazione è rappresentata nell'ambito delle stesse disposizioni della legge, a partire dall'enunciazione dell'articolo 1, comunemente utilizzato proprio per chiarire la base giuridica della potestà

legislativa utilizzata, gli oneri attuativi imposti da fonti di rango superiore ai quali si adempie, il rapporto competenziale tra la Regione e gli enti locali.

Altrettanto comunemente la motivazione degli interventi è chiaramente illustrata nei documenti di accompagnamento, utilizzabili quale ausilio interpretativo anche in sede contenziosa, ma si è già evidenziato come nei confronti della collettività tale documentazione ha il limite di non avere spazi di divulgazione.

Tali ultime questioni richiamano la distinzione tra motivazione sostanziale e formale della legge. La prima riguarda sia i motivi occasionali che hanno originato il provvedimento legislativo, sia i motivi finali della legge, che comprendono fini, obiettivi e mezzi attraverso i quali gli stessi sono perseguiti.

La motivazione formale della legge è invece l'esposizione linguistica del percorso decisionale effettuato e consiste in un'operazione che non necessariamente porta alla riproduzione fedele della motivazione sostanziale.

Quindi da un punto di vista logico la motivazione sostanziale costituisce un requisito essenziale e strutturale della legge, mentre la motivazione formale non è intrinsecamente necessaria, ma può essere richiesta dall'ordinamento ove esista una norma specifica che ne prescriva la presenza a pena di nullità.

Il caso della sentenza 266/2010, in conclusione, non conferma la tesi secondo la quale la motivazione indebolisce la legge regionale nell'ambito del giudizio di costituzionalità, dal momento che le caratteristiche della controversia erano tali da portare comunque alla declaratoria di illegittimità costituzionale, come appunto avvenuto nei confronti della regione Lombardia.

Piuttosto la pronuncia in esame mette in rilievo la patologia dell'insufficienza della motivazione rappresentata nel preambolo della legge.

Lo statuto risulta solo formalmente rispettato nel momento in cui quanto formulato nel preambolo è inidoneo a spiegare le scelte assunte dal legislatore regionale e appare confermato quanto sostenuto da autorevole dottrina secondo la quale il vizio di illegittimità della legge regionale per violazione dell'art. 39 della Statuto toscano è configurabile solo in caso di assenza del preambolo, ma non nel caso della sua rilevata inidoneità a rappresentare un'efficace motivazione della legge.

## **7. COMMENTO ALLE TABELLE ALLEGATE**

Si vedano le tabelle riepilogative allegate in appendice.

La prima legge con preambolo è la l.r. n. 4 del 4 febbraio 2009: nel 2009 sono state promulgate 62 leggi, 19 delle quali sono state modifiche a leggi preesistenti non fornite di preambolo; il numero diminuisce nel 2010 ove, a fronte di 50 leggi approvate, 16 hanno modificato leggi senza preambolo. Nel 2011 si contano 53 leggi, di cui 18 attengono a modifiche di leggi senza

preambolo (ad eccezione di alcune che modificano più leggi, con o senza preambolo).

Nelle tabelle sono annotati il numero dei punti dei “CONSIDERATO” confrontato con il numero degli articoli. Nelle leggi dal 2009 ad oggi che hanno modificato leggi vigenti senza il preambolo, si nota che in circa la metà dei casi la consistenza numerica dei punti del “CONSIDERATO” è superiore o uguale al numero degli articoli della legge di modifica. Questo sta a significare che la motivazione ha richiesto una stesura laboriosa per dare conto non solo dei motivi che hanno indotto il legislatore ad intervenire con modifiche a norme vigenti, ma anche a spiegare in che cosa consistono puntualmente tali modifiche.

La lunghezza del preambolo si fa più accentuata dopo la sigla della intesa fra Giunta e Consiglio e, a partire dal 2010, rispetto al contenuto dei “CONSIDERATO” si nota una descrizione accurata di tutto l’articolato dal punto di vista tecnico e si affievolisce notevolmente il carattere politico della “motivazione” così come intesa nello Statuto.

## CARATTERI E DINAMICHE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA NELLA NONA LEGISLATURA

REDATTORE: Alessandro Tonarelli

### INTRODUZIONE

La presente sezione del Rapporto è dedicata all'analisi dell'iniziativa legislativa nei suoi elementi strutturali e di flusso. A questo fine sarà proposta al lettore una serie, ristretta e selezionata, di rilevazioni concernenti gli aspetti quantitativi e politici del fenomeno non già ricompresi nelle parti di competenza delle commissioni. Come di consueto, l'analisi terrà conto in modo sistematico del comportamento dei diversi soggetti titolari del potere di iniziativa e manterrà, ovunque possibile, una prospettiva di comparazione diacronica con i precedenti rapporti e, in particolare, con quello relativo al corrispondente periodo della scorsa legislatura (maggio 2005-dicembre 2006) e con l'ultimo anno completo della stessa (Rapporto 2009).

La rilevazione avrà ad oggetto sia la statica che la dinamica dell'iniziativa legislativa regionale, annettendo, alla prima, i dati concernenti le dimensioni quantitative dell'iniziativa in termini di numero di proposte di legge, di loro complessità/articolazione, di proponenti, di materie e, alla seconda, quelli concernenti l'evoluzione dell'iniziativa nel tempo, i suoi esiti e le modalità di votazione delle leggi in aula.

L'arco temporale della nostra rilevazione abbraccia il periodo compreso fra il 23 aprile 2010 (prima seduta del Consiglio) e il 31 dicembre del 2011, per un totale di venti mesi. Gli atti oggetto di analisi sono le 137 proposte di legge presentate e, nell'ultimo paragrafo, le 83 leggi regionali approvate nel periodo.

### 1. ANALISI ISTITUZIONALE DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA

In questo paragrafo si darà conto dei caratteri generali dell'iniziativa legislativa sviluppata nel periodo, prendendone in considerazione le seguenti proprietà: a) il volume complessivo; b) la sua ripartizione fra i vari soggetti titolari; c) i suoi esiti. La prospettiva temporale adottata sarà globale, riferita all'intero periodo per analogia col corrispondente periodo dell'ottava legislatura.

**a) volume complessivo dell'iniziativa.** Le proposte di legge presentate nel periodo sono state 137, delle quali 63 di iniziativa dei consiglieri, 67 di

iniziativa della Giunta e 7 di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 74 dello Statuto.

Quest'ultimo dato merita un'attenzione immediata: è infatti certamente il caso di osservare che questo valore, 7 proposte di legge in 20 mesi, da solo supera di una unità il totale delle proposte di legge ex articolo 74 presentate nel corso di tutta la scorsa ottava legislatura. Nello specifico, 4 delle 7 proposte provengono dal corpo elettorale e 3 da parte degli enti locali. È bene precisare, per completezza, che tre proposte hanno identico oggetto e che una delle sette era già stata presentata nel 2010, ciò pertanto il rilievo del fenomeno deve essere apprezzato con un relativo distacco; vero è, tuttavia, che anche al netto di queste considerazioni la dinamica dell'iniziativa popolare sembra comunque in netta crescita rispetto al passato.

Viste nel loro complesso le 137 proposte di legge presentate denotano una dinamica piuttosto vivace dell'iniziativa legislativa, dando luogo a un tasso mensile di proposta pari a 6,9 proposte/mese; dato non banale giacché inferiore solo di poco al dato del corrispondente periodo dell'ottava legislatura, e perfino superiore al valore medio complessivo di questa (6,9 vs 6,5, cfr. Rapporto 2009, tab. 1). Il dato sul volume complessivo dell'iniziativa deve essere valutato con particolare attenzione dal momento che i valori appena riportati, per quanto già di per sé rilevanti, vengono a prodursi nonostante la presenza di due elementi di contesto derivanti dalla fase iniziale della legislatura, entrambi esercitanti una pressione oggettiva verso la riduzione dell'iniziativa piuttosto che verso il suo incremento. I due elementi richiamati sono, in primo luogo una prolungata fase di studio e messa a punto dei programmi legislativi da parte della Giunta e di parallelo apprendistato per i consiglieri neo eletti, molti dei quali di prima elezione<sup>13</sup>; la riduzione a 55 dei consiglieri, vale a dire il taglio, rispetto all'ottava legislatura, di ben dieci autonomi centri propulsori di iniziativa. Un risultato finale, dunque, assai rimarchevole che attesta la perdurante vitalità della funzione legislativa in Regione Toscana e il suo rilievo nel permeare l'offerta rappresentativa espressa dai suoi organi politici.

- b) ripartizione fra i soggetti titolari.** Con riferimento al contributo dei due principali agenti dell'iniziativa legislativa, Giunta e consiglieri, il valore complessivo dell'iniziativa si presenta a livelli quantitativi in linea con quelli del corrispondente periodo dell'ottava legislatura. I rapporti di forza tra l'iniziativa legislativa consiliare e di Giunta paiono improntati a un sostanziale equilibrio (63 vs 67 proposte di legge, per valori percentuali del 48,5 e 51,5 per cento rispettivamente, delle 130 proposte di legge non di iniziativa popolare), con una sensibile differenziazione, sia rispetto al corrispondente periodo dell'ottava legislatura allorché si rilevava una netta predominanza dell'iniziativa consiliare (59 per cento delle proposte di legge

---

<sup>13</sup> Dei 55 consiglieri regionali eletti alle consultazioni del 2012, ben 30 erano al primo mandato.

totali; TAB. 1 Rapporto 2006), sia rispetto all'anno 2009, allorché l'iniziativa consiliare era pari solo al 33 per cento del totale a fronte di un robusto 67 per cento di proposte presentate dalla Giunta.

Curiosamente, pur affermandosi su valori sostanzialmente uguali, l'iniziativa legislativa della Giunta e dei consiglieri si è distribuita nel tempo secondo dinamiche molto differenti (vedi Grafico n. 1). L'iniziativa consiliare si è avviata precocemente (una proposta di legge già nell'aprile del 2010) e ha mantenuto una cadenza relativamente regolare per tutto il periodo, con un numero di proposte presentate per mese piuttosto contenuto ma sempre apprezzabile. Da ciò deriva un andamento relativamente mosso della distribuzione di frequenza, ma sostanzialmente controllato e ristretto entro margini di fluttuazione contenuti. Fino al dicembre 2012 l'iniziativa consiliare risulta nettamente superiore, nel numero, a quella di Giunta.

L'iniziativa di Giunta, al contrario, sviluppatasi in netto ritardo rispetto a quella consiliare, ha conosciuto fasi di grande sviluppo alternate a prolungati periodi di stasi o di forte contrazione; ciò determina un andamento sinusoidale della distribuzione di frequenza ad essa relativa con una tipica struttura per cicli. Si notano, in particolare tre momenti di fortissimo sviluppo dell'iniziativa di giunta in corrispondenza dei mesi di dicembre 2010, luglio 2011 e novembre 2011 e fasi di stanca nel corso delle quali si registrano ben otto mesi di assenza o quasi assenza di iniziative legislative di Giunta.

Il difforme andamento temporale fra i due soggetti è chiaramente il portato di una strategia legislativa relativamente formalizzata, da parte della Giunta, per il tramite del programma di governo e, successivamente, dell'agenda normativa e delle informative ex art. 48, strategia che, per ovvi motivi, non può essere ascritta ai consiglieri e ai gruppi politici i quali, fatta salva la residua opera di attuazione statutaria presidiata da iniziative dell'ufficio di presidenza, risultano sostanzialmente liberi da vincoli specifici e sensibili alle priorità dettate dalla contingenza.

c) **esiti.** I dati raccolti in tabella 1, danno conto della ripartizione dell'iniziativa legislativa per soggetto iniziatore e dei suoi esiti e indicano, quali caratteristici, i seguenti tratti:

1) la rarefazione di iter negativi: eccettuate quelle di iniziativa popolare, le proposte di legge non vengono mai respinte da un voto dell'aula e assai di rado sono ritirate dai presentatori; emerge così uno stock cospicuo di atti non processati, per la maggior parte di origine consiliare, ancora giacenti in commissione: 46 proposte di legge, pari al 34 per cento delle presentate. Un dato tuttavia sensibilmente inferiore a quello del periodo 2005-2006 (46 per cento) e che per certi versi potremmo definire come fisiologico;

- 2) la non condivisione dell'iniziativa: non rileva infatti alcun caso di legge regionale derivante da proposte di Giunta e Consiglio o di iniziativa popolare che siano confluite nel corso del procedimento;
- 3) la rottura del monopolio degli attori interni: non più solo la Giunta e i consiglieri sono attivi nella presentazione di proposte di legge, ma anche i soggetti di cui all'articolo 74 dello Statuto partecipano attivamente all'iniziativa con una quota di atti non trascurabile (5,5 per cento);
- 4) la ridotta capacità di conversione: le 83 proposte di legge approvate nel periodo rappresentano il 61 per cento delle 137 proposte presentate, un dato in lievissimo calo rispetto al 2009 (62 per cento) ma nettamente superiore a quello del corrispondente periodo dell'ottava legislatura (47 per cento);
- 5) il rilevante apporto dell'iniziativa legislativa di origine consiliare alla legislazione approvata, pari al 33,7 per cento delle leggi approvate nel periodo, uno dei valori più elevati mai registrati da quando viene redatto questo rapporto. In virtù di ciò il distacco fra il tasso di successo dell'iniziativa legislativa di Giunta e di Consiglio (vedi Tabella 2), si porta a soli 38 punti di distacco (44 vs 82 per cento), valore analogo a quello del 2009 ma nettamente superiore ai 70 punti percentuali di differenza rilevati nel corrispondente periodo dell'ottava legislatura (Rapporto 2005-2006).

Quale conclusione di questo paragrafo si può affermare che i dati qui presi in esame delineano un quadro di precoce messa a punto del procedimento legislativo, dal momento che, per tutti gli indicatori di efficienza del rapporto fra input ed output legislativo, si può apprezzare un allineamento verso i valori rilevati nel 2009 (vale a dire a legislatura pienamente dispiegata e a meccanismi ormai più che rodati) e una marcata differenziazione dai valori rilevati nel corrispondente periodo dell'ottava legislatura (Tab. 2).

Oltre a ciò si denota che, nel periodo 2010-2011, nonostante le incertezze derivanti dalla fase iniziale della legislatura, si confermano e si amplificano i segnali di cambiamento già rilevati nel 2009 nella direzione di un'accresciuta capacità del Consiglio di processare, in tempi certi e celeri, la gran parte delle proposte di legge che pervengono al suo esame. Si noti, quale elemento rafforzativo di questa prima conclusione, che ciò si manifesta in presenza non certo di una contrazione apprezzabile dell'iniziativa, ma piuttosto di una sua sostanziale tenuta e anzi, di un suo deciso incremento rispetto alle rilevazioni più recenti (Rapporto 2009).

## **2. L'INIZIATIVA CONSILIARE**

Dal punto di vista politico la nona legislatura segna una forte

discontinuità negli assetti del periodo immediatamente antecedente. La strutturazione per gruppi politici dell'assemblea legislativa, come definitasi nel corso dell'ottava legislatura, è stata infatti, ampiamente modificata, tanto dagli esiti della consultazione elettorale del 28-29 marzo 2010, quanto da specifiche dinamiche interne alle forze politiche regionali. Al primo fattore si attribuisce la scomparsa di tutti i gruppi collocati sul lato sinistro della precedente coalizione di maggioranza e variamente collegati a Sinistra ecologia e libertà (che fallisce il quorum per poche migliaia di voti) e l'affermazione, con percentuali di voto rilevanti, di due nuovi gruppi consiliari: l'Italia dei valori all'interno della maggioranza e la Lega Nord Toscana per quanto riguarda l'opposizione, rispettivamente con cinque e quattro consiglieri eletti. Al secondo gruppo di fattori si collega, invece, la definitiva strutturazione dell'assemblea attorno a due grandi gruppi consiliari, PD e PdL, egemoni rispettivamente nel campo della maggioranza di centrosinistra e in quello dell'opposizione di centrodestra. Come elemento accessorio di un certo rilievo si segnala l'immediata costituzione, all'indomani delle elezioni, del gruppo misto, per esodo consensuale e concordato di un eletto nella lista del PD, e la sua successiva crescita e articolazione interna per effetto di due fuoriuscite dal gruppo della Lega Nord Toscana maturate nel corso dell'anno 2011<sup>14</sup>.

L'assetto politico all'interno del Consiglio si configura dunque come semplificato e innovato rispetto alla precedente legislatura in forza della riduzione del numero di gruppi rappresentati (da 11 a 7) e dell'entrata nel mandato di una nuova leva di rappresentanti, in buona parte espressione di forze politiche affatto nuove nel panorama consiliare. La semplificazione di cui sopra, infine, viene esaltata dalla contemporanea riduzione del numero totale dei consiglieri, da 65 a 55, di cui già si è detto.

Così definito il contesto dal quale promana l'iniziativa legislativa consiliare nella nona legislatura, abbiamo proceduto ad analizzarne in dettaglio i caratteri salienti e le proprietà politicamente più significative. Le categorie d'analisi e gli indicatori specifici impiegati a tale scopo sono i seguenti: a) l'attivismo consiliare, espresso dal numero di proposte presentate per consigliere e per gruppo; b) l'aggregazione dell'iniziativa, espressa dal numero di gruppi o coalizioni firmatari delle proposte presentate; c) il segno politico dell'iniziativa, espresso dalla suddivisione delle proposte di legge fra maggioranza ed opposizione.

**a) attivismo.** Il primo tratto caratterizzante l'iniziativa consiliare è, come si è appena visto, la sua apprezzabile frequenza, grosso modo pari a quella dell'iniziativa di Giunta. Quel che occorre qui aggiungere è che tale

---

<sup>14</sup> Per effetto di ciò il gruppo misto si trova ad essere composto da tre consiglieri, due dei quali appartenenti all'opposizione ed uno alla maggioranza: di questa particolare articolazione si è tenuto conto nell'attribuzione delle iniziative legislative e dei comportamenti di voto di cui alle tabelle successive.

dinamica riposa su comportamenti coerenti anche a livello individuale: nello specifico, non solo il numero complessivo di proposte di iniziativa consiliare è elevato, ma è elevato anche il numero di consiglieri che interviene nella fase dell'iniziativa ed è parimenti elevato il numero di proposte che, in media, ciascun consigliere presenta.

L'analisi condotta a livello dei singoli è rappresentata in tabella 3 che riporta la distribuzione dei 55 consiglieri in carica nel periodo (al netto del presidente della Giunta), per numero di proposte di legge sottoscritte.<sup>15</sup> La tabella attesta una tendenza crescente molto pronunciata del numero di consiglieri attivi rispetto alle rilevazioni più recenti. In particolare quasi si azzerava, a fronte di un robusto 13,8 per cento rilevato nel 2009, il gruppo dei consiglieri che non hanno presentato alcuna proposta di legge nel periodo oggetto di rilevazione. Questo cambiamento è di gran lunga il più significativo fra quelli rilevati.

Rileva poi un folto gruppo di eletti (il 56,5 per cento del totale) che ha sottoscritto più di 6 proposte di legge, cioè quello che nell'ultimo rapporto redatto era il valore limite oltre il quale solo un consigliere su 65 si era spinto. Fra di essi spicca un sottogruppo – più ridotto ma sempre molto ampio – di 11 specialisti dell'iniziativa, ciascuno dei quali ha sottoscritto 12 o più proposte di legge; in esso sono rappresentati tutti i sette componenti l'Ufficio di presidenza del Consiglio. Diffusione dell'iniziativa e intensità della stessa appaiono dunque i due elementi caratterizzanti, a livello più eminentemente quantitativo, l'attivismo consiliare.

- b) livello di aggregazione.** L'iniziativa consiliare sviluppata nel periodo mantiene ed esalta il tratto saliente, storicamente affermatosi, di una ridottissima aggregazione dell'input. Ciò viene ben espresso (Tab. 4) dalla grande diffusione di proposte di legge sottoscritte da consiglieri di un solo gruppo consiliare (57 per cento contro il 48 del 2009) e dalla assoluta marginalità di proposte espressione di coalizioni politicamente omogenee (6 per cento). Analogamente, anche la forte presenza di iniziative trasversali alle coalizioni (37 per cento delle proposte), non deve indurre a conclusioni azzardate, essendo costituita, infatti, per la stragrande maggioranza (18 proposte su 23), da iniziative dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, circoscritte ad ambiti molto ristretti di materie a carattere istituzionale e sovente dettate dall'urgenza. Le iniziative in oggetto dunque non valgono a testimoniare una tendenza spontanea all'aggregazione politica dell'input legislativo quanto, piuttosto, la particolarissima materia dei provvedimenti iniziati dall'ufficio di presidenza e, nello specifico, la

---

<sup>15</sup> Il totale dei consiglieri oggetto della rilevazione tiene conto di un caso di decesso e della surroga conseguente, per questo motivo il totale di tabella 3 è 55 e non 54 come ipotizzabile data l'esclusione del Presidente della Giunta..

debole salienza di una discriminante più chiaramente politica al loro interno.<sup>16</sup>

Sempre sul punto della mancanza di aggregazione è appena il caso di notare che in nessun caso la maggioranza che sostiene la Giunta in carica interviene unitariamente nell'elaborare proposte di legge e che lo stesso si verifica per i gruppi che avevano sostenuto il candidato presidente uscito sconfitto alle elezioni del 2012. La più parte delle proposte di legge è così presentata o dall'ufficio di presidenza del Consiglio o da gruppi di maggioranza, solitamente da soli o in coalizioni di formato ridotto.

- c) **segno politico dell'iniziativa.** Venendo, infine, a considerare il comportamento specifico dei gruppi e delle coalizioni, abbiamo articolato l'analisi a un doppio livello: quello del coinvolgimento globale nell'iniziativa – misurato dal numero di proposte di legge complessivamente sottoscritte, anche assieme ad altri gruppi – e quello del coinvolgimento individuale in essa, vale a dire il numero di proposte presentate come unico gruppo firmatario. I valori assunti dai due indici si trovano rispettivamente in tabella 6 e in tabella 7.

In linea generale, la partecipazione per gruppo all'iniziativa legislativa è direttamente correlata alla consistenza numerica dei vari gruppi; vero è che lo è in misura meno che proporzionale, effetto dell'elevato numero di proposte dell'ufficio di presidenza che ascrivendosi a tutti e sei i gruppi che ne fanno parte, attenuano la salienza di comportamenti singoli più pronunciati in un senso o nell'altro. A questo proposito è utile rammentare la differente rilevanza che assume il numero di proposte sottoscritte in rapporto alla grandezza dei: le 40 proposte di legge sottoscritte da consiglieri del PD, infatti, corrispondono a una media di 1,7 proposte procapite per consigliere (40 proposte / 23 consiglieri), mentre le 23 proposte firmate dai due consiglieri dell'UDC corrispondono a un valore di 11,5 proposte procapite.

Il coinvolgimento di cui si parla in Tab. 6 – è bene ricordarlo – non si esplica con l'esercizio di un ruolo individuale, bensì anche con l'azione concertata con altri e si riferisce al numero di proposte globalmente sottoscritte, da soli o in associazione a consiglieri di altri gruppi. Si noti a tale proposito che diverse sigle, pur molto attive al livello di leggi complessivamente proposte, non lo sono altrettanto per quanto concerne la presentazione di leggi monopartitiche (Tab. 7).

Il comportamento dei gruppi in quanto singoli viene messo in rilievo dai dati di tabella 7 la quale, disaggregando le informazioni di tabella 4, dà conto di quale il diverso attivismo dei singoli gruppi e di quali siano i raggruppamenti da

---

<sup>16</sup> Rileva a questo proposito l'articolo 11, comma 2, lettera g) del regolamento interno che attribuisce all'Ufficio di presidenza il compito di promuovere, di norma, le proposte di legge su materie concernenti il funzionamento e le strutture del Consiglio.

cui originano le proposte di legge che in quella sono state definite come "coalizionali".

A livello delle coalizioni l'iniziativa legislativa si ripartisce in modo fortemente squilibrato fra maggioranza, opposizioni ed aggregazioni trasversali. Nello specifico abbiamo solo 14 proposte di legge delle opposizioni (tra monopartitiche e coalizionali) a fronte di ben 26 dei gruppi della maggioranza e di 23 presentate da aggregazioni trasversali, 18 delle quali dell'Ufficio di presidenza. È proprio quest'organismo, assieme al gruppo del PD, a caratterizzarsi quale vero e proprio "motore" dell'iniziativa legislativa consiliare, confinando l'apporto delle restanti forze politiche entro limiti assai ristretti. L'eclisse dell'iniziativa legislativa delle minoranze – che, ricordiamo, aveva raggiunto livelli molto elevati nei primi anni di legislatura (Cfr. Rapporto 2005-2006) – è il secondo tratto più forte di questa tabella e forse quello che meriterebbe un livello di approfondimento che non può essere raggiunto in questa sede. Vero è che la debolezza dell'impulso delle opposizioni in fase di iniziativa si accompagna ad un'analogha debolezza in occasione della votazione delle leggi regionali, come si vedrà nel paragrafo finale, con ricadute non trascurabili sulla natura dell'offerta di rappresentanza che viene articolata nello svolgersi della funzione legislativa.

### **3. DIMENSIONI**

Anche quest'anno il rapporto dedica uno dei suoi paragrafi all'analisi quantitativa dei testi. Ripeteremo quindi la consueta rilevazione di come le proposte di legge si distribuiscono per numero di articoli, di commi e di caratteri, sviluppando contestualmente una comparazione articolata con l'anno precedente. I dati che seguono (tabelle 8, 9 e 10) contengono la distribuzione delle proposte di legge per classi omogenee di ampiezza in numero di articoli, commi e caratteri e per soggetto proponente.

I dati del 2010-2011 segnalano una sensibile ripresa dei tratti storici tradizionalmente salienti della distribuzione delle proposte secondo le variabili dimensionali: quello della polarizzazione e quello della concentrazione, tratti parzialmente ridotti nel solo 2009. Fino a tutto il 2008, infatti, le proposte di legge si erano addensate in un piccolo numero di classi d'ampiezza (solitamente quelle di minore e di maggiore dimensione) originando una forte differenza fra le classi e una netta curvatura della distribuzione di frequenza. Allo stato attuale questi due tratti appaiono riaffermati avendosi distribuzioni alquanto curvate e disomogenee al proprio interno.

Il fenomeno può essere facilmente apprezzato dall'esame sinottico delle tabelle. Dal punto di vista statistico ciò è marcato dal campo di variazione, ossia dalla differenza fra il valore massimo e il valore minimo di ciascuna distribuzione. Allo stato attuale esso si fissa ai valori di 39, 39 e 32 casi

(proposte di legge) rispettivamente per quanto riguarda gli articoli, i commi e i caratteri, in forte ripresa rispetto al 2009 e in sintonia con quanto rilevato fino a tutto il 2008.

Spostando l'attenzione dalle distribuzioni per classi alle medie generali, osserviamo che le proposte di legge oggetto di questo rapporto tendono a mantenere il medesimo profilo di quelle della precedente legislatura (Tab. 11). I testi appaiono così relativamente estesi e "densi" di scrittura (caratteri) e di disposizioni (commi) in relazione alla loro articolazione complessiva. Si conferma con ciò la previsione fatta nel precedente Rapporto intorno a una stabilizzazione su livelli quantitativi alti della legislazione regionale toscana.

#### **4. MATERIE**

Con riferimento alla materie, storicamente sia la Giunta sia i consiglieri hanno esercitato il loro potere di iniziativa orientandolo verso insiemi ristretti di materie, senza particolari differenze l'una rispetto agli altri. La logica selettiva di cui sopra risulta apprezzabilmente attenuata nel presente periodo dal momento che, in forza probabilmente del numero elevato di proposte, sono solo 15 le materie non coperte da alcun tipo di iniziativa (Tab. 12). La Giunta ha presentato proposte di legge in 20 materie, i consiglieri in 21; le materie con iniziativa sia dell'una che degli altri sono soltanto 12, il che testimonia una tendenza alla specializzazione per materia in ragione del soggetto proponente che risulta confermata, oltre che dalla diffusione, anche dall'addensamento delle proposte per materia. L'iniziativa consiliare appare così molto forte in ambito istituzionale con ben 27 delle 35 proposte di legge presentate, e così anche in materia di sviluppo economico e di servizi alle persone e alle comunità, mentre l'iniziativa della Giunta tende a coprire più estesamente e con un buon numero di proposte (19 su 23) le materie afferenti al governo del territorio, i servizi (ma solo sub specie di sanità) e ovviamente la materia del bilancio, anche per effetto degli assestamenti e delle variazioni causati dalle manovre finanziarie attuate a livello nazionale.

In tal modo tutto l'arco delle materie viene ad essere presidiato in modo molto efficace con un marcato affievolimento della logica selettiva a livello aggregato; ciò avviene, tuttavia, in virtù dell'assunzione di comportamenti molto diversificati – questi sì molto selettivi – da parte dei due principali soggetti iniziatori, secondo un'implicita divisione del lavoro, non dichiarata ma abbastanza evidente.

Prendendo in considerazione la distribuzione per macrosettori (Tab. 13), osserviamo che questa si curva molto nel caso dell'iniziativa consiliare, con un campo di variazione pari a 25 casi di differenza fra il macrosettore più praticato e quello meno, mentre appare più uniforme nel caso della Giunta con un valore di 14.

Per quanto che attiene ai rapporti fra i soggetti politici si osserva che l'iniziativa di origine consiliare prevale su quella di Giunta in ben tre macrosettori Ordinamento istituzionale (con un robusto 27 a 8), Sviluppo economico e Servizi, mentre l'azione della Giunta appare significativamente prevalente nei macrosettori Territorio e Finanza regionale. A conferma di quanto appena detto circa la divisione del lavoro fra i due soggetti si rimarca il fatto che la prevalenza dell'uno o dell'altro è sempre contrassegnata da distacchi molto forti per ciascun macrosettore considerato.

L'inattesa sussistenza di un'iniziativa consiliare nella materia del bilancio, infine, è determinata da due proposte di legge inerenti il concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa (l.r 64/2010 e 17/2011).

## **5. VOTAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI**

In relazione al voto finale in aula delle leggi regionali, la nona legislatura presenta un quadro assai variato rispetto alla precedente, per effetto principalmente di quattro fattori. In primo luogo la riduzione del numero complessivo di consiglieri, da 65 a 55, elemento dal quale deriva una maggiore decisività del singolo nell'economia generale di ogni singola votazione. In secondo luogo la forte concentrazione dei consiglieri in due gruppi consiliari molto estesi, PD e PdL, fattore dal quale deriva, almeno in via deduttiva, l'aspettativa di un più forte potere di controllo dei comportamenti individuali. Come terzo fattore si evidenzia poi la riduzione del numero di gruppi politici e infine, come quarto elemento, la comparsa di due nuovi gruppi, IDV e LNT, dal profilo politico pronunciato e privi di precedenti esperienze nell'assemblea legislativa regionale, per i quali, si ipotizza, l'accesso all'assemblea legislativa costituisce una leva importantissima e inedita di promozione e qualificazione della propria offerta di rappresentanza. È più che lecito dunque domandarsi se queste novità abbiano esercitato una qualche influenza sulle dinamiche che presiedono alla fase finale del procedimento legislativo in Consiglio, quella dell'approvazione da parte dell'aula. L'ipotesi dalla quale si prendono le mosse è che l'azione combinata dei quattro fattori sopra riportati eserciti un impulso forte in direzione dell'aumento della partecipazione al voto e dell'assunzione di comportamenti di voto più coerenti con il posizionamento politico specifico dei singoli gruppi. Quest'ipotesi sarà sottoposta al vaglio dell'analisi empirica nel corso di questo paragrafo che avrà per oggetto la verifica di come l'agire dei singoli rappresentanti e dei gruppi politici si articoli nella fase terminale del procedimento legislativo, così come già si è fatto, per quanto concernente la sua fase iniziale, al paragrafo 2, del quale il presente intende essere il naturale *pendant*.

A questo proposito preme qui rilevare come il comportamento di voto si qualifichi per alcune proprietà intrinseche che lo differenziano da quello inerente l'iniziativa e che lo caratterizzano come particolarmente rilevante all'interno dei sistemi democratico rappresentativi. Nello specifico si richiamano quali distintivi dell'azione-voto gli aspetti: a) dell'assunzione di responsabilità mediante l'esercizio di comportamenti tracciabili, b) della decisività del voto ai fini della costruzione dell'edificio normativo, c) della testimonianza nei confronti del corpo elettorale di un comportamento altamente effettivo e visibile. Per tali ragioni, il comportamento di voto appare essere un indicatore utile al fine di valutare la qualità dell'offerta rappresentativa veicolata tramite la legislazione regionale e, più nello specifico, un marcatore efficace di quei processi relazionali sviluppati all'interno dell'assemblea consiliare, all'occorrenza conflittuali ovvero collaborativi od omissivi, dai quali scaturisce il prodotto legislativo.

A livello operativo gli indicatori che abbiamo adottato concernono le dimensioni del livello quantitativo, dell'orientamento e dell'articolazione dei comportamenti di voto. In particolare, abbiamo cercato di mettere in luce quanto sia partecipata l'approvazione delle leggi in aula, come si orientino in tale occasione le varie forze politiche e quale sia il livello di conflitto o di consenso all'interno dell'aula al momento dell'approvazione delle leggi.

In relazione a quanto sopra, le rilevazioni condotte nel 2008 e nel 2008 misero in luce tre elementi particolarmente forti della fase deliberativa in aula:

- a) la scarsa partecipazione al voto:
- b) la rarefazione dei voti contrari:
- c) comportamenti molto differenti fra i vari gruppi consiliari.

In occasione di questo rapporto siamo tornati a svolgere lo stesso tipo di analisi e a riesaminare partitamente tutti gli elementi caratteristici sopra richiamati, con la volontà di rilevare l'eventuale continuità del modello definito e le sue eventuali evoluzioni, atteso in ogni caso che un trend triennale consente solo poche e prudenti generalizzazioni. Quello che segue è lo stato attuale delle tre proprietà caratteristiche di cui sopra, per come misurato in relazione alle 83 leggi regionali approvate nel periodo preso in esame, impiegando quale fonte le distinte del voto elettronico finale delle leggi di cui all'articolo 116 del regolamento interno oppure, se del caso, i verbali delle votazioni svolte per appello nominale.

Partecipazione al voto. Nel periodo osservato, le leggi regionali sono state approvate, in media, con l'effettiva partecipazione al voto di 38 consiglieri su 55, per un'incidenza del 69 per cento del collegio<sup>17</sup>. Il dato si mostra in linea con il passato attestandosi su valori praticamente identici a quelli del biennio

---

<sup>17</sup> A norma di regolamento si intende abbiano partecipato al voto tutti coloro che hanno espresso un voto favorevole, contrario o di astensione

precedente (66 per cento nel 2008, 67 per cento nel 2009). La stabilità nel tasso di partecipazione al voto consente di affermare che siamo dinanzi a una costante del comportamento consiliare che valica i confini delle legislature.

Il dato del 2011, infatti, per quanto in leggera crescita rispetto al passato (in linea con le previsioni formulate all'inizio del paragrafo) non appare molto elevato e risulta altresì alquanto variabile fra una legge e l'altra (Tab. 14). Ci siamo così chiesti se il dato medio sia al proprio interno omogeneo o se invece non sia la risultante di comportamenti diversificati da parte dei singoli consiglieri e/o dei gruppi.

In prima battuta si è osservato che il tasso di partecipazione al voto varia in modo significativo fra le coalizioni facendo emergere, come già in passato, una minore costanza nel voto da parte dei consiglieri dell'opposizione (62 per cento) rispetto a quelli di maggioranza (Tab. 15). Va tuttavia segnalato come questo dato, sicuramente in linea col trend sinora misurato, ne rappresenta comunque la punta più avanzata, con un valore (62 per cento) in sensibile crescita rispetto al 55 per cento 2009 e ancor più rispetto al 50 per cento 2008. Conformemente alle attese questo risultato in crescita si afferma grazie al comportamento del gruppo della lega Nord Toscana che con un tasso di partecipazione al voto del 72 per cento corrobora il risultato, altrimenti inferiore alla media delle opposizioni nel loro complesso, ascrivibile ai gruppi del PdL e in particolare dell'UDC (Tab. 16). Al contrario, un comportamento analogo non è ascrivibile alla *new entry* del centrosinistra, l'IdV, il cui tasso di partecipazione è al di sotto del valore medio di coalizione; valore al quale peraltro, neppure le altre forze minori del centrosinistra sembrano dare un contributo molto significativo. È di nuovo il gruppo PD dunque che, similmente a quanto rilevato per l'iniziativa legislativa, esercita il ruolo più dinamico nella fase dell'approvazione delle leggi regionali.

In un quadro che continua ad essere caratterizzato dalla scarsa partecipazione al voto, il secondo elemento distintivo, la rarefazione dei voti contrari, può essere più correttamente posizionato. I dati di tabella 17 danno conto di quello che è stato, in media, il risultato di una votazione finale di una legge regionale nel periodo considerato. Abbiamo così che il comportamento di voto di gran lunga più frequente è stato quello del voto favorevole, per una media di 32 voti sui 55 del collegio. Ovviamente il dato non può stupire trattandosi di leggi approvate; più inatteso è invece quanto emerge a livello degli altri comportamenti possibili e cioè la perdurante scarsità di voti contrari (in media solo 4 su 55 pari all'8 per cento dell'aula) e delle astensioni (peraltro equiparate ai primi nel regolamento interno). Ma ancor più degno di nota è il fatto che, oltre a una quota che possiamo definire fisiologica di due consiglieri assenti alla seduta per i motivi più vari, vi è un buon quarto dell'aula (in media 14 consiglieri su 55) che risulta assente al momento della votazione delle leggi, pur non essendolo alla seduta: di gran lunga il secondo "partito".

Ciò detto non apparirà strano il fatto che, con così pochi voti contrari a livello aggregato, scendendo nel dettaglio si incontrino molte leggi che ne sono del tutto sprovviste. I dati di tabella 18 sono in proposito eloquenti: ben 55 leggi su 83, cioè il 66 per cento delle approvate, non hanno ricevuto in aula alcun voto contrario, lo stesso valore rilevato nel 2009.

Il rilevare con continuità un dato di questo tenore in un contesto politico-istituzionale così fortemente ispirato alla teoria del bipolarismo lascia francamente stupiti, specie ove si consideri, parallelamente a ciò, l'assoluta centralità del processo legislativo nella definizione dell'indirizzo politico regionale. Ne conseguirebbe, dunque, che il parteciparvi, tanto in funzione confermativa quanto in funzione avversativa, sia essere una priorità per ciascun rappresentante eletto. I dati in nostro possesso non confermano affatto questa deduzione e ci pongono dinanzi a un paradosso. La prima interpretazione che se ne può dare è che tutto ciò derivi in linea diretta dal basso tasso di partecipazione e che sia quindi più un sintomo di rinuncia piuttosto che di convergenza politica sui contenuti delle leggi, una rinuncia, si ipotizza, ingenerata proprio dalla consapevolezza che i rapporti di forza scaturenti dal procedimento elettorale così fortemente maggioritario, lascino ben pochi spazi per l'esercizio, da parte delle opposizioni, di un effettivo potere al momento del voto d'aula. Diversamente, a livello del lavoro istruttorio in commissione, è realistico pensare ad un più alto livello di attivismo anche delle opposizioni, giustificato dal rilevante potere di modifica/integrazione dei testi che quella sede istituzionale dimostra di avere (vedi la relazione introduttiva a questo rapporto). Vero è, tuttavia, che anche in una simile ipotesi le residue dimensioni del voto – assunzione di responsabilità e testimonianza – verrebbero completamente trascurate ed oscurate, finendo così per impoverire la qualità della relazione politica in Consiglio.

Concludendo, i tre elementi caratterizzanti la fase del voto finale in aula sono pienamente confermati dai dati del periodo 2010-2011, con la sola apprezzabile variante di un certo maggior attivismo delle opposizioni. Per il resto, tutte le ipotesi formulate all'inizio del paragrafo circa gli effetti indotti dal nuovo quadro politico sui comportamenti di voto (maggiore partecipazione, maggiore salienza del discrimine maggioranza/opposizione), appaiono sostanzialmente smentite a beneficio della continuità di un trend storico che sembra impermeabile ai mutamenti, anche significativi, dell'ambiente circostante.

**Tab. 1 - Origine ed esito delle proposte di legge presentate**

	CONSIGLIERI		GIUNTA		ART. 74		TOTALE	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Presentate	63	45,9	67	48,9	7	5,2	137	100,0
Approvate	28	33,7	55	66,3	-	-	83	100,0
Respinte	-	-	-	-	3	100,0	3	100,0
Confluite	-	-	-	-	-	-	-	-
Giacenti	33	71,7	9	18,8	4	9,5	46	100,0
Ritirate	2	40,0	3	60,0	-	-	5	100,0

**TAB. 2 – Valori caratteristici di INPUT/OUTPUT del procedimento legislativo regionale**

	2005-2006	2009	2010-2011
Proposte di legge presentate	154	75	137
Tasso di successo Giunta	89%	72%	82%
Tasso di successo consiglieri	18%	44%	44%
Tasso di successo globale (t. di conversione)	47%	63%	61%
Quota atti giacenti	46%	33%	34%

NB: tasso di successo = rapporto % fra proposte presentate e proposte approvate

**Tab. 3 – Numero di consiglieri regionali per numero di proposte di legge sottoscritte**

N. proposte sottoscritte	N. consiglieri	%
Nessuna	1	1,8%
Da 1 a 2	2	3,6%
Da 3 a 4	12	21,8%
Da 5 a 6	9	16,3%
Oltre 6	31	56,5%
Totale consiglieri	55	100,0%

NB: il dato include le proposte di legge sottoscritte assieme ad altri consiglieri, anche di altri gruppi

**Tab. 4 – Proposte di legge di iniziativa consiliare per livello di aggregazione dei presentatori nel 2010-11**

<b>Aggregazioni di presentatori</b>	<b>N. proposte</b>	<b>%</b>
Monopartitiche	36	57%
Coalizionali	4	6%
Interschieramento	23	37%
Totale proposte di iniziativa consiliare	63	100%

\* Le 23 proposte di legge interschieramento includono 18 proposte presentate dall'Ufficio di Presidenza

**Tab. 5 – Proposte di legge presentate per tipo di coalizione nel 2010-11**

<b>COALIZIONE PRESENTATORI</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>
Tutta la maggioranza (e solo quella)	0	0
Solo gruppi di maggioranza	26	41
Gruppi di maggioranza e minoranza	23	37
Solo gruppi di minoranza	14	23
Totale	63	100

**Tab. 6 – Proposte di legge sottoscritte per gruppo consiliare (incluse quelle presentate da più gruppi)**

<b>Gruppi consiliari</b>	<b>n. proposte sottoscritte</b>
PD	40
PdL	29
IdV	27
LNT	23
UDC	23
Fed. Sin. Verdi	5
G. misto	6

\* Fra le leggi presentate dai gruppi, sono state contate anche le proposte di legge dei gruppi rappresentati nell'Ufficio di presidenza.

**Tab. 7 – Proposte di legge presentate per gruppo consiliare, come unico firmatario o per coalizione**

	<b>N. proposte</b>	<b>%</b>
PD	14	23,0%
PdL	6	9,8%
IdV	4	6,6%
LNT	4	6,6%
UDC	3	4,9%
FSV	2	3,3%
G. misto	4	4,9%
Ufficio di presidenza	18	27,9%
Trasversali non UP	5	8,2%
Aggregazioni di maggioranza	3	4,9%
Aggregazioni di minoranza	0	0,0%
<b>Totale</b>	<b>63</b>	<b>100,0%</b>

\* Delle 4 proposte del gruppo misto, 3 sono espressione del consigliere di maggioranza e una dei due consiglieri dell'opposizione

**Tab. 8 – Proposte di legge presentate per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente**

	<b>PROPOSTE DI LEGGE 2010-11</b>					
	<b>Giunta</b>		<b>Consiglieri</b>		<b>Totale</b>	
	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>
<b>ARTICOLI</b>						
Da 1 a 5	20	30%	33	52%	53	41%
Da 6 a 10	19	28%	23	37%	41	32%
Da 11 a 15	8	12%	3	5%	11	8%
Da 16 a 20	6	9%	4	6%	10	8%
Oltre 20	14	21%	-	0%	14	11%
<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>100%</b>	<b>63</b>	<b>100%</b>	<b>130</b>	<b>100%</b>

**Tab. 9 – Proposte di legge presentate per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente**

	PROPOSTE DI LEGGE 2010-11					
	Giunta		Consiglieri		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
<b>COMMI</b>						
Da 1 a 10	23	34%	35	56%	58	45%
Da 11 a 20	15	22%	14	22%	29	22%
Da 21 a 30	8	12%	4	6%	12	9%
Da 31 a 40	5	7%	7	11%	12	9%
Oltre 40	16	24%	3	5%	19	15%
Totale	67	100%	63	100%	130	100%

**Tab. 10 – Proposte di legge presentate per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente**

	PROPOSTE DI LEGGE 2010-11					
	Giunta		Consiglieri		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%
<b>CARATTERI</b>						
Fino a 5.000	18	27%	33	52%	51	39%
Da 5.001 a 10.000	18	27%	17	27%	35	27%
Da 10.001 a 15.000	8	12%	8	13%	16	12%
Da 15.001 a 20.000	6	9%	3	5%	9	7%
Oltre 20.000	17	25%	2	3%	19	15%
Totale	67	100%	63	100%	130	100%

**Tab. 11 - Proposte di legge nel 2010-11: indici di tendenza centrale e raffronto con i precedenti anni dell'ottava legislatura**

	N. medio articoli	N. medio commi	N. medio caratteri
2005-2006	8	19	6.653
2007	11	25	9.638
2008	13	33	11.480
2009	16	39	19.430
Media ottava	12	29	11.800
<b>2010-11</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>11.270</b>

**Tab. 12 - Proposte di legge per materia e soggetto proponente**

MACROSETTORE	MATERIA	GIUNTA	CONSIGLIERI	Art 74	TOTALE
Ordinamento istituzionale	1. Organi della Regione	1	9	-	10
	2. Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri		3	-	2
	3. Rapporti internazionali e con Unione europea	1	-	-	-
	4. Personale e amministrazione	3	7	-	9
	5. Enti locali e decentramento	1	2	1	4
	6. Altro Ordinamento istituzionale	2	6	-	7
Sviluppo economico e attività produttive	7. Artigianato	-	-	-	-
	8. Professioni	-	-	-	-
	9. Industria	3	1	-	12
	10. Sostegno all'innovazione per i settori produttivi	-	2	-	2
	11. Ricerca, trasporto e produzione di energia	-	2	-	2
	12. Miniere e risorse geotermiche	-	-	-	-
	13. Commercio, fiere e mercati	-	2	-	2
	14. Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)	-	-	-	-
	15. Agricoltura e foreste	2	1	-	3
	16. Caccia, pesca e itticoltura	-	3	-	3
	17. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale	-	-	-	-
18. Altro Sviluppo economico e attività produttive	1	-	-	1	
Territorio ambiente e infrastrutture	19. Territorio e urbanistica	5	-	1	4
	20. Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei	6	-	1	7
	21. Risorse idriche e difesa del suolo	5	-	-	4
	22. Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; etc)	2	-	-	2
	23. Viabilità	-	1	-	1
	24. Trasporti	1	1	-	2
	25. Protezione civile	-	2	-	2
26. Altro Territorio e ambiente (per es.:usi civici)	-	-	-	-	
Servizi alla persone e alla comunità	27. Tutela della salute	7	4	-	11
	28. Alimentazione	-	-	-	-
	29. Servizi sociali	-	6	3	9
	30. Istruzione scolastica e universitaria	-	-	-	-
	31. Formazione professionale	-	-	-	-
	32. Lavoro	-	-	-	-
	33. Previdenza complementare e integrativa	-	-	-	-
	34. Beni e attività culturali	1	2	1	4
	35. Ricerca scientifica e tecnologica	-	-	-	-
	36. Ordinamento della comunicazione	2	4	-	6
	37. Spettacolo	-	2	-	2
38. Sport	-	-	-	-	
39. Altro Servizi alle persone e alle comunità	1	1	-	1	
Finanza regionale	40. Bilancio	19	2	-	19
	41. Contabilità regionale	-	-	-	-
	42. Tributi	1	-	-	-
Multisetto	43. Leggi multisetto <sup>18</sup>	3	-	-	3
	<b>Totale</b>	<b>67</b>	<b>63</b>	<b>7</b>	<b>137</b>

<sup>18</sup> Si inseriscono qui tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, come, ad esempio, i collegati, le leggi di semplificazione, le leggi di abrogazione, etc.

**Tab. 13 – Distribuzione dell’iniziativa legislativa per macrosettori e soggetto proponente**

	<b>Giunta</b>	<b>Consiglieri</b>	<b>Totale</b>
Ordinamento istituzionale	8	27	35
Sviluppo economico e attività produttive	6	19	25
Territorio, ambiente e infrastrutture	19	4	23
Servizi alle persone e alle comunità	11	19	30
Finanza regionale	20	2	22
<b>Totale</b>	<b>64</b>	<b>63</b>	<b>127</b>

\* Al netto di tre proposte di legge multisettore di iniziativa della Giunta

**Tab. 14 - Leggi approvate secondo il tasso di partecipazione al voto**

<b>TASSO DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>n.</b>	<b>%</b>
Fra il 51 e il 60%	21	25%
Fra il 61 e il 79%	45	54%
Fra l’80 e il 100%	17	21%
<b>Totale</b>	<b>83</b>	<b>100%</b>
<b>TASSO MEDIO</b>	<b>38</b>	<b>69%</b>

**Tab. 15 – Tasso di partecipazione al voto delle leggi regionali per coalizione**

<b>COALIZIONI</b>	<b>TASSO DI PARTECIPAZIONE</b>
Maggioranza	73%
Opposizione	62%
<b>MEDIA GENERALE</b>	<b>69%</b>

**Tab. 16 – Tasso di partecipazione al voto delle leggi regionali da parte dei consiglieri dei vari gruppi consiliari.**

<b>GRUPPO</b>	<b>Tasso di partecipazione al voto</b>
PD	79%
LNT	72%
IDV	69%
FSV	64%
PDL	61%
UDC	57%
G. misto	52%
<b>Media</b>	<b>69%</b>


**Tab. 17 – Frequenze medie dei distinti comportamenti di voto. Valori assoluti e percentuali**

	<b>N.</b>	<b>%</b>
Favorevoli	32	60%
Contrari	4	8%
Astenuti	2	3%
Assenti al voto	14	26%
Assenti alla seduta	2	3%
<b>Totale</b>	<b>55</b>	<b>100%</b>

**Tab. 18- Leggi approvate secondo il numero di voti contrari**

<b>VOTI CONTRARI</b>	<b>n.</b>	<b>%</b>
Nessuno	55	66%
Fra 1 e 10	8	10%
Fra 11 e 20	20	24%
Oltre 20	-	-
<b>Totale</b>	<b>83</b>	<b>100%</b>

Grafico 1 - Numero di proposte di legge presentate per mese dalla Giunta e dai consiglieri



## PRODUZIONE E QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE

REDATTRICE: Carla Paradiso

### 1. INTRODUZIONE

La produzione legislativa presa in considerazione in questo rapporto parte con la nuova legislatura, la nona, quindi l'arco temporale coperto va da fine aprile del 2010 fino a dicembre dello stesso anno e poi prosegue con le leggi regionali dell'intero anno 2011. Per quanto possibile l'esame sarà svolto in maniera disgiunta per i dati del 2010 e quelli dell'anno 2011 per mantenere i dati ricavati confrontabili per anno.

Il metodo seguito è sempre quello sperimentato ormai da tempo, cioè prendere in considerazione la produzione legislativa sotto diversi profili, da quello quantitativo considerando il numero delle leggi approvate nel periodo osservato e la loro dimensione fisica (numero di articoli, di commi e di caratteri), a quello qualitativo attraverso la classificazione per macrosettore e per materia, la classificazione per tipologia normativa e per tecnica redazionale, la verifica di quale tipo di potestà la Regione esercita in base all'articolo 117 del titolo V della Costituzione. Altri aspetti considerati riguardano la *'durevolezza'* delle leggi, cioè quanto tempo intercorre tra la legge originaria e la prima legge di modifica e le ulteriori modifiche, la loro entrata in vigore.

La disamina pone particolare attenzione al ruolo del Consiglio attraverso l'esame delle leggi di iniziativa consiliare a cui si dedica anche uno spazio apposito per evidenziarne dimensioni, tipologia e materie, delineando l'esistenza o meno di una specificità.

### 2. LA PRODUZIONE LEGISLATIVA DELL'ANNO 2010 E DELL'ANNO 2011

Nel periodo di tempo esaminato, il Consiglio regionale ha approvato complessivamente 83 leggi di cui 30 leggi si riferiscono all'anno 2010 (periodo maggio - dicembre) e 53 all'anno solare 2011.

**TABELLA N. 1 – PRODUZIONE LEGISLATIVA PER ANNO NELLA NONA LEGISLATURA (2010 – 2011)<sup>19</sup>**

ANNO	2010	2011	Totale
NR LEGGI	30	53	83

<sup>19</sup> Si ricorda che i dati del 2010 riguardano solo la parte dell'anno corrispondente all'inizio della legislatura.

L'avvio di legislatura vede un numero piuttosto elevato di leggi e lo si rileva da un confronto con i corrispondenti periodi delle precedenti legislature: 30 leggi nel 2010 contro le 25 del corrispondente periodo della settima legislatura (anno 2000) e le 22 leggi approvate tra maggio e dicembre nel 2005.

Guardando, però, al soggetto proponente si osserva che le leggi provenienti dall'esecutivo diminuiscono, mentre si accentua la presenza di leggi di iniziativa consiliare che passa dal 27,3%, del corrispondente periodo della precedente legislatura, al 40% delle leggi approvate nel 2010. Peraltro, sembra continuare una tendenza già presente nella precedente legislatura che si era chiusa con una percentuale di leggi di iniziativa consiliare pari al 50% delle leggi approvate negli ultimi due mesi di legislatura. Per il 2011 la percentuale di leggi nate dall'iniziativa dei consiglieri si attesta sul 30,2, che rappresenta un incremento sulla percentuale delle leggi di iniziativa consiliare ottenuta durante la precedente legislatura, escludendo i primi due mesi del 2010 non raffrontabili con l'intero anno.

Per una maggiore possibilità di paragone si tenga conto che la percentuale di leggi proposte dai consiglieri è oscillata, nella precedente legislatura, da un minimo del 17,3%, ottenuto nel 2008, ad un massimo del 29,4% del 2007; ed anche il 2009 ha mantenuto una media alta di successo<sup>20</sup>, con una percentuale del 29,2%.

Nel prosieguo della relazione, l'analisi delle dimensioni fisiche e delle materie interessate contribuirà a verificare l'incidenza da attribuire a questa tipologia di leggi.

**TABELLA N. 2 – PRODUZIONE LEGISLATIVA PER ANNO NELLA NONA LEGISLATURA DIVISE TRA PROPOSTE D'INIZIATIVA DI GIUNTA E PROPOSTE D'INIZIATIVA CONSILIARE**

ANNO	GIUNTA		CONSIGLIO		TOTALI	
	NR. LEGGI	%	NR. LEGGI	%	NR. LEGGI	%
	Nr.	%	Nr	%	Nr	%
<b>2010 (IX)<sup>5</sup></b>	18	60	12	40	30	100
<b>2011</b>	37	69,8	16	30,2	53	100
<b>Totale</b>	55	66,2	28	33,8	83	100

L'iniziativa legislativa proveniente dalla Giunta rappresenta comunque più della metà delle leggi approvate nel 2010, pari al 60%; percentuale che si profila in rialzo nel 2011 con il 69,8%, pari a 37 leggi di iniziativa dell'esecutivo, su di un totale di 53 leggi approvate. Nel periodo considerato,

<sup>20</sup> Secondo il Rapporto 2011 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, la Regione Toscana ha il più alto tasso di successo delle proposte di legge di iniziativa consiliare tra tutte le regioni. ("Tendenze e problemi della legislazione regionale", Camera dei Deputati, tomo II, parte II)

preso unitariamente, la presenza delle leggi di iniziativa giuntale corrisponde ad un 66,2% , cioè ad un valore in numero assoluto di 55 leggi su di un totale di 83.

**TABELLA N. 3 – PRODUZIONE LEGISLATIVA PER ANNO nelle due ultime legislature**

ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
NR LEGGI	55 (33 + 22)	51	51	52	65	50 (20 + 30)	53

**GRAFICO N. 1 - ANDAMENTO DELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA PER ANNO**



**TABELLA N. 4 – PRODUZIONE LEGISLATIVA PER ANNO NELLA OTTAVA LEGISLATURA DIVISE TRA LEGGI D’INIZIATIVA DI GIUNTA E LEGGI D’INIZIATIVA CONSILIARE**

ANNO	GIUNTA		CONSIGLIO		TOTALI	
	Nr. LEGGI	%	Nr. LEGGI	%	Nr. LEGGI	%
	Nr.	%	Nr	%	Nr	%
2005 (VIII) <sup>5</sup>	16	72,7	6	27,3	22	100
2006	40	78,5	11	21,5	51	100
2007	36	70,6	15	29,4	51	100
2008	43	82,7	9	17,3	52	100
2009 1 CR+ GR	45	69,3	19	29,2	65	98,5+ 1,5
2010	10	50	10	50	20	100

## 2. DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI

Esaminare il prodotto leggi sotto il profilo della composizione fisica permette di valutare la produzione legislativa non solo dal punto di vista numerico (la Regione Toscana produce molte o poche leggi) ma anche in base alla loro ampiezza. Come sempre la rilevazione è svolta sulle articolazioni di

base di una legge, cioè articoli e commi, a cui si aggiunge la rilevazione dei caratteri. I dati raccolti vengono suddivisi in 5 classi di ampiezza, dalla più piccola alla più grande. La collocazione delle leggi in una classe di ampiezza maggiore o minore aiuta ad avere un'idea del peso fisico che la legge possiede, collocazione che comparata con i soggetti proponenti rivela, per esempio, il maggiore o minore impatto che l'intervento normativo può avere.

La rilevazione sul 2010 e sul 2011 conferma quanto emerso nei precedenti rapporti, cioè che le leggi proposte dai consiglieri si collocano in maggioranza nelle classi di ampiezza minore in tutte e tre le caratteristiche esaminate. La maggior parte delle leggi di iniziativa consiliare non supera i 5 articoli, per i due anni considerati delle 28 leggi ascritte all'iniziativa consiliare 18 rientrano in questa dimensione, pari al 64,2%; per lo più sono leggi composte da non più di 10 commi (17 leggi pari al 60,7%) e che non superano i 10.000 caratteri (15 leggi sono composte fino ad un massimo di 5.000 caratteri – 53,7% - e 8 arrivano ad un massimo di 10.000 caratteri – 28,5%). Di rado ci sono leggi di iniziativa consiliare che si collocano sopra le classi di dimensione medio-bassa.

La dimensione fisica delle leggi di iniziativa della Giunta è distribuita su un ventaglio di classi più ampio e sebbene il 54,5 % si colloca in classi medio-basse, anche in questo caso più della metà, cioè 12 leggi su 18 per il 2010 e 18 leggi su 37 per il 2011 non superano i dieci articoli, esistono anche leggi che superano i 20 articoli (11 leggi sulle 55 dei due anni), vanno oltre i 40 commi (12 leggi nel 2011 e 2 nel 2010) e 11 leggi superano i 20.000 caratteri (3 per il 2010 e 11 per il 2011) senza contare le leggi finanziarie che nel 2010 raggiunge i 139 articoli e nel 2011 è composta da 155 articoli.

Per la distribuzione per anno nelle varie fasce individuate si vedano le tabelle pubblicate in appendice al volume.

### 3.1. DIMENSIONI FISICHE DEL PREAMBOLO

A completamento dei rilevamenti in merito alle dimensioni fisiche delle leggi, un ultimo sguardo è dedicato al preambolo nei suoi elementi costitutivi, i '*visto*' e i '*considerato*'

Il 2011 è il terzo anno di applicazione della legge regionale 55/2008 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) il cui l'articolo 9<sup>21</sup> è dedicato alla motivazione delle leggi e dei regolamenti e che individua il preambolo come contenitore della motivazione, composto dai '*visto*' e dai '*considerato*'. I '*visto*' indicano il quadro giuridico di riferimento e le fasi essenziali del procedimento di formazione dell'atto; i '*considerato*' motivano le disposizioni essenziali dell'articolato. Lo stesso articolo chiarisce che il preambolo è parte integrante del testo normativo.

---

<sup>21</sup> L'articolo 9 della l.r. 55/2008 è entrato in vigore il 1° gennaio 2009 e a partire dalla legge 4/2009 tutte le leggi regionali toscane contengono il preambolo.

In una prima fase di sperimentazione, allo scopo di facilitare la redazione delle motivazioni e mantenere l'omogeneità dei preamboli, gli uffici legislativi del Consiglio e della Giunta si sono dotati di linee guida comuni.

Con la nuova legislatura le linee guida, opportunamente modificate dopo la fase sperimentale, sono state tradotte a livello ufficiale con un atto di intesa tra il Consiglio e la Giunta<sup>22</sup>. Le linee guida ufficiali specificano cosa i *visto* e i *considerato* debbono contenere, indicando, in particolare, che i *visto* debbono ricostruire il quadro normativo statale, comunitario e regionale, partendo dall'individuazione del tipo di potestà esercitata nelle disposizioni presenti nell'articolato, facendo anzitutto "riferimento all'articolo 117 della Costituzione e in particolare al comma che identifica la competenza esercitata, vale a dire il comma terzo per quella concorrente, il quarto per quella residuale, ed eventualmente entrambi ove la proposta riguardi materie a diversa competenza". Nei *considerato*, che vanno riuniti sotto un unico punto, "devono essere riunite tutte le argomentazioni con le quali si esplicitano le ragioni della legge." Si suggerisce, per i *considerato*, tra le altre cose, di riferirsi: alla competenza esercitata, alle finalità dell'intervento e agli strumenti utilizzati per conseguirle; di illustrare le disposizioni derogatorie e transitorie e l'eventuale introduzione di differimento dell'efficacia delle norme.

In questa parte del rapporto prenderemo in considerazione solo la dimensione fisica dei *visto* e dei *considerato* per completare l'esame del formato delle leggi, ricordando che il preambolo è parte integrante della legge stessa, ed è stato considerato nel conteggio dei caratteri che compongono la legge<sup>23</sup>.

Considerando le 30 leggi del 2010 complessivamente i *visto* sono 170 e i *considerato* 196, la quasi parità di presenza dei due elementi fa pensare che la ricostruzione del quadro giuridico è ampia e minuziosa.

Per l'anno 2011, per 53 leggi si contano 376 *visto* e 468 *considerato*. In questo caso il rapporto numerico tra i due elementi si allarga a favore di una maggiore presenza di *considerato*.

Se si guarda alle classi di ampiezza, anche in questo caso, si nota che la maggior parte dei *visto* e dei *considerato* si collocano nella fascia medio-bassa: nel 2010, 9 leggi si collocano nella fascia di 4 *visto*, 8 leggi con 5 *visto*; per i *considerato* la fascia media si amplia e si va dalle 6 leggi con 3 *considerato* alle 4 leggi con 6 *considerato*. Sempre nel 2010, solo la legge finanziaria (l.r. 65/2010) rientra nella classe di maggiore ampiezza raggiungendo i 28 *visto* e i 36 *considerato*.

---

<sup>22</sup> L'atto di intesa siglato ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 55/2008 è stato approvato, per il Consiglio, con delibera dell'Ufficio di presidenza del 27 settembre 2010, n. 65 e dalla Giunta con d.p.g.r. n. 1 del 5 gennaio 2011 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 3 del 19 gennaio 2011.


<sup>23</sup> In altra parte del rapporto è trattato il ruolo del preambolo all'interno della legislazione toscana.

La stessa condizione si verifica nel 2011 in cui la maggior parte delle leggi si concentra su tre classi, quella da 3 visto con 12 leggi, quella da 4 con 11 leggi, e quella composta da 5 visto con 9 leggi. Fanno eccezione la legge regionale finanziaria per il 2012 composta da 38 visto e la legge di manutenzione il cui preambolo è composto da 50 visto.


Anche per i considerato si ottiene la stessa frequenza con la presenza di 10 leggi composte da 3 considerato e 10 leggi composte da 4 considerato. I preamboli delle restanti leggi sono composte da 1 solo considerato fino ad una composizione massima di 45 considerato, in presenza della legge regionale di manutenzione (l.r. 10/2011) e 48 per la legge finanziaria per l'esercizio dell'anno 2012.

Anche in questo caso come per le altre articolazioni delle leggi si è per lo più di fronte alla presenza di quantità piccole e solo in pochi casi il numero diventa consistente.

**GRAFICO N. 2 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE FRA CONSIGLIERI E GIUNTA DELLA QUANTITÀ FISICHE DELLE LEGGI DELL'ANNO 2010**



**GRAFICO N. 3 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE FRA CONSIGLIERI E GIUNTA DELLA QUANTITÀ FISICHE DELLE LEGGI DELL'ANNO 2011**



### 3. CLASSIFICAZIONE PER POTESTÀ LEGISLATIVA

La rilevazione della competenza legislativa esercitata nelle leggi è svolta seguendo le indicazioni sul tipo di potestà esercitata dichiarata nei 'visto' che compongono il preambolo. Nel delineare il quadro giuridico di riferimento, la prima qualificazione che la legge attesta nel proprio preambolo è proprio la potestà legislativa esercitata ai sensi del terzo o del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione o di entrambi.

Già a partire dagli ultimi anni dell'ottava legislatura, la produzione legislativa toscana, che inizialmente esercitava soprattutto la potestà residuale (cosiddetta 'esclusiva regionale'), ha invertito la tendenza (tab. 6). Lentamente, sono aumentate le leggi emanate in base alla potestà concorrente che nel 2010 si attestano al 43,3% e nel 2011 raggiungono il 47,2 % e aumentano anche le leggi che esercitano le due potestà congiuntamente, il 13,4 nel 2010 e il 24,5 % della legislazione del 2011, cioè sempre più ci troviamo davanti ad una legislazione che abbraccia più materie e la potestà effettivamente esercitata si interseca. Un esempio classico è l'interdipendenza che corre tra le materie 'tutela della salute' e 'servizi sociali', che spesso richiede una trattazione normativa unitaria, ma altri casi possono farsi per quanto riguarda le attività produttive e i contenuti della legislazione finanziaria.

Dai dati rilevati è ragionevole ritenere che, nei prossimi anni, le leggi conterranno sempre più un intreccio di competenze e che l'esercizio contemporaneo delle due potestà (quindi della categoria 'mista') non può che aumentare (tab. 5).

**TABELLA N. 5- DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI IN FORZA DI POTESTÀ LEGISLATIVA PER L'ANNO 2010 E 2011**

ANNO	POTESTÀ CONCORRENTE		POTESTÀ RESIDUALE (O ESCLUSIVA)		MISTA		TOTALE	
	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%
2010 <sup>(*)</sup>	13	43,3	13	43,3	4	13,4	30	100
2011	25	47,2	15	28,3	13	24,5	53	100

(\*) I dati del 2010 riguardano la nona legislatura (maggio -dicembre)

**TABELLA N. 6 - DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI IN FORZA DI POTESTÀ LEGISLATIVA DALL'INIZIO DELLA OTTAVA LEGISLATURA**

	POTESTÀ CONCORRENTE		POTESTÀ RESIDUALE		MISTA		TOTALI	
	NR	%	NR	%			NR LEGGI	%
<b>2005</b> <sup>(*)</sup>	6	27,3	16	72,7	--	--	22	100
<b>2006</b>	20	39,2	31	60,8	--	--	51	100
<b>2007</b>	17	33,3	34	66,7	--	--	51	100
<b>2008</b>	21	40,5	31	59,5	--	--	52	100
<b>2009</b>	19	29,3	37	56,9	9	13,8	65	100
<b>2010</b> <sup>(*)</sup>	9	45,0	11	55,0	--	--	20	100
<b>2010</b> <sup>(**)</sup>	13	43,3	13	43,3	4	13,4	30	100
<b>2011</b>	25	47,2	15	28,3	13	24,5	53	100

(\*) I dati del 2005 partono dal maggio, inizio della ottava legislatura , i primi dati del 2010 riguardano i 2 mesi di fine legislatura (gennaio e febbraio); (\*\*) i dati riguardano l'inizio della nona legislatura

## **5. CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA NORMATIVA**

L'andamento delle leggi classificate in base alla tipologia normativa non si discosta molto dagli anni precedenti mantenendo la stessa linea di tendenza. La tipologia più frequentata è quella che raggruppa le leggi di modifica. Complessivamente, nel periodo esaminato, su 83 leggi, 45 (pari al 54,2%) intervengono a modificare, integrare o sostituire parte della normativa già presente nell'ordinamento regionale.

Le 45 leggi di manutenzione realizzano 24 interventi nel 2010 e 79 interventi nel 2011 di cui alcuni ripetutamente sulle stesse leggi, anche se su punti diversi delle disposizioni. A questi interventi, attuati con leggi che contengono quasi esclusivamente norme di modifica, vanno sommati altri 27, nel 2010, e 56, nel 2011, interventi manutentivi che si trovano all'interno di leggi contenenti soprattutto nuove disposizioni<sup>24</sup>. In totale le 83 leggi attuano 186 interventi di modifica.

Ad un così alto numero di interventi manutentivi concorrono in maniera significativa non solo le singole leggi ma anche i grandi contenitori come la legge di manutenzione e la legge finanziaria; solo la legge di manutenzione (l.r.

<sup>24</sup> Si ricorda che per classificare le leggi si usa il criterio di prevalenza per cui un testo di legge che contiene soprattutto nuove disposizioni non viene inserito nella tipologia manutenzione, ciò non toglie che esistano interventi di modifica anche in altre leggi diversamente classificate che pure vanno conteggiati per avere un quadro preciso del funzionamento dell'ordinamento legislativo toscano.

10/2011) agisce su 39 leggi e la finanziaria per l'anno 2011 (l.r. 65/2010) interessa 30 leggi.

L'altro aspetto interessante da rilevare è che le leggi toccate più di frequente e in tempi più ravvicinati sono proprio le leggi più recenti. Si tratta spesso di leggi di riordino o che svolgono la funzione di testi unici<sup>25</sup>: la legge regionale 1/2005 in materia di governo del territorio, la legge regionale 40/2005 concernente l'ordinamento sanitario<sup>26</sup>, e più di recente i testi unici in materia di personale (l.r. 1/2009) e di riordino della normativa sui consiglieri e i componenti della Giunta (l.r. 3/2009). Sono le leggi approvate negli ultimi anni della settima ed ottava legislatura a subire frequenti e ricorrenti modifiche; *stranamente ed apparentemente*, le leggi di più vecchia data, con le dovute eccezioni, sembrano mostrare una maggiore resistenza al cambiamento.

Ancora da sottoporre all'attenzione dei lettori è il fenomeno di leggi di recentissima approvazione, in questa stessa legislatura, che subiscono modifiche a distanza di pochissimi mesi, es. la legge regionale 11/2011 in materia di produzione di energia alternativa, approvata in marzo e modificata in novembre con l.r. 56/2011.

Escludendo le leggi meno recenti, si osserva che le prime modifiche intervengono, in media, a distanza di 5/6 mesi dalla data di approvazione della legge originaria, segno di una 'durevolezza' delle norme davvero molto bassa.

Dai primi rapporti sulla legislazione la percentuale delle leggi di modifica non ha fatto altro che aumentare, fino a raggiungere e superare la quota del 50% della produzione legislativa annuale.

Per concludere se incrociamo la dimensione fisica delle leggi con la categoria 'manutenzione' troviamo che la maggior parte delle leggi di manutenzione si collocano sotto i 10 articoli (13 leggi per il 2010 e 19 per il 2011), rispettivamente 3 leggi per il 2010 e 4 per il 2011 si attestano tra i dieci e i venti articoli (2010), una supera di poco i 20 articoli (2010), 3 leggi del 2011 si situano tra i 20 e i 40 articoli; le ultime due leggi classificate come manutenzione sono decisamente più corpose con 53 (l.r. 40/2011) e 93 articoli (l.r. 10/2011), a queste ultime vanno aggiunte le leggi finanziarie per il 2010 e per il 2011 che, pur non classificate come legge di manutenzione, contengono numerosi interventi modificativi ed è composta da 139 articoli, la legge approvata nel 2010 e da 155 articoli la legge finanziaria approvata nel 2011.

Si tratta, quindi, in prevalenza di interventi di manutenzione di modesta entità, che evidentemente non sono riconducibili al contenitore della legge di manutenzione, nato con l'intento di ridurre e contenere il numero ed il peso delle leggi di modifica.

---

<sup>25</sup> Anche se non possono essere dichiarati tali a tutti gli effetti perché non sono comprensivi di tutta la normativa del settore o della materia.

<sup>26</sup> Al termine dell'anno 2011 la legge regionale 1/2005 e la legge regionale 40/2005 hanno totalizzato entrambe 21 interventi manutentivi, che come già detto, spesso hanno riguardato la modifica di numerosi articoli.

Per quanto riguarda le altre categorie normative, il numero degli interventi legislativi è decisamente minore rispetto alla tipologia manutenzione: 7 in materie istituzionali (3 per il 2010 e 4 per il 2011), 11 interventi di settore (2 nel 2010 e 9 nel 2011), 2 leggi del 2011 interessano più settori e di conseguenza è collocata nella categoria intersettoriale, una sola legge rientra nella categoria di legge provvedimentale ed è l'intervento a favore della Lunigiana colpita dall'alluvione (l.r. 57/2011). Da segnalare, per l'interesse che ricoprono, la legge regionale sull'iniziativa popolare (l.r. 51/2010), la legge in materia di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (l.r. 11/2011), la legge regionale in materia di ATO e per la gestione del servizio idrico integrato e la gestione del servizio dei rifiuti (l.r. 12/2011), da porre all'attenzione anche per un'altra particolarità, cioè come legge la cui entrata in vigore ha comportato la sua abrogazione immediata, perché la sua vigenza era legata alla mancata approvazione della proroga delle AATO da parte della legislazione nazionale, invece, puntualmente emanata dal governo. Nello scorcio finale del 2011 vanno segnalati altri interventi normativi interessanti quali: le norme sul sistema delle autonomi locali (l.r. 68/2011) e la disciplina del servizio fitosanitario regionale (l.r. 64/2011).


**TABELLA N. 7 - CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI PER TIPOLOGIA NORMATIVA – ANNO 2010 E ANNO 2011**

TIPOLOGIA DELLE LEGGI	ANNO 2010		ANNO 2011	
	NR	%	NR	%
ISTITUZIONALI	3	10	4	7,6
SETTORE	2	6,7	9	16,9
INTERSETTORIALI	0	0	2	3,8
RIORDINO	0	0	0	0
SEMPLIFICAZIONE	0	0	0	0
TESTI UNICI	0	0	0	0
PROVVEDIMENTO	1	3,3	1	1,9
INTERPRETAZIONE	0	0	0	0
MANUTENZIONE	17	56,7	28	52,9
BILANCIO	7	23,3	9	16,9
TOTALI	30	100	53	100

**GRAFICO N. 4– CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA NORMATIVA - ANNO 2010**



**GRAFICO N. 5 – CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA NORMATIVA - ANNO 2011**



## 6. CLASSIFICAZIONE PER MATERIE E PER MACROSETTORE

La collocazione delle leggi regionali in una griglia composta da 6 macrosettori, divisi al loro interno complessivamente in 48 voci<sup>27</sup>, fermo restando la stabilità della presenza alla voce ‘finanza regionale’ con 8 leggi per il 2010 e 13 per il 2011, offre un addensamento di leggi nel macrosetto- re ‘ordinamento istituzionale’ per la produzione del 2010 con 10 leggi, ed una dispersione delle restanti 12 leggi nei macrosettori ‘territorio, ambiente e infrastrutture’ (4 leggi), ‘servizi alla persona e alla comunità’ (5 leggi). Le leggi

<sup>27</sup> Per la griglia con la distribuzione delle leggi si veda la tabella n 7 in appendice .


del 2011 si concentrano, invece, maggiormente nei macrosettori ‘territorio, ambiente e infrastrutture’ dove si collocano 13 leggi e nei ‘servizi alla persona e alla comunità’ con 11 leggi. Il macrosettore che vede un numero ridotto di interventi nell’intero periodo esaminato è lo sviluppo economico dove si trovano solo 2 leggi per il 2010 e 6 per il 2011. Nel macrosettore ‘ordinamento istituzionale’ sono presenti 10 leggi per il 2010 e 9 per il 2011. Le ultime due leggi (1 per ciascun anno considerato) si collocano nel multi settore.

All’interno dei macrosettori la distribuzione delle leggi occupa poche voci, gli interventi legislativi si addensano su di un numero limitato di voci. Le 30 leggi del 2010 interessano 15 voci su 48, corrispondente al 31,2% delle materie classificate; per il 2011 ci sono 53 leggi distribuite su 26 voci, equivalenti al 54,2% del totale delle voci.


La voce che raccoglie gli interventi legislativi più numerosi, escludendo le leggi di bilancio e sommando gli interventi del 2010 e 2011, è quella titolata ‘organi della regione’ con 8 leggi, seguono la voce ‘personale e amministrazione’, nel macrosettore ‘ordinamento istituzionale’, e la voce ‘protezione della natura e dell’ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti’ entrambe con 6 leggi. Le restanti leggi si disperdono sulle restanti voci censite con numeri dimezzati rispetto alle voci più consistenti (in genere ci sono 1 o 2 interventi).

Rispetto agli anni precedenti, gli interventi legislativi del 2011 sono rimasti stabili nel numero di voci raggiunte, 28 su 48, rispetto al 2008, quando la percentuale delle materie interessate da un intervento legislativo era pari al 51%, nel 2009 la distribuzione delle leggi interessava 27 delle 8 voci (56%), mentre nel 2010 le 20 leggi approvate a fine legislatura raggiungevano il 20% delle materie in cui sono divisi i macrosettori. Una produzione, quindi, che non si discosta molto rispetto alle precedenti.

**GRAFICO N. 6 CLASSIFICAZIONE PER MACROSETTORE – ANNO 2010**



**GRAFICO N. 7 CLASSIFICAZIONE PER MACROSETTORE – ANNO 2011**



**7. LA CLASSIFICAZIONE DELLE LEGGI IN BASE ALLA TECNICA REDAZIONALE**


L'analisi delle leggi in base alla tecnica di scrittura e redazione delle leggi conferma i risultati della classificazione in base alla tipologia normativa con la presenza, sia per il 2010 che per il 2011, di una maggioranza di leggi di novellazione e un numero inferiore di leggi con un testo nuovo. Per il 2010, le 17 leggi di novella sono pari al 56,7% del totale delle leggi, contro il 36,7 di leggi contenenti solo testo nuovo, mentre i testi di legge che adottano una tecnica mista, cioè che contengono sia nuove norme che norme di modifica, sono il 6,6% del totale.

Lo stesso tipo di distribuzione si ha con le leggi del 2011; il 52,9% delle leggi adottano la tecnica della modifica, il 26,4% sono composte da testo nuovo, in diminuzione rispetto al 2010, mentre l'uso della tecnica mista, con il 20,7 %, della legislazione del 2011, raggiunge una percentuale maggiore rispetto all'anno precedente.


**TABELLA N. 8– DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI IN BASE ALLA TECNICA REDAZIONALE**

<b>Tecnica redazionale</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2011</b>
Testo nuovo	11	14
Novella	17	28
Tecnica mista	2	11
Testo unico	0	0
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>53</b>

**GRAFICO N. 8 - DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI DELL'ANNO 2010 IN BASE ALLA TECNICA REDAZIONALE**



**GRAFICO N. 9 - DISTRIBUZIONE DELLE LEGGI DELL'ANNO 2011 IN BASE ALLA TECNICA REDAZIONALE**



## 8. LE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE


**TABELLA N. 9 – LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE ED INCIDENZA SUL NUMERO TOTALE DELLE LEGGI**

ANNO	NR. LR INIZIATIVA CONSILIARE	NR LR PUBBLICATE	INCIDENZA IN PERCENTUALE
2010 <sup>28</sup>	12	30	40%
2011	16	53	30,2%
<b>Totale legislatura</b>	28	83	33,8%


<sup>28</sup> Per l'anno 2010 il periodo considerato parte da maggio.

Nei primi paragrafi si è già evidenziato come la nuova legislatura vede fin da subito un dinamismo della iniziativa consiliare con una sempre crescente possibilità di successo. È evidente che sia la produzione del 2010 con il 40% che quella del 2011 con il 30,2% conquistano percentuali decisamente più alte di quelle ottenute nella legislazione precedente (vedi tabella riassuntiva nell'appendice).

**GRAFICO N. 10 - LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE ED INCIDENZA SUL NUMERO TOTALE DELLE LEGGI**



**GRAFICO N. 11 – INCIDENZA DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE SUL TOTALE DI LEGISLATURA E CONFRONTO CON LE PRECEDENTI**




Un'analisi più approfondita sui soggetti proponenti fa risaltare che ben 10 delle 12 leggi di iniziativa consiliare del 2010 e 9 delle 16 del 2011 provengono dall'Ufficio di presidenza, in cui sono presenti le diverse componenti politiche

del Consiglio, quindi sono leggi che hanno un sostegno di tipo trasversale e una maggiore probabilità di essere approvate in aula; inoltre, spesso hanno anche un iter preferenziale rispetto a tutte le altre proposte di legge, poiché, nella maggior parte dei casi, vanno direttamente alla discussione in aula senza passare dalle commissioni referenti per materia.

Il settore prevalente in cui si svolge l'iniziativa dell'Ufficio di presidenza, per lo più, è quello istituzionale ed organizzativo, ed è il caso di tutte le leggi del 2010 di iniziativa consiliare, come le leggi di modifica al testo unico sull'organizzazione e sul personale, al testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale, la legge contenente le modifiche alla disciplina sui referendum, oppure la legge che disciplina l'iniziativa legislativa popolare, la legge per la razionalizzazione delle spese del Consiglio. Ugualmente nel 2011 la maggior parte delle leggi ad iniziativa dell'Ufficio di presidenza si occupa di materie istituzionali.

La materia istituzionale non esaurisce, però, tutta l'iniziativa consiliare che si esercita, invece, anche su tematiche di solito più congeniali all'attività di Giunta. Si tratta di un fenomeno già comparso negli anni precedenti e che si attua attraverso interventi, sia pure non corposi, su diverse materie, quali l'urbanistica, all'interno della voce 'territorio, ambiente e infrastrutture' (l.r. 68/2010), oppure i 'servizi alla persona e alla comunità', in quest'ultimo caso sono interventi di tipo sociale come la legge che detta disposizioni per la promozione della sicurezza stradale (l.r. 19/2011) o interventi di sostegno a persone che sono state vittime di disastri ambientali o incidenti (l.r. 41/2010 e l.r. 57/2011); ma anche interventi nel macrosettore dello sviluppo economico con l'introduzione di alcune modifiche al Codice del commercio (l.r. 63/2011), oppure modifiche alla legge in materia di installazione di impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili (l.r. 56/2011).

**GRAFICO N. 12 - CLASSIFICAZIONE PER MACROSETTORE DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE – ANNO 2010**



**GRAFICO N. 13 - CLASSIFICAZIONE PER MACROSETTORE DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE – ANNO 2011**




La classificazione delle leggi di iniziativa consiliare in base alla tipologia normativa, però, evidenzia che anche per il consiglio come per la giunta la tecnica adottata è in larga parte quella della legge di modifica.

Infatti delle 28 leggi approvate nell'intero periodo considerato ed ascritte ai consiglieri 18 sono leggi di manutenzione, pari al 64,2% del totale. Le rimanenti tipologie si dividono le restanti 10 leggi, con la prevalenza delle leggi in materia istituzionale.

**TABELLA N. 10 - TIPOLOGIA DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE APPROVATE NELLA NONA LEGISLATURA**

ANNO	2010		2011		Totali legislatura	
	Nr leggi	%	Nr leggi	%	Nr leggi	%
ISTITUZIONALE	2	16,7	3	18,75	5	17,8
SETTORE	1	8,3	1	6,25	2	7,2
INTERSETTORIALE	0		1	6,25	1	3,6
RIORDINO	0		0	0	0	0
SEMPLIFICAZIONE	0		0	0	0	0
TESTI UNICI	0		0	0	0	0
PROVVEDIMENTO	1	8,3	1	6,25	2	7,2
MANUTENZIONE	8	66,7	10	62,5	18	64,2
<b>TOTALE LEGGI AD INIZIATIVA CONSILIARE PER ANNO</b>	12	100	16	100	28	100

**GRAFICO N. 14 CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA NORMATIVA DELLE LEGGI DI INIZIATIVA CONSILIARE – ANNO 2010 E 2011**



**9. TECNICA LEGISLATIVA, LEGGI IN VIGORE, ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI**

**9.1. TECNICA LEGISLATIVA**

La presenza nella produzione legislativa toscana di un sempre maggior numero di interventi normativi di tipo modificativo rischia di rendere vani gli sforzi che lo stesso legislatore ha compiuto per raggiungere una qualità tecnico – redazionale e una chiarezza delle disposizioni introducendo la normativa raccolta nella legge regionale 55/2008. Come si è, in altri casi, evidenziato, lo stratificarsi della legislazione attraverso l'uso delle modifiche, sia pure testuali, facilmente crea situazioni di difficoltà interpretative, di sfasature temporali tra quanto già applicato e quanto si andrà ad attuare, di incongruenze tra gli atti attuativi.

Soprattutto in presenza di interventi corposi di modifica, non è facile, nemmeno attraverso una puntuale applicazione delle regole di tecnica legislativa, riuscire ad evitare incongruenze ed errori, in particolare quando non si riesce ad attenersi ad alcuni suggerimenti basilari della tecnica legislativa, quale la modifica dell'unità minima di base, come il comma, giungendo, invece, a sostituire periodi o singole parole. La stessa difficoltà (se non maggiore), stessi margini di errori e di confusione, si presentano quando con la tecnica della modifica si cambiano quasi interamente le leggi, invece di usare l'istituto dell'abrogazione e la riscrittura di un testo nuovo.

Altro problema, già segnalato, è la creazione di titoli lunghi, soprattutto quando si modificano contemporaneamente più leggi e non si ha a disposizione una dizione onnicomprensiva quale può essere la legge di manutenzione o quella

di semplificazione, oppure ancora la stessa legge finanziaria, fattispecie che contemplan, per definizione, la presenza di norme di numerosi e diversi settori. La necessità e i diversi tentativi di dare al cittadino un titolo non eccessivamente lungo ma allo stesso tempo comprensibile, nella maggior parte dei casi, mal si concilia con la chiarezza e la trasparenza.

## 9.2. LEGGI IN VIGORE

Le leggi in vigore alla fine del 2010 sono state determinate in circa 506, escluse come al solito le leggi di pura modifica, le leggi di bilancio e le leggi abrogate durante l'anno. Alla fine dell'anno 2011 le leggi vigenti, calcolate sempre con il sistema già indicato, si possono stimare in circa 536.

Il dato ottenuto con questo sistema risulta inferiore al dato ottenuto sottraendo dal numero delle leggi complessivamente approvate dall'assemblea legislativa, dal 1970 alla fine del 2011, il numero delle leggi esplicitamente abrogate nello stesso periodo che risulta corrispondere a 843 leggi regionali ufficialmente vigenti (al 31 dicembre 2011 si contano 2969 leggi regionali approvate, e 2126 leggi abrogate); su questa modalità di conteggio non sono svolte operazioni di valutazione sul contenuto delle leggi, come invece si fa nel conteggio precedente in cui si distinguono tra le leggi di modifica, eliminando dal conteggio quelle che rientrano totalmente nella legge che viene sottoposta a modifica).

Delle 843 leggi censite come vigenti al termine dell'anno 2011 si possono distinguere tra il gruppo di 616 leggi che non sono mai state modificate e che quindi mantengono il testo base e il gruppo di 227 testi normativi che risultano aver subito una o più modifiche: si ricorda che alcune leggi risultano modificate anche fino a 21 volte.

**TABELLA N. 11 - ANDAMENTO DELLE LEGGI IN VIGORE PER ANNO**

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
556	467	474	497	524	526	548	546	559	476	506	536

## 9.3. ENTRATA IN VIGORE

Come negli anni precedenti la rilevazione dell'entrata in vigore fa emergere come, sempre più spesso, si ricorra all'entrata in vigore anticipata, per lo più al giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ma ci sono 2 casi di entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino ufficiale, cioè la legge finanziaria e la legge istitutiva delle nuove autorità per il servizio idrico e per il servizio di gestione rifiuti (l.r. 66/2011 e l.r. 69/2011). Se si osservano i dati si può notare come gli anni esaminati, presi singolarmente, mantengono una preponderanza di leggi con

entrata in vigore regolare, ma se si guarda al dato complessivo del periodo, le leggi con entrata anticipata sopravanzano sia pure di una sola unità le altre leggi. Come per i precedenti rapporti, non possiamo che far notare come non sempre risulti evidente la necessità di anticipare l'entrata in vigore al giorno successivo alla data di pubblicazione. Inoltre, da un confronto, sia pure approssimativo ed estemporaneo con altri dati, in particolare con le leggi di manutenzione, sembra evidenziarsi che le leggi con entrata in vigore anticipata sono spesso quelle che in percentuale maggiore subiscono modifiche successive.

**TABELLA RIASSUNTIVA N. 12 - ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI DELLA NONA LEGISLATURA**

	ENTRATA IN VIGORE "NORMALE"		ENTRATA IN VIGORE ANTICIPATA		TOTALE	
	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%	NR LEGGI	%
<b>ANNO 2010</b>	11	36,7	19	63,3	30	100
<b>ANNO 2011</b>	30	56,6	23	43,4	53	100
<b>TOTALE</b>	41	49,4	42	50,6	83	100

**TABELLA RIASSUNTIVA N. 13 - ENTRATA IN VIGORE DELLE LEGGI DELL'OTTAVA LEGISLATURA**

	ANNO 2007		ANNO 2008		ANNO 2009		ANNO 2010	
	Nr.	%	Nr	%	Nr	%	Nr	%
ENTRATA IN VIGORE ANTICIPATA	19	37,2	18	35,2	22	33,8	5	25
ENTRATA IN VIGORE "NORMALE"	-	-	-	-	35	53,8	12	60
<b>TOTALE</b>	51	-	52	-	65	100	20	100

## LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

REDATTORE: Matteo Santoro

La Commissione di Controllo, per i suoi caratteri costitutivi svolge un'attività a carattere trasversale. Pertanto merita sottolineare che la convergenza dell'indagine analitica effettuata da diverse Commissioni sul medesimo oggetto non porta a collisioni ma è un'occasione di sinergie tra strutture e di interazione tra forme e livelli di giudizi diversi. La Commissione di Controllo ha carattere sintetico e politico, costituisce l'occasione più significativa di un sindacato ad ampio raggio sulla coerenza sistematica e istituzionale dei contenuti programmatori specifici.

Lo Statuto della Regione Toscana disegna il sistema dei rapporti tra Consiglio e Giunta in una logica di collaborazione e non ad un rigido dualismo. In questo equilibrio gioca un ruolo essenziale la funzione di controllo, nella sua rinnovata concezione di strumento non meramente antagonistico, bensì principalmente di raccordo dialettico e paritario.

Le funzioni della Commissione sono sintetizzabili in tre funzioni: di controllo, referente e di vigilanza.

La Commissione dall'inizio della IX legislatura (aprile 2010) al 31 dicembre 2011 ha esaminato complessivamente 24 atti di cui:

n. 6 pareri preventivi di coerenza con la programmazione generale e di settore. Nessun atto è stato dichiarato improcedibile.

n. 2 proposte di legge concernente il rendiconto generale della Regione Toscana relativo all'anno finanziario 2009 e 2010, divenute l.r.39/2010 e l.r. 27/2011;

n. 2 proposte di deliberazione concernente il rendiconto del Consiglio regionale relativo all'anno finanziario 2009 e 2010, divenute D.CR 52/2010 e D.CR 39/2011.

Infine, sono state esaminate ai fini delle "osservazioni" per i profili di coerenza con i documenti di programmazione generale alla prima Commissione, n. 14 atti inerenti proposte di legge sul bilancio regionale di previsione, sul bilancio pluriennale, l'assestamento e le variazioni, la finanziaria e le successive modifiche.

Le leggi sulle quali la Commissione ha espresso parere referente contengono i risultati della gestione per gli esercizi finanziari di riferimento e si articolano, ai sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità (l.r. 36/2001), nel conto del bilancio e nel conto del patrimonio.

Il conto del patrimonio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio annuale, in modo da consentire la valutazione economica finanziaria. Il conto del patrimonio indica,

in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, le attività e le passività finanziarie, i beni mobili e immobili e ogni altra attività e passività nonché le poste rettificative.

Infine si può affermare che i saldi dei bilanci (2009/2010) manifestano un risultato a consuntivo positivo, dovuto al buon livello di realizzo dell'entrata e un livello della spesa contenuto nel rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità contenute nel decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008.

Con riferimento ai rendiconti del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 risulta un costante decremento dei residui passivi, un aumento dell'attività netta patrimoniale ed un consistente avanzo di amministrazione.

L'Attività di vigilanza sul programma e sul rendiconto dell'attività contrattuale sulla gestione del patrimonio regionale e degli enti dipendenti, prevista dal comma III art. 20 dello Statuto, si configura prevalentemente come attività ispettiva che prevede l'effettuazione di ricerche e la raccolta di informazioni presso l'amministrazione regionale o presso gli organismi direttivi degli Enti regionali. Tale ricerca si sostanzia nella verifica sulla gestione, la conservazione, la destinazione e l'utilizzo dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio. Per ciò che riguarda le altre attività regionali e degli enti dipendenti dalla Regione, la Commissione ha svolto un'attività di vigilanza in materia contrattuale, acquisendo sia gli atti di programmazione sia gli atti di variazione prestando maggiore attenzione al contenuto e alle modalità di affidamento degli appalti, contratti di servizi e forniture.

Questo biennio è stato caratterizzato principalmente da attività di revisione, attuazione e integrazione della legislazione in materia di contratti pubblici con l'entrata in vigore del regolamento n. 79/R del 24 dicembre 2009, inerente le procedure telematiche di acquisto è stata completata l'attuazione regolamentare della l.r. 38/07 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Il regolamento 79/R, detta disposizioni organizzative relative al sistema telematico START, utilizzato per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, nonché detta disposizioni per la costituzione e il funzionamento del mercato elettronico della Toscana, dette disposizioni si applicano oltre che alla Regione anche agli enti dipendenti.

Tale attività di vigilanza sopra descritta si è conclusa per gli anni 2010 e 2011, così come previsto dall'articolo 20 comma 3 dello Statuto della Regione Toscana, meglio specificato nel regolamento interno del Consiglio, commi 7 e 8 dell'art. 59, nel presentare relazioni all'assemblea. La commissione ha approvato e trasmesso all'assemblea le seguenti relazioni:

- Relazione sul rendiconto sull'attività contrattuale della giunta regionale;

- Relazione sulla funzione di vigilanza sulla gestione del patrimonio regionale;
- Relazione sull'attività di vigilanza sul patrimonio e sulle altre attività degli enti dipendenti dalla regione.

## IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

REDATTORE: Paolo Cappelletto

### 1. I DATI DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Il precedente rapporto sulla legislazione si arrestava, per quanto riguarda l'attività del Consiglio delle autonomie locali, al marzo 2010 a causa delle elezioni regionali, che hanno determinato una pausa nei lavori del CAL di quattro mesi. Il 6 luglio 2010 il Consiglio delle autonomie locali ha tenuto la prima seduta della nona legislatura regionale e, fino alla fine dell'anno, si è riunito altre tre volte.

In questo arco di tempo gli atti esaminati sono stati 12, tutti pareri obbligatori con esito favorevole, espressi all'unanimità dei presenti in 10 casi ed a maggioranza in 2; 8 le proposte di legge di cui 2 di iniziativa consiliare, 3 le proposte di deliberazioni concernenti regolamenti e 1 proposta di risoluzione. Le raccomandazioni sono state in totale 6, relative a 5 proposte di legge e all'unica risoluzione fatta oggetto di esame. Il dato che con maggiore evidenza emerge è il ridotto numero di atti proposti all'esame del CAL (una media di 3 atti a seduta contro i 7,5 del 2009 e i 7,8 del 2005, anno comunque di elezioni regionali), sul quale ha inciso, probabilmente, la più lenta ripresa dell'attività da parte degli organi regionali dopo il turno elettorale.

Gli atti esaminati possono essere classificati per settore di attività: 2 si collocano nel macrosettore "Ordinamento istituzionale", 2 in quello dello "Sviluppo economico e attività produttive", 4 in quello del "Territorio, ambiente, infrastrutture", 1 in quello dei "Servizi alla persona e alla comunità" e 3 in quello della "Finanza regionale".

I dati relativi al 2011 non mostrano novità di rilievo, almeno nel numero degli atti pervenuti al CAL. Nelle 10 sedute svoltesi nel periodo gennaio-dicembre, i pronunciamenti hanno riguardato 34 provvedimenti, con una media a seduta (3,4) che si mantiene molto al di sotto dei livelli registrati negli anni fino al 2009.

Su quattro proposte di legge giunte all'esame del CAL, il parere è stato sospeso: pdl n. 42 "*Opere pubbliche di interesse strategico regionale*", pdl n. 93 "*Modifiche alla l.r. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla l.r. 28/2010 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. n. 20/2006 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e alla l.r. n. 25 Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)*"; pdl n. 103 "*Istituzione dell'Autorità portuale regionale –*

*Modifiche alla l.r. n. 1/2005”; pdl n. 105 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”.*

Allineata, invece, ai dati complessivi della passata legislatura regionale è la percentuale degli atti esaminati in base alla loro diversa tipologia: 20 le proposte di legge (di cui 18 di iniziativa della Giunta regionale e 2 di iniziativa consiliare), 8 le proposte di delibere, 4 le proposte di delibere concernenti regolamenti e 2 le proposte di risoluzione.

Uguualmente, l’espressione dei pareri appare coerente con il tradizionale positivo rapporto tra Regione e sistema delle autonomie locali, come dimostrano i dati: 33 pareri favorevoli sul totale (34), di cui 5 con condizioni, 7 con raccomandazioni, ed uno con condizioni e raccomandazioni. I pareri espressi con voto unanime sono stati 32 e solo 2 a maggioranza (la pdd n. 1147 “Regolamento di attuazione della l.r. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)” e la pdl n. 95 “Norme sul sistema delle autonomie locali”). L’unico parere contrario, peraltro parziale, è stato espresso su due articoli di una proposta di regolamento, la pdd n. 1147 “Regolamento di attuazione della l.r. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)”.

La classificazione degli atti esaminati nel 2011, secondo i macrosettori di attività, determina una graduatoria nella quale al primo posto si situano gli atti riferibili a “Territorio, ambiente, infrastrutture” (19), seguono gli atti riconducibili a “Sviluppo economico e attività produttive” (5), “Servizi alla persona e alla comunità” (3), “Finanza regionale” (5), “Multisetore” (1), “Ordinamento istituzionale” (1).

Nei prossimi paragrafi l’attenzione sarà concentrata, piuttosto che sul contenuto dei provvedimenti su cui il CAL è stato chiamato a pronunciarsi, per il quale si rinvia alle precedenti relazioni del rapporto, sui pareri espressi dallo stesso, evidenziando in particolar modo i casi di pareri contrari, favorevoli con condizioni o raccomandazioni nei macrosettori individuati.

## **2. ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

I due atti esaminati nel periodo luglio-dicembre 2010 classificati nel macrosettoe “Ordinamento istituzionale” sono entrambi proposte di legge che hanno esitato parere positivo con raccomandazioni.

La pdl n. 11 “Norme sull’iniziativa popolare delle leggi” di iniziativa dell’Ufficio di presidenza, resa necessaria dalle nuove previsioni statutarie, per la quale il parere favorevole espresso dal CAL, senza che vi sia stata concertazione al tavolo istituzionale, contiene due raccomandazioni peraltro recepite parzialmente nel testo approvato dal Consiglio regionale (l.r. 51/2010). Il CAL invitava il Consiglio regionale a reinserire tra i soggetti titolari dell’iniziativa

popolare le comunità montane, in tale momento ancora esistenti (e nell'eventualità di un loro graduale superamento, i soggetti giuridici sostitutivi) e, applicando i criteri di economicità, contenimento e rigore della spesa pubblica, sottoponeva al Consiglio regionale la richiesta di abolire il contributo forfettario per le spese di organizzazione stabilito nella misura di un euro per ogni firma raccolta.

Significativo il pronunciamento del CAL sulla pdl n. 9 *“Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell’articolo 77 ter, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)”*. Tale proposta di legge ha come presupposto un doppio passaggio di natura concertativa, ossia un’intesa per l’attuazione del “Patto di stabilità territoriale” sottoscritta fra Giunta regionale, ANCI Toscana, UPI Toscana e UNCEM Toscana e un suo ulteriore, successivo, perfezionamento al tavolo di concertazione istituzionale. In considerazione dell’intenso lavoro svolto al tavolo di concertazione fra Giunta e associazioni di rappresentanza, la proposta di legge è licenziata dal CAL con parere favorevole, ma accompagnata da alcune raccomandazioni. Si chiede al Consiglio regionale di rivedere, in base a quanto previsto dall’intesa sottoscritta, la parte concernente gli incentivi e le sanzioni previste nei confronti degli enti locali, e la scelta di non attivare l’intesa Giunta–associazioni degli enti locali in caso di rimodulazione complessiva inferiore al dieci per cento dell’obiettivo di finanza pubblica. L’accoglimento solo parziale delle raccomandazioni del CAL ben evidenzia, in questa circostanza, come i margini per raggiungere un equilibrio soddisfacente su tali fondamentali temi di finanza pubblica tra i vari soggetti coinvolti siano davvero esigui, nonostante le numerose riunioni in sede sia politica che tecnica tra Giunta e sistema delle autonomie e la sottoscrizione di due intese.

L’unico atto del 2011 riferibile al macrosettore “Ordinamento istituzionale” su cui il CAL si è espresso è la pdl n. 95 *“Norme sul sistema delle autonomie locali”*, che, però, riveste un assoluto valore strategico nell’impianto istituzionale della Regione, negli assetti ordinamentali degli enti locali territoriali e, ovviamente, nei rapporti tra questi e l’amministrazione regionale e che ha richiesto un lavoro di quasi un anno, fatto di incontri con le associazioni degli enti locali al tavolo di concertazione istituzionale e in sedi tecniche di lavoro sull’articolato. La proposta prevede di dare attuazione alle norme del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 giugno 2010, n. 122, per l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni attraverso una disciplina innovativa e unificando in un unico testo normativo diverse discipline vigenti, semplificandole. L’ampia discussione che si è sviluppata sul testo elaborato dalla Giunta regionale, e che ha impegnato, come già detto le associazioni di rappresentanza degli enti locali in numerosi incontri e

occasioni di approfondimento, ha avuto un coerente riflesso nell'esame svolto dal CAL che ha espresso un parere favorevole ma votato a maggioranza dei presenti, sottoposto, oltre che ad alcune raccomandazioni, alla condizione che le disposizioni contenute nel testo siano allineate alle novità introdotte dall'art. 16 del d.l. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011. Le raccomandazioni riguardano l'inserimento nel previsto protocollo istitutivo del tavolo di concertazione istituzionale anche delle modalità e delle forme di partecipazione del Consiglio delle autonomie locali al tavolo stesso e, per quanto riguarda la definizione della misura dei contributi da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi, è richiesto che si debba acquisire oltre al parere della Commissione consiliare competente, anche quello del Consiglio delle autonomie locali. Inoltre, tra le raccomandazioni, sono accolte una serie di osservazioni dell'UNCEM trasformate in emendamenti tecnici ad alcuni articoli del testo esaminato. I voti contrari sono espressi dai presidenti delle province o loro delegati presenti alla seduta, in linea con la posizione contraria dell'UPI delineatasi, con chiarezza, nel corso delle riunioni fatte in sede di tavolo di concertazione istituzionale e nell'audizione della Commissione consiliare competente. Le osservazioni svolte dall'UPI hanno un contenuto di rilievo politico. Si rileva, infatti, che le funzioni fondamentali delle province, in particolare le funzioni trasferite dallo Stato, non devono essere svolte in forma associata poiché non lo prevede la legge statale vigente, per cui il riferimento può riguardare esclusivamente le funzioni trasferite dalla Regione. Le forme associative, nelle valutazioni dell'UPI, non sono "istituzioni di governo", così come definite nell'articolato della proposta di legge, e, conseguentemente, non hanno natura necessariamente politica e rappresentativa. Pertanto l'esercizio associato di funzioni non deve avvenire, a giudizio dell'UPI, attraverso la nascita di un "nuovo ente" ed, in tal senso, il TUEL e la legislazione successiva - abolendo tra l'altro i consorzi - mostrano di voler favorire forme associative leggere utilizzando lo strumento della convenzione. Punto centrale delle obiezioni è la richiesta che le funzioni di area vasta, svolte fino ad oggi dalle comunità montane (agricoltura, bonifica e forestazione), siano trasferite alle province, che, d'intesa con i comuni, valuteranno quali competenze dare in gestione alle varie unioni. Infine, si osserva che le province sono escluse dal fondo regionale per la montagna e dalle altre previdenze previste o prevedibili da parte della Regione, così da dare la sensazione che le funzioni che le province svolgono nei propri territori montani non siano materie di loro competenza. Nel testo licenziato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio, le richieste di modifica presentate dall'UPI non hanno trovato spazio, al punto di orientare quest'ultimo ad una espressione di parere contrario al tavolo di concertazione e a un voto di non approvazione in sede di Consiglio delle autonomie locali.

### 3. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Gli atti appartenenti al macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive”, esaminati nel 2010, sono una proposta di legge e una proposta di delibera.

La pdl n. 20 “*Modifiche alla l.r. 16/1999 - Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei*”, è approvata con parere favorevole accompagnato, tuttavia, da raccomandazioni, che segnalano una divergenza di punti di vista tra Regione e enti locali motivata da concreti interessi. In particolare, l’opportunità di riconsiderare il mancato riconoscimento del dieci per cento delle somme che erano introitate dai comuni per le autorizzazioni alla raccolta dei funghi rilasciate ai residenti, oltre a quelle incamerate per i non residenti in Toscana, poiché si ritiene che ciò determini un’ingiustificata privazione ai comuni di fondi destinati ad interventi sul territorio di miglioramento e di tutela dell’ecosistema. E’, inoltre, sottolineata l’opportunità per i territori di crinale e di confine di rendere omogenee le normative di riferimento, attraverso un’attività di concertazione finalizzata ad evitare contrasti e disparità nello svolgimento della raccolta dei funghi sia, per quanto possibile, in termini di tariffe che di regolamenti e disposizioni locali. Infine, è richiesta, nell’ottica di superamento delle comunità montane, di definire già con la nuova disciplina a chi saranno assegnate le somme introitate ad esse destinate nella proposta. L’esame nella competente Commissione consiliare e successivamente il dibattito in aula non hanno modificato, nel senso indicato dal CAL con raccomandazioni particolarmente circostanziate e precise, il testo della proposta di legge.

La pdd, n. 670 del 20/07/2010, recante “*Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")*” sulla quale il CAL esprime un parere integralmente favorevole.

Gli atti sottoposti a parere nel 2011 rientranti nel macrosettore “Sviluppo economico e attività produttive” sono cinque (due proposte di legge e tre proposte di delibera) approvate tutte all’unanimità e con parere integralmente favorevole.

Le proposte di delibera sono la n. 92 “*Piano regionale dello sviluppo economico 2007/2010. Integrazioni*”; la n. 429 “*Regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 (Recepimento della l. 157/1992 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per i prelievo venatorio’)*”; la n. 141 “*D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ‘Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale’, art. 4, comma 1. Procedure per la definizione dell’elenco delle località turistiche o città d’arte ai fini dell’applicazione dell’imposta di soggiorno*”.

Le due proposte di legge sono la n. 46 “*Norme in materia di panificazione*” e la n. 50 “*Disposizioni per il sostegno all’attività vivaistica sostenibile in Toscana*”, d’iniziativa consiliare.

#### **4. TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE**

Nel 2010 i quattro atti rientranti in questo macrosettore (tre proposte di legge di cui una di iniziativa consiliare e un regolamento) hanno ricevuto dal CAL parere integralmente favorevole con voto unanime dei presenti.

Si tratta della pdl n. 37 “*Modifiche alla l.r. 46/2009 (Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)*”; della pdl n. 42 “*Opere pubbliche di interesse strategico regionale*”; della pdl n. 16 “*Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)*”; della pdd n. 682 del 19/07/2010 “*Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)*”.

In merito alla pdl n. 42 “*Opere pubbliche di interesse strategico regionale*” è opportuno rilevare che è stata riassegnata al CAL nel 2011 per un nuovo parere, a seguito delle consistenti modifiche apportate dalle Commissioni consiliari competenti. Il CAL ha chiesto un incontro con le Commissioni VI e VII, per un approfondimento su singoli punti che risultano essere modificati rispetto al testo esaminato al tavolo di concertazione istituzionale, dopo il quale il parere del CAL resta sospeso.

Nel 2011 dei 19 atti classificati nel macrosettore “Territorio, ambiente, infrastrutture” 13 riguardano proposte di legge e 6 riguardano proposte di delibere di cui una relativa a un regolamento.

Le proposte di legge con parere integralmente favorevole sono 8, tutte con voto espresso all’unanimità.

Sono la pdl n. 88 “*Modifiche all’art. 62 della l.r. n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio)*”, sulla quale, in sede di consultazioni effettuate dalla VI Commissione consiliare, ANCI Toscana ha valutato positivamente la riformulazione dell’art. 62 con la raccomandazione che, in sede di approvazione del regolamento attuativo, siano risolte le problematiche relative alla disciplina delle aree con pericolosità idraulica elevata; la pdl n. 91 “*Modifiche alla l.r. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)*” che riguarda principalmente la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nei porti sedi di autorità marittima e sulla quale ANCI, in sede di concertazione, ha formulato

osservazioni che sono state accolte nell'allegato 1 della legge al fine di rendere uniformi le procedure tecnico-autorizzative per quanto riguarda l'utilizzo dei sottoprodotti da terre e rocce di scavo; la pdl n. 92 "*Modifica alla l.r. 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica 'VAS', di valutazione di impatto ambientale 'VIA' e di valutazione di incidenza). Modifica alla l.r. 49/1999, l.r. 1/2005, l.r. 56/2000.*"; la pdl n. 94 "*Norme in materia di programmazione ambientale integrata*"; la pdl n. 102 "*Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIM). Modifiche alla l.r. n.88/1998, alla l.r. n. 42/1998, alla l.r. n. 1/2005 e alla l.r. n. 19/2011*"; la pdl n. 110 "*Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla l. r. 39/2005 e alla l.r. 3 gennaio 1/2005)*", di iniziativa consiliare, che introduce alcune correzioni tecniche ad un testo che ha avuto, come si evidenzierà, un percorso abbastanza complesso; la pdl n.124 "*Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*" sulla quale tuttavia le associazioni degli enti locali hanno rilevato, in sede di Tavolo di concertazione istituzionale, l'insufficienza del ruolo riservato alle province, l'opportunità di istituire un organo collegiale di direzione, al posto del previsto direttore generale, l'introduzione di una modulazione territoriale per quanto riguarda la tariffa, l'inadeguata rappresentanza dei comuni disagiati tra i componenti dei consigli direttivi, l'opportunità che sia riconosciuta un'indennità ai comuni sul territorio dei quali si produce la risorsa idrica a compensazione degli oneri finanziari sostenuti per la tutela della risorsa e per la manutenzione delle opere di captazione e adduzione; la pdl 126 "*Modifiche alla l.r. 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e alla l.r. 58/2009 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)*".

Le proposte di legge il cui parere favorevole è, invece, accompagnato da raccomandazioni sono due.

La pdl n. 62 "*Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla l.r. 39/ 2005 e alla l.r. 1/2005.*", di iniziativa consiliare, che riprende, apportando sostanziali modifiche, una proposta di legge già approvata dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio regionale e al CAL, sulla quale quest'ultimo aveva già espresso un parere favorevole ma con condizioni. La proposta di legge procede ad una prima individuazione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detta criteri e modalità, attraverso apposita deliberazione del Consiglio regionale, per l'inserimento degli impianti nelle aree diverse da quelle individuate come aree non idonee, che costituiscono elemento per la valutazione positiva dei progetti. Le raccomandazioni proposte nel parere riguardano, principalmente, l'indicazione di consentire alle province tempi più lunghi rispetto ai novanta giorni previsti per la formulazione delle proposte di perimetrazione, consentendo

così maggiori garanzie di partecipazione agli enti e tramite essi a tutti i cittadini, nonché la garanzia, attraverso un dispositivo maggiormente cogente, che le proposte avanzate dai comuni trovino un effettivo riscontro nell'iniziativa delle province stesse.

La pdl n. 85 “*Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112)*” con la quale si intende adeguare la normativa regionale al mutato quadro legislativo nazionale di riferimento, provvedendo a dare attuazione alle disposizioni contenute nel d.lgs. 194/2005, tramite l'individuazione dei soggetti tenuti all'elaborazione delle mappature acustiche, delle mappe strategiche e dei piani di azione nonché di quelli competenti alla verifica di tali strumenti. Le raccomandazioni, proposte dal CAL, sottolineano essenzialmente le difficoltà in cui si prevede verranno a trovarsi molti comuni nel definire piani e azioni di intervento in materia di inquinamento acustico, nonché a provvedere a compiti di vigilanza che richiedono risorse e competenze specifiche. A tale scopo si raccomanda alla Regione che siano predisposti necessari strumenti e forme di sostegno tecnico e finanziario tali da consentire ai comuni, anche quelli di più piccole dimensioni, di assolvere ai compiti previsti dalla legge e allo stesso tempo che siano precisati i termini, le modalità, la frequenza con cui province e comuni possono avvalersi dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009.

Le proposte di legge con condizioni sono tre.

La pdl n. 48 “*Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)*” in seguito sostituita, come in precedenza accennato, dalla pdl n. 62 di iniziativa consiliare, il parere del CAL evidenziava l'inidoneità di affidare ad una delibera del Consiglio regionale l'individuazione, seppur provvisoria, delle aree oggetto di esclusione laddove sarebbe più corretto provvedere con una variante del piano paesaggistico regionale, secondo la lettera delle linee guida che specificano che limitazioni e divieti a impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere posti in essere da atti di tipo programmatico o pianificatorio. Sulla base di questa osservazione si poneva, quindi, come condizione al parere favorevole che il previsto nuovo art. 205 quater, di modifica della l.r. 1/2005, fosse integrato con un ulteriore comma che, per i fini di cui ai punti 17.1 e 17.2 delle linee guida nazionali, disciplinasse le modalità istruttorie e di coinvolgimento tecnico-istituzionale di province e comuni per giungere ad una variante al piano paesaggistico regionale di individuazione esplicita, condivisa con gli enti più prossimi al territorio e alle relative conoscenze, di aree

da dichiarare non idonee in quanto “zone all’interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, come identificate negli atti della pianificazione territoriale e/o specifica ricognizione con comuni/province”.

La pdl n. 70 “*Disciplina impianti di radiocomunicazione*” per la quale si evidenzia che le condizioni contenute nel parere espresso discendono da una lunga e complessa discussione al tavolo di concertazione istituzionale e nel CAL. Una discussione che, intrecciandosi con la questione dell’anticipazione in Toscana della data del passaggio dall’analogico al digitale terrestre, ha portato anche alla richiesta del CAL di un incontro con la Commissione consiliare competente. Anche in questo caso le preoccupazioni si riferiscono principalmente alle difficoltà degli enti locali territoriali, soprattutto quelli di più piccole dimensioni, di sostenere e gestire il confronto con i gestori della telefonia mobile e dei networks radiotelevisivi, pubblici e privati. Pertanto le condizioni espresse nel parere del CAL riguardano la garanzia da offrire ai comuni una adeguata tutela giuridica nei ricorsi giurisdizionali promossi dalle società che gestiscono gli impianti, a fronte di accertati abusi in materia urbanistica o di mancanza dei titoli abilitativi richiesti dalla legge; la richiesta di dare maggiore efficacia alla norma che obbliga i soggetti gestori a presentare, sentiti i comuni, il piano di risanamento; la richiesta di mettere a disposizione dei comuni uno strumento di supporto tecnico giuridico al fine di assicurare che le azioni di risanamento giungano a buon fine; l’indicazione, in considerazione dell’anticipazione dei termini previsti per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale, di quali misure la Regione intenda adottare e quali condizioni porre ai gestori degli impianti al fine di garantire a tutti gli utenti del servizio radiotelevisivo, in particolare alle popolazioni residenti nei piccoli comuni e nelle frazioni di montagna, la ricezione del segnale e la continuità del servizio stesso. Si chiede, in particolare, di introdurre nell’articolato: la specificazione dei requisiti di concretezza e effettività delle azioni di risanamento, in riferimento alle competenze che spetteranno ai comuni; la previsione che il rilascio del titolo abilitativo, anche in assenza del programma comunale degli impianti, sia subordinato ad uno specifico atto d’obbligo con cui il soggetto gestore si impegna ad adeguarsi al programma una volta approvato e alle eventuali prescrizioni del regolamento urbanistico; la disposizione che il titolo abilitativo sia rilasciato previa idonea fideiussione del soggetto gestore per un importo a copertura dei costi da sostenere per l’eventuale rimozione dell’impianto e la messa in pristino dei luoghi; la norma per cui nelle azioni di risanamento, nel caso sia accertata l’incompatibilità degli impianti con anche uno solo dei criteri localizzativi previsti, le spese per la delocalizzazione siano poste di norma a carico del gestore, fatti salvi accordi di maggior favore con l’amministrazione. Come vedremo le condizioni avanzate dal CAL, rispetto a questa proposta, sono state accolte solo parzialmente dal Consiglio regionale.

La pdl n. 90 “*Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)*”che, come le altre summenzionate, ha avuto più di un passaggio nell’esame del CAL, con una prima illustrazione da parte dell’assessore competente e in una seduta successiva la discussione sull’articolato. Nel dibattito che si è aperto nelle due sedute del CAL sono emersi alcuni aspetti problematici confluiti, poi, in un documento che ANCI e UMCEM hanno presentato nel corso delle consultazioni indette dalla VI Commissione consiliare. Il documento, che pur valuta positivamente le modifiche introdotte alla l.r. 1/2005, evidenzia alcune criticità sulle disposizioni relative al recupero degli edifici esistenti e alla riqualificazione delle aree degradate con premialità volumetriche e perplessità sulla natura giuridica dell’atto con cui i comuni dovranno procedere alla ricognizione delle aree e degli edifici da riqualificare. Il CAL raccoglie le osservazioni espresse dalle associazioni degli enti locali e delibera un parere con condizioni. In particolare circa le disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate, lo sviluppo operativo espresso negli artt. da 74 ter a 74 septies e nelle norme transitorie correlate, si reputa che rischi di costituire disincentivo alla formazione dei regolamenti urbanistici, soprattutto per i comuni di più piccole dimensioni. Secondo il CAL, inoltre, all’art. 74 quater, occorre meglio chiarire le relazioni tra i premi di edificabilità attribuiti dai piani di intervento e i dimensionamenti previsti dal piano strutturale e/o dal regolamento urbanistico. La disposizione ipotizzata dalla proposta di legge prevede, in via permanente e non emergenziale, misure che rischiano di favorire la rendita immobiliare piuttosto che il settore dell’edilizia e il rilancio dello sviluppo economico e delle attività produttive. All’art. 74 quinquies, laddove si fa riferimento ad una ricognizione da eseguire da parte dei comuni che hanno già approvato il piano strutturale, per individuare le aree e gli edifici oggetto di interventi di riqualificazione, riorganizzazione e recupero, si ritiene debba essere specificata la natura dell’atto con il quale si effettua la ricognizione stessa, dunque del soggetto competente ad assumerlo, e per tale atto di ricognizione, formato peraltro sulla base di un quadro conoscitivo di incerta qualità e che sostituisce in parte il regolamento urbanistico, si richiede che siano previste le ordinarie procedure di pubblicità e partecipazione. Si rileva, inoltre, che nel procedimento per la presentazione delle proposte di rigenerazione urbana di cui all’art. 74 sexies, il ruolo del Consiglio comunale nell’iter di approvazione dei piani di intervento non può essere semplicemente quello di recepire decisioni assunte da altri soggetti, per cui deve essere necessariamente garantito un ruolo di centralità, considerati gli effetti di deroga o di variante urbanistica potenzialmente prodotti dai piani di intervento. Si reputa di dover includere, negli interventi di riqualificazione, le aree a vincolo paesaggistico in considerazione del fatto che proprio in queste aree l’eliminazione del degrado

può avere effetti significativi. Si sottolinea l'inopportunità di prevedere per legge un esperto nominato dalla Regione nella commissione di cui all'art. 74 sexies, comma 2. Si reputa necessario coordinare l'iter di approvazione dei piani di intervento con i processi valutativi obbligatori per legge, in particolare la VAS. Si ritiene, infine, incongruo affidare la pur necessaria accelerazione dei tempi del procedimento a strumenti quali il silenzio assenso e il silenzio rifiuto, il cui utilizzo, se esercitato in modo esclusivo, può rappresentare un segno di manifesta inefficienza della pubblica amministrazione. Tali condizioni sono recepite solo parzialmente dal Consiglio regionale.

Delle sei proposte di delibere appartenenti al macrosettore "Territorio, ambiente, infrastrutture", quattro sono state deliberate dal CAL con un parere integralmente favorevole e con l'unanimità dei votanti. Sono: la pdd n. 96 "*Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2001, 2002, 2003/2007 conseguente al monitoraggio dicembre 2010*"; la pdd n. 143 "*Programma pluriennale degli investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002/2007: aggiornamento e modifica conseguente al monitoraggio del giugno 2011*"; la pdd n. 162 "*Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/2011*"; la pdd n. 168 "*Individuazione delle aree non idonee ai sensi dell'art. 7 della l.r. 11/2011 relativa alle province di Livorno, Lucca e Pisa*".

Le proposte di delibere che hanno ricevuto parere favorevole, ma condizionato sono invece due. La pdd n. 85 "*Prima individuazione delle aree non idonee, di cui al D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione di impianti fotovoltaici a terra*", che ripercorre le vicende della proposta di legge n. 110 (diventa l.r. 11/2011) esaminata in precedenza. Le condizioni specifiche riguardavano l'inserimento tra le aree idonee degli impianti con potenza inferiore ai 200 KW o, in subordine, almeno quelli fino a 20 KW e di precisare la disciplina da applicare per le richieste già pervenute e con istruttoria già conclusa, relative all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili su aree individuate quali non idonee. Nella proposta di delibera n. 162 che sostituisce la pdd n. 85, trovano accoglimento parte delle condizioni poste dal CAL. La pdd n. 221 "*Regolamento di attuazione dell'art. 62 della l.r. 1/2005*" in materia di indagini geologiche per la quale, riprendendo le osservazioni che ANCI e UNCEM hanno esposto al Tavolo di concertazione istituzionale, le condizioni poste dal CAL in calce al parere favorevole riguardano la richiesta di prevedere procedure semplificate al fine di ridurre i tempi stabiliti per gli esiti finali del controllo da parte dei geni civili, nonché una rielaborazione degli artt. 9 e 11 nel senso che un rilievo non sostanziale o una richiesta di integrazione del Genio civile su una singola e circoscritta previsione non precluda la residua e preponderante parte dello strumento per il quale il parere è invece stato positivo. Analogamente ai casi visti in precedenza, anche per la proposta di delibera in oggetto le condizioni sono state accolte solo parzialmente.

## 5. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Un solo atto nel periodo luglio-dicembre 2010 in questo macrosettore. La pdd n. 1011 “*Regolamento di attuazione della l.r. n. 51/2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie*” prevede che la funzione relativa al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli studi e delle strutture sanitarie private, in coerenza col principio di sussidiarietà e adeguatezza, sia mantenuta in capo ai comuni mentre le funzioni relative all’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private restano alla Regione per la necessaria omogeneità dei livelli di assistenza sanitaria in tutto l’ambito regionale, in particolare degli standard minimi di qualità. Il parere integralmente favorevole del Consiglio delle autonomie è stato, però, accompagnato dall’accoglimento delle osservazioni proposte da UNCEM nelle quali si rilevavano le difficoltà che potrebbero intervenire nella definizione degli indicatori di cui all’allegato E della proposta di delibera, nella complessa loro applicazione in termini di tempo e personale impegnato, per i costi da destinare a tale attività e, dunque, l’opportunità di individuare indicatori e standard per l’accreditamento i cui dati siano già rilevati dai sistemi informativi.

Nel 2011 gli atti classificati in questo macrosettore sono tre proposte di delibera, delle quali due riguardanti regolamenti. Tutte le proposte ottengono pronunce con parere favorevole. Due proposte di delibera con voto unanime, una con voto a maggioranza. Due pareri sono accompagnati da raccomandazioni.

La pdd n. 130 “*Atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 (art. 6 l.r. 20/2009)*”, con la quale sono fornite le indicazioni strategiche per l’attuazione degli interventi regionali settoriali in materia di ricerca e innovazione e delineato il modello di governance della ricerca che la Regione intende implementare nel futuro, è approvata con parere integralmente favorevole. La pdd n. 1147 “*Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)*” è stata oggetto di una lunga e approfondita discussione in sede istituzionale e tra le forze politiche presenti in Consiglio regionale, andando a incidere su una questione complessa, soprattutto per i rapporti con specifiche realtà territoriali, quale è quella delle autorizzazioni alle attività delle multisale cinematografiche. Per quanto concerne le attività cinematografiche la concessione delle autorizzazioni è affidata ai comuni che la rilasciano, nel rispetto degli indicatori definiti dalla Regione, individuati nella capacità d’offerta, definita dal quoziente tra il numero dei posti e la popolazione residente a livello provinciale, e nelle distanze definite sulla base della distribuzione delle sale sul territorio regionale. Nel parere espresso dal CAL si rileva, tuttavia, che la computazione delle distanze tra le sale, ovvero le multisale, quale indicatore per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio

cinematografico non è prevista tra gli indicatori elencati nella l.r. 21/2010, di cui il regolamento in esame costituisce mero atto esecutivo, così come la stessa non contiene alcun rinvio al regolamento circa l'istituzione di un sistema informativo della rete distributiva cinematografica, come invece dettagliatamente disciplinato dalla proposta di regolamento. Sulla base di questi rilievi il CAL esprime un parere favorevole sul testo di regolamento ad esclusione degli artt. 24 e 26, per i quali è espresso parere contrario. Il CAL, inoltre, raccoglie le osservazioni espresse da UPI e UNCEM al tavolo di concertazione istituzionale e allega al parere alcune raccomandazioni: una più precisa definizione del ruolo delle province in considerazione del fatto che esse, oltre a costituire un punto di riferimento nella elaborazione degli indirizzi di politica culturale, rappresentano un soggetto istituzionale essenziale nell'attuazione di tali indirizzi nei vari territori della regione; che il sistema museale possa essere riconosciuto e finanziato dalla Regione anche qualora non tutti i soggetti che ne facciano parte rispettino gli standard previsti, distinguendo tra musei componenti del sistema (accreditati) e musei aderenti (non accreditati); che possano essere meglio definiti i criteri di composizione della Commissione tecnica regionale per musei e ecomusei; che per quanto riguarda la rete documentaria e archivio della produzione editoriale regionale si dovrebbe considerare la presenza della rete telematica della Regione Toscana. Il parere contrario sui due articoli e le raccomandazioni del CAL troveranno parziale accoglimento nel testo definitivo approvato dal Consiglio regionale. La pdd n. 125 *“Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 ‘Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)”* specifica dal punto di vista tecnico una serie di disposizioni in materia di tutela del benessere degli animali e di prevenzione del randagismo. Il parere favorevole, espresso, all'unanimità è accompagnato da raccomandazioni: considerare l'opportunità di introdurre nel regolamento una norma che consenta alle autorità territoriali competenti l'adozione di misure appropriate, ma semplificate, circa il divieto di accesso ai cani nelle aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini; specificare e semplificare le procedure relative all'iscrizione del cane all'anagrafe canina che, anche nel caso di acquisizione dell'animale da un canile rifugio, impongono l'obbligo al nuovo proprietario.

## **6. FINANZA REGIONALE**

Dal luglio al dicembre 2010 sono stati tre gli atti ascrivibili al macrosettore “Finanza regionale” di cui due proposte di legge e una proposta di risoluzione. Il CAL ha espresso in tutti e tre i casi parere favorevole con

raccomandazioni, con voto a maggioranza sulle proposte di legge ed all'unanimità sulla proposta di risoluzione.

Di particolare significato la proposta di risoluzione n. 7 "*Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2011*", attorno alla quale vi è stato un dibattito che ha impegnato assiduamente la Giunta regionale e l'intero sistema delle autonomie locali e che ha trovato un punto di sintesi con l'approvazione della legge finanziaria per l'anno 2011. A fronte di una congiuntura complessa per le ricadute sul sistema economico e sociale della regione e per la ridefinizione, anche all'interno del nostro territorio, di nuovi assetti istituzionali il CAL ha ritenuto, nell'esprimere il proprio parere, che sarebbe stato necessario un confronto più approfondito e articolato con le autonomie locali, pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla Regione nel trovare soluzioni adeguate. I due incontri svolti, al tavolo di concertazione istituzionale e al tavolo di concertazione generale, non sono sembrati sufficienti ad esaminare la complessità dei problemi futuri, in particolare per le realtà di minori dimensioni esposte più di altre alla paralisi organizzativa e al collasso amministrativo. Al riguardo si rende indispensabile una riflessione complessiva sul metodo della concertazione, per come è disciplinata e attuata in Toscana, rivolgendo la massima attenzione, piuttosto che al rispetto delle formalità, alla sostanza dei problemi che la crisi acuisce e che richiedono certezza di risultati e rapidità di risposte. Quindi, pur esprimendo un parere favorevole, il CAL chiede alla Giunta di introdurre nel testo un riferimento alle particolari difficoltà in cui si trovano le realtà amministrative locali di più piccole dimensioni con specifico riguardo ai comuni della montagna e, soprattutto, di correggere il termine "soppressione" delle comunità montane con il termine "superamento", quale punto di arrivo di un percorso partecipato e condiviso fra tutti i soggetti istituzionali ai quali la costituzione conferisce la funzione di promuovere e tutelare il territorio montano. Su questo specifico aspetto la Giunta ha ritenuto di dover accogliere i rilievi avanzati dal CAL, oltre che dalle associazioni degli enti locali interessate e in particolare l'UNCCEM, eliminando dal testo il riferimento alla soppressione e esprimendosi a favore di un graduale superamento offrendo così implicitamente un giudizio complessivamente positivo che si è voluto dare all'esperienza delle comunità montane.

Il dibattito attorno ai temi della finanza pubblica e alle ricadute sui bilanci delle regioni dei tagli operati dal decreto legge 78/2010 è proseguito con maggiore intensità quando all'esame del CAL sono giunte le pdl n. 35 "*Legge finanziaria per l'anno 2011*" e n. 36 "*Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013*". Il CAL, apprezzando l'impostazione complessiva della manovra finanziaria elaborata dalla Regione, esprime su entrambi i provvedimenti il proprio parere favorevole. Tuttavia, riprendendo i contenuti e le osservazioni manifestate durante il lungo iter concertativo dalle associazioni di rappresentanza degli enti locali, si è voluto ribadire che, insieme al necessario rigore, deve essere compiuto dalla Regione uno sforzo per dare vita

a politiche di sostegno allo sviluppo, alla ricerca, all'innovazione e agli investimenti, al fine di sostenere la ripresa del PIL toscano. Allo stesso tempo si sottolinea come debba necessariamente proseguire la riflessione sul nuovo assetto istituzionale che, partendo da alcuni capisaldi introdotti nella legge finanziaria 2011, dovrà trovare i necessari equilibri e le soluzioni più efficaci per ridisegnare le funzioni e le competenze nel quadro di una nuova governance del territorio. Aggiungendo una serie di raccomandazioni, alcune delle quali proiettate sui provvedimenti che la Regione dovrà adottare nel corso del 2011. In particolare nelle raccomandazioni si esplicita che dal punto di vista finanziario la Giunta deve impegnarsi per rimodulare, a partire dai prossimi interventi sulla manovra di bilancio, i tagli ai trasferimenti agli enti locali in modo da distribuire equamente fra i diversi livelli di governo territoriale, gli oneri derivanti dalle misure governative. Sul trasporto pubblico locale le raccomandazioni sono più puntuali e di dettaglio a conferma della criticità di questo settore, particolarmente colpito dai tagli e dall'interesse mostrato dagli enti locali nel coordinarsi con la Regione per trovare le risposte più efficaci. Si chiede, perciò, alla Giunta di definire con più precisione l'importo dei trasferimenti mensili; formalizzare alle province il mandato per sottoscrivere un contratto a tre mesi utilizzando tutte le risorse stanziato dal bilancio regionale; fornire elementi contrattuali comuni sulla tipologia dell'atto da sottoscrivere concertati con i rappresentanti delle aziende a livello regionale, stabilendo a livello regionale i criteri per la determinazione dell'equo compenso; esplicitare i criteri e i parametri sui quali saranno calcolati i costi standard, determinare il limite del subappalto; dichiarare superata la conferenza dei servizi minimi del 2005. Infine, sul versante delle modifiche ordinamentali introdotte nel testo della legge finanziaria per il 2011, si ritiene in particolare necessario proseguire il confronto sulle disposizioni riguardanti i servizi pubblici locali e l'esercizio associato di funzioni, applicando criteri di efficacia e ragionevolezza miranti a integrare maggiormente il sistema dell'associazionismo e dare certezza normativa e finanziaria ai bilanci e all'attività degli enti locali. Questioni che sono state riprese nel PRS 2011 e nel documento preliminare sulla proposta di legge *“Norme sul sistema delle autonomie: cooperazione istituzionale e finanziaria, esercizio associato di funzioni e riordino di enti, politiche generali verso i territori”*.

I cinque provvedimenti rientranti in questo macrosettore, approvati nel 2011, riguardano tre proposte di legge, che hanno ottenuto a voti unanimi parere favorevole con raccomandazioni e due proposte di risoluzione, sulle quali il CAL con voto unanime ha espresso un parere integralmente favorevole.

La pdl n. 74 *“Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010”* le cui norme intervengono, tra l'altro, sul trasporto pubblico locale, in materia di edilizia residenziale pubblica con progetti speciali di recupero ed incremento del patrimonio in aree ad alta criticità abitativa con interventi finalizzati alla realizzazione di nuove abitazioni ed al recupero del

patrimonio abitativo da destinare ad edilizia sociale. La formulazione del parere favorevole da parte del CAL è integrata da raccomandazioni in merito ai “Progetti speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa”, volte a valutare la possibilità di estendere il sostegno finanziario anche a quei comuni che, pur non rientrando in tali aree, si trovino tuttavia in situazione di sofferenza per quanto riguarda l’offerta di abitazioni; e a valutare, nelle modalità generali per la elaborazione e presentazione dei progetti, l’opportunità di considerare le conferenze LODE fra i soggetti titolari di iniziativa.

La pdl n. 122 “*Legge finanziaria per l’anno 2012*” ripropone nella discussione in seno al CAL gli argomenti e le preoccupazioni espresse l’anno precedente. Le manovre finanziarie approvate dal governo nel periodo agosto-dicembre, con la conferma del taglio dei trasferimenti erariali alle Regioni e l’ulteriore riduzione del tetto di spesa relativo al patto di stabilità, obbligano la Regione da un lato a proseguire e rafforzare il processo di razionalizzazione della spesa, verificarne l’efficacia sotto il profilo dell’allocazione delle risorse e, dall’altro, salvaguardare il livello degli impegni relativi alle politiche sociali, alla crescita economica, al rilancio del sistema produttivo toscano e alla difesa dell’occupazione. Il parere favorevole espresso unanimemente dal Consiglio delle autonomie locali sulla proposta di legge finanziaria, conferma l’apprezzamento del sistema delle autonomie per gli sforzi compiuti dalla regione. La raccomandazione che accompagna il parere, raccomandazione riferita alla norma che stabilisce tra l’altro che non sono consentite nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura negli alvei, nelle golene, sugli argini dei corsi d’acqua, è in definitiva l’invito, rivolto alla Giunta regionale, ad evitare rischi di generalizzazione e la conseguente incapacità di valutare in modo diversificato e appropriato le pianificazioni che sono state oggetto di studi e di approfondimenti conoscitivi concordati con gli uffici delle autorità di bacino.

Il parere favorevole espresso dal CAL nell’esame della pdl n. 123 “*Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014*”, esame condotto contestualmente a quello sulla legge finanziaria, contiene la raccomandazione che, pure a fronte delle difficoltà finanziarie e alla necessità di rimodulare verso il basso i trasferimenti agli enti locali, si mantengano per i comuni disagiati e per le aree di montagna, le stesse risorse previste nel bilancio 2011.

La proposta di risoluzione n. 49 “*Programma regionale di sviluppo 2011-2015*” interviene su questioni che, alla luce della crisi economica in atto e dei provvedimenti adottati dal legislatore statale, proiettano sull’attività di governo degli enti locali territoriali ombre e pesanti preoccupazioni. La risoluzione in oggetto si inserisce in uno scenario internazionale e nazionale in cui consistenti sono gli effetti della crisi finanziaria iniziata nel 2008, effetti a cui si aggiungono le drastiche riduzioni dei trasferimenti erariali e i limiti del patto di stabilità. Le esigenze degli enti locali sono state espresse in maniera ampia e circostanziata

nei numerosi incontri al tavolo di concertazione istituzionale, e sono state accolte nel testo del PRS per quanto riguarda le politiche integrate per i territori montani, la conferma del supporto regionale alla rete telematica per consentire a tutti gli enti di concorrere alla semplificazione amministrativa e all'innovazione.

Il contenuto della proposta di risoluzione n. 56 "*Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2012*" riporta il dibattito del CAL ai temi della finanza pubblica e ai riflessi delle manovre finanziarie impostate dal governo nazionale sul sistema delle autonomie. Pur ricordando gli esiti positivi della discussione in sede di tavolo di concertazione istituzionale, e pur esprimendo nel merito del provvedimento un parere integralmente favorevole, si confermano le forti preoccupazioni, in particolare per le province, per i possibili mancati trasferimenti per la gestione del trasporto pubblico locale, si evidenzia come le regioni debbano farsi carico di un impegno più incisivo nel confronto con il governo per la modifica del patto di stabilità, si ritiene che debbano essere attuate politiche più incisive di sostegno dei territori montani e delle aree disagiate della Toscana, anche attraverso l'azione di recupero dell'evasione.

## **7. PROVVEDIMENTI MULTISETTORE**

Tra i provvedimenti multisettore si segnala la pdl n. 44 "*Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010*", sulla quale il CAL si esprime con un parere integralmente favorevole.

## **8. VERIFICA DELL'ESITO DEI PARERI**

Questo paragrafo ha l'obiettivo di verificare il riscontro dato ai pareri del CAL alla luce del dettato dell'art. 64 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale, in base al quale a fronte dei pareri contrari o sottoposti a condizioni, espressi dal CAL, la commissione consiliare competente, ove ritenga di non accoglierli, deve integrare il preambolo dell'atto normativo o la parte narrativa dell'atto amministrativo con la motivazione del mancato accoglimento,

Tale verifica non riguarda i pareri relativi al secondo semestre 2010, dato che, come in precedenza anticipato, hanno avuto tutti esito integralmente favorevole o, all'esito favorevole, sono state accompagnate raccomandazioni, mentre attiene il 2011 in cui si sono avuti pareri con esito negativo o con esito favorevole ma condizionato.

L'unica espressione di parere (parzialmente) contrario, nel 2011, riguarda come visto, gli articoli 24 e 26 della pdd n. 1147. Entrambi non trovano supporto normativo nella legge regionale di riferimento, di cui il regolamento

costituisce atto semplicemente esecutivo. La Giunta regionale ha ritenuto, successivamente, di stralciare dal testo della proposta di regolamento la sezione in cui gli articoli citati erano compresi.

Sia la pdl n. 48 “Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” sia la pdd n. 85 “Prima individuazione delle aree non idonee, di cui al D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione di impianti fotovoltaici a terra” hanno ricevuto dal CAL un parere favorevole condizionato da proposte di modifiche avanzate al Consiglio regionale. Le proposte di modifica sono state esaminate in una riunione tra CAL e Commissioni competenti e, successivamente, con ampie modifiche apportate dalle stesse Commissioni, si è proceduto all’esame di un nuovo testo che ha ricevuto il parere favorevole del CAL, accompagnato da raccomandazioni sulle quali la Commissione referente non ha ritenuto di pronunciarsi.

Le condizioni che accompagnano la pdd n. 221 “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della l.r. n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche” sono accolte seppure molto parzialmente nelle parti riguardanti “Situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica molto elevata” e “Situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica elevata”.

La pdl n. 70 “*Disciplina degli impianti di radiocomunicazione*” oggetto, come detto in precedenza, di un approfondito esame da parte del CAL, trova nei lavori della commissione consiliare referente parziale accoglimento delle condizioni espresse nel parere. Nel preambolo della legge (l.r. n. 49/2011) si legge, infatti, che “non possono essere accolte le proposte contenute nel parere del Consiglio delle autonomie che chiedono di inserire un onere di rilascio di fideiussione e di uno specifico atto d’obbligo da parte dei gestori in occasione del rilascio del titolo abilitativo”, richiamando quale motivazione le sentenze della Corte costituzionale n. 336/2005 e n. 272/2010 che tutelano l’uniformità di trattamento dei singoli operatori. In accoglimento del parere del CAL, nello stesso preambolo si precisa che la delocalizzazione degli impianti è a carico dei gestori e che è prevista “un’attività regionale di assistenza giuridica e tecnica ai comuni per le problematiche che dovessero emergere dopo il piano di risanamento regionale”.

Anche le modifiche poste quali condizioni per l’espressione del parere favorevole alla pdl n. 90 “*Modifiche alla l.r. n 1/2005 (Norme sul governo del territorio), alla l.r. n. 47/1991 (Norme sulle barriere architettoniche) e alla l.r. 5/2010 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)*” trovano nel preambolo della l.r. 40/2011 ampia motivazione. Una parte delle richieste di modifica del testo sono respinte, in particolare quelle che riguardano la specificazione dell’atto col quale si effettuano le ricognizioni da eseguire da parte dei comuni che hanno già approvato il piano strutturale, il ruolo del Consiglio comunale nell’iter di approvazione dei piani di intervento, l’inclusione negli interventi di

riqualificazione delle aree a vincolo paesaggistico. Sono, invece, accolte le condizioni che riguardano l'eliminazione dell'eventuale disincentivo alla formazione dei regolamenti urbanistici, da parte soprattutto dei comuni di minori dimensioni, che potrebbe derivare dall'applicazione delle norme contenute nella legge in esame, la previsione degli incrementi da attribuire agli interventi di rigenerazione urbana contenuti in un atto di ricognizione formato in coerenza con i contenuti del piano strutturale approvato, l'inopportunità di prevedere per legge un esperto nominato dalla Regione nella commissione per la valutazione degli interventi di rigenerazione urbana ed il coordinamento dell'iter di approvazione dei piani di intervento con i processi valutativi obbligatori per legge, in modo specifico la VAS.

Infine, per quanto riguarda la pdl n. 95, diventata l.r. 68/2011 "*Norme sul sistema delle autonomie locali*", la condizione espressa dal CAL riguardante il recepimento delle novità introdotte dall'art. 16 del d.l. n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, (sulle quali la Regione ha promosso, anche su sollecitazione del CAL, ricorso innanzi alla Corte costituzionale) trova accoglimento nel Capo V del testo approvato dal Consiglio regionale "Unioni di comuni a disciplina differenziata" e più precisamente negli artt. da 59 a 61. Delle nove raccomandazioni contenute nel parere del CAL solo una non viene accolta nel testo definitivo. Di particolare rilievo le modifiche contenute nell'art. 4 dove, su specifico rilievo del CAL, si prevede una specifica intesa tra presidente della Giunta e presidente del Consiglio delle autonomie locali per definire le modalità di partecipazione del CAL al tavolo di concertazione istituzionale. Altrettanto significativa, nella direzione di un rafforzamento del ruolo del CAL, la previsione contenuta nell'art. 5 circa l'istituzione di un'apposita commissione congiunta tra Consiglio regionale e Consiglio delle autonomie locali con il compito di elaborare proposte per il riordino dell'ordinamento regionale degli enti locali e l'individuazione dei principi, delle norme e delle politiche di cooperazione tra Regione ed enti locali.

## **LA CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE SOCIALI**

REDATTRICE: Rita Lupi

### **1. PREMESSA**

La Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS), prevista dall'articolo 61 dello Statuto, è l'organismo del Consiglio regionale che rappresenta la sussidiarietà sociale - valore costituzionale riaffermato nel nuovo assetto disegnato dal federalismo - e costituisce "il luogo" della rappresentanza delle autonomie che compongono il Terzo settore e che operano nel mondo del volontariato, dell'associazionismo sociale e del non profit.

La legge istitutiva (legge regionale 4 aprile 2007, n. 20) dispone che svolga funzioni consultive e di proposta sui principali atti di programmazione economica, sociale e territoriale della Regione, e individua il numero complessivo dei componenti (33) stabilendo che la Conferenza sia comunque costituita quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei componenti, salvo successiva integrazione.

Nell'ambito della IX legislatura, la Conferenza è stata nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale 12 aprile 2011, n. 3 ed è stata insediata il 27 aprile 2011. Ne fanno parte 20 rappresentanti delle autonomie sociali.

Nonostante l'articolo 61 dello Statuto e, conseguentemente, la legge istitutiva non attribuiscono alla Conferenza poteri di iniziativa legislativa e che la stessa non si inserisca propriamente nel procedimento legislativo, come altri organismi consiliari, essendo chiamata a svolgere, come detto, le proprie funzioni consultive e di proposta esclusivamente su atti di programmazione, è opportuno trattare di questo organismo per due motivi. In primo luogo perché attraverso i principali atti di programmazione economica, sociale e territoriale, su cui la Conferenza esprime il proprio parere obbligatorio, si indirizza anche la futura attività legislativa della Regione. In secondo luogo perché in quanto rappresentativa del Terzo settore che ha già assunto, ed è destinato ancor di più ad assumere in periodi di crisi economica, sociale ed istituzionale come quello che stiamo vivendo, un ruolo fondamentale nella società civile, sarebbe auspicabile la previsione di funzioni consultive della Conferenza anche con riferimento alle proposte di legge direttamente o indirettamente collegate agli atti di programmazione.

### **2. PROBLEMATICITÀ EMERSE NEL CORSO DELL'VIII LEGISLATURA.**

Fin dall'inizio dell'attività della COPAS sono emersi aspetti problematici insiti nella l.r. 20/2007 che hanno reso difficile l'operatività di questo organismo

in quanto la normativa prevedeva per la nomina dell'ufficio di presidenza, per l'adozione e la successiva approvazione del regolamento interno della Conferenza, per la validità delle sedute, maggioranze calcolate sul numero massimo dei componenti.

Un ulteriore aspetto critico risiedeva nell'impossibilità di raggiungere la composizione plenaria per la rigidità dei criteri individuati per l'acquisizione delle candidature degli organismi associativi.

Per affrontare tali problematiche, con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale 27 maggio 2010, n. 41, sono stati modificati, in senso ampliativo, i requisiti, le modalità di formazione degli elenchi e di acquisizione delle candidature e, con la legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011 (legge regionale 21 marzo 2011, n. 10), è stata modificata la l.r. 20/2007 prevedendosi la possibilità di deliberare validamente con la maggioranza dei componenti nominati, di adottare il criterio della maggiore rappresentatività in caso di candidature soprannumerarie e di consentire all'organismo proponente di sostituire, anche a termini scaduti, il candidato, che fosse risultato ineleggibile.

La necessità di intervenire per adeguare il regolamento interno della Conferenza alle modifiche introdotte alla l.r. 20/2007, è stata l'occasione per rivedere le disposizioni relative alle modalità di convocazione, prevedendo procedure più rapide anche con l'utilizzo della posta elettronica e, in coerenza con l'articolo 70 del regolamento interno del Consiglio regionale 12/2010, è stata estesa la possibilità di espressione dei pareri di competenza, prevedendo la formulazione di "parere favorevole con condizioni" che obbliga la Commissione consiliare, titolare del parere referente, a motivare il mancato accoglimento delle condizioni espresse. Il testo modificato del regolamento è stato adottato dalla Conferenza nella seduta del 27 maggio 2011 e approvato nella seduta del 15 luglio 2011, dopo la pronuncia senza rilievi dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per quanto riguarda i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Conferenza e Consiglio regionale stesso.

### **3. IL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTIVITÀ**

La l.r. 20/2007 prevede che la COPAS organizzi i propri lavori sulla base di un programma annuale di attività. A tal fine, nella seduta del 15 luglio 2011, è stato presentato un documento, elaborato dalla presidenza e poi approvato all'unanimità dall'assemblea plenaria, in cui convergono le riflessioni, i suggerimenti e le sollecitazioni espresse dai vari componenti affinché, pur partendo dall'individuazione delle funzioni previste dalla legge, fossero definite alcune iniziative specifiche e, soprattutto, una metodologia di lavoro.

Se da una parte emerge la necessità di adottare una modalità di lavoro che possa concretizzarsi in uffici di presidenza "allargati" alla partecipazione di

soggetti esperti, anche delegati dai vari organismi associativi, per l'espressione dei pareri obbligatori previsti, dall'altra si manifesta chiaramente il proposito di affrontare il tema della "qualità" della partecipazione che non si limiti alla sola produzione di un parere ma consenta ai rappresentanti del Terzo settore di intervenire in modo propositivo nella determinazione delle politiche pubbliche.

Il percorso tracciato individua, pertanto, un approccio proattivo alle problematiche esistenti che, come primo atto, si è concretizzato in un documento quale contributo per la predisposizione del Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015 tuttora in fase di elaborazione.

Al fine, poi, di garantire un'ampia partecipazione al dibattito generale sul "*welfare: territorio, sussidiarietà, partecipazione*" e per approfondire le tematiche inerenti il ruolo delle autonomie sociali in preparazione della conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, prevista dalla l.r. 20/2007 e organizzata annualmente in collaborazione con il Consiglio regionale, sono state previste tre iniziative territoriali per raccogliere ed elaborare le espressioni e i suggerimenti delle organizzazioni del Terzo settore che vi hanno partecipato.

Infine il programma di attività ha anche previsto di realizzare una ricerca, affidata ad IRPET, in collaborazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL), sul tema dell'esternalizzazione dei servizi pubblici locali a operatori privati e il ruolo delle autonomie sociali.

#### **4. LA FORMULAZIONE DEI PARERI OBBLIGATORI**

Nel 2011 sono stati assegnati alla COPAS due provvedimenti per l'espressione del parere obbligatorio, le proposte di risoluzione n. 49: "*Programma regionale di sviluppo 2011-2015. Adozione*" e n. 56 "*Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2012. Adozione*". In entrambi i casi è stata richiesta la presenza degli uffici della Giunta regionale per i necessari approfondimenti e, in particolare, per l'esame del documento di programmazione economica e finanziaria è stata convocata una riunione dell'ufficio di presidenza a cui hanno partecipato anche soggetti esterni alla COPAS ma delegati dai componenti in qualità di esperti. Il dibattito è, poi, continuato in assemblea plenaria alla presenza dell'Assessore al "Welfare e politiche per la casa" e dell'Assessore al "Diritto alla salute" ed è stata l'occasione per un primo confronto sulle politiche rivolte all'integrazione socio sanitaria. Su entrambi i provvedimenti la COPAS ha espresso parere favorevole segnalando, tuttavia, per quanto riguarda il Programma regionale di sviluppo 2011-2015, la necessità di concentrare l'attenzione e le risorse a favore delle famiglie, dei giovani e delle donne e dei settori fragili della società con interventi a sostegno e promozione del capitale umano e sociale e delle reti di relazione e solidarietà.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA'

REDATTRICE: Elisabetta Castelli

### 1. PREMESSA

La Commissione regionale pari opportunità è stata istituita con la legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, ed è attualmente disciplinata dalla nuova normativa la legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 recante: "Commissione regionale per le pari opportunità" approvata dal consiglio regionale il 9 dicembre 2009 e pubblicata sul BURT n. 54 del 18 dicembre 2009, parte I.

Il vigente Statuto la colloca tra gli Organi di tutela e garanzia e stabilisce che ".. è un organismo autonomo con sede presso il Consiglio regionale ed esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali, funzioni di controllo e monitoraggio sulle politiche regionali ai fini dell'applicazione dei principi di non discriminazione e di pari opportunità fra donne e uomini, nonché funzioni di verifica sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione." (articolo 55).

Le sue competenze consultive della sono disciplinate dall'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 in virtù del quale: "esprime parere obbligatorio sulle proposte di legge all'esame del Consiglio regionale in materia elettorale, di nomine, di pari opportunità, di organizzazione del personale, di bilancio preventivo regionale nonché sul programma regionale di sviluppo, sugli atti di programmazione generale e di settore nonché sui programmi di attività dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) e dell'Agenzia regionale di sanità (ARS)".

Inoltre la Commissione regionale pari opportunità "può esprimere osservazioni facoltative su tutte le proposte di atti di competenza del Consiglio regionale, per i profili attinenti al rispetto e alla promozione dei principi costituzionali e statutari di parità e di non discriminazione fra i generi" ed esprime osservazioni sul rispetto del principio di pari opportunità e rappresentanza di genere nelle nomine effettuate dalla Regione.

L'Ufficio di supporto a detto organismo provvede all'istruttoria degli atti, predisponendo un esame preliminare volto ad indicare la sussistenza del rispetto dei principi di uguaglianza di genere, imposti dalle disposizioni costituzionali, statutarie e legislative, valutando se è opportuno formulare osservazioni in merito al testo oggetto del parere.

A ciò segue la proposta dell'ufficio alla Commissione medesima recante un'analisi con una relazione illustrativa e considerazioni giuridiche in merito alla proposta di legge o di deliberazione.

In alcuni casi, a titolo collaborativo, sono formulati rilievi alla competente commissione consiliare circa la coerenza della proposta normativa con le altre norme poste a tutela delle pari opportunità.

Nella seduta plenaria della Commissione regionale pari opportunità viene illustrata la proposta di legge o di deliberazione a cui segue la discussione e quindi l'approvazione del parere o delle osservazioni che, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del regolamento interno dell'Assemblea del legislativa regionale, (regolamento interno 27 gennaio 2010, n.12) sono inviate al Presidente del Consiglio ed alla Commissione consiliare competente per materia.

Quest'ultima esamina il parere e le osservazioni e, secondo quanto dispone l'articolo 64, come richiamato dall'articolo 66 comma 3, del regolamento interno n. 12 del 27 gennaio 2010, "qualora ritenga di non accogliere un parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relativo ad una proposta di legge o di regolamento, integra il preambolo dell'atto con la motivazione di tale mancato accoglimento. Nel caso di parere contrario o condizionato all'accoglimento di modifiche relative ad una proposta di atto amministrativo, la motivazione del mancato accoglimento è inserita nella parte narrativa dell'atto".

## **2. ANALISI DEI PARERI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ**

Quella di seguito illustrata è l'analisi dell'attività consultiva svolta dalla Commissione regionale pari opportunità ed è relativa al periodo intercorrente tra aprile 2010, ovvero dall'insediamento della IX legislatura fino a dicembre 2011.

Occorre peraltro rilevare che a seguito del rinnovo del Consiglio regionale eletto nelle consultazioni del 28 e 29 marzo 2010, nel periodo sopra indicato si è determinata la decadenza della CRPO nominata nell'VIII legislatura, la quale ha cessato di svolgere la propria attività il 23 luglio 2010.

Ad essa in data 12 ottobre 2010 è succeduta altra commissione che è attualmente in carica.

Relativamente all'anno 2010 la Commissione regionale pari opportunità ha concentrato la propria attenzione sulla:

1. proposta di legge n. 1 del 21.05.2010, recante "Nuove norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" in merito alla quale si è espressa nella seduta plenaria del 14 giugno 2010.

La commissione ha ritenuto di non apprezzare l'abrogazione della legge regionale 17 dicembre 2004, n. 70, ("Norme per la selezione dei candidati e delle candidate alle elezioni per il Consiglio regionale e alla carica di presidente della Giunta regionale"), contenuta nella proposta di legge oggetto di parere obbligatorio.

In particolare ha ritenuto imprescindibile la necessità di garantire, in tema di candidature e definizione delle liste, la doppia preferenza di alternanza.

2. Successivamente, considerato che l'Ufficio di Presidenza della Commissione regionale pari opportunità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 76 del 2009, può deliberare i pareri qualora vi sia urgenza e non sia possibile riunire la commissione in tempo utile, lo stesso si è espresso sulla proposta di legge n. 35 del 5 novembre 2010 ("Legge finanziaria per l'anno 2011") e sulla proposta di legge n. 36 del 5 novembre 2010 ("Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2011 e Pluriennale 2011/2013").

In tale occasione ha espresso parere favorevole sulle due proposte di legge pur manifestando una forte preoccupazione sul mantenimento delle disponibilità finanziarie necessarie a garantire la necessaria continuità alle politiche di genere e la piena attuazione degli impegni assunti per il sostegno al lavoro e all'imprenditorialità femminile, e degli obiettivi del nuovo quadro normativo di riferimento in materia di parità tra donne e uomini.

Nell'arco del 2011, la nuova Commissione regionale pari opportunità si è riunita complessivamente 12 volte.

Nel corso di tali sedute la Commissione regionale pari opportunità ha espresso 3 pareri obbligatori su proposte di deliberazione, 6 su proposte di legge e 2 su proposta di risoluzione.

In merito alla proposte di deliberazione, la Commissione si è espressa positivamente, non rilevando elementi di valutazione negativi riferibili alle politiche di genere nei provvedimenti oggetto del suo esame.

3. Anzi con riferimento alla proposta di deliberazione n. 130 del 18 aprile 2011 recante: "Atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 (art. 6 l.r. 20/2009). Approvazione.", la Commissione regionale pari opportunità ha apprezzato il contributo della ricerca per il miglioramento della qualità della vita, nonché la qualificazione e la valorizzazione delle competenze umane e dell'occupazione proprie del provvedimento; nel contempo ha sottolineato l'opportunità di incentivare le politiche di genere anche in questi settori.

Relativamente alle proposte di legge esaminate nel corso del 2011, preme rilevare che, esaminando i pareri espressi, la Commissione regionale pari opportunità ha posto l'attenzione sulla necessità di incentivare la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nei processi decisionale quale azione positiva volta a realizzare opportunità equivalenti; così come previsto anche dal vigente Statuto regionale che, tra le proprie finalità, alla lettera f), stabilisce: "il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica, anche favorendo un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli istituzionali e di governo e negli enti pubblici".

Questo obiettivo era già stato definito come un momento fondamentale dell'attività della Commissione negli anni passati e anche nel corso del 2011 la Commissione regionale pari opportunità ha inteso promuovere riflessioni volte a superare la concezione culturale che impedisce alle donne di accedere ad alcuni ruoli e funzioni considerati culturalmente legati a stereotipi maschili.

4. In tal senso è opportuno ricordare le osservazioni formulate in merito alla: proposta di legge n. 56 del 27 gennaio 2011, (“ Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 , Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) in ordine alla quale, la Commissione ha formulato parere negativo.

La proposta di legge infatti, escludendo per la Commissione regionale permanente tripartita alcune disposizioni della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 si poneva in contrasto con il principio volto a garantire l'alternanza ed il rispetto della rappresentanza di genere in tutti gli atti normativi e di programmazione, nonché nelle nomine e designazioni di competenza della Regione Toscana.

La Commissione regionale pari opportunità nell'ambito della propria attività consultiva ha voluto sviluppare l'esame dei provvedimenti nell'ottica di rendere effettiva l'attuazione delle strategie di mainstreaming ed empowerment, con riguardo sia al rafforzamento dei meccanismi istituzionali ed all'integrazione permanente delle politiche di genere in tutte le politiche della Regione, sia all'adeguamento e potenziamento degli strumenti di pari opportunità.

Tutto ciò nella convinzione che la parità di genere debba essere intesa come implementazione delle diverse politiche regionali ed elemento essenziale della crescita socio-economica dell'intera regione. L'inclusione delle donne nel mercato del lavoro e nel processo di elaborazione e di decisione delle politiche condiziona infatti la qualità della vita, lo sviluppo sociale, la crescita economica.

La Commissione regionale pari opportunità è l'organismo istituzionale che si pone al centro di questa complessa trama di interrelazioni tematiche ed istituzionali ed è in quest'ottica che ha espresso il suo parere anche con riferimento alla:

5. proposta di legge n. 122 del 18 novembre 2011 (“Legge finanziaria per l'anno 2012”) ed alla proposta di legge n. 123 del 18 novembre 2011 (“Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2012 e Pluriennale 2012/2014”).

In tale occasione ha infatti sottolineato la necessità di avviare l'integrazione del bilancio con l'analisi dell'impatto di genere per la promozione di

un'effettiva e reale parità tra donne e uomini, così come previsto dall'articolo 13 della Legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 ("Cittadinanza di genere").

L'analisi di genere del bilancio può concorrere a promuovere una lettura ed un'analisi della popolazione e delle diverse esigenze presenti nella comunità e a rispondere coerentemente ad esse, a sensibilizzare gli amministratori e la cittadinanza sulla questione di genere e sull'impatto diversificato delle politiche, nonché a rafforzare il principio di trasparenza e di partecipazione per la gestione delle risorse collettive e delle politiche pubbliche.

6. La stessa necessità è stata sottolineata anche con riferimento alle proposte di risoluzione n. 49 del 18 aprile 2011 ("Programma regionale di sviluppo 2011-2015") e n. 56 del 1 giugno 2011 ("Documento di programmazione economica e finanziaria per l'esercizio 2012").

Contestualmente è stata rilevata la necessità di costruire un sistema di azioni volte alla conciliazione vita-lavoro per il raggiungimento di una piena parità di genere nella vita sociale, culturale ed economica al fine di promuovere l'integrazione delle politiche di genere non solo negli strumenti normativi ma anche nell'attività di programmazione della Regione Toscana.

E' infatti convincimento della Commissione regionale pari opportunità che la valorizzazione delle risorse femminili e la diffusione della cultura di parità e pari opportunità debba affermarsi come un importante principio trasversale delle politiche pubbliche che, attraverso interventi non più isolati e occasionali, ma articolati e tarati su specifiche problematiche di contesto, siano in grado di realizzare l'obiettivo di eguaglianza tra i generi oltre che esprimere opportunità di sviluppo che interessano l'intera società.

### **3. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE**

La Commissione regionale pari opportunità ha voluto porre attenzione all'attività di informazione e comunicazione esterna anche per l'attività consultiva, nella consapevolezza dell'importanza di rendere nota la propria collaborazione alla produzione normativa volta a garantire la valorizzazione della differenza di genere.

Lo strumento con cui è stata attuata questa finalità è una apposita sezione nel sito internet dedicata ai pareri formulati nel corso dell'anno dalla Commissione medesima.

## L'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

REDATTORI: M. Mingioni, L. Balloni, D. Consiglio

### 1. IL QUADRO STATUTARIO

L'articolo 42 dello Statuto attribuisce alla Giunta la competenza ad adottare i regolamenti di attuazione delle leggi regionali, degli atti e delle norme comunitarie. In tutti questi casi la Giunta è tenuta a sottoporre la proposta di regolamento al parere della commissione consiliare competente per materia, che si deve pronunciare entro trenta giorni, termine trascorso il quale la Giunta può procedere all'approvazione definitiva dell'atto, che viene emanato con decreto del Presidente della Giunta. Nel caso in cui il regolamento riguardi l'esercizio delle competenze degli enti locali deve essere sottoposto anche al parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali (art. 66, comma 3 dello Statuto); la normativa vigente non prevede un termine per l'emanazione di tale parere.

Sono di competenza del Consiglio (art. 42, comma 3 dello Statuto) i soli regolamenti delegati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117 comma sesto della Costituzione.

### 2. I DATI QUANTITATIVI

Nell'arco di tempo considerato (dal mese di maggio del 2010 al 31 dicembre 2011) il Presidente ha emanato 23 regolamenti, di cui 5 nel 2010. Fra essi non figurano regolamenti di diretta attuazione di leggi statali (e quindi di competenza del Consiglio regionale), né di normativa comunitaria.

Dei 23 regolamenti 9 (di cui 1 del 2010) sono di prima emanazione, e 14 (di cui 4 del 2010), di modifica di regolamenti vigenti. Si conferma quindi l'esigenza forte di "manutenzione" della disciplina regolamentare, già segnalata come tendenza nel precedente rapporto, e anzi va sottolineato come, in una pluralità di casi, le modifiche siano estremamente puntuali e quantitativamente minime, tali da suggerire una riflessione sull'opportunità di "regolamenti di manutenzione", sulla scia di quanto avviene per le leggi, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 55/2008 sulla qualità della normazione (che contempla astrattamente tale possibilità).

Al 31 marzo 2010<sup>29</sup> il numero dei regolamenti vigenti era di 110. Tale dato si ottiene con lo stesso metodo usato per il calcolo delle leggi in vigore, vale

---

<sup>29</sup> Data di conclusione della scorsa legislatura

a dire sommando i regolamenti approvati, sottraendo quelli abrogati e non conteggiando quelli di mera modifica testuale. I regolamenti di prima emanazione approvati nel periodo di tempo considerato hanno operato 5 abrogazioni espresse, che, sempre a seguito delle modalità di calcolo sopra descritte, portano il totale a 114.

Va segnalato che il regolamento 33/R/2011, nell'abrogare il regolamento 13/R/2004, ha omesso di abrogare espressamente il regolamento 48/R/2010, di modifica testuale del 13/R. Il regolamento 48/R/2010 (che è stato comunque conteggiato, com'è ovvio, fra gli emanati) è quindi da considerarsi implicitamente abrogato.

Il numero totale dei regolamenti emanati dall'inizio della prima legislatura al 31 dicembre 2011 è di 273. Il numero di regolamenti abrogati in modo espresso nello stesso arco temporale è di 99.

### **3. I DATI QUANTITATIVI PER MATERIA**

Una suddivisione per materia dei regolamenti emanati fra il maggio 2010 e il 31 dicembre 2011 evidenzia i seguenti risultati:

- Servizi alla persona e alla comunità (8):
  - 6 tutela della salute
  - 1 beni e attività culturali
  - 1 istruzione scolastica e diritto allo studio universitario
- Sviluppo economico e attività produttive (8):
  - 1 agricoltura e foreste
  - 3 sostegno all'innovazione settori produttivi
  - 2 turismo
  - 2 protezione della fauna
- Territorio, ambiente e infrastrutture (3):
  - 3 risorse idriche e difesa del suolo
- Organizzazione e personale (1):
  - 1 personale regionale
- Multisetto (1):
  - 1 (appalti e contratti pubblici)
- Altro (2):
  - 2 (1 procedimenti amministrativi, 1 programmazione).

Per quanto attiene alla distribuzione dei regolamenti in relazione alle direzioni generali proponenti, emergono i seguenti dati:

- Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze: 10
- Diritti di cittadinanza e coesione sociale: 6

- Politiche territoriali e ambientali: 3
- Presidenza: 2
- Organizzazione e risorse: 2

#### **4. ANALISI QUALITATIVA**

L'applicazione ai regolamenti 2010-2011 dell'indicatore di qualità rappresentato dal numero di articoli e commi ha fornito i seguenti risultati: i 23 regolamenti emanati si compongono di 314 articoli, per una media di 14,2 articoli a regolamento, e di 817 commi per una media di 37. Tale dato comprende anche i regolamenti di mera modifica, rispetto ai quali l'uso di particolari tecniche di novellazione rende non significativo il risultato di quest'analisi, in quanto alla brevità formale di tali testi non necessariamente corrisponde la brevità sostanziale e la facile leggibilità: ad esempio il d.p.g.r. 6/R/2011 consta di 5 soli articoli, ma l'articolo 2 introduce nel regolamento modificato un intero capo composto di 16 articoli.

Se si limita l'analisi ai soli regolamenti di nuova emanazione il totale degli articoli è di 239, per una media di 29,9, mentre i commi sono 721 per una media di 90. Tenendo conto che questi sono i testi regolamentari che contengono discipline compiute delle rispettive materie le cifre appaiono congrue.

#### **5. RAPPORTI TEMPORALI FRA LEGGI REGIONALI E REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE**

Per quanto riguarda i tempi previsti per l'approvazione dei relativi regolamenti nelle rispettive leggi di riferimento, il quadro è il seguente:

- a) un solo caso di approvazione anticipata (42/R/2011);
- b) due ritardi minimi, 7 e 41 giorni rispettivamente;
- c) nei rimanenti casi scostamenti piuttosto cospicui, da 300 a 524 giorni (il d.p.g.r. 38/R/2011).

La media risultante è di circa 259 giorni, risultato certamente in sé non commendevole ma che rappresenta comunque un significativo miglioramento rispetto al periodo 2009 - primo trimestre 2010, nel quale la media dello scostamento aveva raggiunto l'esorbitante cifra di 690 giorni.

#### **6. I TEMPI DELL'ITER DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI**

Per quanto concerne i tempi connessi all'iter formale di approvazione dei regolamenti - vale a dire l'intervallo di tempo che intercorre fra l'adozione

dell'atto in prima lettura e la sua approvazione definitiva da parte della Giunta regionale - si è registrato un tempo minimo di 15 giorni ed un tempo massimo di 357 giorni, per una media di 55 giorni. Il termine massimo tuttavia si spiega con l'avvenuta notifica del testo alla Commissione europea (si tratta del d.p.g.r. 60/R/2010, di modifica del 47/R/2004 relativo al marchio "Agriqualità). Ancora, per il regolamento approvato con d.p.g.r. 38/R/2011 (di attuazione della l.r. 59/2009 in materia di tutela degli animali), la Giunta ha apportato delle modifiche al testo dopo il rilascio del parere della Commissione competente, e ha ritenuto di acquisire un nuovo parere della stessa, con un conseguente allungamento dei tempi di approvazione. Se si depura il calcolo da questi casi anomali ma giustificati, rimane un isolato scostamento massimo di 150 giorni, mentre la relativa media è di 56,7 giorni.

Ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, le commissioni consiliari competenti per materia hanno 30 giorni di tempo per esprimere il proprio parere sul testo approvato dalla Giunta in prima lettura; decorso tale termine la Giunta può procedere all'approvazione definitiva anche in assenza del parere della commissione.

Nel periodo considerato le commissioni consiliari hanno espresso sempre il loro parere. Per quanto riguarda il rispetto del termine previsto dallo Statuto, si è registrato un tempo minimo di 2 giorni e un tempo massimo di 164, per una media di 34,9 giorni. In tutti i casi la Giunta ha comunque ritenuto opportuno attendere l'espressione del parere da parte della commissione consiliare prima dell'approvazione definitiva del regolamento.

## **7. IL PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE**

I pareri espressi dalle commissioni consiliari ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto possono essere così classificati:

- 12 pareri favorevoli;
- 4 pareri favorevoli accompagnati da "raccomandazioni";
- 4 pareri favorevoli accompagnati da "osservazioni";
- 2 pareri favorevoli accompagnati da "inviti";

Segnalazione a parte merita il d.p.g.r. 22/R/2011, regolamento di attuazione della l.r. 21/2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), che rappresenta probabilmente un caso di scuola, in quanto la V commissione consiliare ha espresso un parere favorevole, accompagnato sia da inviti che da raccomandazioni (con proposte di emendamento), fuorché su due articoli, su cui ha deliberato di non esprimere alcun parere.

Rispetto alla parte finale della scorsa legislatura si registra quindi una apprezzabile semplificazione della terminologia utilizzata per connotare i rilevi

delle commissioni. La Giunta ha accolto tali proposte di modifica - e adeguato conseguentemente il testo del regolamento - integralmente in 3 casi, parzialmente in 6 casi.

In tutti i casi di accoglimento solo parziale il preambolo ha esplicitato la motivazione del non pieno recepimento. Va peraltro evidenziato come lo scostamento dai pareri sia stato minimo (una sola delle proposte formulate), con l'eccezione del d.p.g.r. 22/R/2011, per il quale la Giunta ha disatteso motivatamente 4 dei rilievi della commissione, rispetto a un parere comunque estremamente articolato come ricordato poco sopra.

Il numero di pareri accompagnato da rilievi e l'alto tasso di accoglimento - almeno parziale - degli stessi confermano lo svolgimento di un corretto rapporto dialettico tra Consiglio e Giunta.

## **8. IL PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

I pareri espressi dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto sono stati 6, di cui 3 favorevoli e 3 favorevoli con raccomandazioni.

Le raccomandazioni del CAL sono state accolte parzialmente, con motivazione.

Rammentando che la normativa vigente non stabilisce un termine per il rilascio del parere da parte del CAL, i tempi effettivi con in cui lo stesso ha rilasciato i pareri di propria competenza oscillano fra un tempo minimo di 1 giorno e un massimo di 64, per una media di 29,3 giorni.

## **9. IL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE: LA MOTIVAZIONE DEI REGOLAMENTI E LA DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

La legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni sulla qualità della normazione) contiene quattro disposizioni sui regolamenti. Due di esse (articoli 18 e 19) riguardano aspetti formali: l'articolo 18 contiene le formule di emanazione, prescrive che il titolo dell'atto rechi comunque la parola "regolamento", e stabilisce che le rubriche degli articoli contengano il riferimento alle disposizioni di legge di cui costituiscono attuazione. Se la prima delle due prescrizioni formali è stata uniformemente applicata (tranne in un caso), la seconda (quella sulle rubriche) è stata disattesa in 4 dei 9 regolamenti di prima emanazione<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Sono stati considerati solo quelli di prima emanazione, in quanto per quelli di modifica non scaturenti da una modifica della legge di riferimento l'individuazione della disposizione da citare sarebbe impossibile o ripetitiva di quella della disposizione modificata.

Ormai pacifica l'applicazione dell'articolo 19 sulla numerazione dei regolamenti, che ha cristallizzato in norma la scelta, già in essere dalla legislatura precedente, di un'unica numerazione per leggi e regolamenti, utilizzando per questi ultimi il contrassegno “/R”.

L'articolo 8 stabilisce quali documenti debbano corredare i regolamenti: si tratta della relazione illustrativa e di quella tecnico-normativa. Si registra la presenza della documentazione di accompagnamento in tutti i casi.

Naturalmente la previsione più significativa della l.r. 55/2008 è quella relativa alla motivazione delle leggi e dei regolamenti, che, dando attuazione alla disposizione statutaria (art. 39, comma 2), ha stabilito:

- a) che la motivazione sia contenuta in un preambolo, parte integrante del testo normativo;
- b) che il preambolo si articoli in “Visto” e “Considerato” e quali siano i contenuti minimi necessari di tali articolazioni.

Per quanto attiene ai regolamenti, va positivamente constatata l'uniforme applicazione del precetto dell'articolo 9: tutti i regolamenti emanati (inclusi quelli di mera modifica) contengono il preambolo con la motivazione.

## CONTENZIOSO COSTITUZIONALE

REDATTORE: Enrico Righi

### INTRODUZIONE

Il contenzioso costituzionale di cui è stata protagonista la Regione Toscana nel periodo marzo 2010- dicembre 2011 ha prodotto ben 28 sentenze, di cui 18 nel 2010 e 10 nel 2011.

La Regione Toscana ha rivestito il ruolo di ricorrente per 16 volte (di cui ben 11 nel 2010) e quello di resistente per 11 volte (di cui 6 nel 2010); in un caso il sindacato di legittimità costituzionale derivava da un ricorso incidentale su legge regionale.

Nei ricorsi nei quali la Regione Toscana è stata protagonista come ricorrente sono computati anche due casi (uno per ciascun anno) di conflitto di attribuzione fra enti.

Lo sbilanciamento numerico a favore dell'anno 2010 deriva forse dal fatto che esso rappresenta gli effetti in parte ormai postumi dell'attività della Giunta regionale della passata legislatura, a fronte dell'attività di una Giunta, quella della nona legislatura, che ha dovuto affrontare gli adempimenti di avvio del nuovo ciclo amministrativo.

Nella maggior parte dei casi si assiste ad un accoglimento parziale delle questioni sollevate, diffondendosi la Corte in argomentazioni di sottile distinguo fra norme di principio e norme di dettaglio, in alcuni casi, si vedrà quello della pubblica istruzione, giungendo a tracciare il confine fra norme generali sull'istruzione (in ambito di potestà legislativa esclusiva statale) e principi generali nella materia istruzione (in ambito di legislazione ripartita e concorrente).

Si può dire che la Corte tende a stratificare la propria giurisprudenza, preferendo decisamente il consolidamento al *revirement*, che si può affermare non le appartenga affatto come caratteristica della giurisdizione.

È emersa una preponderanza, anche se relativa, delle sentenze in materia di energia, come *sub* materia di implicazione rispetto alla più ampia sfera dell'ambiente e dell'urbanistica.

Va segnalata, a prescindere dalle regioni parte in causa, la sentenza n. 325/2010 sui servizi pubblici locali, per il suo valore didascalico, quasi didattico, si potrebbe dire.

Si dà conto di seguito della linea giurisprudenziale emersa nei diversi macro settori, provvedendo per talune materie ad una assimilazione che in parte prescinde dall'elencazione di cui all'art. 117 Cost..

## **1. SOCIALE**

Forte la difesa della Corte costituzionale in questo ambito di taluni présidi, definiti nucleo irriducibile di diritti che spettano a tutti gli esseri umani.

Sotto le mentite spoglie, si potrebbe dire, ma più correttamente nel più ampio ambito della tutela delle prerogative regionali in materie che possono essere definite collaterali rispetto all'immigrazione, la Corte marca con decisione i confini di alcuni diritti fondamentali, quali il diritto alla salute e all'integrità fisica, che devono essere tutelati anche in capo a cittadini extracomunitari, o neo comunitari o semplicemente in via di regolarizzazione, per tali intendendo sia chi si trovi nelle more del procedimento di rilascio di un titolo di soggiorno valido, sia chi abbia impugnato il diniego di concessione.

Distingue poi la Corte (sent. n. 269/2010) ciò che concettualmente può essere definito come strumento di facilitazione all'accesso alle prestazioni già riconosciute dallo Stato da ciò che invece astrattamente potrebbe consistere nella costituzione di una nuova posizione giuridica di vantaggio (in termini di diritti soggettivi o di interessi legittimi) per lo straniero.

In fine precisano i Giudici costituzionali che l'azione riferita ai cosiddetti poteri esteri della Regione può estrinsecarsi in tutte quelle forme di azione che vengono definite "di rilievo internazionale", esclusa naturalmente ogni cessione di sovranità.

## **2. TRASPORTI E INFRASTRUTTURE, IMPATTO AMBIENTALE**

In materia di trasporti o, per meglio dire, di infrastrutture, va segnalata una puntuale, se non puntigliosa, presa di posizione della giurisprudenza costituzionale, che trova forme icastiche nella sentenza n. 208/2011, in materia di pedaggio autostradale su rete di proprietà statale, gestita da Anas.

Secondo la menzionata pronuncia la titolarità in proprietà della rete stradale supera in radice ogni partizione delle competenze legislative o amministrative, pur in parte operante in favore della Regione, in materia di trasporti e infrastrutture.

In base a quelli che vengono definiti poteri dominicali, appunto direttamente derivanti dal diritto di proprietà, lo Stato può legiferare in punto di assoggettamento al pedaggio autostradale di alcune tratte, compresa la possibilità di prevedere una maggiorazione forfettaria in corrispondenza di talune stazioni autostradali, corrispondenti a caselli ad elevata frequentazione.

Sul versante che più interessa l'impatto ambientale, pare riemergere quella linea giurisprudenziale di prudenza e temperamento dei valori costituzionali della libertà di iniziativa economica e della protezione appunto dell'ambiente e dell'ecosistema.

Significativa in tal senso la sentenza n. 209/2011, che ha ritenuto conforme a Costituzione, e quindi non violativa dell'art. 117, secondo comma, lett. s), la normativa regionale toscana in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), nella parte in cui sottopone a Via anche le domande di rinnovo di autorizzazioni o concessioni relative ad attività economiche per le quali, all'atto del primo rilascio, non era necessaria la valutazione, e che successivamente siano venute a ricadere sotto il campo di applicazione della Via.

Viene in particolare ritenuto ragionevole quanto previsto dal legislatore toscano in relazione al fatto che una valutazione di impatto "postuma", quindi in qualche modo smarrente la natura della Via, preventiva per definizione, ha comunque l'effetto di mitigare nel miglior modo possibile l'impatto dell'attività sull'ambiente, tenuto conto anche della sostenibilità economico finanziaria delle misure che eventualmente siano ritenute necessarie per ottenere il risultato.

Sempre nella medesima direzione la sentenza n. 314/2010, che ha distinto, all'interno della materia "porti e aeroporti civili", di competenza concorrente, i progetti di opere portuali per un importo superiore a 25 milioni di Euro, o comunque finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, da altre opere. Nel primo caso la Corte ravvisa la necessità, in base alle norme di principio contenute in leggi quadro, di mantenere l'obbligatorietà del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in questo modo sposando ancora una volta la linea dell'equilibrio.

### **3. URBANISTICA ED EDILIZIA**

Prosegue la tendenza della Corte alla applicazione fedele dell'art. 117 Cost., con ripercussioni inevitabili su materie e sub materie di taglio trasversale: è il caso dell'edilizia residenziale pubblica.

Con l'interessante sentenza n. 121/2010, i Giudici costituzionali sezionano, per così dire, le competenze legislative in materia di Erp (Edilizia residenziale pubblica) in tre tronconi:

- il primo, relativo alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni in ambito abitativo, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.. In tale ambito, può giustificarsi e trovare spazio un piano nazionale per l'emergenza abitativa, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.;
- il secondo, relativo alla programmazione degli insediamenti sul territorio, di competenza ripartita e concorrente, riconducibile alla materia "governo del territorio", ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.;
- il terzo, relativo alla gestione e valorizzazione del patrimonio di Erp, di competenza esclusiva residuale della Regione, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost..

Ugualmente significativa la sentenza n. 340/2010, nella quale, dopo aver ribadito che nelle materie di competenza ripartita e concorrente la legge statale deve limitarsi a fissare i principi fondamentali, la Corte ricostruisce la materia “tutela dell’ambiente” come una disciplina in senso oggettivo e finalistico nello stesso tempo. Si vuole porre l’accento sul fatto che su di essa possono confluire normative differenti, ma tutte, nella parte in cui sottendono una finalità di tutela ambientale, in qualche modo “avocabili” dallo Stato, di certo nella parte in cui predispongono un nucleo di misure di tutela minima.

#### **4. ENERGIA**

Il contenzioso in materia di energia ha interessato la Toscana in ben cinque ricorsi, in quattro dei quali la Regione era ricorrente e in uno solo resistente.

La materia della distribuzione e trasporto nazionale dell’energia è riferita alla competenza legislativa concorrente fra Stato e Regione.

La Corte ha avuto modo di precisare, con la sentenza n. 215/2010, che pur essendo astrattamente possibili delle “chiamate in sussidiarietà” dello Stato nella materia della distribuzione e trasporto dell’energia, in concreto non può ritenersi sussistente un’urgenza tale da giustificare un intervento simile in una norma che preveda che le opere siano a totale o prevalente carico di privati.

Ricorrendo tali condizioni, non essendo certo l’impiego di capitale privato, che potrebbe anche non essere prestato a questi fini, non si giustifica la chiamata in sussidiarietà.

Da notare, al di là del caso concreto, che la Corte dà per acquisito il dato per cui la regola dell’art. 118 penetra anche nell’attività legislativa, regolata dall’art. 117, determinando una sorta di nuovo parallelismo delle funzioni.

Per ragioni di consequenzialità logica, va citata la sentenza n. 165/2011, che scaturisce dall’impugnazione del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, che aveva riscritto, in una sorta di interpretazione autentica del d.l. 1° luglio 2009, n. 102, l’art. 4 di tale atto normativo, adeguandolo, almeno negli espressi auspici, alla sentenza n. 215/2010.

In tale ultima sentenza si prende spunto da una norma, di cui viene dichiarata la illegittimità costituzionale, che disciplinava un caso di controllo sostitutivo da parte dello Stato nei confronti della Regione, per riaffermare che i poteri di cui all’art. 120 Cost. devono essere intesi come di stretta interpretazione, soggetti al principio di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Inoltre, pur dovendo il principio di sussidiarietà animare e graduare gli interventi sostitutivi quando consentiti, non può sovrapporsi un potere sostitutivo puro ad una già esercitata attrazione in sussidiarietà da parte dello Stato nei confronti delle regioni, in quanto lo spostamento di competenza a favore

dell'ente territorialmente superiore è di per sé già assorbente del potere sostitutivo, che resta ontologicamente escluso.

In fine, la Corte ha avuto modo di ribadire che prima che si eserciti un potere sostitutivo unilaterale da parte dello Stato, occorre che l'ente sostituito sia posto in grado di provvedere, anche posteriormente ad apposita diffida, ovvero di contraddire in una fase dialettica dalla quale non si può prescindere; si tratta della cosiddetta inerzia qualificata.

Meno significativa la sentenza n. 313/2010, che comunque ha stabilito che spetta allo stato la fissazione dei principi fondamentali riguardanti le tipologie di impianti energetici da assoggettare a DIA, piuttosto che ad autorizzazione, escludendo che si possano individuare delle attività cosiddette libere, ovvero esonerate anche dall'onere della DIA, pur quando responsabili dell'intervento siano gli enti pubblici territoriali. In tale ultima eventualità infatti, fa notare la Corte, non può prescindersi dalla valutazione comparata degli interessi in gioco, normalmente valutati e valutabili, in ipotesi di autorizzazione, in conferenza di servizi e, in ipotesi di dichiarazione di inizio attività, al limite con lo stesso modulo, ma con valutazione ex post.

Nella sentenza n. 278/2010, relativa alla legge delega per la materia degli impianti nucleari, si fa continuamente riferimento ad un principio di leale collaborazione fra stato e regioni, in uno però con la legittimità di una chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato in una materia così delicata e impattante sulla salubrità dei luoghi e sulla salute delle persone.

Tale sentenza salva dunque il meccanismo statale di autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti nucleari, rilasciata all'esito di conferenza di servizi, che segue la Conferenza unificata (oltre a contenere una pronuncia spuria in tema di rimesse di camper e roulotte).

Il principio di leale collaborazione permea poi tutta la lunga e complessa sentenza n. 33/2011, dedicata stavolta alla disciplina delegata sulla localizzazione degli impianti nucleari, nella quale tale principio, assunto ormai a parametro costituzionale, si traduce nella previsione della obbligatoria convocazione della Conferenza unificata, di per sé già soddisfacente delle istanze degli enti territoriali. Una limitata pronuncia additiva impone che il parere della Regione debba essere espresso prima della Conferenza unificata, onde poterlo individuare come ben distinto da quello espresso dalla Conferenza nel suo complesso.

## **5. CONTENZIOSO IN MATERIA DI CACCIA**

Espunta da tempo dalle materie contemplate *expressis verbis* nell'art. 117 Costituzione, la caccia, da molti interpreti ritenuta confluita nelle materie nelle quali sussiste la potestà legislativa residuale, incontra in realtà, a livello

normativo, stringenti limiti derivanti dal quadro comunitario e dalla ascrivibilità alla potestà esclusiva dello Stato della materia della tutela dell'ecosistema.

Le sentenze prese in esame sono la n. 266/2010 e la n. 190/2011.

Entrambe si riferiscono alla problematica della cattura di uccelli da destinare alla funzione di richiami vivi da parte dei cacciatori.

In realtà si è di fronte a problematica sensibilmente più ampia: quella delle modalità di approvvigionamento dei richiami stessi, che in astratto può avvenire anche avvalendosi delle tecniche di allevamento e riproduzione in cattività.

Tale ultima possibilità riveste proprio i caratteri della chiave di volta del ragionamento della Corte: secondo i Giudici costituzionali, la cattura di uccelli selvatici deve costituire l'*extrema ratio* rispetto alla necessità di rifornire i cacciatori, alla quale ricorrere solo in assenza di altre soddisfacenti soluzioni, qual è appunto la modalità dell'allevamento.

Le argomentazioni addotte ricalcano il meccanismo delle deroghe agli ordinari mezzi di caccia previste dalla direttiva 79/409 CEE, ora direttiva 2009/147 CE, che appunto risultano consentite solo in assenza di altre soddisfacenti soluzioni.

In concreto, la Corte ha ritenuto, in entrambe le sentenze, che in punto di motivazione non fosse stata dimostrata con sufficiente coerenza la sussistenza delle condizioni che legittimerebbero il ricorso alla deroga.

La linea giurisprudenziale si fa rigoristica, al punto di sfiorare una sorta di *interpretatio abrogans* delle norme sulla cattura a fini di richiamo, contenute nella legge n. 157/1992, in nome del rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai sensi dell'art. 117, comma primo, della Costituzione.

## **6. CONTENZIOSO IN MATERIA DI TUTELA DELLA CONCORRENZA**

La sentenza n. 340/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della legge finanziaria regionale toscana per l'anno 2010 (art. 16, L.R. n. 77/2009).

In estrema sintesi, la norma estendeva la durata delle concessioni demaniali marittime per gli stabilimenti balneari per venti anni, con ciò reintroducendo, per via surrettizia, quel diritto all'insistenza noto in diritto amministrativo, per il quale, il concessionario in scadenza veniva preferito a chiunque altro per il rinnovo ed aveva diritto di permanere (appunto insistere) nel godimento dei beni demaniali nelle more delle procedure di rinnovo.

La disciplina urtava frontalmente con i principi della libera concorrenza e della libera iniziativa, posti a fondamento del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

La Corte dunque deve, anche in questa materia, con un certo vigore richiamarsi al rispetto dei vincoli comunitari, rispetto imposto dal primo comma dell'art. 117 Cost.. Tanto più che, a livello normativo nazionale, si era provveduto ad un intervento di adeguamento del codice della navigazione, necessitato proprio dal rispetto dei vincoli comunitari, anzi addirittura necessitato da un pendente procedimento per infrazione di fronte agli organi dell'Unione.

Si tratta di una sentenza monito, si potrebbe dire, poiché si spinge sino ad affermare che la libertà economica stabilita dal Trattato non può essere affievolita neppure mitigando il potere di estensione della validità temporale delle concessioni, subordinandolo alla puntuale verifica di requisiti piuttosto stringenti.

Va trattata in questo paragrafo anche la sentenza 272/2010, le cui statuizioni solo in apparenza riguardano una materia differente, quella delle telecomunicazioni: in realtà la sentenza stigmatizza una disposizione della legge regionale toscana sulla localizzazione degli impianti di radiocomunicazione.

Al di là dei risvolti di natura urbanistica e relativi alla tutela della salute, la Corte ha modo di evidenziare come l'imporre una limitazione in termini di oneri para-tributari alla installazione di impianti di radiocomunicazione sortisca l'effetto di limitare per via surrettizia la concorrenza, falsandone il gioco rispetto al territorio delle altre regioni.

Si tratta di una interessante applicazione del principio della libera concorrenza sul piano interno, infra-nazionale.

## **7. CULTURA**

In materia culturale, la Corte, riprendendo una tendenza mai sopita a partire dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001, rivendica alla potestà statale un ambito tendenzialmente estensivo.

Significativa in tal senso è la sentenza n. 153/2011, in cui la Corte respinge un ricorso introdotto dalla Regione Toscana, sul rilievo che la previsione in legge di una potestà regolamentare, anche di delegificazione, in materia di riassetto delle fondazioni liriche e sinfoniche andrebbe ricondotta alla materia, di esclusiva competenza statale, di cui alla lett. g) del secondo comma dell'art. 117 Cost. (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali).

La Corte forza, per così dire, perfino la natura formale di enti di diritto privato delle fondazioni e giunge ad affermare, anche in nome dell'art. 33 Cost., che si riferisce testualmente alle "istituzioni di alta cultura", che il fine dello sviluppo della cultura stessa giustifica un intervento dello Stato al di là del riparto di competenze per materia tra Stato e Regioni.

Si conferma inoltre, anche a livello di funzioni amministrative, una tendenza derogatoria dei criteri di competenza, che rappresenta una sorta di nuova regola del parallelismo di cui all'art. 118 Cost. testo previgente, in una forma però avocata dallo Stato, anziché una penetrazione per osmosi dei criteri di sussidiarietà dall'art. 118 al 117, in altre parole dall'attività amministrativa a quella legislativa, come sarebbe forse lecito attendersi dall'applicazione delle regole di partenariato dell'Unione europea. Notevoli in questa direzione le statuizioni della Corte che hanno fatto salvo il potere ministeriale di erogazione e liquidazione di contributi alle fondazioni liriche e sinfoniche sulla base di decreti ministeriali vigenti.

## **8. TUTELA DELLA SALUTE**

In questa materia, la Corte si è dimostrata molto attenta alla salvaguardia delle prerogative regionali; non si dimentichi che si versa nel settore dove storicamente sono impegnate le assolutamente maggiori risorse regionali.

Nell'intento di ricondurre le leggi in materia al riparto proprio della competenza concorrente, il Giudice delle leggi ha pronunciato alcune sentenze, che si potrebbero definire icastiche di questa tendenza.

Per la Toscana, in particolare, rileva la sentenza n. 207/2010, nella quale vengono dichiarate riconducibili alla potestà regionale, nell'ambito di una competenza ripartita e concorrente relativa proprio al diritto alla salute, le norme di dettaglio in merito alle modalità di effettuazione delle visite medico fiscali nei confronti dei dipendenti pubblici.

La Corte coglie anche un interessante riflesso relativo alla corretta applicazione dell'art. 119 Cost, ovvero premesso che la normativa sulle visite fiscali non rientra nella tutela dei livelli essenziali di assistenza da garantire su tutto il territorio nazionale, giunge ad affermare che è illegittimo sul piano costituzionale vincolare una quota parte del fondo sanitario nazionale allo svolgimento delle predette visite.

## **9. PUBBLICO IMPIEGO**

Particolarmente attenta, fino a farsi rigoristica, la giurisprudenza della Corte in tema di impiego pubblico.

Nelle tre sentenze che hanno interessato la Regione Toscana si colgono affermazioni e riaffermazioni di massime consolidate, fino appunto a giustificare quasi l'intransigenza o comunque l'inflessibilità nelle pronunce: è il caso della sentenza n. 52/2011, che ribadisce la regola del concorso pubblico per l'ingresso nei ruoli dell'Amministrazione, cardine derogabile solo nel superiore interesse pubblico. Concorsi con riserva integrale dei posti a favore degli interni si

traducono in definitiva in esami di idoneità; idoneità che viene valutata anche nel concorso pubblico propriamente detto, ove però, in aggiunta, si selezionano le professionalità migliori.

Ancora: la sentenza n. 324/2010, quasi *tranchant*, si limita ad affermare che le percentuali massime di incarichi dirigenziali conferibili a soggetti estranei alla P.A., o comunque esterni all'amministrazione conferente, vengono legittimamente, sul piano costituzionale, fissate da norma statale in quanto saremmo di fronte a materia civilistica.

Quanto sopra sul rilievo che la normativa oggetto del giudizio costituzionale disciplinerebbe il rapporto fra l'ente e l'esterno, ergo in rapporto paritario di diritto civile.

La sentenza n. 182/2011 colpisce una puntuale disposizione della legge finanziaria regionale per il 2011 (l.r. n. 65/2010) che, anziché contenere la spesa per il personale nel settore sanitario attestandosi sul limite dell'anno 2004, detratto un correttivo stabilito dalla legge statale, prende come riferimento l'anno 2006, in cronico, inesorabile aumento rispetto agli esercizi precedenti.

#### **10. LA SENTENZA N. 325/2010: FOCUS SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.**

La sentenza n. 325/2010 merita una menzione particolare.

Si tratta di una pronuncia che assume i tratti di una digressione didascalica, tante sono le nozioni annotate, quasi sceverate, prima di entrare in merito alla decisione. Merito che risulta consequenziale e relativamente importante ai fini del rapporto annuale.

La Corte affronta il tema della definizione di “servizio pubblico locale di rilevanza economica”, di diritto interno, e di “servizio di interesse economico generale”, di concezione comunitaria, giungendo ad una sostanziale assimilazione dei due istituti.

I Giudici pongono quindi l'accento sulla *ratio* delle due categorie, anch'essa identica, ovvero definire i servizi la cui gestione deve, di regola, essere affidata mediante gara, individuando, in definitiva, nella tutela della concorrenza l'in sé delle due definizioni.

Con ciò la Corte in qualche modo anticipa il ragionamento che la guiderà nella soluzione del caso che la occupa.

Si passano successivamente in rassegna i casi in cui, secondo le due discipline, comunitaria e nazionale, sono ammesse deroghe al principio dell'evidenza pubblica e della gara: in questo caso sì che emergono talune differenze fra il diritto comunitario e quello interno.

Innanzitutto, per il caso di deroga che si traduce in una gestione diretta da parte dell'ente, a livello di UE, la deroga è ammessa quando l'osservanza delle regole di evidenza pubblica ostacolerebbe la “*mission*” dell'ente, mentre a

livello di diritto interno vige un principio generale di divieto di gestione diretta del servizio pubblico locale da parte dell'ente; tale scelta operata dal legislatore può dirsi consentita sulla base del diritto dell'Unione, ma non imposta costituzionalmente.

Secondariamente, diversa risulta anche la disciplina dei casi di deroga che si risolvono nella gestione affidata a società mista: sia nel diritto europeo che in quello interno, si richiede che il socio privato sia scelto sulla base di un principio concorrenziale (cosiddetta gara a monte) e che esso socio si concreti in soggetto operativo- industriale, con esclusione di figure della compagine sociale meramente finanziarie, tuttavia nel diritto interno viene imposta una ulteriore condizione: che il socio privato possieda una quota non inferiore al 40 per cento della società. Con ciò il legislatore nazionale, nell'esercizio di una legittima discrezionalità, sceglie di rendere più stringente il vincolo, introdotto in via di principio dal quadro europeo.

Riguardo infine il caso dell'affidamento *in house*, noto in giurisprudenza, la Corte indugia nel lumeggiare ancora una volta differenze che, lungi dal rappresentare violazioni del diritto comunitario e quindi dell'art. 117, comma primo, Cost., costituiscono al contrario la legittima introduzione di una normativa più rigorosa e di opzione "pro-concorrenziale", ovvero di forte tutela del principio dell'evidenza pubblica.

Infatti il legislatore interno, oltre ai ben noti requisiti del capitale interamente pubblico, del cosiddetto controllo analogo e della prevalenza dell'attività in favore dell'ente costituente, richiede altresì la conduzione di uno studio che si risolve in una analisi di mercato, da sottoporre al parere obbligatorio ma non vincolante dell'autorità di settore, un maggiore onere motivazionale, la marcata pubblicità della scelta, la dimostrazione della sussistenza di condizioni sociali, economiche o territoriali tali da giustificare il mancato ricorso al mercato.

La sentenza provvede, a livello legislativo, ad inquadrare la materia dei servizi pubblici locali nella competenza esclusiva statale ex art. 117, comma secondo, lett. e) Cost. (tutela della concorrenza), escludendo che sia ascrivibile all'ambito delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (art. 117, secondo comma, lett. p), Cost.) o alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma secondo, lett. m), Cost.).

In concreto la Corte ritiene che il servizio idrico integrato ricada nella materia della tutela della concorrenza, in uno con la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma secondo, lett. s), Cost.).

Interessante pronuncia, in definitiva, estremamente utile per gli interpreti, che non tralascia di tratteggiare la competenza regolamentare nella materia: seppure si sia di fronte a materia di competenza esclusiva statale, i soggetti affidatari dei servizi pubblici, in quanto soggetti al patto di stabilità interno, per

tale limitato profilo sono interessati da potestà regolamentare regionale, trattandosi di materia, quella del coordinamento della finanza pubblica, di potestà concorrente. Risulta quindi inapplicabile, a parere della Corte, il comma sesto, primo periodo, dell'art. 117 Cost..

## **11. SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO**

Le sentenze che interessano la materia sono le nn. 226/2010 e 274/2010; entrambe originano da ricorsi (anche) della Regione Toscana.

Di per sé le nozioni costituzionali svolte non rappresentano novità dirompenti –si è trattato di distinguere il concetto di “sicurezza urbana” da quella di “disagio sociale”- ma interessante è stato il contesto in cui è maturato il contenzioso. Si è trattato della vicenda che con linguaggio giornalistico è stata definita delle “ronde”, ovvero la costituzione di associazioni di cittadini che, iscritte in apposito registro prefettizio, su richiesta del sindaco, si rendono disponibili per la segnalazione di situazioni di pericolo per la sicurezza urbana (e, prima della declaratoria di incostituzionalità, anche di disagio sociale).

Il ragionamento della Corte, che riporta la sicurezza urbana alle competenze legislative (e regolamentari) esclusive dello Stato, distingue il disagio sociale come insieme di situazioni di sofferenza del vivere quotidiano diverse da quelle che richiedono le prestazioni del servizio sanitario o previdenziale, ma che sono comunque più ampie e nello stesso tempo residuali rispetto alla ritagliata materia della sicurezza urbana. Il disagio sociale rientra nelle competenze esclusive della Regione.

La linea, nata per il giudizio di legittimità costituzionale in via principale della legge istitutiva del registro prefettizio, è ripetuta in occasione del ricorso per conflitto di attribuzione delle regioni avverso il decreto del Ministro dell'interno che detta il regolamento esecutivo.

Da notare che forse per la prima volta la Corte si diffonde anche sull'art. 118, terzo comma Cost., statuendo che le forme di coordinamento stabilite dalle leggi statali relativamente alle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h) e b) (*immigrazione; ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale*) rappresentano una mera eventualità, che può essere azionata dal legislatore statale, escludendo che rappresentino un onere permanente di cui tenere conto in ogni legge statale in materia.

## **12. FORMAZIONE PROFESSIONALE E PUBBLICA ISTRUZIONE.**

Prosegue una linea giurisprudenziale per così dire classica, che demarca con precisione i confini fra le norme generali sull'istruzione, di competenza

esclusiva statale, ed i principi generali nella materia istruzione, partizione (nazionale) della competenza concorrente fra Stato e Regione.

Si colgono se mai alcune importanti precisazioni.

Al di fuori della competenza esclusiva non è ammessa la potestà regolamentare statale, neppure in caso di regolamenti delegificati (sentenza n. 92/2011, scaturita da un conflitto di attribuzione tra enti).

La competenza regionale non è sottoponibile a “spoglio” neanche con la tecnica della devoluzione alla fonte dei contratti collettivi della disciplina dell'intera materia (sentenza n. 176/2010).

La Regione non può definire percorsi formativi del tutto autonomi ed indipendenti da quelli ordinari e sperimentali, potendo al più, ha stabilito la Corte, proporre in Conferenza Stato –Regioni un nuovo percorso formativo. Ciò rileva soprattutto in termini di durata del percorso e del suo coordinamento con l'ingresso nel mondo del lavoro da parte dei giovani.

### **13. ALTRI DATI DI RILIEVO IN AMBITO ISTITUZIONALE**

Va segnalata, seppure sul punto chiosi con una statuizione in rito, la sentenza n. 326/2010, che ha sostanzialmente reputato inoppugnabile, se non legittima sul piano costituzionale, l'abolizione del difensore civico comunale ad opera della legge statale.

Notevoli nella stessa sentenza altre due statuizioni.

La prima, preziosa per gli interpreti, chiarisce che il principio di leale collaborazione è parametro della competenza amministrativa e non si applica nel procedimento legislativo.

La seconda riguarda la declinazione dell'atteggiamento di lealtà proprio nel procedimento legislativo, che prende forma di principio di certezza delle entrate, di corrispondenza fra funzioni e risorse attribuite, di ragionevolezza. La Corte prende spunto dall'attribuzione di mutui alle comunità montane, mutui garantiti dallo Stato, ma poi inopinatamente revocati unilateralmente dallo stato medesimo con legge.

## APPENDICE

La redazione delle tabelle e l'analisi dell'iter degli atti trattati dalle commissioni consiliari è stata curata da:

Claudia Prina Racchetto	I	commissione
Lucia Spilli	II	commissione
Fulvia Agus	III	commissione
Roberta Gambacciani	IV	commissione
Silvia Fantini	V	commissione
Chiara Nugnes	V	commissione
Rossana Bardocci	VI	commissione
Giuliana Tarchiani	VII	commissione

**PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO”  
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI LEGGE**

<b>Tipo di atto e n.</b> <sup>1</sup>	<b>Diventata</b> <sup>2</sup>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa</b> <sup>3</sup>	<b>Modifiche</b> <sup>4</sup>	<b>Consultaz.</b> <sup>5</sup>	<b>Note</b> <sup>6</sup>
Pdl n. 4	l.r. 40 del 7.07.10	Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012. Assestamento. Esame iniziato il 22.06.2010  <i>Licenziata dalla commissione il 22.06.10</i>	GR	F-S		
Pdl n. 5	l.r. 42 del 22.07.10	Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale) Esame iniziato il 06.07.2010  <i>Licenziata dalla commissione il 14.07.10</i>	GR	F-S		
Pdl n. 10	l.r. 43 del 23.07.10	Modifica alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina regionale dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto) Esame iniziato il 06.07.2010  <i>Licenziata dalla commissione il 6.07.10</i>	CR	F-S		
Pdl n. 11	l.r. 51 del 6.10.10	Norme sull'iniziativa popolare delle leggi Esame iniziato il 22.07.2010  <i>Licenziata dalla commissione 21.09.10</i>	CR	F-S		
Pdd n. 37	Del. GR. 401/11	Dismissione di partecipazioni azionarie. Approvazione dello schema di delibera al fine dell'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 20/2008  <i>Licenziata dalla Commissione il 22.02.2011</i>	GR	F-S		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "X" se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto

<b>Tipo di atto e n. <sup>1</sup></b>	<b>Diventata<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultaz.<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Pdl n. 23	l.r. 53 del 23.10.10	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 – Prima variazione Esame iniziato il 07.10.2010  <i>Licenziata dalla commissione il 7.10.10</i>	GR			
Pdl n. 30	l.r. 55 del 30.10.10	Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti ed organismi regionali Esame iniziato il 22.10.2010  <i>Licenziata dalla commissione il 22.10.10</i>	GR	S		Approvato odg in materia di riorganizzazione enti
Pdl n. 14	l.r. 57 del 17.11.10	Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale) Esame iniziato il 21.09.2010  <i>Licenziata dalla commissione il 2.11.10</i>	GR	F-S	Audizione organizzazioni sindacali regionali	Approvata proposta di risoluzione al CR
Pdl n. 40	l.r. 63 del 27.12.10	Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (legge di semplificazione e riordino normativo) Esame iniziato il 14.12.2010  <i>Licenziata dalla commissione il 16.12.10</i>	GR	S		
Pdl n. 41	l.r. 62 del 27.12.10	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012 – Seconda variazione Esame iniziato il 14.12.2010  <i>Licenziata dalla commissione il 20.12.10</i>	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "X" se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto

<b>Tipo di atto e n. <sup>1</sup></b>	<b>Diventata<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultaz.<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Pdl n. 35	l.r. 65 del 29.12.10	Legge finanziaria per l'anno 2011 Esame iniziato il 17.11.2010  <i>Licenziata dalla commissione il 20.12.10</i>	GR	F-S		Informativa ex art. 48 Statuto svolta in Aula
Pdl n. 36	l.r. 66 del 29.12.10	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013 Esame iniziato il 17.11.2010  <i>Licenziata dalla commissione il 20.12.10</i>	GR	S		Informativa ex art. 48 Statuto svolta in Aula
Pdl n. 9	l.r. 46 del 5.08.10	Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell'articolo 77 ter, comma 11, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e modifica alla L.R. 18 febbraio 2005, n. 31 "Norme generali in materia di tributi regionali"). Esame iniziato il 15.07.2010  <i>Licenziata dalla commissione il 20.07.10</i>	GR	S		
Pdl n. 45	l.r. 4 del 10.02.11	Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere) Esame iniziato il 20.01.2011  <i>Licenziata dalle commissioni I e III il 24.01.11</i>	GR	F-S		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "X" se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto

<b>Tipo di atto e n. <sup>1</sup></b>	<b>Diventata<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultaz.<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Pdl n. 44	l.r. 10 del 21.03.11	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010 Esame iniziato il 20.01.2011  <i>Licenziata dalla commissione il 9.03.11</i>	GR	F-S		
Pdl n. 56	l.r. 15 del 2.05.11	Modifica alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)" Esame iniziato il 19.04.2011  <i>Licenziata dalla commissione il 19.04.11</i>	GR	S		
Pdl n. 74	l.r. 25 del 29.06.11	Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010. Esame iniziato il 09.06.2011  <i>Licenziata dalla commissione il 16.06.11</i>	GR	S		
Pdl n. 75	l.r. 26 del 29.06.11	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 – Prima variazione Esame iniziato il 31.05.2011  <i>Licenziata dalla commissione il 31.05.11</i>	GR	F-S		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "X" se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto

<b>Tipo di atto e n. <sup>1</sup></b>	<b>Diventata<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultaz.<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Pdl n. 83	l.r. 32 del 5.07.11	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013. Assestamento. Esame iniziato il 14.07.2011  <i>Licenziata dalla commissione il 14.07.11</i>	GR	F- S		
Pdl n. 98	l.r. 44 del 21.09.11	Disposizioni per il sostegno ed il rilancio dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto "Giovani sì". Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011)" Esame iniziato il 08.09.2011  <i>Licenziata dalla commissione l'8.09.11</i>	GR	F-S		
Pdl n. 99	l.r. 45 del 21.09.11	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013 –Seconda variazione Esame iniziato il 08.09.2011  <i>Licenziata dalla commissione l'8.09.11</i>	GR	F-S		
Pdl n.108	l.r. 47 del 04.10.11	Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2011) Esame iniziato il 22.09.11  <i>Licenziata dalle commissioni I e III il 22.09.11</i>	GR	F-S		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "X" se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto

Tipo di atto e n. <sup>1</sup>	Diventata <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultaz. <sup>5</sup>	Note <sup>6</sup>
Pdl n.111	l.r. 54 del 28.10.11	Ratifica dell'intesa fra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente acque umbre-toscane (EAUT) Esame iniziato il 18.10.2011  <i>Licenziata dalle commissioni I, II e VI il 20.10.2011</i>	GR	F- S		Informativa in II commissione Approvazione di due odg (maggioranza e minoranza) presentati in Aula
Pdl n.114	l.r. 61 del 28.11.11	Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre) Esame iniziato il 17. 11.2011  <i>Licenziata dalla commissione il 17.11.2011</i>	GR	F-S		Approvazione di un odg in Aula
Pdl n.115	l.r. 62 del 8.11.11	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013- Terza variazione Esame iniziato il 17.11.2011  <i>Licenziata dalla commissione il 17.11.2011</i>	GR			
Pdl n. 95	l.r. 68 del 28.12.11	Norme sul sistema delle autonomie locali Esame iniziato l'8.09.2011.  <i>Licenziata dalla commissione il 15.12.11</i>	GR	F-S	X	Informativa in commissione con approvazione di una proposta di risoluzione

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "X" se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto

<b>Tipo di atto e n.</b> <sup>1</sup>	<b>Diventata</b> <sup>2</sup>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa</b> <sup>3</sup>	<b>Modifiche</b> <sup>4</sup>	<b>Consultaz.</b> <sup>5</sup>	<b>Note</b> <sup>6</sup>
Pdl n.122	l.r. 66 del 7.12.11	Legge finanziaria per l'anno 2012 Esame iniziato il 13.12.2011  <i>Licenziata dalla commissione il 15.12.2011</i>	GR	F-S		Informativa in Aula con approvazione di una Risoluzione Approvazione di una proposta di risoluzione da parte della commissione
Pdl n.123	l.r. 67 del 7.12.11	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 Esame iniziato il 13.12.2011  <i>Licenziata dalla commissione il 15.12.2011</i>	GR	F-S		Informativa in Aula

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "X" se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto

**PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO”**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PARERE SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO (ai sensi dell’art. 42 dello Statuto)**

<b>Tipo di atto e n. <sup>1</sup></b>	<b>Diventata<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Del. GR 1092/2010	6/R del 14.02.2011	Modifiche al regolamento emanato con DPGR 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”).	GR			Parere favorevole
Del. GR 400/11	24/R del 23.06.2011	Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione.	GR			Parere favorevole con osservazioni
Del GR 473/11	29/R del 18.07.2011	Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)	GR			Parere favorevole

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una “X” se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto

**PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA I COMMISSIONE “AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO”**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

<b>Tipo di atto e n. <sup>1</sup></b>	<b>Diventata<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultaz.<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Pdd n. 37	Del. GR. 401/11	Dismissione di partecipazioni azionarie. Approvazione dello schema di delibera al fine dell'acquisizione del parere ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 20/2008  <i>Licenziata dalla Commissione il 22.02.2011</i>	GR	F-S		
Pdd n. 47	Del. CR 75/10	Irpet. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2009  <i>Licenziata dalla commissione il 19.10.2010</i>	GR	F-S		
Pdd n. 88 e 106	Del. CR 20/11	Legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET). Approvazione del bilancio previsionale economico e del programma di attività per l'esercizio 2011.  <i>Licenziata dalla Commissione il 29.03.2011</i>	GR	F-S		Unificazione testi pdd n. 88 e 106
Pdd n. 128	Del. CR 26/11	Enti dipendenti della Regione Toscana che svolgono funzioni di consulenza per la Giunta e per il Consiglio: disposizioni in materia di destinazione degli utili d'esercizio ai sensi dell'art. 7 comma 5 della l.r. 29.12.2010 n. 65 – Legge finanziaria per l'anno 2011.  <i>Licenziata dalla Commissione il 03.05.2011</i>	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una “X” se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto

Tipo di atto e n. <sup>1</sup>	Diventata <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultaz. <sup>5</sup>	Note <sup>6</sup>
Pdd n. 145	Del. CR 60/11	Integrazione del sistema aeroportuale toscano: indirizzi per la partecipazione della Regione Toscana al capitale sociale delle società aeroportuali.  <i>Licenziata dalle Commissioni I e VII il 30.09.2011</i>	GR	F-S		
Pdd n. 123	Del. CR 23/11	Criteri per la concessione delle risorse regionali ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 7, della legge regionale n. 37 del 2008 "Riordino delle Comunità montane. Richiesta di parere al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 113 della legge regionale n. 65 del 2010.  <i>Licenziata dalla Commissione il 07.04.2011</i>	GR	F-S		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "X" se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SECONDA COMMISSIONE “AGRICOLTURA”**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI LEGGE**

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>NOTE<sup>6</sup></b>
Pdl 19	l.r. 50 del 6.10.2010	Disciplina dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)  <i>Approvata dalla Commissione il 14.09.2010</i>	CR	F e S		
Pdl 20	l.r. 58 del 17.11.2010	Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)  <i>Approvata dalla Commissione il 3.11.2010</i>	GR	F e S		
Pdl 62	l.r. 11 del 21.03.2011	Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)  <i>Approvata dalle Commissioni il 8.03.2011</i>	CR	F e S	X* * (sulla pdd 85)	Congiunta con III e VI Commissione Nella pdl è confluita la pdd 85 e parte della pdl 48 odg collegato n. 24 del 15.03.2011

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una “x” se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdl 107	l.r. 64 del 29.11.2011	Disciplina del servizio fitosanitario regionale <i>Approvata dalle Commissioni il 16.11.2011</i>	GR	F e S		Congiunta con IV Commissione Inform. ex art. 48 St. svolta in Consiglio
Pdl 110	l.r. 56 del 4.11.2011	Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”) <i>Approvata dalle Commissioni il 20.10.2011</i>	CR	F e S		Congiunta con III e VI Commissione
Pdl 111	l.r. 54 del 2.11.2011	Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente acque umbre - toscane (EAUT) <i>Approvata dalle Commissioni il 25.10.211</i>	GR	F		Congiunta con I e VI Commissione Comunicazione preliminare svolta in Commissione il 21.09.2011 odg collegato n. 120 del 25.10.2011

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una “x” se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SECONDA COMMISSIONE “AGRICOLTURA”  
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI REGOLAMENTO (Parere Regolamenti art. 42 dello statuto)**

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>NOTE<sup>6</sup></b>
Del. GR 670 del 19.07.10	48/R del 12.08.2010	Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)  <i>Parere espresso il 21.07.2010</i>	GR			
Del. GR 965 del 15.11.10	5/R del 10.02.2011	Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")  <i>Parere espresso il 15.12.2010</i>	GR			
Del GR 429 del 23.05.11	33/R del 26.07.2011	Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)  <i>Parere espresso il 28.06.2011</i>	GR	S	X	Osservazione recepite quasi totalmente

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una “x” se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SECONDA COMMISSIONE "AGRICOLTURA"**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>NOTE<sup>6</sup></b>
Pdd 48	del. c.r. 71 del 12.10.2010	Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 2 (Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale "ARSIA"). Rendiconto generale 2009  <i>Approvata dalla Commissione il 6.10.2010</i>	GR	F		
Pdd 66	del. c.r. 81 del 20.11.2010	Bilancio di esercizio 2009 dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)  <i>Approvata dalla Commissione il 3.11.2010</i>	GR	F		
Pdd 80	del. c.r. 80 del 21.12.2010	Conferme e adeguamenti, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 bis, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi superiori a trenta giorni previsti in atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale  <i>Approvata dalla Commissione il 15.12.2010</i>	GR	F		
Pdd 75	del. c.r. 3 del 18.01.2011	Legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese) - Bilancio consuntivo 2009  <i>Approvata dalla Commissione il 15.12.2010</i>	GR	F		Risoluzione n. 32 collegata
Pdd 76		LR 27 luglio 1995, n. 83 "Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese" - Relazione previsionale e programmatica anno 2010. Approvazione	GR			Trasformata in parere

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
		<i>Parere espresso dalla Commissione il 15.12.2010</i>				
Pdd 77	del. c.r. 4 del 18.01.2011	Bilancio di previsione per l'anno 2010 dell'Azienda regionale agricola di Alberese. Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto <i>Approvata dalla Commissione il 15.12.2010</i>	GR	F		
Pdd 107	del. c.r. 35 del 8.06.2011	Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) - Designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) in ambiente marino ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e aggiornamento dell'allegato D <i>Approvata dalle Commissioni il 31.05.2011</i>	GR	F		Congiunta con VI Commissione
Pdd 127	del. c.r. 34 del 8.06.2011	Bilancio di previsione per l'anno 2011 dell'Azienda regionale agricola di Alberese. Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5 dello Statuto <i>Approvata dalla Commissione il 31.05.2011</i>	GR	F		
Pdd 129	del. c.r. 25 del 27.04.2011 1	Bilancio di previsione per l'anno 2011 dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA). Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto <i>Approvata dalla Commissione il 19.04.2011</i>	GR	F		
Pdd 131	del. c.r. 28 del 11.05.2011 1	Legge regionale 31 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), articolo 21. Bilancio finale di esercizio dell'ex Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) <i>Approvata dalla Commissione il 3.05.2011</i>	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>1</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>1</sup> Indicare se GR o CR

<sup>1</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>1</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>1</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdd 162 Pdd 168	del. c.r. 68 del 26.10.201 1	Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio") <i>Testo unificato pdd 162 e 168</i>  <i>Approvata dalle Commissioni il 20.10.2011</i>	GR	F e S		Congiunta con VI Commissione
Pdd 181	del. c.r. 81 del 22.12.201 1	Bilancio di esercizio 2010 dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA)  <i>Approvata dalla Commissione il 14.12.2011</i>	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA III COMMISSIONE “SVILUPPO ECONOMICO”**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI LEGGE**

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Pdl 45	l.r. n. 4 del 10/2/2011	Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009 n. 16 (Cittadinanza di genere)	GR	F-S		Congiunta I
Pdl 46	l.r. n. 18 del 6/5/2011	Norme in materia di panificazione	GR	F-S	X	Congiunta V Informativa ex art. 48 Statuto svolta in aula il 15/9/2010
Pdl 52	l.r. n. 20 del 30/5/2011	Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituzioni e attività culturali)	GR	F-S	X	Congiunta V
Pdl 62	l.r. n.11 del 21/3/2011	Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio)	CR	F-S		Congiunta II e VI Il testo di legge riassume la pdd 85 Ordine del giorno n. 24 CR del 15/3/2011
Pdl 73	l.r. n. 28 del 11/7/2011	Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile)	GR	F-S	X	Congiunta V
Pdl 81	l.r. n. 63 del 28/11/2011	Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)	CR	F-S	X	

1 Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

2 Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

3 Indicare se GR o CR.

4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

5 Contrassegnare con una "X" se svolte.

6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Pdl 94	l.r. n. 52 del 19/10/2011	Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano regionale di azione ambientale), alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) e alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio).	GR	F-S		Congiunta VI
Pdl 108	l.r. n. 47 del 4/10/2011	Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2011)	GR	F-S		Congiunta I
Pdl 110	l.r. 56 del 4/11/2011	Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio")	CR	F-S		Congiunta II e VI

1 Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

2 Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

3 Indicare se GR o CR.

4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

5 Contrassegnare con una "X" se svolte.

6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA III COMMISSIONE "SVILUPPO ECONOMICO"**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI REGOLAMENTO**

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Delib. GR n. 993 del 22/11/2010.	dpgr 3/R del 5/1/2011	Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n.18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n.42").	GR			Espresso parere il 2/12/2010
Delib. GR n. 170 del 21/3/2011	dpgr 21/R del 6/6/2011	Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali". Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti).	GR	S		Espresso parere il 4/5/2011 con raccomandazioni
Delib. GR n. 711 del 1/8/2011,	dpgr 42/R del 16/9/2011	Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile, femminile e dei lavoratori già destinatari di ammortizzatori sociali)	GR			Espresso parere il 7/9/2011
Delib. GR n. 1104 del 5/12/2011	dpgr 70/R del 28/12/2011	Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001,n.18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo l.r. 23 marzo 2000, n.42).	GR			Espresso parere il 14/12/2011

1 Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

2 Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

3 Indicare se GR o CR.

4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

5 Contrassegnare con una "X" se svolte.

6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA III COMMISSIONE “SVILUPPO ECONOMICO”**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) – DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Pdd 44	Del n.64 del 15/9/2010	Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell’Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”), articolo 7. Approvazione bilancio di esercizio 2009 APET – Toscana Promozione.	GR	F-S		
Pdd 71	Del n. 84 del 23/11/2010	L.R. 10/2008 (Discipline delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana) Determinazioni linee di indirizzo anno 2010.	GR	F-S		
Pdd 85	Riconfluita nella pdl 62 (l.r. 11 del 21/3/2011)	Prima individuazione delle aree non idonee, di cui al d.m. 10 settembre 2010 (Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione di impianti fotovoltaici a terra	GR	F-S	X	Cong II e VI
Pdd 92	Del n. 16 del 1/3/2011	Deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2007 n. 66 (Piano regionale dello sviluppo economico PRSE 2007-2010). Integrazioni.	GR	F		
Pdd 104	Del. n. 18 del 15/3/2011	Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto. Agenzia di promozione economica della Toscana (APET) – Toscana Promozione. Bilancio preventivo economico per l’anno 2011.	GR	F		
Pdd 130	Del n. 46 del 6/7/2011	Legge regionale 27 aprile 2009, n. 20 (Disposizioni in materia di ricerca e innovazione); approvazione Atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015.	GR	F-S	X	Congiunta V

1 Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi...)

2 Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.

3 Indicare se GR o CR.

4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

5 Contrassegnare con una “X” se svolte.

6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	Note <sup>6</sup>
Pdd 141	Del n. 58 del 27/9/2011	Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) articolo 4, comma 1. Procedure per la definizione dell'elenco delle località turistiche e città d'arte ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno.	GR	F-S		Audizioni del 21/7/2011
Pdd 150	Del n. 57 del 27/9/2011	Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET"), articolo 7. Approvazione bilancio di esercizio 2010 dell'APET – Toscana Promozione.	GR	F		
Pdd 162-pdd 168 testo unificato	Del n.68 del 26/10/2011	Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio")	GR	F-S		
Pdd 165	Del n. 63 del 25/10/2011	Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 10 (Disciplina delle strade della ceramica, della terracotta e del gesso in Toscana). Determinazione linee di indirizzo anno 2011..	GR	F-S		

1 Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi....)

2 Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

3 Indicare se GR o CR.

4 Indicare se formali (F) o sostanziali (S).

5 Contrassegnare con una "X" se svolte.

6 Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA IV COMMISSIONE “SANITÀ E POLITICHE SOCIALI”  
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI LEGGE (escluso secondari e alcune PDL in congiunta non prevalenti per la IV)**

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>NOTE<sup>6</sup></b>
Pdl 22	49 del 20/09/2010	Modifiche alla legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).	GR Ass. Allocca		Audizioni svolte dalla commissione precedentemente all'assegnazione dell'atto	La proposta non è stata assegnata alla commissione ma direttamente all'aula per motivi di urgenza
Pdl 47	l.r. 67 del 30/12/2010	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)	GR Ass. Scaramuccia	(F e S)		
Pdl 39	l.r. 70 del 30/12/2010	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio, n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 22 maggio 2001 n.25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza-urgenza.	GR Ass. Scaramuccia	(F e S)	X	Introdotta clausola valutativa
Pdl 53	l.r.16 del 3/05/2011	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).	GR Ass. Scaramuccia	(F e S)	X	53 PDL
Pdl 77	l.r. 23 del 14/06/2011	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)	GR Ass. Allocca, Scaramuccia	(F)		
Pdl 106	l.r. 65 del 29/11/2011	Modifiche alla l.r. n. 16 del 25.02.2000, (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).	GR Ass. Scaramuccia	(F)		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA IV COMMISSIONE “SANITÀ E POLITICHE SOCIALI”**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI REGOLAMENTO (Parere Regolamenti art. 42 dello statuto -Anno 2011)**

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Osservazioni<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>NOTE<sup>6</sup></b>
Del GR 1011 del 29/11/2010	Del. GR 1097 del 20/12/2010	<i>Regolamento di attuazione della Legge regionale 5 agosto 2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Approvazione ai fini dell'acquisizione dei pareri previsti dallo Statuto</i>	GR	(S)		Osservazioni Accolte
Del GR 1126 del 28/12/2010	DPGR 13/R del 05/04/2011	Regolamento di attuazione dell'art. 4 ter della L.R. 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e cadaveri”	GR	NO		
Del GR 125 del 10/03/2011	Decreto non emanato	Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per gestione dell'anagrafe canina, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo")	GR	(S)		Osservazioni Accolte nella successiva delibera GR 627 del 18/07/2011
Del. GR 318 del 02/05/2011	DPGR 29/R del 18/07/2011	Modifiche al Regolamento di attuazione della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere ex articolo 42, comma 2 dello Statuto.	GR	NO		
Del. GR 320 del 20/05/2011	DPGR 31/R del 18/07/2011	Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”).	G.R	(S)		Osservazioni parzialmente accolte Cong V e IV

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una “x” se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Osservazioni <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Del GR 627 del 18/07/2011	DPGR 38/R del 04/08/2011	Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per gestione dell'anagrafe canina, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo")	GR	(S)		Osservazioni non accolte (il regolamento emanato comprende le osservazioni del precedente parere ma non le ultime)
Del GR 709 del 01/08/2011	DPGR 51/R del 18/10/2011	Modifiche al regolamento emanato con D.P.GR 25 ottobre 2006, n. 49/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006, n. 9). Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'articolo 42, comma 2 dello Statuto.	GR	(S)		Osservazioni accolte
Del GR 1001 del 21/11/2011	DPGR 1/R del 04/01/2012	Regolamento di attuazione dell'art. 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) in materia di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza. Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere ex art. 42, comma 2 dello Statuto	GR	(S)		Osservazioni accolte

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA IV COMMISSIONE “SANITÀ E POLITICHE SOCIALI”  
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE** (escluso secondari, nomine e congiunti non prevalenti per la IV)

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>NOTE<sup>6</sup></b>
Pdd 160	Del CR n 73 del 22/11/2011	Approvazione Statuto Fondazione Monasterio ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 85/2009	G.R. Ass.Scaramuccia	(F) Riferito al testo delibera		Approvata risoluzione allegata in commissione e in aula

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una “x” se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di Indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA V COMMISSIONE “ISTRUZIONE, FORMAZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI”**

**ANNO 2010 (Nel 2010 la Commissione non ha trattato proposte di legge)**

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

<b>N. e tipo di atto</b>	<b>Diventato</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Modifiche</b>	<b>Consultazioni</b>	<b>Note</b>
Pdd 42	Del. n. 62 del 28/07/2010	Approvazione bilancio previsione 2010 Azienda regionale DSU Toscana. Richiesta parere al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 37, comma 2, dello statuto.  <i>Approvata dalla Commissione il 21/07/2010</i>	GR	F - S		
Pdd 49	Del. n. 66 del 15/09/2010	L.R. 75/1984 - Contributo alla Fondazione Toscana Spettacolo per la realizzazione del programma di attività anno  <i>Approvata dalla Commissione il 08/09/2010</i>	GR	F - S		
Pdd 50	Del. n. 67 del 15/09/2010	L.R. 75/1984. Contributo alla Fondazione Orchestra Regionale Toscana per la realizzazione del programma di attività anno 2010  <i>Approvata dalla Commissione il 08/09/2010</i>	GR	F - S		
Pdd 55	Del. n. 73 del 12/10/2010	L.R. 42/2008 art. 2 - Integrazione contributo specifico 2010 alla Fondazione Sistema Toscana a seguito della fusione per incorporazione di Fondazione Mediateca Regionale Toscana.  <i>Approvata dalla Commissione il 06/10/2010</i>	GR	F - S		
Del. GR n. 564 del 31/05/2010	DPGR n. 45/R del 03/08/2010	Deliberazione Giunta regionale 564 del 31/05/2010 - Modifiche al regolamento di attuazione dell'articolo 6 (Interventi per la produzione e diffusione di lungometraggi o cortometraggi cinematografici, nonché di opere audiovisive assimilate) della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (legge finanziaria per l'anno 2009).  <i>Parere espresso dalla Commissione il 23/06/2010</i>	GR			

N. e tipo di atto	Diventato	Oggetto	Iniziativa	Modifiche	Consultazioni	Note
Del. GR n. 901 del 25/10/2010	DPGR n. 2/R del 05/01/2011	<p data-bbox="562 260 1375 467">Deliberazione della Giunta regionale n. 901 del 25 ottobre 2010. Modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro"), in materia di diritto allo studio universitario.</p> <p data-bbox="562 499 1375 531"><i>Parere espresso dalla Commissione il 17/11/2010</i></p>	GR			

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA V COMMISSIONE “ISTRUZIONE, FORMAZIONE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI”  
ANNO 2011**

**PROPOSTE DI LEGGE E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

<b>N. e tipo di atto</b>	<b>Diventato</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Modifiche</b>	<b>Consultazioni</b>	<b>Note</b>
Pdl 46	l.r. 18 del 06/05/2011	Norme in materia di panificazione  <i>Approvata dalle Commissioni il 20/04/2011</i>	GR	F - S	X	Congiunta con III Commissione
Pdl 52	l.r. 20 del 30/05/2011	Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituzioni e attività culturali).  <i>Approvata dalle Commissioni il 18/05/2011</i>	GR	F - S	X	Congiunta con III Commissione
Pdl 71	l.r. 14 del 02/05/2011	Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli).  <i>Approvata dalla Commissione il 14/04/2011</i>	CR	F - S		
Pdl 73	l.r. 28 dell'11/07/2011	Modifiche alla l.r. 29 aprile 2008 n. 21 (promozione dell'imprenditoria giovanile)  <i>Approvata dalla Commissione il 28/06/2011</i>	GR	F - S	X	
Pdl 80	l.r. 34 del 28/07/2011	Parlamento regionale degli studenti della Toscana  <i>Approvata dalla Commissione il 14/07/2011</i>	CR	F - S		
Pdl 82	l.r. 48 del 05/10/2011	Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni)  <i>Approvata dalla Commissione il 15/09/2011</i>	CR	F - S		
Pdl 101	l.r. 46 del 21/09/2011	Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre  <i>Approvata dalla Commissione il 07/09/2011</i>	GR	F - S		

<b>N. e tipo di atto</b>	<b>Diventato</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa</b>	<b>Modifiche</b>	<b>Consultazioni</b>	<b>Note</b>
Pdd 130	Del. n. 46 del 06/07/2011	Atto di indirizzo pluriennale in materia di ricerca e innovazione 2011-2015 (art. 6 l.r. 20/2009). Approvazione.  <i>Approvata dalla Commissione il 15/06/2011</i>	GR	F - S	X	Congiunta con III Commissione
Pdd 146	Del. n. 59 del 27/09/2011	L.R. 31 dicembre 1984 n. 75 e successive modificazioni. Contributo alle Fondazioni Orchestra Regionale Toscana e Toscana Spettacolo per la realizzazione di programmi di attività per l'anno 2011.  <i>Approvata dalla Commissione il 15/09/2011</i>	GR	F - S		
Pdd 171	Del. n. 75 del 22/11/2011	L.R. 42/2008 art. 2. Contributo anno 2011 a favore di Fondazione Sistema Toscana per la realizzazione del programma di attività  <i>Approvata dalla Commissione il 16/11/2011</i>	GR	F - S		
Del. GR n. 166 del 21/03/2011	Del. GR n. 330 del 09/05/2011	Deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2011, n.166. Art. 7, comma 2, della legge regionale 38/2002. Approvazione schema di statuto della "Fondazione Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema."  <i>Parere espresso dalla Commissione il 04/05/2011</i>	GR			
Del. GR n. 184 del 28/03/2011	Del. GR n. 233 dell'11/04/2011	Deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 184. Fondazione Toscana Spettacolo. Approvazione schema di modifica dello Statuto e trasmissione al Consiglio regionale per acquisizione del parere di cui all'art. 8, comma 2 della l.r. 20/2008  <i>Parere espresso dalla Commissione il 06/04/2011</i>	GR			
Del. GR n. 320 del 02/05/2011	D.P.G.R. 18 luglio 2011, n.31/R	Deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2011, n. 320 Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n.28 "Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing"). Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42 dello Statuto  <i>Parere espresso dalla Commissione il 01/06/2011</i>	GR			Congiunta con IV Commissione
Del. GR n.	D.P.G.R. 6	Deliberazione della Giunta regionale n. 1147 del 28/12/2010.	GR		X	

N. e tipo di atto	Diventato	Oggetto	Iniziativa	Modifiche	Consultazioni	Note
1147 del 28/12/2010	giugno 2011, n. 22/R	Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali  <i>Parere espresso dalla Commissione il 15/02/2011</i>				

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE “TERRITORIO E AMBIENTE”**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI LEGGE**

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>NOTE<sup>6</sup></b>
Pdl 2		Norme per l'ampliamento del Parco regionale della Maremma. Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi)  <i>Licenziata dalla commissione 13 luglio 2011</i>	popolare		X	Parere contrario della commissione e dell'Aula Odg collegato n. 51 del 20 luglio 2011
Pdl 3		Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)	popolare			Andata in Aula ai sensi art. 120 regolamento interno. Parere contrario dell'Aula che ha esaminato la proposta di legge il 27.07.2011. Tutti i Gruppi consiliari si sono astenuti, pertanto, la Pdl in esame è stata respinta.
Pdl 42		Opere pubbliche di interesse strategico regionale  <i>Licenziata dalle commissioni 25 luglio 2011</i>	GR	F e S	X	Congiunta con 7 <sup>^</sup> Commissione

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n.ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St. se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdl 62	l.r. 11 del 21.03.2011	Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).  <i>Licenziata dalle commissioni 18 febbraio 2011</i>	CR GR	F e S	X	Congiunta con 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> Commissione La legge assorbe e ricomprensive la pdd 85 odg collegato n. 24 del 15 marzo 2011
Pdl 67	l.r. 12 del 01.04.2011	Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.  <i>Licenziata dalla commissione 29 marzo 2011</i>	GR	F e S		La Pdl prevedeva la propria abrogazione qualora fosse stato prorogato il termine di soppressione delle ATO; la proroga è avvenuta e pertanto la legge è stata abrogata il giorno stesso della sua entrata in vigore.
Pdl 70	l.r. 49 del 06.10.2011	Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione  <i>Licenziata dalla commissione 20 settembre 2011</i>	GR	F e S	X	Inform. ex art. 48 St. svolta il 15.06.2010 in Aula odg n. 114 del 27 settembre 2011 collegato alla legge approvata in Aula

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n.ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St. se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdl 85	l.r. 39 del 05.08.2011	Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88  <i>Licenziata dalla commissione 18 luglio 2011</i>	GR	F e S	X	Inform. ex art. 48 St. svolta il 28.07.2010 in Aula
Pdl 88	l.r. 36 del 02.08.2011	Modifiche all'articolo 62 della Legge Regionale 3 Gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio)  <i>Licenziata dalla commissione 18 luglio 2011</i>	GR	F	X	
Pdl 89		Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010 n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2011)	GR			Ritirata e sostituita dalla pdl n. 96
Pdl 90	l.r. 40 del 05.08.2011	Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n.47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).  <i>Licenziata dalla commissione 25 luglio 2011</i>	GR	F e S	X	
Pdl 91	l.r. 41 del 05.08.2011	Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)  <i>Licenziata dalla commissione 25 luglio 2011</i>	GR	F e S		Inform. ex art. 48 St. svolta il 01.03.2011 e il 15.03.2011 in Aula con mozione collegata n. 194

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n.ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St. se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdl 93	l.r. 50 del 10.10.2011	Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 , n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e alla legge regionale 28 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)  <i>Licenziata dalla commissione 15 settembre 2011</i>	GR	F e S		Inform. ex art. 48 St. svolta il 01.03.2011 in Aula
Pdl 94	l.r. 52 del 19.10.2011	Norme in materia di programmazione integrata ambientale  <i>Licenziata dalle commissioni 5 ottobre 2011</i>	GR	F e S		Congiunta con 3 <sup>a</sup> Commissione
Pdl 96	l.r. 37 del 02.08.2011	Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre 2010 n. 65 (legge finanziaria per l'anno 2011)  <i>Licenziata dalla commissione 18 luglio 2011</i>	GR	F		
Pdl 110	l.r. 56 del 04.11.2011	Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio")  <i>Licenziata dalle commissioni 20 ottobre 2011</i>	CR	F e S		Congiunta con 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> Commissione
Pdl 111	l.r. 54 del 28.10.2011	Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente Acque Umbre - Toscane (EAUT)  <i>Licenziata dalle commissioni 20 ottobre 2011</i>	GR	F e S		Congiunta con 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> Commissione Odg collegato n. 120 del 25 ottobre 2011

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n.ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdl 124	l.r. 69 del 28.12.2011	Istituzione della autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007.  <i>Licenziata dalla commissione 19 dicembre 2011</i>	GR	F e S	X	Inform. ex art. 48 St. svolta in Aula il 18.10.2011 con risoluzione collegata n. 89

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>1</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n.ro e data

<sup>1</sup> Indicare se GR o CR

<sup>1</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>1</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>1</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE "TERRITORIO E AMBIENTE"  
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI REGOLAMENTO**

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>NOTE<sup>6</sup></b>
Del. GR 965 del 15.11.2010	5/R del 10.02.2011	Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento")  <i>Parere espresso il 15.12.2010</i>	GR			Parere congiunto con 2 <sup>^</sup> Commissione
Del. GR 221 del 4.04.2011	53/R del 25.10.2011	Regolamento di attuazione dell'art. 62 della l.r. n. 1/2005 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.  <i>Parere espresso il 15.09.2011</i>	GR	SI		accolte

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO DEGLI ATTI TRATTATI DALLA SESTA COMMISSIONE "TERRITORIO E AMBIENTE"  
ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

<b>N. e tipo di atto<sup>1</sup></b>	<b>Diventato<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>NOTE<sup>6</sup></b>
Pdd 33	del. CR n. 63 del 28.07.2010	Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5 dello Statuto. Bilancio preventivo economico 2010 dell'ente Parco regionale della Maremma.  Approvata dalla Commissione il 15.07.2010	GR	F		
Pdd 43	del. CR n.79 del 26.10.2010	Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio). Conto consuntivo 2008 dell'Ente parco regionale delle Alpi Apuane. Approvazione.  Approvata dalla Commissione il 19.10.2010	GR	F		
Pdd 46	del. CR n. 70 del 28.09.2010	Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi). Conto consuntivo 2009 dell'Ente parco regionale della Maremma. Approvazione.  Approvata dalla Commissione il 16.09.2010	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdd 54	del. CR n. 74 del 12/10/2010	Ratifica dell'accordo di pianificazione per approvazione della variante al piano strutturale per la realizzazione del sistema delle attrezzature della portualità turistica e della filiera nautica del Comune di Portoferraio e per l'implementazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) ed in particolare del master plan "la rete dei porti toscani"  Approvata dalla Commissione il 07.10.2010	GR	F		
Pdd 56	del. CR n. 80 del 26/10/2010	Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), articolo 11, comma 1 - Approvazione programma di intervento finanziario per l'anno 2010.  Approvata dalla Commissione il 19.10.2010	GR	F		
Pdd 57	del. CR n.83 del 09.11.2010	Approvazione del bilancio di esercizio 2009 del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.  Approvata dalla Commissione il 04.11.2010	GR	F e S		
Pdd 61	del. CR n. 87 del 07.12.2010	Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane. Comitato di gestione provvisoria. Designazione di un componente.  Approvata dalla Commissione il 02.12.2010	Presidente CR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdd 62	del. CR n. 82 del 09.11.2010	Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5 dello Statuto. Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012 dell'ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. <i>Approvata dalla Commissione il 04.11.2010</i>	GR	F		
Pdd 83	del. CR n. 91 del 22.12.2010	Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia). Programma annuale di ripartizione dei contributi a favore delle associazioni speleologiche ai sensi degli art. 6,7, 8 e 9. <i>Approvata dalla Commissione il 15.12.2010</i>	GR	F		
Pdd 85	vedi nota	Prima individuazione delle aree non idonee, di cui al D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), alla installazione di impianti fotovoltaici a terra.	GR	F e S	X	Congiunta con 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> Commissione Riassorbita insieme alla pdl 62 nella l.r. 11 del 21.03.2011
Pdd 89	del. CR n. 12 del 15.02.2011	Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio). Conto consuntivo 2009 dell'Ente parco regionale delle Alpi Apuane. Approvazione. <i>Approvata dalla Commissione il 08.02.2011</i>	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdd 90	del. CR n. 13 del 15.02.2011	Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5 dello Statuto. Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012 dell'ente Parco regionale delle Alpi Apuane.  <i>Approvata dalla Commissione il 08.02.2011</i>	GR	F		
Pdd 91	del. CR n. 14 del 15.02.2011	Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi). Conto consuntivo 2009 dell'Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Approvazione.  <i>Approvata dalla Commissione il 08.02.2011</i>	GR	F		
Pdd 93	del. CR n. 6 del 02.02.2011	Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Approvazione del bilancio di esercizio 2009.  <i>Approvata dalla Commissione il 26.01.2011</i>	GR	F		
Pdd 94	del. CR n. 7 del 02.02.2011	Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5 dello Statuto. Bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010-2012 del Consorzio – LAMMA.  <i>Approvata dalla Commissione il 26.01.2011</i>	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdd 95	del. CR n. 8 del 02.02.2011	Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5 dello Statuto. Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 del Consorzio – LAMMA.  <i>Approvata dalla Commissione il 26.01.2011</i>	GR	F		
Pdd 107	del. CR n. 35 del 08.06.2011	Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 – Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) - Designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) in ambiente marino ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e aggiornamento dell'allegato D  <i>Approvata dalle Commissioni il 31.05.2011</i>	GR	F		Congiunta con 2 <sup>a</sup> Commissione
Pdd 111	del. CR n. 42 del 21.06.2011	Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Collegio dei revisori. Nomina dei componenti e individuazione del presidente.  <i>Approvata dalla Commissione il 21.06.2011</i>	Presidente CR	S		
Pdd 115	del. CR n.86 del 22.12.2011	Parco museo delle miniere dell'Amiata. Comitato di gestione provvisoria. Sostituzione di un componente.  <i>Approvata dalla Commissione il 15.12.2011</i>	Presidente CR	F		
Pdd 126	del. CR n. 38 del 08.06.2011	Autorità di bacino interregionale del Fiume Fiora. Comitato istituzionale. Nomina di un componente.	Presidente CR	S		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
		<i>Approvata dalla Commissione il 26.05.2011</i>				
Pdd 136	del. CR n. 43 del 21.06.2011	Approvazione del bilancio di esercizio 2010 del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.  <i>Approvata dalla Commissione il 09.06.2011</i>	GR	F		
Pdd 139	del. CR n. 44 del 21.06.2011	Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (A.R.R.R. S.p.A.). Collegio sindacale. Nomina dei componenti e individuazione del presidente.  <i>Approvata dalla Commissione il 21.06.2011</i>	Presidente CR			
Pdd 140	del. CR n. 45 del 21.06.2011	Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. (A.R.R.R. S.p.A.). Consiglio di amministrazione. Nomina dei componenti e individuazione del presidente.  <i>Approvata dalla Commissione il 21.06.2011</i>	Presidente CR			
Pdd 149	del. CR n. 56 del 13.09.2011	Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5 dello Statuto. Bilancio di previsione 2011 dell'Ente Parco regionale della Maremma.  <i>Approvata dalla Commissione il 07.09.2011</i>	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>1</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>1</sup> Indicare se GR o CR

<sup>1</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>1</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>1</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdd 156	del. CR n. 67 del 25.10.2011	Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT). Approvazione del bilancio di esercizio 2010.  <i>Approvata dalla Commissione il 13.10.2011</i>	GR	F		
Pdd 157	del. CR n. 66 del 25.10.2011	Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5 dello Statuto: Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) – Bilancio preventivo economico annuale 2011 e pluriennale 2011-2013  <i>Approvata dalle Commissioni il 13.10.2011</i>	GR	F		Congiunta con 4 <sup>^</sup> Commissione
Pdd 159	del. CR n. 62 del 12.10.2011	Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 25 gennaio 2005 (Programma degli interventi per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela delle risorse idriche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 58 “Legge finanziaria per l’anno 2004”). Rimodulazione delle risorse per interventi urgenti nel territorio dell’ambito territoriale ottimale (ATO) n. 5.  <i>Approvata dalla Commissione il 29.09.2011</i>	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una “x” se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest’ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdd 162	del. CR n. 68 del 26.10.2011	Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio")  <i>Approvata dalle Commissioni il 20.10.2011</i>	GR	F e S		Congiunta con 2 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup> Commissione La deliberazione CR n. 68 del 26.10.2011 è il testo unificato delle proposte di deliberazione n. 162 e n.168
Pdd 163	del. CR n. 70 del 08.11.2011	Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5 dello Statuto. Bilancio di previsione 2011 dell'ente Parco regionale delle Alpi Apuane.  <i>Approvata dalla Commissione il 27.10.2011</i>	GR	F e S		
Pdd 164	del CR n. 71 del 08.11.2011	Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5 dello Statuto. Bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013 dell'ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.  <i>Approvata dalla Commissione il 27.10.2011</i>	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdd 168	del. CR n. 68 del 26.10.2011	Individuazione delle zone e delle aree non idonee ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005 n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio")  <i>Approvata dalle Commissioni il 20.10.2011</i>	GR	F e S		Congiunta con 2 <sup>^</sup> e 3 <sup>^</sup> Commissione La deliberazione CR n. 68 del 26.10.2011 è il testo unificato delle proposte di deliberazione n. 162 e n.168
Pdd 176	del. CR n. 83 del 22.12.2011	Legge regionale 2 aprile 1984, n. 20 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia). Programma annuale di ripartizione dei contributi a favore delle associazioni speleologiche ai sensi degli art. 6, 7, 8 e 9.  <i>Approvata dalla Commissione il 15.12.2011</i>	GR	F		
Pdd 177	del. CR n. 87 del 22.12.2011	Ente Parco regionale della Maremma. Sostituzione di un componente del Consiglio direttivo.  <i>Approvata dalla Commissione il 15.12.2011</i>	Presidente CR			

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

N. e tipo di atto <sup>1</sup>	Diventato <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	NOTE <sup>6</sup>
Pdd 180	del. CR n. 84 del 22.12.2011	Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio). Conto consuntivo 2010 dell'Ente parco regionale delle Alpi Apuane. Approvazione.  <i>Approvata dalla Commissione il 15.12.2011</i>	GR	F		
Pdd 182	del. CR n. 85 del 22.12.2011	Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi). Conto consuntivo 2010 dell'Ente parco regionale della Maremma. Approvazione.  <i>Approvata dalla Commissione il 15.12.2011</i>	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, prop. di reg.: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi ecc..)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. ro e data

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) e/o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "x" se svolte

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi è stata informativa ex art. 48 St, se in Commiss. e/o in Aula, se seguita da atto di indirizzo, se contiene una clausola valutativa, se il parere sul Reg. è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto (per ora solo le modifiche al Regolamento interno): in quest'ultima fattispecie scriverlo in **grassetto**.

**PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA VII COMMISSIONE “MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE”**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI LEGGE**

<b>Tipo di atto e n. <sup>1</sup></b>	<b>Diventata<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Pdl n. 16	l.r. 52 del 6/10/2010	Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009 n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) Esame iniziato il 2/09/2010  <i>Licenziata dalla commissione il 16/09/2010</i>	GR	F/S		
Pdl n. 37	l.r. 68 del 30/12/2010	Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) Esame iniziato il 22/11/2010  <i>Licenziata dalla commissione il 15/12/2010</i>	CR	F/S		Pdl d’iniziativa dei consiglieri componenti la VII Commissione Articolato predisposto dall’Ufficio legislativo
Pdl n. 8	l.r. 19 del 11/05/2011	Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana Esame iniziato il 2/02/2010  <i>Licenziata dalle Commissioni IV-VII il 19/04/2011</i>	CR	F/S	<b>X</b>	La pdl è stata proposta da consiglieri di un unico gruppo È prevista la costituzione di un osservatorio regionale sulla sicurezza stradale  Clausola valutativa

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una “X” se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto

Tipo di atto e n. <sup>1</sup>	Diventata <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	Note <sup>6</sup>
Pdl n.42	l.r. 35 del 1/08/2011	Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma) Esame iniziato il 8/02/2011  <i>Licenziata dalle Commissioni VI-VII nella seduta congiunta del 25/07/2011</i>	GR	S	X	Informativa in aula art. 48 Statuto Rielaborazione nuovo testo Clausola valutativa
Pdl n. 102	l.r. 55 del 4/11/2011	Istituzione piano integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98, alla l.r. 1/2005, alla l.r. 19/2011 Esame iniziato il 22/09/2011  <i>Licenziata dalla Commissione il 19/10/2011</i>	GR	F		Informativa in aula art. 48 Statuto  Clausola valutativa

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "X" se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto

**PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA VII COMMISSIONE “ MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE ”**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PARERE SULLE PROPOSTE DI REGOLAMENTO (ai sensi dell’art. 42 dello Statuto)**

<b>Tipo di atto e n. <sup>1</sup></b>	<b>Diventata<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Del. GR n. 682 del 19/07/2010	d.p.g.r. del 3/11/2010 n. 56/R	Modifiche al regolamento emanato con DPGR 25 febbraio 2010 n. 18/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 “Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo”)	GR			<i>Espresso parere nella seduta del 30/10/2010 Le modifiche sono conseguenti all’approvazione della l.r. 52/2010 (ex pdl 16) di modifica della l.r. 64/2009</i>

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una “X” se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto

**PROSPETTO RIASSUNTIVO ATTI TRATTATI DALLA VII COMMISSIONE “ MOBILITA’ E INFRASTRUTTURE”**

**ANNO 2010 (inizio legislatura) - DICEMBRE 2011**

**PROPOSTE DI DELIBERAZIONE**

<b>Tipo di atto e n. <sup>1</sup></b>	<b>Diventata<sup>2</sup></b>	<b>Oggetto</b>	<b>Iniziativa<sup>3</sup></b>	<b>Modifiche<sup>4</sup></b>	<b>Consultazioni<sup>5</sup></b>	<b>Note<sup>6</sup></b>
Pdd n. 72	Del. CR 23 novembre 2010, n. 85	Variante al vigente piano regolatore portuale finalizzata alla realizzazione di infrastrutture per l’approdo turistico all’interno del porto commerciale del porto di Livorno  <i>Licenziata dalla Commissione il 18/11/2010</i>	GR	F		
Pdd n. 78	Del. CR 7 dicembre 2010, n. 88	Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 ( Finanziamenti per la redazione e l’attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Ripartizione dei contributi per l’anno 2010  <i>Licenziata dalla Commissione il 2/12/2010</i>	GR	F		
Pdd n. 96	Del. CR 15 febbraio 2011	Modifica al programma pluriennale investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2001-2007 conseguente al monitoraggio dicembre 2010 (deliberazione Consiglio regionale 27 febbraio 2002, n. 35)  <i>Licenziata dalla Commissione il 9/02/2011</i>	GR	F		
Pdd 26 e Pdd 100	Del. CR 29 marzo 2011, n. 22	Legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica). Articolo 9, comma 8. Modifiche alla tabella B di individuazione delle condizioni per l’attribuzione dei punteggi nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi  <i>Licenziata dalla Commissione il 23/03/2011</i>	CR	F/S		Testo unificato

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell’atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una “X” se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest’ultima fattispecie scriverlo in grassetto

Tipo di atto e n. <sup>1</sup>	Diventata <sup>2</sup>	Oggetto	Iniziativa <sup>3</sup>	Modifiche <sup>4</sup>	Consultazioni <sup>5</sup>	Note <sup>6</sup>
Pdd n. 143	Del. CR 27 luglio 2011, n. 55	Programma pluriennale investimento sulla viabilità di interesse regionale per gli anni 2002-2007: aggiornamento 2011 e modifica conseguente al monitoraggio giugno 2011 (deliberazione Consiglio regionale 27 febbraio 2002, n. 35).  <i>Licenziata dalla Commissione il 21/07/2011</i>	GR	F		
Pdd n. 145	Del. CR 12 ottobre 2011, n. 60	Integrazione del sistema aeroportuale toscano: indirizzi per la partecipazione della Regione Toscana al capitale sociale delle società aeroportuali.  <i>Licenziata dalle Commissioni I e VII nella seduta congiunta del 29/09/2011</i>	GR	F		
Pdd n.172	Del. CR 6 dicembre 2011, n. 78	Legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 ( Finanziamenti per la redazione e l'attuazione dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente). Ripartizione dei contributi per l'anno 2011  <i>Licenziata dalla Commissione il 24/11/2010</i>	GR	F		

<sup>1</sup> Specificare se pdl, pdd, pdr, proposta di regolamento: per le proposte di deliberazione e di risoluzione riportare solo gli atti più rilevanti (Piani, programmi.....)

<sup>2</sup> Riportare gli estremi definitivi dell'atto: n. e data.

<sup>3</sup> Indicare se GR o CR

<sup>4</sup> Indicare se formali (F) o sostanziali (S)

<sup>5</sup> Contrassegnare con una "X" se svolte.

<sup>6</sup> Spazio per indicare se vi sia stata informativa ex art. 48 dello Statuto, se in Commissione e/o in Aula, se seguita da un atto di indirizzo, se contiene clausola valutativa, se il parere sul regolamento è stato espresso, se si tratta di un atto attuativo dello Statuto: in quest'ultima fattispecie scriverlo in grassetto

## ELENCO LEGGI PROPOSTE DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA

REDATTRICE: Paola Garro

1. Legge regionale 11 maggio 2010, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”). Pdl 2/2010 divenuta a.c. 20/2010;
2. Legge regionale 21 giugno 2010, n. 37 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”). Pdl 6/2010 divenuta a.c. 21/2010;
3. Legge regionale 21 giugno 2010, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”). Pdl 7/2010 divenuta a.c. 22/2010;
4. Legge regionale 21 luglio 2010, n. 41 (Ulteriore intervento di solidarietà per Viareggio colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009). Pdl 13/2010 divenuta a.c. 25/2010;
5. Legge regionale 23 luglio 2010, n. 43 (Modifica alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 “Disciplina regionale dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto”). Pdl 10/2010 assegnata alla 1<sup>a</sup> Commissione e divenuta a.c. 27/2010;
6. Legge regionale 2 agosto 2010, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”). Proponente presidente Monaci; Pdl 15/2010 divenuta a.c. 28/2010;
7. Legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi). - Pdl 11/2010 assegnata alla 1<sup>a</sup> Commissione e divenuta a.c. 33/2010;
8. Legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale). Pdl 32/2010 divenuta a.c. 36/2010.
9. Legge regionale 1 dicembre 2010, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 “Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale”). Pdl 38/2010 divenuta a.c. 40/2010.
10. Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa). Pdl 54/2010 divenuta a.c. 41/2010.
11. Legge regionale 24 febbraio 2011, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 “Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia”). Pdl 61/2011 divenuta a.c. 2/2011.
12. Legge regionale 24 febbraio 2011, n. 8 (Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 “Riconoscimento e misure a sostegno dell'attività dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa “AICCRE” – Federazione regionale della Toscana”). Pdl 60/2011 divenuta a.c. 3/2011.
13. Legge regionale 9 marzo 2011, n. 9 (Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della

- legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 “Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione” e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 “Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale”). Pdl 65/2011 divenuta a.c. 4/2011.
14. Legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 “Concorso del Consiglio regionale all’attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa”). Pdl 78/2011 divenuta a.c. 8/2011;
  15. Legge regionale 28 luglio 2011, n. 34 (Parlamento regionale degli studenti della Toscana). Pdl 80/2011 assegnata alla 5<sup>a</sup> Commissione e divenuta a.c. 21/2011;
  16. Legge regionale 19 settembre 2011, n. 43 (Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 “Commissione regionale per le pari opportunità”). Pdl 104/2011 divenuta a.c. 28/2011;
  17. Legge regionale 10 novembre 2011, n. 57 (Intervento di solidarietà per la Lunigiana colpita dall’alluvione del 25 ottobre 2011). Pdl 116/2011 divenuta a.c. 41/2011;
  18. Legge regionale 16 novembre 2011, n. 60 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”). Pdl 117/2011 divenuta a.c. 42/2011
  19. Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 “Norme sull’iniziativa popolare delle leggi”). Pdl 127/2011 divenuta a.c. 49/2011

## LA MOTIVAZIONE DELLE LEGGI DELLA REGIONE TOSCANA

REDATTRICE: *Daniela Bastiani*

### LEGGI REGIONALI ANNO 2009

L.R.	Titolo	Preambolo	Considerato	Articoli
N. 1 del 08/01/2009	Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.			
N. 2 del 09/01/2009	Nuova disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA).			
N. 3 del 09/01/2009	Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.			
n. 4 del 04/02/2009	Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.	x	4	6
n. 7 del 06/03/2009	Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.	x	3	15
n. 9 del 18/03/2009	Disciplina per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.	x	22	20
n. 13 del 27/03/2009	Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011. Prima variazione.	x	1	4
n. 16 del 02/04/2009	Cittadinanza di genere.	x	8	26
n. 19 del 27/04/2009	Disciplina del Difensore civico regionale.	x	6	33
n. 20 del 27/04/2009	Disposizioni in materia di ricerca e innovazione.	x	7	14
n. 21 del 27/04/2009	Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.	x	10	16
n. 24 del 08/05/2009	Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.	x	12	9
n. 25 del 22/05/2009	Intervento di solidarietà per la Regione Abruzzo colpita dal terremoto del 6 aprile 2009.	x	5	3
n. 26 del 22/05/2009	Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.	x	5	3
n. 29 del 09/06/2009	Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana.	x	15	6
n. 30 del 22/06/2009	Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).	x	23	38
n. 32 del 25/06/2009	Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari.	x	3	4
n. 34 del 03/07/2009	Rendiconto generale per l'anno finanziario 2008	x	2	5
n. 35 del 06/07/2009	Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011. Assestamento	x	3	9
n. 37 del 17/07/2009	Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione in banca di Fidi Toscana s.p.a.	x	6	5
n. 39 del 17/07/2009	Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA.	x	7	21
n. 40 del 23/07/2009	Legge di semplificazione e riordino normativo 2009.	x	38	62
n. 43 del 30/07/2009	Intervento di solidarietà per Viareggio colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009.	x	4	3

<b>L.R.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Preambolo</b>	<b>Considerato</b>	<b>Articoli</b>
n. 45 del 31/07/2009	Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011. Seconda variazione	x	2	9
n. 46 del 05/08/2009	Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.	x	11	2
n. 47 del 05/08/2009	Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica	x	6	3
n. 51 del 05/08/2009	Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento.	x	18	52
n. 53 del 17/09/2009	Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).	x	4	4
n. 54 del 05/10/2009	Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.	x	19	45
n. 57 del 15/10/2009	Trasferimento dal (1) patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili.	x	6	6
n. 58 del 16/10/2009	Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico.	x	13	6
n. 59 del 20/10/2009	Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo).	x	5	43
n. 62 del 05/11/2009	Semplificazione delle procedure di accertamento sanitario della condizione di disabilità.	x	4	8
n. 64 del 05/11/2009	Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo.	x	8	15
n. 68 del 13/09/2011	Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011. Terza variazione	x	2	8
n. 69 del 19/11/2009	Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.	x	3	13
n. 70 del 19/11/2009	Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali.	x	2	7
n. 75 del 14/12/2009	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009.	x	53	105
n. 76 del 15/12/2009	Commissione regionale per le pari opportunità.	x	6	14
n. 77 del 23/12/2009	Legge finanziaria per l'anno 2010.	x	5	23
n. 78 del 23/12/2009	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012	x	2	14
n. 82 del 28/12/2009	Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.	x	5	14
n. 84 del 28/12/2009	Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in Toscana.	x	7	9
n. 85 del 29/12/2009	Riconoscimento della "Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanità pubblica" come ente di diritto pubblico.	x	5	7
n. 86 del 29/12/2009	Strumenti di prevenzione dell'usura ed educazione all'uso consapevole del denaro.	x	10	11

<b>L.R.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Preambolo</b>	<b>Considerato</b>	<b>Articoli</b>
n. 87 del 29/12/2009	Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25	x	14	17

**TOTALE N. LEGGI 43**

## LEGGI REGIONALI DI MODIFICHE CON PREAMBOLO

L.R.	Titolo	Considerato	Articoli
n. 12 del 27/03/2009	Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009).	7	11
n. 14 del 30/03/2009	Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2008, n. 57 (Istituzione del Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro).	5	1
n. 17 del 09/04/2009	Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la prevenzione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")	2	3
n. 22 del 05/05/2009	Modifiche alla legge regionale 16 giugno 2008, n. 36 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).	6	7
n. 31 del 23/06/2009	Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri).	4	5
n. 38 del 17/07/2009	Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. testo unico in materia di commercio, n sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).	10	24
n. 44 del 31/07/2009	Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69 (Legge finanziaria per l'anno 2009).	10	19
n. 50 del 05/08/2009	Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)	6	2
n. 56 del 09/10/2009	Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca marittima e dell'acquacoltura).	6	33
n. 61 del 30/10/2009	Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).	7	4
n. 63 del 05/11/2009	Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l'infanzia.	7	7
n. 65 del 09/11/2009	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).	10	18
n. 66 del 09/11/2009	Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.	22	13
n. 67 del 09/11/2009	Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).	9	9
n. 71 del 23/11/2009	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia).	24	21
n. 73 del 30/11/2009	Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo consorzio).	2	1
n. 80 del 28/12/2009	Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).	7	31
n. 81 del 28/12/2009	Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli ).	5	4

<b>L.R.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Considerato</b>	<b>Articoli</b>
n. 83 del 28/12/2009	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).	3	28

**TOTALE N. LEGGI 19**

**LEGGI REGIONALI ANNO 2010**

<b>L.R.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Preambolo</b>	<b>Considerato</b>	<b>Articoli</b>	<b>Note</b>
n. 5 del 08/02/2010	Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.	x	6	4	
n. 6 del 09/02/2010	Istituzione della Giornata per un equo sviluppo globale.	x	3	5	
n. 8 del 09/02/2010	Sospensione delle procedure elettorali di alcuni consorzi di bonifica.	x	3	2	
n. 9 del 11/02/2010	Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente.	x	19	18	
n. 10 del 12/02/2010	Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.	x	11	77	
n. 11 del 12/02/2010	Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).	x	3	5	art 1 modifica preambolo
n. 12 del 15/02/2010	Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2010).	x			
n. 14 del 24/02/2010	Interventi di sostegno al reddito dei lavoratori disoccupati.	x	4	4	
n. 15 del 23/02/2010	Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale.	x	6	6	
n. 16 del 25/02/2010	Accertamento delle cause di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta regionale.	x	9	3	
n. 21 del 25/02/2010	Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali.	x	16	58	
n. 24 del 26/02/2010	Disposizioni in materia di agricoltura sociale.	x	6	7	
n. 25 del 01/03/2010	Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).	x	4	1	
n. 26 del 01/03/2010	Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.	x	5	13	
n. 28 del 03/08/2010	Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006 n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)	x	20	18	
n. 39 del 06/07/2010	Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2009.	x	2	5	
n. 40 del 07/07/2010	Bilancio di previsione per l'anno 2010 e bilancio pluriennale 2010-2012. Assestamento.	x	2	5	
n. 41 del 21/07/2010	Ulteriore intervento di solidarietà per Viareggio colpita dal disastro ferroviario del 29 giugno 2009.	x	3	3	
n. 46 del 05/08/2010	Disposizioni relative al patto di stabilità territoriale ai sensi dell'articolo 77 ter, comma 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali).	x	3	9	
n. 47 del 05/08/2010	Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica.	x	6	7	
n. 49 del 20/09/2010	Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi	x	7	4	

L.R.	Titolo	Preambolo	Considerato	Articoli	Note
	alla persona del sistema sociale integrato).				
n. 50 del 06/10/2010	Disciplina dell'attività di cattura di uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili per l'anno 2010 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").	x	20	4	
n. 51 del 06/10/2010	Norme sull'iniziativa popolare delle leggi.	x	7	19	
n. 52 del 06/10/2010	Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo).	x	4	4	
n. 53 del 20/10/2010	Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012. Prima variazione.	x	2	7	
n. 54 del 30/10/2010	Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale.	x	6	6	
n. 55 del 30/10/2010	Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali.	x	10	5	
n. 62 del 27/12/2010	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012. Seconda variazione.	x	3	7	
n. 63 del 27/12/2010	Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)	x	9	12	
n. 64 del 29/12/2010	Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa.	x	8	6	
n. 65 del 29/12/2010	Legge finanziaria per l'anno 2011.	x	36	139	
n. 66 del 29/12/2010	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013	x	3	15	
n. 68 del 30/12/2010	Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2009, n. 46 (Disposizioni sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).	x	4	1	
n. 69 del 30/12/2010	Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza).	x	5	5	

**TOTALE N. LEGGI 34**

## LEGGI REGIONALI DI MODIFICA

L.R.	Titolo	Considerato	Articoli
L. statutaria n. 1 del 08/01/2010	Modifiche agli articoli 6 e 35 dello Statuto della Regione Toscana.	5	3
n. 2 del 03/02/2010	Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").	8	46
n. 3 del 03/02/2010	Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 57. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).	4	7
n. 4 del 08/02/2010	Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale.	4	3
n. 22 del 26/02/2010	Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).	3	4
n. 36 del 11/05/2010	Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).	2	3
n. 37 del 21/06/2011	Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).	5	1
n. 38 del 21/06/2010	Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).	6	4
n. 42 del 23/07/2010	Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale).	3	1
n. 43 del 23/07/2010	Modifica alla legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina regionale dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto).	4	1
n. 44 del 02/08/2010	Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).	4	2
n. 57 del 17/11/2010	Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale).	10	26
n. 58 del 17/11/2010	Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).	6	19
n. 59 del 01/12/2010	Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).	5	8
n. 67 del 30/12/2010	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).	1	1
n. 70 del 30/12/2010	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.	9	17

**TOTALE N. LEGGI 16**

## LEGGI ANNO 2011

L.R.	Titolo	Preambolo	Considerato	Articoli	Note
n. 4 del 10/02/2011	Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).	X	4	4	art 1 modifica preambolo
n. 9 del 09/03/2011	Istituzione dell'ufficio stampa per le attività di informazione del Consiglio regionale. Abrogazione parziale della legge regionale 2 agosto 2006, n. 43 (Istituzione di due strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione) e abrogazione della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 54 (Disposizioni transitorie per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale).	x	7	8	
n. 10 del 21/03/2011	Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011.	x	45	93	
n. 11 del 21/03/2011	Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio).	x	17	10	
n. 12 del 01/04/2011	Disposizioni in materia di ATO per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.	x	3	13	
n. 17 del 03/05/2011	Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all'attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa).	x	4	3	art. 2 modifica preambolo
n. 18 del 06/05/2011	Norme in materia di panificazione	x	4	6	
n. 19 del 11/05/2011	Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana.	x	7	12	
n. 20 del 30/05/2011	Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).	x	8	8	art 1 modifica preambolo
n. 25 del 29/06/2011	Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010.	x	12	29	
n. 26 del 29/06/2011	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013. Prima variazione.	x	3	9	
n. 27 del 11/07/2011	Rendiconto generale per l'anno finanziario 2010	x	2	4	
n. 32 del 25/07/2011	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011 - 2012. Assestamento	x	4	8	
n. 34 del 28/07/2011	Parlamento regionale degli studenti della Toscana.	x	4	9	
n. 35 del 01/08/2011	Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma).	x	12	17	
n. 37 del 02/08/2011	Disposizioni sul commissariamento di cui all'articolo 81 della legge regionale 20 dicembre	x	4	1	

<b>L.R.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Preambolo</b>	<b>Considerato</b>	<b>Articoli</b>	<b>Note</b>
	2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).				

L.R.	Titolo	Preambolo	Considerato	Articoli	Note
n. 43 del 19/09/2011	Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2009, n. 76 (Commissione regionale per le pari opportunità)	x	1	2	
n. 44 del 21/09/2011	Disposizioni per il sostegno e il rilancio dell'economia toscana e per l'attuazione del progetto "Giovani sì". Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).	x	10	10	
n. 45 del 21/09/2011	Bilancio di previsione per l'anno 2011 e bilancio pluriennale 2011 - 2013. Seconda variazione.	x	3	11	
n. 46 del 21/09/2011	Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre	X	9	11	
n. 47 del 04/10/2011	Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).	x	3	1	
n. 49 del 06/10/2011	Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.	x	25	19	
n. 54 del 28/10/2011	Ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria per la costituzione dell'Ente acque umbre-toscane (EAUT).	x	7	3	
n. 56 del 04/11/2011	Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2011, n. 11 (Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 "Disposizioni in materia di energia" e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio").	x	6	3	
n. 57 del 10/11/2011	Intervento di solidarietà per la Lunigiana colpita dall'alluvione del 25 ottobre 2011.	x	4	3	
n. 58 del 15/11/2011	Interventi urgenti per fronteggiare la grave emergenza a seguito degli eventi alluvionali in Lunigiana. Istituzione dell'imposta regionale sulla benzina e determinazione dell'aliquota per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale di protezione civile).	x	7	4	
n. 59 del 15/11/2011	Individuazione dei limiti demografici minimi per le forme associative dei comuni ai sensi delle norme statali in materia di stabilizzazione finanziaria.	x	3	3	
n. 61 del 28/11/2011	Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 21 settembre 2011, n. 46 (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre).	x	4	6	
n. 62 del 28/11/2011	Bilancio di previsione per l'anno 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013. Terza variazione	x	3	7	
n. 64 del 29/11/2011	Disciplina del servizio fitosanitario regionale.	x	4	11	
n. 66 del 27/12/2011	Legge finanziaria per l'anno 2012	x	48	155	
n. 67 del 27/12/2011	Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014	x	3	13	
n. 68 del 27/12/2011	Norme sul sistema delle autonomie locali.	x	30	117	
n. 69 del 28/12/2011	Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007,	x	77	28	

<b>L.R.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Preambolo</b>	<b>Considerato</b>	<b>Articoli</b>	<b>Note</b>
	20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007.				
n. 71 del 29/12/2011	Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 2010, n. 51 (Norme sull'iniziativa popolare delle leggi).	x	3	5	

**TOTALE N. LEGGI 35**

## LEGGI REGIONALI DI MODIFICA

L.R.	Titolo	Considerato	Articoli
n. 7 del 24/02/2011	Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).	3	5
n. 8 del 24/02/2011	Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 76 (Riconoscimento e misure a sostegno dell'attività dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa "AICCRE" – Federazione regionale della Toscana).	1	2
n. 14 del 02/05/2011	Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli)	3	2
n. 15 del 02/05/2011	Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)	5	2
n. 16 del 03/05/2011	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).	4	9
n. 23 del 14/06/2011	Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).	6	4
n. 28 del 11/07/2011	Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 21 (Promozione dell'imprenditoria giovanile).	8	16
n. 36 del 02/08/2011	Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).	1	1
n. 39 del 05/08/2011	Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal d.lgs 31 marzo 1998, n. 112)	18	24
n. 40 del 05/08/2011	Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti).	11	53
n. 41 del 05/08/2011	Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).	16	16
n. 48 del 05/10/2011	Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni).	2	1
n. 50 del 10/10/2011	Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").	16	26
n. 52 del 19/10/2011	Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 , alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39, alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 , alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 .	7	36

<b>L.R.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Considerato</b>	<b>Articoli</b>
n. 54 del 04/11/2011	Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale.	7	19
n. 60 del 16/11/2011	Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).	2	7
n. 63 del 28/11/2011	Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).	11	19
n. 65 del 29/11/2011	Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica)	6	4

**TOTALE N. LEGGI 18**

**APPENDICE ALLA RELAZIONE PRODUZIONE E QUALITÀ DELLA  
LEGISLAZIONE**

**TABELLE E GRAFICI**

REDATTRICE: Carla Paradiso

**PARAGRAFO 3 - DIMENSIONI FISICHE DELLE LEGGI**

**TABELLA N. 1 - leggi regionali del 2010 per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente**

<b>LEGGI REGIONALI DEL 2010</b>						
<b>ARTICOLI</b>	<b>GIUNTA</b>		<b>CONSIGLIO</b>		<b>TOTALE</b>	
	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>
da 1 a 5	7	38,9	8	66,7	15	50
da 6 a 10	5	27,8	3	25	8	26,6
da 11 a 15	2	11,1	0	0	2	6,7
da 16 a 20	2	11,1	1	8,3	3	10
Oltre 20	2	11,1	0	0	2	6,7
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

**TABELLA N. 2 - leggi regionali del 2011 per classi di ampiezza in articoli e per soggetto proponente**

<b>LEGGI REGIONALI DEL 2011</b>						
<b>ARTICOLI</b>	<b>GIUNTA</b>		<b>CONSIGLIO</b>		<b>TOTALE</b>	
	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>
da 1 a 5	10	27,1	10	62,5	20	37,7
da 6 a 10	8	21,6	4	25	12	22,6
da 11 a 15	5	13,5	1	6,25	6	11,4
da 16 a 20	5	13,5	1	6,25	6	11,4
Oltre 20	9	24,3	0	0	9	16,9
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>53</b>	<b>100</b>

**TABELLA N. 3- leggi regionali del 2010 per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente**

<b>LEGGI REGIONALI DEL 2010</b>						
<b>COMMI</b>	<b>GIUNTA</b>		<b>CONSIGLIO</b>		<b>TOTALE</b>	
	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>
da 1 a 10	9	50	7	58,4	16	53,4
Da 11 a 20	3	16,6	4	33,3	7	23,3
da 21 a 30	3	16,6	0	0	3	10
da 31 a 40	1	5,7	0	0	1	3,3
Oltre 40	2	11,1	1	8,3	3	10
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

**TABELLA N. 4 - leggi regionali del 2011 per classi di ampiezza in commi e per soggetto proponente**

<b>LEGGI REGIONALI DEL 2011</b>						
<b>COMMI</b>	<b>GIUNTA</b>		<b>CONSIGLIO</b>		<b>TOTALE</b>	
	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>
da 1 a 10	12	32,4	10	62,5	22	41,5
Da 11 a 20	6	16,3	2	12,5	8	15,1
da 21 a 30	3	8,1	3	18,75	6	11,3
da 31 a 40	4	10,8	1	6,25	5	9,5
Oltre 40	12	32,4	0	0	12	22,6
<b>TOTALE</b>	<b>37</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>100</b>	<b>53</b>	<b>100</b>


**TABELLA N. 5 - leggi regionali del 2010 per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente**

<b>LEGGI REGIONALI DEL 2010</b>						
<b>CARATTERI</b>	<b>GIUNTA</b>		<b>CONSIGLIO</b>		<b>TOTALE</b>	
	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>	<b>%</b>
fino a 5.000	3	16,6	6	50	9	30
da 5.001 a 10.000	10	55,6	5	41,7	15	50
da 10.001 a 15.000	1	5,6	1	8,3	2	6,7
da 15.001 a 20.000	1	5,6	0	0	1	3,3
oltre 20.000	3	16,6	0	0	3	10
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

**TABELLA N. 6 - leggi regionali del 2011 per classi di ampiezza in caratteri e per soggetto proponente**


LEGGI REGIONALI DEL 2011						
	GIUNTA		CONSIGLIO		TOTALE	
CARATTERI	N.	%	N.	%	N.	%
fino a 5.000	10	27,1	9	56,25	19	35,8
da 5.001 a 10.000	6	16,2	3	18,75	9	16,9
da 10.001 a 15.000	6	16,2	2	12,5	8	15,1
da 15.001 a 20.000	4	10,8	2	12,5	6	11,4
oltre 20.000	11	29,7	0	0	11	20,8
TOTALE	37	100	16	100	53	100

**GRAFICO N. 1 – leggi regionali d’iniziativa della giunta per classi d’ampiezza in numero di articoli , commi e caratteri - anno 2010**




NB: i numeri 1, 2, 3, 4, 5 indicati sulla retta delle ascisse corrispondono alle classi di ampiezza per numero di articoli, commi e caratteri di cui alle tabelle 4, 5, 6. Es: 1 = fino a 5 articoli, fino a 10 commi, fino a 5 mila caratteri e così via.

**GRAFICO N. 2 – leggi regionali d’iniziativa consiliare per classi d’ampiezza in numero di articoli , commi e caratteri - anno 2010**




NB: i numeri 1, 2, 3, 4, 5 indicati sulla retta delle ascisse corrispondono alle classi di ampiezza per numero di articoli, commi e caratteri di cui alle tabelle 4, 5, 6. Es: 1 = fino a 5 articoli, fino a 10 commi, fino a 5 mila caratteri e così via.

**GRAFICO N. 3 – leggi regionali d’iniziativa della giunta per classi d’ampiezza in numero di articoli , commi e caratteri - anno 2011**



NB: i numeri 1, 2, 3, 4, 5 indicati sulla retta delle ascisse corrispondono alle classi di ampiezza per numero di articoli, commi e caratteri di cui alle tabelle 4, 5, 6. Es: 1 = fino a 5 articoli, fino a 10 commi, fino a 5 mila caratteri e così via.

**GRAFICO N. 4 – leggi regionali d’iniziativa consiliare per classi d’ampiezza in numero di articoli , commi e caratteri - anno 2011**



NB: i numeri 1, 2, 3, 4, 5 indicati sulla retta delle ascisse corrispondono alle classi di ampiezza per numero di articoli, commi e caratteri di cui alle tabelle 4, 5, 6. Es: 1 = fino a 5 articoli, fino a 10 commi, fino a 5 mila caratteri e così via.

**PARAGRAFO 6. CLASSIFICAZIONE PER MATERIE E PER MACROSETTORE**

**TABELLA N. 7 – classificazione per materie e soggetto presentatore per il 2010 e il 2011**

MACROSETTORE	MATERIA	GIUNTA		CONSIGLIO		TOTALE	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
Ordinamento istituzionale Tot 2010 = 10 Tot 2011 = 9	1. Organi della Regione ( <i>ad esclusione di quanto classificato alla voce successiva</i> )	1		2	5	3	5
	2. Sistema di elezione e casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti la Giunta						
	3. Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni						
	4. Personale e amministrazione	2		3	1	5	1
	5. Enti locali e decentramento		1		1		2
	6. Altro (per es: persone giuridiche private, sistema statistico regionale, etc.)			2	1	2	1
	7. Multimateria						
Sviluppo economico e attività produttive Tot 2010 = 2 Tot 2011 = 6	8. Artigianato						
	9. Professioni (incluse le nuove figure professionali: per es., naturopata, etc.)						
	10. Industria						
	11. Sostegno all'innovazione per i settori produttivi		1				1
	12. Ricerca, trasporto e produzione di energia				2		2
	13. Miniere e risorse geotermiche						
	14. Commercio, fiere e mercati				1		1
	15. Turismo (incluso agriturismo e turismo rurale, ittiturismo)						
	16. Agricoltura e foreste	1	1			1	1
	17. Caccia, pesca e itticoltura			1		1	
Territorio ambiente e infrastrutture Tot 2010 = 4 Tot 2011 = 13	18. Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale						
	19. Altro (per es.: programmazione negoziata, programmi economici, supporto e assistenza allo sviluppo locale, etc.)						
	20. Multimateria		1				1
Territorio ambiente e infrastrutture Tot 2010 = 4 Tot 2011 = 13	21. Territorio e urbanistica (incluso demanio; edilizia)		1	1		1	1
	22. Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti	1	5			1	5
	23. Risorse idriche e difesa del suolo	2	1			2	1

MACROSETTOR E	MATERIA	GIUNTA		CONSIGLIO		TOTALE	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011
ANNO	24. Opere pubbliche (per es.: edilizia scolastica; porti; aeroporti; etc)		1				1
	25. Viabilità						
	26. Trasporti		1				1
	27. Protezione civile						
	28. Altro (per es.:usi civici)						
	29. Multimateria		4				4
Servizi alla persona e alla comunità  Tot 2010 = 4 Tot 2011 = 11	30. Tutela della salute	2	2			2	2
	31. Alimentazione						
	32. Servizi sociali	1	1	1	1	2	2
	33. Istruzione scolastica e universitaria		1				1
	34. Formazione professionale						
	35. Lavoro		1				1
	36. Previdenza complementare e integrativa						
	37. Beni e attività culturali		1		1		2
	38. Ricerca scientifica e tecnologica						
	39. Ordinamento della comunicazione				1	1	1
40. Spettacolo							
Finanza regionale	41. Sport						
	42. Altro (per es: sicurezza personale, polizia locale; tutela degli utenti e consumatori; contrasto all'usura; etc.)						
	43. Multimateria		1		1		2
Tot 2010 = 8 Tot 2011 = 13	44. Bilancio	5	11			5	11
	45. Contabilità regionale				1		1
	46. Tributi		1				1
Multisetto <sup>1</sup>	47. Multimateria	2		1		3	
	48. Multisetto	1	1			1	1
	<b>TOTALE</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>30</b>	<b>53</b>

<sup>1</sup> Si inseriscono qui tutte le leggi non ascrivibili, per diversi motivi, agli altri settori, come, ad esempio, i collegati, le leggi di semplificazione, le leggi di abrogazione, etc.